

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA
**CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA**

SPECIAL ISSUE: CRIMINALITÀ AMBIENTALE

1/2024

EDITORIALE. *Ecocrimini*, Nando dalla Chiesa | **DIBATTITO.** *Il mito di Homero e la (disperata) modernità dell'ambientalismo*, Claudio La Camera | **SAGGIO.** *Crimine e ambiente: l'importanza dei principi e dei valori condivisi*, Leonardo Salvemini | **LA RICERCA.** *Crimini ambientali, mafie e rifiuti. Una prospettiva multidisciplinare*, Thomas Aureliani, Andrea Carnì, Demetrio Villani | *Risorse naturali, criminalità organizzata e conflitti armati: il caso della Sierra Leone e del Revolutionary United Front*, Vittorio Cama | **NOTE TEORICHE.** *Vittime di violenza ambientale: un profilo dei danni psicosociali*, Marialuisa Menegatto, Adriano Zamperini | **STORIA E MEMORIA.** *Come si avvelena una terra. Il traffico e lo smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi in Campania nella testimonianza di Carmine Schiavone*, Ciro Dovizio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



OSSERVATORIO
SULLA
CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

Direttore

Nando dalla Chiesa, *Università degli Studi di Milano*.

Comitato Scientifico

Fabio Basile, *Università degli Studi di Milano* – Stefan Bielanski, *Uniwersytet Pedagogiczny* – Nando dalla Chiesa, *Università degli Studi di Milano* – Donatella Della Porta, *Scuola Normale Superiore Firenze* – Giovanni De Luna, *Università di Torino* – Alessandra Dino, *Università degli Studi di Palermo* – Ombretta Ingrascì, *Università degli Studi di Milano* – Angela Lupone, *Università degli Studi di Milano* – Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, *Universidad Complutense de Madrid* – Monica Massari, *Università degli Studi di Milano* – Marièle Merlati, *Università degli Studi di Milano* – Stefania Pellegrini, *Università di Bologna* – Christian Ponti, *Università degli Studi di Milano* – Rocco Sciarrone, *Università di Torino* – Alberto Vannucci, *Università di Pisa* – Federico Varese, *University of Oxford* – Ugi Zvekic, *Ambassador, European Public Law Organization*.

Redazione

Thomas Aureliani, *Università degli Studi di Milano* – Federica Cabras, *Università degli Studi di Milano* – Andrea Carnì, *Università degli Studi di Milano* – Nando dalla Chiesa, *Università degli Studi di Milano* – Annaclara de Tuglie, *Università degli Studi di Milano* – Ciro Dovizio, *Università degli Studi di Milano* – Ombretta Ingrascì, *Università degli Studi di Milano* – Michela Ledi – Marièle Merlati, *Università degli Studi di Milano* – Christian Ponti, *Università degli Studi di Milano* – Marzia Rosti, *Università degli Studi di Milano* – Arianna Zottarel, *Università degli Studi di Milano*.

Avvertenza: Le note bibliografiche sono redatte in conformità con gli usi delle discipline di appartenenza degli autori

This work is licensed under a This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License](#)

ISSN 2421-5635 | DOI: 10.54103/2421-5635/2024/10/1

INDICE

Editoriale

ECOCRIMINI

(N.d.C.) (pp. 1-3)

Dibattito

IL MITO DI HOMERO E LA (DISPERATA) MODERNITA' DELL'AMBIENTALISMO

di *Claudio La Camera* (pp. 4-15)

Saggio

CRIMINE E AMBIENTE: L'IMPORTANZA DEI PRINCIPI E DEI VALORI CONDIVISI

di *Leonardo Salvemini* (pp. 16-43)

La ricerca

CRIMINI AMBIENTALI, MAFIE E RIFIUTI. UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE

di *Thomas Aureliani, Andrea Carnì, Demetrio Villani* (pp. 44-80)

RISORSE NATURALI, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CONFLITTI ARMATI: IL CASO DELLA SIERRA LEONE E DEL REVOLUTIONARY UNITED FRONT

di *Vittorio Cama* (pp. 81-117)

Note teoriche

VITTIME DI VIOLENZA AMBIENTALE: UN PROFILO DEI DANNI PSICOSOCIALI

di *Maria Luisa Menegatto, Adriano Zamperini* (pp. 118-139)

Storia e memoria

COME SI AVVELENA UNA TERRA. IL TRAFFICO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E RADIOATTIVI IN CAMPANIA NELLA TESTIMONIANZA DI CARMINESCHIAVONE

a cura di *Ciro Dovizio* (pp. 140-179)

QUESTO NUMERO

Ecocrimini

Questo numero della Rivista esce mentre le Nazioni unite si accingono a celebrare ben tre Cop (Conference of the Parties) in continenti diversi: sul clima, sulla desertificazione, sulla biodiversità. Come dire sull'ambiente. C'è dunque un quadro unitario che ci interroga. Un quadro di sistema, più propriamente. Difficile non volere provare a dare il proprio – sia pur minimo – contributo alla crescita di una consapevolezza maggiore, visto che quanto accade intorno a noi ancora non basta a riorientare pensieri e decisioni verso un principio di responsabilità intergenerazionale. Solo nuovi livelli di conoscenza e nuovi paradigmi etici possono fare da diga alle forze irresponsabili che vorrebbero porsi, spesso riuscendoci, alla guida del mondo. Si ripropone dunque il rapporto tra scienza, cultura e società. Con il ruolo decisivo che vi gioca la ricerca. Essendoci dovuti confrontare più volte nei decenni con l'importanza di questo rapporto, vogliamo cogliere l'occasione per ricordare una sociologa che su altri temi di frontiera lo ha interpretato continuativamente in modo creativo e coraggioso. Una sociologa scomparsa in questi giorni e che si è collocata di diritto nella memoria dell'Università degli Studi di Milano, specialmente della Facoltà di Scienze Politiche: Bianca Beccalli. La ricordiamo come figura di intellettuale che non si è risparmiata sul tema centrale delle diseguaglianze, di classe e di genere. E che soprattutto su queste ultime ha affermato la propria originalità e capacità di anticipare i tempi. Chi scrive ha seguito con ammirazione e poi con affetto la sua tensione e fatica verso la creazione di una disciplina specifica, di cui l'accademia aveva bisogno, fino alla fondazione di un centro di ricerca sulla parità di genere. Non diversa è la fatica che attende oggi gli studiosi di criminalità organizzata.

Ecco, leggendo lo sfolgorante contributo di apertura di questo numero, firmato da Claudio La Camera, già consulente delle Nazioni Unite, è venuto spontaneo proprio pensare a quanto sia importante per le università – senza nulla lasciare della cultura accumulata – produrre conoscenze e cultura in linea con i tempi, riordinare e sistematizzare concetti a partire dai problemi e dai drammi che attraversano il mondo; elaborare nuovi paradigmi e visioni in grado, in particolare sull'ambiente, di fermarne le dinamiche autodistruttive. Molto si è fatto

in questa direzione, già dagli anni Settanta, ma molto di più resta da fare, se è vero, poiché questo ci ricorda il saggio di La Camera, che le maggiori violazioni dell'ambiente e dei diritti collettivi a esso legati si realizzano lontano dagli occhi delle opinioni pubbliche che contano, nelle aree del mondo dove più fragili sono la democrazia e la società civile e più forti e violenti i poteri totalitari dell'economia e della politica.

All'intervento di apertura segue un saggio che lascia invece una visibile, e non utopica, traccia di ottimismo. Lo ha scritto Leonardo Salvemini, studioso e docente di diritto ambientale alla Statale di Milano, che riordina con precisione le conquiste avvenute in particolare nel contesto italiano, a partire dalla felice riformulazione dell'articolo 9 della Costituzione, prima parte (quella che secondo un mantra semisecolare non si sarebbe potuta toccare...), introdotta nel 2022. Ne esce un'immagine di civiltà in cammino, seppur ancora lento e ricco di nemici a ogni angolo. Colpire l'ambiente significa anche colpire i diritti umani, argomenta Salvemini. Diritti che in questo caso si situano più propriamente nell'incrocio tra condizioni materiali di vita delle persone e qualità della natura e dell'ambiente.

E proprio sul valore sociale dell'ambiente si soffermano Maria Luisa Menegatto e Adriano Zamperini, psicologi dell'Università di Padova che osservano il fenomeno dal punto di vista delle vittime e del loro rapporto con le istituzioni e con la comunità, assumendo come principale riferimento empirico delle proprie note l'esperienza della Terra dei fuochi in Campania. Fra l'altro è proprio a questa esperienza che viene dedicata la sezione di "Storia e memoria", curata come sempre dal "nostro" Ciro Dovizio, che ci riconsegna (nel contesto di lettura più pertinente) le sconvolgenti dichiarazioni del boss di camorra Carmine Schiavone sull'inquinamento della Campania Felix, operato a colpi di rifiuti tossici negli anni Ottanta e novanta. Confessioni che si imprimo in noi come monito permanente su quanto le prospettive di cui abbiamo parlato possano trovare una loro terribile concretezza anche in paesi democratici e assisi nei posti di responsabilità del mondo occidentale.

Il lettore troverà inoltre due ricerche prodotte da giovani studiosi. La prima è firmata da Thomas Aureliani e Demetrio Villani (Università di Milano) e Andrea Carnì (Università di Torino). Indaga le relazioni tra crimini ambientali, mafia e rifiuti, tema sul quale gli autori caleggiano una prospettiva di studi multidisciplinare e interdisciplinare, che ci offrono essi stessi attraverso la visione di insieme generata dalla loro "ricerca sulle ricerche", che spazia dalle celebri "navi a perdere" degli anni Novanta all'estrattivismo criminale trionfante in

diverse aree dell'America latina. La seconda è firmata invece da Vittorio Cama dell'Università di Trento, e indaga, ancora a proposito di estrattivismo criminale, il rapporto fra i traffici di diamanti e le attività di guerriglia del Revolutionary United Front in Sierra Leone, riproponendo la saldatura tra diritti umani e diritti dell'ambiente. Insomma, ce n'è abbastanza per sapere e per pensare tutti di più. Buona lettura!

N.d.C.

IL MITO DI HOMERO E LA (DISPERATA) MODERNITÀ DELL'AMBIENTALISMO

Claudio La Camera*

Title: The myth of Homero and the (desperate) modernity of environmentalism

Abstract

The article investigates the connection between organized crime and environmental destruction, highlighting how criminal organizations exploit illicit markets for natural resources on a global scale. Through the analysis of case studies from Italy to Latin America, the paper examines the illegal trafficking of hazardous waste, deforestation, and uncontrolled mining activities. Additionally, it emphasizes the growing criminalization of environmental activists, and the impunity enjoyed by those responsible for environmental devastation. The article underscores the need for a collective and ideal space for effective action in addressing environmental protection challenges and combating organized crime.

Keywords: organized crime; environmental destruction; environmental activism; deforestation; global environmental crimes.

L'articolo indaga il nesso tra crimine organizzato e distruzione ambientale, evidenziando come le organizzazioni criminali sfruttano i mercati illeciti delle risorse naturali a livello globale. Attraverso l'analisi di casi studio, dall'Italia all'America Latina, si esamina il traffico illegale di rifiuti tossici, la deforestazione e l'estrazione mineraria incontrollata. Inoltre, si evidenzia la crescente criminalizzazione degli attivisti ambientali e l'impunità di cui godono i responsabili della devastazione ambientale. L'articolo sottolinea la necessità di uno spazio d'azione collettivo e ideale per affrontare in modo efficace le sfide legate alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il crimine organizzato.

Parole chiave: crimine organizzato; distruzione ambientale; attivismo ambientale; deforestazione; crimini ambientali globali.

* Cattedra Falcone e Borsellino, Instituto Mexicano para la Justicia, Città del Messico.

1. Costruire uno spazio

C'è ancora chi crede che il cambiamento climatico non esista, così come, per molti anni, si è creduto che la mafia fosse solo un'invenzione.

Ambiente e mafia condividono questo vizio del pensiero con conseguenze spesso dannose. È una costante, nell'opinione comune: un atteggiamento mentale che a volte assume i toni del catastrofismo radicale, altre volte quello della negazione assoluta del problema, anche di fronte a qualsiasi evidenza scientifica.

È una delle strategie di una società che si scontra con sfide scomode: si sa tutto, ma non si fa nulla per cambiare le cose. Si arriva all'*impasse*. L'immobilismo si cura con l'azione: l'individuo che agisce ha il potere straordinario di muovere il caos, di creare uno spazio ideale dove il più piccolo cambiamento può generare grandi stravolgimenti. Basta ricordare la metafora del battito d'ali di una farfalla in Argentina che produce un'ondata di marea in Giappone o il caso delle piccole perturbazioni atmosferiche che possono crescere nel loro cammino e arrecare disastri.

Oltre alla negazione, esiste un atteggiamento ancora più pericoloso: quello che conduce persone che hanno una grande influenza nella società a non negare certi eventi dannosi bensì a reinterpretarli, minimizzando il loro valore. È una negazione implicita. Minimizzare significa predicare l'indifferenza, differire l'azione e, di conseguenza, subire o infliggere danni difficilmente riparabili. La negazione implicita della mafia e del disastro ambientale è ancora una triste realtà. Gli eventi climatici estremi vengono attribuiti a cicli naturali, per cui i negazionisti ritengono che bisogna solo essere ottimisti e aspettare che la natura si rigeneri, mentre i catastrofisti non riescono a valorizzare i modelli in controtendenza. Fermiamoci su alcuni dati certi: negli ultimi cinquant'anni, la popolazione umana è raddoppiata, l'economia mondiale si è moltiplicata di quasi quattro volte, mentre il commercio globale è incrementato per dieci volte. La somma di questi fattori ha aumentato la domanda di energia e materiali con evidenti ricadute sull'ambiente. La maggior parte degli indicatori relativi agli ecosistemi e alla biodiversità mostrano un rapido deterioramento dell'ambiente. Oggi, più che mai, un numero sempre maggiore di specie è in pericolo di estinzione in tutto il mondo: circa il 25% delle specie di gruppi animali e vegetali. La biodiversità, cioè quella ricchezza che sta alla base di tutti gli aspetti della vita umana, è seriamente in pericolo. Che fare? Cosa hanno fatto gli

esseri umani quando è apparso un orizzonte apocalittico? Parafrasando “L'uomo dal fiore in bocca” di Pirandello potremmo domandarci: “cosa faremmo noi se sapessimo di dover morire in poco tempo a causa di un terremoto devastante o di un cancro incurabile?”. Certo, potremmo chiudere gli occhi, smettere di alimentarci e aspettare la fine - come fanno gli adepti di alcune sette religiose¹ - oppure potremmo consegnare la nostra vita al valore assoluto dell’azione, nel tempo in cui si realizza. Per questo motivo è importante raccontare le sfide estreme degli attivisti sociali che lottano per l’ambiente. Attraverso le loro azioni possiamo cogliere quanto l’essere umano sia parte integrante della natura. Ci rendiamo conto di questa interdipendenza dalla natura quando la subiamo come veleno oppure, ad esempio, quando respiriamo l’aria inquinata o beviamo l’acqua contaminata dagli scarichi industriali. Come nota Beppe Fenoglio parlando del fiume Bormida, la sola vista della natura violata porta dolore al corpo e all’anima: “Ha l’acqua colore del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle sue rive non cresce più un filo d’erba. Un’acqua più sporca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna”².

Non c’è un angolo d’Italia e, forse, del pianeta, che non abbia subito la distruzione dell’uomo. Cosa pensavano tre vecchi pescatori di anguille del delta del Po nell’immediato dopoguerra? Nel film - scritto da Ennio Flaiano, Tonino Guerra, ed Elio Petri - si racconta che a loro era stato promesso un futuro diverso che non arrivò mai. Erano rimasti lì in una terra fangosa e povera senza avere neanche la possibilità di pescare le anguille per nutrirsi. La disperazione li convinse a credere alla proposta di un venditore di strada che vendeva “pezzi di cielo”, un luogo garantito tutto per loro, direttamente in Paradiso. I pescatori pensarono che sarebbe stato meglio comprare un ettaro di cielo e avere la sicurezza di uno spazio in cui si poteva andare subito, senza aspettare la morte.³ Pensarono di anticipare i tempi tentando il suicidio, ma erano incapaci anche di questo, e finirono a mollo in una zona del fiume, miracolosamente ricca di pesci. Il lieto fine, da tipica commedia all’italiana, rappresenta i tre vecchietti felici nel godersi una grande abbuffata di anguille. Il conflitto insanabile di due mondi diversi - la natura ostile e selvaggia e la modernità spietata e ingannatrice - si risolve con la cura dei rapporti umani, unica panacea contro la violenza e la distruzione. Quello spazio fangoso del Po divenne come quell’ettaro di cielo sognato.

¹ Lo scorso anno, nella foresta di Shakaola in Kenia sono stati ritrovati i corpi di 83 adepti della setta Good news International Church che predicava il digiuno per vedere Gesù inducendo i seguaci a morire di fame.

² Beppe Fenoglio, *Un giorno di fuoco*, Einaudi, Torino, 1963.

³ Per un ettaro di cielo (1958), è un film di Aglauco Casadio con la sceneggiatura di Ennio Flaiano, Tonino Guerra ed Elio Petri, interpretato da Marcello Mastroianni e Rosanna Schiaffino.

Senza uno spazio ideale è impossibile affrontare battaglie epocali. Si tratta di capire come costruirlo, questo spazio ideale, come attivarsi contro la violenza mafiosa e per la difesa della natura.

2. Il mercato criminale dell'ambiente

L'ambiente, la biodiversità o le risorse naturali sono spesso oggetto di un mercato criminale redditizio e in crescente aumento.

A livello globale, si sconta il ritardo con il quale molti Paesi, Italia inclusa, hanno iniziato a considerare i crimini ambientali come una minaccia che richiedeva una risposta governativa adeguata. Nel 1972 si svolse la prima “Conferenza sull'ambiente umano” promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, in cui si riconobbe che la protezione e il miglioramento dell'ambiente umano sono elementi essenziali per il benessere delle persone e per lo sviluppo economico globale. Solo nel 1992, a Rio de Janeiro, i rappresentanti di 172 Paesi crearono le basi per uno sviluppo sostenibile, riconoscendo che la protezione dell'ambiente doveva essere assicurata e promossa al pari dello sviluppo economico e sociale. Furono sottoscritti tre accordi non vincolanti a livello internazionale (l'Agenda 21, la Dichiarazione di Rio e la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste) e due Convenzioni giuridicamente vincolanti (la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica).

Tuttavia, la sottovalutazione della questione ambientale e delle questioni economiche connesse aveva già prodotto moltissimi danni al sistema ambientale, facendo sorgere un fiorente mercato illegale. In Europa, le mafie attivarono il mercato dei rifiuti tossici, con traffici che si estendevano dal nord Europa all'Africa, mentre in Asia e in America Latina dilagarono il fenomeno del traffico di flora e fauna selvatica, gli sfruttamenti minerari incontrollati e inquinanti. I reati ambientali si moltiplicarono grazie all'assenza di efficaci sistemi legislativi, competenze, conoscenze e risorse da parte degli Stati.

I crimini ambientali sono commessi da una pluralità di attori molto diversi: gli agricoltori abbattono le foreste per il loro bestiame, le comunità locali sfruttano piccoli giacimenti d'oro, i gruppi criminali che hanno diversificato i loro traffici hanno trovato nuove opportunità nei crimini ambientali, basandosi sul principio del massimo guadagno con il minimo rischio⁴. In

⁴ United Nations publication, *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, Vienna, 2010. Consultabile al seguente link: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html>.

America Latina, il crimine organizzato ha saputo sfruttare le rotte del mercato delle droghe, armi ed esseri umani, per aprire nuove attività illegali: il disboscamento, l'estrazione miniera, il traffico di fauna selvatica e l'occupazione di terre. Si tratta di un mercato fortemente conteso fra i locali cartelli della droga e gruppi armati irregolari come l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e il clan del Golfo. L'estrazione incontrollata di coltan e tungsteno utilizzati nell'elettronica ha contribuito al rilascio di sostanze inquinanti nelle terre e nei fiumi di un'area molto estesa del Sud America (Colombia, Brasile, Perù, Bolivia ed Ecuador). Anche la lotta alla droga influisce sull'inquinamento ambientale e sulla migrazione di intere comunità indigene. Per quindici anni, a partire dal 2000, gli Stati Uniti e la Colombia, uniti nel "Plan Colombia", inviarono aerei per spruzzare pesticidi tossici sui campi colombiani di coca e di papavero.

I pesticidi inquinarono tutto il territorio: case, campi di ortaggi, bestiame, fiumi e foreste. Il programma di irrorazione fu interrotto nel settembre del 2015 e la coltivazione della coca risulta ancora fiorente.

Le guerre per il controllo dell'industria del disboscamento illegale nello Stato di Chihuahua, in Messico, ha scatenato il conflitto tra le fazioni del cartello di Sinaloa e del cartello di Juárez. In molti casi gli interessi al disboscamento per opere pubbliche volute dallo Stato Federale hanno finito per alimentare gli appetiti del crimine organizzato. L'espansione del porto di Veracruz mette ancora oggi a rischio la barriera corallina più grande del Golfo del Messico, una zona che ospita la più grande biodiversità di specie in grave pericolo di estinzione. Le barriere coralline sono di grande importanza per la comunità di Veracruz perché proteggono la costa dagli uragani e sostengono la pesca e il turismo locali. Malgrado la Suprema Corte di Giustizia del Messico abbia ordinato la revoca dei permessi del progetto, il Governo federale ha continuato i lavori, affidando le opere pubbliche strategiche all'esercito. L'esecuzione delle opere è divenuta una questione di "sicurezza nazionale": i militari hanno vietato qualunque accesso alle informazioni sulle opere, arrestando i manifestanti. Con la stessa dinamica, si sta realizzando il corridoio sull'istmo di Tehuantepec che collega l'oceano Pacifico con l'Oceano Atlantico, una zona ricca di petrolio e di minerali e una delle regioni con la più grande presenza indigena nel paese. Anche in questo caso, l'attuazione del progetto si è verificata con molteplici illegalità: consultazioni truccate, firme falsificate a sostegno della vendita di terreni e oscuramento delle informazioni. Gli ambientalisti hanno subito molti atti arbitrari come persecuzioni, minacce e arresti; le persone messe sotto accusa sono agricoltori, casalinghe, e

contadini intimiditi attraverso processi sommari e pesanti condanne penali. Infine, il grande progetto che ha fatto discutere in tutto il mondo per il suo enorme impatto negativo sull'ambiente: la realizzazione del Treno Maya. Si tratta di una linea ferroviaria lunga 1.600 chilometri che attraverserà la penisola dello Yucatan per collegare città turistiche come Cancún e Playa del Carmen con comunità remote e siti archeologici annidati nella giungla, a cui promette di portare sviluppo economico. Il percorso ferroviario doveva essere costruito lungo l'autostrada che collega le principali città della regione ma, dopo l'opposizione dei proprietari dei grandi alberghi della Riviera Maya, il governo ha spostato i lavori nel cuore della giungla, sopra il sistema di grotte più importante del paese, i famosi *Cenotes*. Per fare questo, i lavori hanno abbattuto milioni di alberi che fanno parte della più grande foresta tropicale d'America dopo l'Amazzonia. Le grotte contengono una delle più grandi falde acquifere del Messico, che sono la principale fonte d'acqua della regione, in un momento in cui il paese affronta una crisi idrica sempre più grave. La costruzione della ferrovia nel sud-est ha aperto gli appetiti degli investitori immobiliari che stanno comprando e disboscando grandi settori di giungla. Difficile pensare che questo grande movimento di massa lavorativa, di risorse economiche e umane si possa realizzare senza il concorso anche indiretto dei potenti gruppi criminali locali. In America Centrale, la riserva della biosfera maya del Guatemala, una delle più grandi foreste pluviali protette della regione, viene abbattuta e bruciata per far posto a piste di atterraggio destinate ai voli del traffico di droga.

Nelle stagioni secche, gli incendi si propagano rapidamente, senza controllo. Per cogliere la gravità del problema, occorre considerare che i sette paesi che compongono l'America Centrale Belize, Costarica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama rappresentano il 12% della biodiversità mondiale, e che in Nicaragua esiste la seconda foresta pluviale più grande dell'emisfero occidentale.

Il rapporto che lega le attività del crimine organizzato e la distruzione ambientale, trova in America Latina un territorio privilegiato, perché sono proprio i gruppi criminali a controllare il territorio. Non è un caso che l'estorsione rappresenti uno dei reati più diffusi in tutto il continente, prova concreta di una realtà sociale che non ha significanti alternative al crimine. La presenza di uno stato di diritto così fragile, un'economia povera e stagnante, la mancanza di fiducia nelle istituzioni, spingono milioni di poveri a pensare il presente come immutabile. Di conseguenza, di fronte a un futuro non più "pensabile", e di fronte a un presente immutabile, il miglior principio di sopravvivenza è quello di adattarsi alla realtà, di considerare "normali" anche i comportamenti illeciti. L'illecito è normale, accettato, perché è funzionale

alla sopravvivenza economica e sociale. Legalità e illegalità trovano un destino comune nel traffico del mercato globale.

3. Convergere, diversificare e delegare

Ciò spiega anche la crescente convergenza tra la criminalità ambientale e le altre tipologie di criminalità grave e organizzata: la tratta di esseri umani a scopo di lavoro forzato è spesso collegata alla pesca illegale, agli sfruttamenti minerari, alla prostituzione o al traffico di organi e di droga. Grazie alle reti di commercio globale, e in particolar modo al trasporto marittimo, i gruppi criminali nascondono merci di provenienza illecita con altri prodotti legali, rendendone difficile il tracciamento. La centralità del mare nello scenario economico mondiale dipende da alcuni dati cruciali: 13 megalopoli del mondo sorgono in zone costiere; il 40% della popolazione mondiale vive a meno di 100 km dalla costa⁵ e il 90% dei beni di sussistenza dell'umanità viaggiano via mare negli 800 porti distribuiti in tutto il mondo. Nell'Oceano Atlantico, ogni giorno navigano più di duemila navi. Il Mediterraneo, che ha solo l'1% della superficie globale degli oceani, vede oggi il passaggio del 20% del traffico mondiale. Il traffico marittimo rappresenta il 60% del PIL globale e copre il 90% del commercio esistente⁶.

Il trasporto con container è un sistema garantito per il traffico illegale della flora e fauna selvatica, oltre che per il traffico di droghe, medicinali contraffatti e armi da guerra destinate al terrorismo. Controllare tutti i container è impossibile: il porto di Shanghai movimenta circa 45 milioni di container in un anno, circa 125.000 al giorno. Impossibile ispezionare tutto, anche con i più sofisticati sistemi di intelligence.

Questa convergenza di criminalità è evidente anche nel caso di fatti di corruzione e di riciclaggio di denaro. La criminalità ambientale opera grazie alla corruzione di politici, poliziotti, funzionari di controllo delle frontiere e delle dogane, autorità preposte al rilascio delle licenze e attori del settore privato (compagnie di navigazione, società di spedizioni, broker, esportatori).

Il recente Rapporto delle Nazioni Unite sui crimini contro la fauna selvatica nel mondo, conferma alcuni dati comuni a molti crimini ambientali: un continuo aumento di questo tipo

⁵ Questa percentuale è destinata ad aumentare rapidamente, anche a causa del processo di desertificazione e diminuzione delle risorse idriche, che imporranno un massiccio ricorso alla dissalazione delle acque di mare, con la maggior concentrazione della maggior parte delle attività produttive nella fascia litoranea.

⁶ Dati del *World shipping Council* consultabili al seguente link: <https://www.worldshipping.org/>

di crimini malgrado la mobilitazione internazionale, l'interconnessione fra grandi gruppi criminali e la rapida crescita di fenomeni di corruzione. Di fronte a tali evidenze, si rende necessario un rafforzamento delle azioni di repressione e una strategia globale che affronti la criminalità organizzata nel suo complesso⁷.

In altre aree del mondo, la minaccia grave all'ambiente non trova il crimine organizzato come attore principale: basti pensare a cosa succede nei Paesi a democrazia ibrida o con regimi autoritari⁸. Il Sud Est Asiatico rappresenta un esempio emblematico: si tratta di un'area che ospita la terza più grande espansione della foresta pluviale tropicale nel mondo, che la rende una regione cruciale per gli sforzi globali volti ad affrontare la crisi della biodiversità e il cambiamento climatico. Anche in Africa le minacce all'ambiente potranno essere affrontate solo in un quadro di cooperazione globale. La Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ha riconosciuto la necessità di un approccio trasformativo all'adattamento climatico, con politiche industriali “verdi” per guidare la crescita e la creazione di posti di lavoro lungo catene del valore più resilienti. Bisognerà anche aumentare i finanziamenti per il clima: i costi annuali di adattamento climatico nei paesi in via di sviluppo potrebbero raggiungere i 300 miliardi di dollari nel 2030 e, se gli obiettivi di mitigazione venissero violati, fino a 500 miliardi di dollari entro il 2050⁹.

Come si riuscirà a equilibrare la libertà selvaggia dei mercati con la protezione dell'ambiente? Ricordiamo le parole del Segretario dell'ONU, Kofi Annan, a margine della Convenzione di Palermo del 2000 contro il Crimine Organizzato Transnazionale: “Gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di società incivile, criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi”.

Si raggiungerà un accordo fra i paesi nel nome di un interesse comune verso l'ambiente? Nel corso dell'ultima Assemblea per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEA 6), i 190 Stati membri presenti si sono impegnati ad adottare azioni multilaterali per rallentare il cambiamento

⁷ United Nations, *World Wildlife Crime Report 2024*, May 2024. Consultabile online al seguente link: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2024/Wildlife2024_Final.pdf

⁸ L'ultimo rapporto del *Democracy Index*, mostra che meno dell'otto per cento della popolazione mondiale vive in democrazie complete e che ben il 39,4 per cento si trova sotto un regime autoritario. Il rapporto è consultabile al seguente link: <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu>

⁹ Il rapporto completo è consultabile al seguente link: <https://unfccc.int/documents>. A livello europeo la previsione strategica per raggiungere la neutralità climatica e la sostenibilità, richiederà l'adozione di scelte che influenzino le società e le economie ad un ritmo e su una scala senza pari.

Si veda: *Strategic Foresight Report, 2023. Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context*, European Union 2023. Consultabile online al seguente link: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight/2023-strategic-foresight-report_en.

climatico, ripristinare e proteggere la biodiversità, creare un mondo libero dall'inquinamento e affrontare le questioni della desertificazione, del degrado della terra e del suolo. Tuttavia, tre delle dodici attività criminali transnazionali più remunerative dal punto di vista finanziario, sono legate alla criminalità ambientale: il traffico illecito di specie selvatiche, il commercio illecito di legname e il commercio illecito di pesce¹⁰. E mentre si accumulano le dichiarazioni di principio, i difensori dell'ambiente continuano a morire.

4. Distruggere gli ambientalisti

A fronte di questa ricchezza da difendere, e verso la quale non mancano positivi modelli di preservazione, in molti Paesi è emersa una tendenza preoccupante verso la criminalizzazione degli attivisti ambientali.

Secondo il nuovo rapporto di Global Witness¹¹, più di 2.100 difensori del territorio e dell'ambiente sono stati uccisi in tutto il mondo tra il 2012 e il 2023. Per il secondo anno consecutivo, la Colombia ha registrato il maggior numero di omicidi in tutto il mondo con un record di 79 difensori uccisi lo scorso anno, seguita da Brasile, Messico e Honduras. Ancora una volta, l'America Latina ha registrato il maggior numero di omicidi a livello mondiale, con 166 omicidi complessivi 54 in Messico e America Centrale e 112 in Sud America. La metà degli omicidi ricade a danno degli indigeni e degli afrodescendenti. I difensori dell'ambiente sono inoltre sempre più soggetti a criminalizzazione in Asia, Regno Unito, Unione Europea e Stati Uniti. Sebbene stabilire un rapporto diretto tra l'omicidio di un difensore e specifici interessi di corporazioni industriali rimanga spesso difficile anche per l'assoluta mancanza di indagini non c'è dubbio che l'estrazione mineraria, la pesca e il disboscamento rimangano la causa principale.

In Cambogia, preoccupa la repressione in corso nei confronti di attivisti e gruppi di comunità di base che difendono le foreste. Anche in Vietnam e in Myanmar si assiste alla chiusura forzata delle associazioni ambientaliste, ingiustamente accusate di reati mai commessi. Agli attivisti non rimane molta scelta fra interrompere l'attività o andare in carcere.

Non stupisce che la gran parte delle vittime tra i difensori dell'ambiente siano popolazioni indigene. Non difendono solo il loro territorio, il loro mezzo di sussistenza, difendono anche

¹⁰ United Nations, *The State of knowledge of Crimes that have serious impacts on the environment*, New York, 2018.

¹¹ Global Witness, *Missing voices, The Violent Erasure of Land and Environmental Defenders*, September 2024.

la loro anima, il loro spazio ideale, unica garanzia di salvezza e di trascendenza in un mondo ostile, governato da quella che Thoreau avrebbe considerato un'umanità indebolita¹². Un dato importante, nel triste elenco della mattanza degli ambientalisti, è rappresentato dalla giovane età delle vittime. Adolescenti disarmati contro militari e narcotrafficanti. Per loro, la natura è il confortante rifugio da un mondo ostile. Non hanno paura perché sanno che senza la natura non potranno comunque vivere. Somigliano a Hiroo Onoda, un ex soldato giapponese che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale rimase a “combattere” per ben 29 anni nella giungla dell’isola di Lubang nelle Filippine, convinto che la guerra non fosse mai finita. Questi giovani sono un esempio di come si possa mantenere l’interesse di un’esistenza, libera e dignitosa.

Una storia emblematica che descrive la sacralità del rapporto fra uomo e natura, si trova nei fatti tragici accaduti nella Riserva della Biosfera delle farfalle monarca in Messico. Ogni anno, milioni di farfalle monarca migrano dal Nord America, percorrendo più di 4.000 chilometri per raggiungere la loro area di riproduzione, una foresta di abeti e pini di un’area protetta situata tra gli Stati del Michoacán e lo Stato del Messico. Si tratta della Riserva della Biosfera delle farfalle monarca riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità e addirittura usata come logo del Trattato di Libero Scambio dell’America del Nord (TLCAN)¹³. La riserva deve affrontare diverse sfide ambientali, tra cui la deforestazione, il cambiamento climatico e il degrado dell’habitat, che minacciano la sopravvivenza della farfalla monarca. Comunità locali, organizzazioni non governative e autorità istituzionali hanno attivato programmi di sviluppo sostenibile per proteggere quest’area e la sua biodiversità unica. Per le farfalle monarca, spostarsi di migliaia di chilometri richiede molto tempo ed energie. Siccome la loro vita media è di circa 2-6 settimane, questo lungo viaggio coinvolge più generazioni per arrivare a destinazione. Spesso il viaggio viene portato a termine solo dalla quarta. Per questo motivo i messicani considerano la migrazione della farfalla monarca come un simbolo di spiritualità, il ritorno delle anime dei defunti.

La riserva era custodita da Homero Gómez, che pubblicava costantemente video sui social network per sensibilizzare le persone sulla cura e la conservazione delle farfalle monarca. Diventato un convinto difensore dell’ambiente, Homero ha promosso la creazione di zone-

¹² Si veda, Henry David Thoreau, *Disobbedienza civile*, Feltrinelli, Milano, 2017.

¹³ L’accordo nordamericano di libero scambio fra USA, Canada e Messico, fu siglato nel 1992 per consentire il libero movimento di beni, servizi e investimenti nell’area.

santuario dove poter visitare le farfalle, e lo sviluppo di pratiche sostenibili per la conservazione delle foreste. La sua attività rappresentava un ostacolo per gli interessi di alcuni gruppi criminali che si occupavano della produzione di avocado e della gestione delle rotte del traffico di droga. Homero Gómez González, custode della Riserva e uno degli attivisti ambientali più conosciuti del Messico, fu ucciso nel gennaio del 2020. La storia di Homero è conosciuta in tutto il mondo perché lo spettacolo offerto dai santuari richiamava ogni anno turisti da ogni parte del mondo. Ci sono tante storie come queste, la gran parte anonime o poco conosciute, che ci dovrebbero far riflettere sulla necessità di fare circolare una richiesta di aiuto universale, affinché l'essere umano non dimentichi quella parte essenziale della sua esistenza che si chiama natura.

Perché tutto ciò che noi distruggiamo, ci distrugge. I danni all'ambiente che continuiamo a negare non sono semplicemente l'effetto di cicli naturali, ma, nel migliore dei casi, di politiche disattese. Abbiamo la capacità di prendere decisioni importanti di fronte al cambiamento climatico? Quale modello di vita vogliamo avere? Su quali coltivazioni vogliamo puntare per la sopravvivenza? Quali investimenti industriali intendiamo promuovere? Le lotte per il diritto all'acqua portate avanti da Danilo Dolci in Sicilia insegnano che si può fare molto per un reale cambiamento.

Servono idee condivise e uno spazio ideale.

Bibliografia

Fenoglio Beppe, *Un giorno di fuoco*, Einaudi, Torino, 1963.

European Union, *Strategic Foresight Report, 2023. Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context*, 2023.

Global Witness, *Missing voices, The Violent Erasure of Land and Environmental Defenders*, 2024.

Thoreau Henry David, *Disobbedienza civile*, Feltrinelli, Milano 2017.

United Nations, *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, Vienna, 2010.

United Nations, *World Wildlife Crime Report*, Vienna, 2024.

United Nations, *The State of knowledge of Crimes that have serious impacts on the environment*, New York, 2018.

CRIMINE E AMBIENTE: L'IMPORTANZA DEI PRINCIPI E DEI VALORI CONDIVISI

Leonardo Salvemini*

Title: Crime and the environment: the importance of shared principles and values

Abstract

The contribution aims to identify some emblematic tools in the fight against environmental crime. Starting from the analysis of the environmental asset as a constitutional value, it analyzes, first, the regulatory framework of reference in the light, in particular, of the recent constitutional reform and, subsequently, the critical issues that, on a daily basis, environmental protection must face. It also dwells on the peculiarities of environmental crime and eco-mafias, so as to be able to understand what the main limits are to prevention and contrast actions and, consequently, what are the possible and fundamental solution tools.

Keywords: environment; crimes; information; training; sustainability.

Il contributo si pone lo scopo di individuare alcuni strumenti emblematici nella lotta alla criminalità ambientale. Partendo dall'analisi del bene ambiente come valore costituzionale, analizza, dapprima, il quadro normativo di riferimento alla luce, in particolare, della recente riforma costituzionale e, successivamente, le criticità che, quotidianamente, la tutela ambientale deve affrontare. Si sofferma, inoltre, sulle peculiarità della criminalità ambientale e delle ecomafie, così da poter comprendere quali siano i principali limiti alle azioni di prevenzione e di contrasto e, conseguentemente, quali siano i possibili e fondamentali strumenti risolutivi.

Parole chiave: ambiente; reati, informazione; formazione; sostenibilità.

* Avvocato cassazionista e docente a contratto di Diritto dell'Ambiente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano.

1. Premessa. Il bene ambiente come valore fondamentale

Il diritto ambientale, inteso come insieme di principi, regole e norme che disciplinano i rapporti tra uomo e *habitat* naturale, impone, oggi più che mai, un utilizzo equilibrato delle risorse naturali.

In un contesto di sviluppo economico, da un lato, e di esigenza di sostenibilità, dall'altro, infatti, l'ambiente non è solo un insieme di ecosistemi che interagiscono tra loro e che entrano in rapporto con lo spazio che li circonda¹, ma, piuttosto, un bene unitario, giuridico e meritevole di tutela².

Si tratta, quindi, di un bene riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, sia nazionale, sia sovranazionale. È noto, del resto, come già nel 1972, con la Dichiarazione di Stoccolma si siano mossi i primi passi verso un'internazionalizzazione del diritto ambientale e come, nel 1992, con l'Agenda 21³, sia stato proposto un primo piano d'azione ufficiale a livello internazionale, basato su iniziative economiche, sociali e ambientali, condivise volontariamente dagli Stati partecipanti al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile, il quale, come ben precisato nel 2002, con la Dichiarazione di Johannesburg⁴, impone una lotta alla povertà, un cambiamento dei modelli di consumo e la protezione e gestione delle risorse naturali.

In un siffatto contesto si è posta l'esigenza di agire al fine di soddisfare i bisogni di tutte le generazioni presenti, senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future. Un obiettivo che non può prescindere da una progressiva integrazione delle politiche socioeconomiche con quelle di tutela dell'*habitat* naturale ovvero, in altre parole, da una progressiva rilevanza del principio dello sviluppo sostenibile⁵ in ogni attività umana giuridicamente rilevante.

¹ Alessandro Crosetti, Rosario Ferrara, Fabrizio Fracchia, Nino Olivetti Rason, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Laterza, Bari, 2018, p. 4.

² Già a partire dalla metà degli anni '70, l'ambiente ha assunto un significato autonomo, dapprima come somma di più beni giuridicamente rilevanti (Corte Cost. 29 dicembre 1982, n. 239; Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 1991, n. 257 e Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 223) e, successivamente, come bene unitario ed omnicomprensivo (Cass., Sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172; Corte Cost. 22 maggio 1987, n. 210 e Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 641). Alcuni anni dopo, poi, è stata affermata l'esistenza di un diritto a un *habitat* naturale salubre (Cass. civ., Sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172), riconoscendo, recentemente, espresso valore costituzionale all'ambiente e alla tutela delle future generazioni, attraverso una revisione degli artt. 9 e 41 (Legge Costituzionale 11/02/2022, n. 1).

³ L'Agenda 21 rappresentava il piano d'azione ufficiale a livello internazionale, basato su iniziative economiche, sociali e ambientali condivise volontariamente per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile nel XXI secolo. Per un'analisi degli obiettivi indicati nell'Agenda 21 si rinvia, in dottrina, a Vincenzo Pepe, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in "Riv. giur. Ambiente", 2001, p. 212 ss.

⁴ In merito alla Dichiarazione di Johannesburg, cfr., in dottrina, tra i molti, Eduardo Rozo Acuña (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio De Janeiro a Johannesburg*, Giappichelli, Torino, 2004; L. Monti, *I diritti umani ambientali nella Convenzione di Århus*, in Eduardo Rozo Acuña (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg: saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 71 ss.; Sergio Marchisio, *Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg*, in Eduardo Rozo Acuña (a cura di), *Profili di diritto ambientale*, op. cit.

⁵ In generale sullo sviluppo sostenibile cfr., tra i molti, Massimiliano Montini, *La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario*, Cedam, Padova, 2001, p. 198 ss.; Fabrizio Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione*

Se in un primo periodo, infatti, era l'Unione Europea a richiedere di adoperarsi per uno sviluppo sostenibile (art. 3, comma 3, TUE), precisando che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione (art. 11 TFUE)⁶, successivamente, è stato poi anche il nostro legislatore a imporre un siffatto onere.

L'art. 3 *quater* del D.lgs. 152/2006 richiede, infatti, che ogni attività umana ambientalmente rilevante sia orientata alla sostenibilità e che, nello specifico, l'operato della pubblica amministrazione sia finalizzato a consentire la migliore attuazione possibile di un siffatto principio. Ne consegue che, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, la tutela dell'ambiente deve essere oggetto di prioritaria considerazione⁷.

Non di meno, l'8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a inserire la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione e, così, con la Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, tale ambizioso e fondamentale progetto, approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti, è intervenuto sugli articoli 9 e 41 della Costituzione⁸. Ecco, quindi, che oggi, con l'art. 9 Cost., così come recentemente modificato, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, assume espresso riconoscimento costituzionale, confermando il valore fondamentale del bene ambiente; un valore già

dell'ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; Giorgio Grasso, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra costituzioni nazionali, carta dei diritti e progetto di costituzione europea*, in *Pol. del dir.*, 2003, p. 581 ss.; Fabrizio Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in "Riv. quadr. dir. Ambiente", 2010; Raffaele Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Franco Angeli, 2008; Paolo Fois (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, XI Convegno Alghero, 16-17 giugno 2006, Editoriale scientifica, Napoli, 2007, p. 223 ss.; Fabrizio Fracchia, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in AA.VV., *Studi sui principi del diritto amministrativo*, a cura di Mauro Renna, Fabio Saitta, Giuffrè, Milano, 2012, p. 433 ss.; Francesca Pellegrino, *Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2009; Claudio Consalvo Corduas, *Sostenibilità ambientale e qualità dello sviluppo*, Edizioni Nuova Cultura, 2013.

⁶ Sul diritto ambientale europeo, cfr., in dottrina, Rosa Rota, *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in Paolo Dell'anno, Eugenio Picozza, *Trattato di diritto dell'Ambiente, Principi generali*, vol. I, Cedam, Padova, 2012, p. 152; Nicola Lugaresi, *Diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2008; Giovanni Cordini, Paolo Fois, Sergio Marchisio, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Giappichelli, Torino, 2008; Ludwig Krämer, *Manuale di diritto comunitario dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2002; Roberto Giuffrida, Fabio Amabili, *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018; Roberto Giuffrida, *Diritto europeo dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2012; Daniele Porena, *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Giappichelli, Torino, 2009.

⁷ In dottrina cfr. Fabrizio Fracchia, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in Paolo Dell'anno, Eugenio Picozza (a cura di), *op. cit.*, p. 571 ss.; Maurizio Cafago, *Art. 3 quater (Principio dello sviluppo sostenibile)*, in AA.VV., *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 87 ss.

⁸ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2022, n. 44, approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea. In dottrina, cfr. Riccardo Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in "Federalismi.it", 13, 2022.

ampiamente affermato, anche negli anni passati, da dottrina⁹ e giurisprudenza¹⁰, ma che ora trova esplicito richiamo nella nostra Carta fondamentale, così richiedendo una tutela a tutto campo, ivi compreso quello penale.

2. Le fonti del diritto penale ambientale

La tutela dell'ambiente offerta dal nostro ordinamento è stata, per molto tempo, orientata alla sola salvaguardia dell'essere umano. Il bene ambiente è stato, almeno inizialmente, tutelato attraverso strumenti giuridici indiretti; strumenti la cui principale funzione era quella di salvaguardare la salute dell'uomo in piena attuazione dell'art. 32 della Costituzione.

È in un siffatto contesto che sono nate le prime disposizioni ambientali, anche penali. Il Codice penale, nato con il Regio Decreto n. 1398 del 1930 era, così, inizialmente privo di norme volte ad assicurare una tutela ambientale diretta. Sebbene numerosi articoli in esso contenuti coinvolgessero l'ambiente, infatti, quest'ultimo non era tutelato in quanto tale, ma, piuttosto, come elemento in grado di incidere sulla salute umana.

Con il passare degli anni, tuttavia, si è assistito a un emblematico cambiamento: il D.lgs. n. 121/2011 e, più recentemente, la Legge n. 68/2015 hanno operato, sotto le influenze europee, una profonda modifica del diritto penale ambientale; una modifica che risponde, appunto, alle richieste unionali, formulate con la direttiva UE 2008/99/CE del 19 novembre 2008, la quale, sin dal preambolo, precisa l'esigenza di combattere, con sanzioni dotate di maggiore efficacia dissuasiva, le attività che

⁹ Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana, cfr., tra i molti, Alessandro Crosetti, Rosario Ferrara, Fabrizio Fracchia, Nino Olivetti Rason, *op. cit.*; Stefano Grassi, *Ambiente e Costituzione*, in "Riv. quadr. dir. Ambiente", 2017, n. 3; Edmondo Mostacci, *L'ambiente e il suo diritto nell'ordito costituzionale*, in Rosario Ferrara, Maria Alessandra Sandulli, *Trattato di diritto dell'ambiente*, Rosario Ferrara, Carlo Emanuele Gallo (a cura di), Giuffrè, Milano, 2014; M. Comporti, *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, in "Riv. giur. Ambiente", 1990; G. Cordini, *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in "Riv. giur. Ambiente", 2009 e Nicola Lugaresi, *op. cit.*

¹⁰ A partire dalla metà degli anni '70, l'ambiente assume un significato autonomo, dapprima come somma di più beni giuridicamente rilevanti (Corte Cost. 29 dicembre 1982, n. 239; Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 1991, n. 257 e Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 223) e, successivamente, come bene unitario ed omnicomprensivo (Cass., Sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172; Corte Cost. 22 maggio 1987, n. 210 e Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 641). Si chiarisce che "il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre" (Cass. civ., Sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172). Sul punto cfr. Leonardo Salvemini, *La nozione giuridica di ambiente e i riflessi sulla sua tutela*, in *Arte e legalità. Per un'educazione civica al patrimonio culturale*, Annalisa Palomba, Leonardo Salvemini, Tiziana Zanetti (a cura di), San Paolo Edizioni, Milano, 2018, p. 121 ss.: "L'"ambiente" costituisce un bene giuridico unitario di valore costituzionale definito primario in quanto posto all'apice dei diritti fondamentali dell'individuo. (...) L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha contribuito al superamento della tradizionale tesi interpretativa che sosteneva la natura proteiforme della "materia ambiente", come tale capace di ricoprendere sia la tutela dei beni paesaggistici e culturali (ambiente culturale), sia la disciplina contro gli inquinamenti (ambiente ecologico), sia il governo del territorio (ambiente urbanistico). (...) Ed è proprio in ragione di una lettura congiunta degli artt. 9 e 32 Cost. che la Consulta afferma la concezione "unitaria" dell'ambiente".

danneggiano l'ambiente e provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora¹¹. Vengono, quindi, dettate indicazioni generali, tra cui, ad esempio, quelle inerenti all'offensività dei reati di cui chiede l'introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno *standard minimo* di tutela penale dell'ambiente.¹²

Non solo, si dispone anche che gli Stati membri provvedano affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di determinati reati quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica stessa. L'attuazione della direttiva ha, così, condotto il legislatore a introdurre i reati ambientali di nuovo conio nel catalogo degli illeciti per i quali è prevista la responsabilità delle persone giuridiche, inserendo nel nostro ordinamento una novità significativa, a lungo evocata e innegabilmente indispensabile nella lotta alla criminalità ambientale che avviene in forma sempre più organizzata, coinvolgendo anche l'attività di impresa¹³.

Sebbene, quindi, per anni, il diritto penale ambientale europeo si sia fondato sulla tutela offerta dalla direttiva 2008/99/CE, ben presto ci si è resi conto di come la stessa non producesse, nella pratica gli effetti sperati. A fronte di un aumento dei casi di criminalità ambientale indagati con successo, infatti, sono emerse criticità inerenti all'applicazione di sanzioni non sufficientemente dissuasive e la mancata attuazione sistematica di una cooperazione transfrontaliera.

Non solo, si è accertata anche la persistenza di “notevoli lacune nell'attività di contrasto in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena ... (polizia, procure e organi giurisdizionali penali)», così come la carenza di “risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale”, attraverso un “*approccio multidisciplinare*” ovvero “*la mancanza*

¹¹ Sulla tutela ambientale penale sovranazionale, cfr. tra il resto Paola Torretta, *Il “consolidamento” della prospettiva del diritto penale comunitario (note a prima lettura sulla Direttiva 2008/99/ CE)*, in “Quaderni Costituzionali”, 2009; A. Bernardi, *L'armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive*, in “Riv. it. dir e proc. pen.”, 2008, pp. 76 ss; M. Benozzo, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente”, 2009, p. 299 ss.

¹² Giorgio Fidelbo, P. Molino (a cura di), *Relazione della Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, Settore Penale*, Roma, 29 maggio 2015, p. 2.

¹³ Sul punto, cfr. Licia Siracusa, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in penalecontemporaneo.it, 2011; Carlo Piergallini, *Sistema sanzionatorio e reati previsti del codice penale*, in “Dir. pen. proc.”, 2001, p. 1356; D. Pulitanò, *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in “Cass. pen.”, 2003, p. 7 e ss.; E. Lo Monte, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in “Dir. e giur. agr., alim. e dell'ambiente”, 2009; Alberto Alessandri, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in “Riv. trim. dir. pen. ec.”, 2002, pp. 38 ss.; Carlo Piergallini, *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in “Riv. trim. dir. pen. ec.”, 2002, pp. 580 ss; G. M. Vagliasindi, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in “Dir. comm. Intern.”, 2010.

di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali”. A questo si aggiunge, molto spesso, l’assenza di “*dati statistici affidabili, accurati e completi*” sui procedimenti in materia di criminalità ambientale; un difetto che, inevitabilmente, ostacola il monitoraggio delle rispettive misure da parte degli Stati membri e, conseguentemente, la possibilità di farvi efficacemente fronte¹⁴.

In un siffatto contesto, l’Unione europea si è adoperata per porre in essere una revisione del suddetto sistema, adottando, recentemente, la Direttiva n. 1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e introduce norme minime più stringenti per la definizione dei reati ambientali e delle relative sanzioni. Nello specifico, al fine di contrastare in modo più efficace i reati ambientali, tutelando l’ambiente e la salute umana, il legislatore europeo ha provveduto a elencare una serie di condotte illecite, punibili penalmente se commesse con dolo o grave negligenza, ovvero a introdurre “reati qualificati”, punibili con pene più severe se tali da provocare danni gravi e irreversibili all’ambiente. Ha, inoltre, provveduto a stabilire dei criteri per la valutazione della rilevanza del danno ambientale, a prevedere la punibilità dell’istigazione, del favoreggimento e del concorso; a rafforzare il sistema sanzionatorio, garantendo pene effettive, proporzionate e dissuasive e a stabilire termini di prescrizione adeguati.

In riguardo alla responsabilità degli enti, invece, la stessa viene estesa, prevedendo, tra il resto, anche la sospensione delle attività e l’obbligo di ripristino del danno ambientale ovvero l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l’adozione di provvedimenti giudiziari di scioglimento, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni relative all’esercizio dell’attività stessa.

Sono, infine, previste specifiche misure di sostegno e assistenza per chi segnala reati ambientali e per la formazione del personale addetto alle indagini ovvero per la pubblicazione di informazioni nell’interesse pubblico.

La suddetta direttiva rappresenta, così, un passo avanti significativo per il rafforzamento della tutela penale dell’ambiente, approvando, non solo nuove misure e sanzioni per contrastare la criminalità ambientale, ma anche altre categorie di reati relative, ad esempio, al commercio illegale di legname, al riciclaggio di navi, all’estrazione di acqua, alle gravi violazioni della legislazione UE sui prodotti chimici e sul mercurio ovvero sul trattamento di gas a effetto serra, nonché gravi violazioni della legislazione

¹⁴ Commissione europea, *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE*, COM(2021) 851 final, 2021/0422 (COD), p. 55.

sulle specie esotiche invasive. Previsioni che, quindi, mirano ad assicurare una tutela del bene ambiente in senso ampio.

Il nuovo quadro giuridico europeo a cui il nostro Paese è chiamato ad adeguarsi richiede, inoltre, la previsione di reati qualificati e pene più severe qualora la commissione degli stessi provochi danni gravi e diffusi, ovvero irreversibili e duraturi. Pene inasprite, tra il resto, anche per le persone giuridiche, con inevitabili conseguenze, a livello nazionale, proprio sul D.lgs. 231/2001.

Non di meno, la direttiva ha messo in luce l'esigenza di sostegno, assistenza e formazione specializzata per autorità competenti coinvolte nei procedimenti penali e nelle indagini; evidenziando, quindi, una necessità di maggior comprensibilità e conoscenza della normativa.

Spetterà ora ai legislatori nazionali adeguare i propri sistemi normativi alle suddette previsioni, cogliendo l'occasione per compiere un'analisi specifica delle criticità che affliggono i rispettivi sistemi nazionali di tutela penale ambientale.

2.1. La tutela penale diretta dell'*habitat naturale*

La, già sopra ricordata, Legge n. 68/2015 ha cambiato radicalmente il volto della tutela penale ambientale nazionale, introducendo una tutela diretta dell'*habitat* naturale, sia attraverso l'inserimento nel Codice penale della Parte sesta *bis*, sia attraverso la modifica di alcune disposizioni contenute nel Codice dell'Ambiente¹⁵ e nel D.lgs. 231/2001.

Ne deriva un sistema su due binari: uno volto a tutelare il patrimonio naturale in quanto tale e l'altro volto a salvaguardare la salute e il benessere dell'uomo, che coinvolgono solo indirettamente l'ambiente. Rientrano nel primo gruppo, tra il resto, il delitto di inquinamento ambientale, previsto e punito dall'art. 452 *bis* c.p., il disastro ambientale previsto e punito dall'art. 452 *quater* c.p. e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti *ex art. 452 quaterdecies* c.p.

Il delitto di inquinamento ambientale punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese e significative del suolo e del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria ovvero della flora o della

¹⁵ Sulle modifiche operate dalla Legge n. 68/2015 in materia ambientale, cfr., in dottrina Mariangela Telesca, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in "Dir. pen. cont.", 2015; M. Cappai, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, in "Dir. pen. cont.", 2016; Licia Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in "Dir. pen. cont.", 2015; Pasquale Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2015; Giuseppe Amarelli, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in "Dir. pen. cont.", 2015 e Carlo Ruga Riva, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in "lexambiente.it", 2016.

fauna. Il fatto è punito più severamente se commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.¹⁶

Si tratta di un reato di danno e a forma libera. Lo stesso, infatti, punisce, non il mero superamento di determinati limiti previsti da specifiche discipline sull'inquinamento, ma la produzione di un nocimento al patrimonio naturale; nocimento che deve intendersi come qualsiasi mutamento negativo, diretto o indiretto, misurabile di una risorsa naturale ovvero di un servizio reso dalla stessa. La condotta richiesta al soggetto agente, quindi, può consistere non solo in atti che incidono su acqua, aria e rifiuti, ma anche in altre forme di contaminazione o di immissione di elementi, come ad esempio sostanze chimiche, OGM e materiali radioattivi ovvero in qualsiasi comportamento che provochi un peggioramento dell'equilibrio ambientale¹⁷.

Ne consegue l'individuazione, quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, direttamente dell'ambiente. Sul punto, la giurisprudenza ha, infatti, ricordato come “in tema di ecoreati, (...) il delitto di danno previsto dall'art. 452 bis cod. pen. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arreccato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice (...)”¹⁸.

Un altro delitto introdotto dalla citata riforma è quello di disastro ambientale. L'art. 452 *quater* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi di disastro innominato, abusivamente cagioni un disastro ambientale, inteso come alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero come offesa alla pubblica incolumità in ragione dell'estensione della compromissione o degli effetti lesivi della stessa, anche avuto riguardo al numero delle persone danneggiate o esposte al pericolo. Si prevede, anche in questo caso, una pena aumentata se il fatto è avvenuto in un'area naturale protetta o sottoposta a

¹⁶ In dottrina, cfr. Luigi Tramontano (a cura di), *Codice penale. Studium*, La Tribuna, 2016, p. 814 ss.; Alessandro Trinci, Sara Farini, *Compendio di diritto penale. Parte speciale*, Dike giuridica, 2018, p. 366 ss.; Luca Ramacci, *Diritto penale dell'ambiente. I principi fondamentali. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*, La Tribuna, 2017, p. 485 ss. e Licia Siracusa, *op. cit.*, p. 7 ss. e Carlo Melzi D'eril, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in “Dir. pen. cont.”, 2018.

¹⁷ In particolare, la giurisprudenza ha precisato come la condotta punita dalla fattispecie in parola consista in “un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi” (Cass. pen., Sez. III, n. 50018/2018. In senso conforme, Cass. pen., Sez. III, n. 11998/2022).

¹⁸ Cass. pen., Sez. III, n. 50018/2018. In senso conforme, Cass. pen., Sez. III, n. 392/2020.

vincolo paesaggistico, ambientale, storico o artistico ovvero in danno a specie animali o vegetali protette¹⁹.

La condotta oggetto della fattispecie incriminatrice ricomprende, quindi, qualsiasi azione che abbia un carattere tale da recare nocimento o esporre a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone, oltre a provocare effetti irreversibili o difficilmente eliminabili. Deve, quindi, come evidenziato in dottrina, trattarsi di un nocimento la cui dimensione desti un esteso senso di allarme²⁰. Non solo, è necessario anche che il fatto non rientri nella fattispecie di cui all'art. 434 c.p. La clausola “fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p.” è, infatti, stata introdotta proprio per permettere all'interprete di differenziare l'ambito applicativo del reato di disastro ambientale da quello di disastro innominato, atteso che, mentre il primo è un reato a evento volto a tutelare l'ambiente, il secondo è un reato di pericolo volto a tutelare l'incolumità pubblica.²¹

Infine, tra i delitti più rilevanti a tutela del patrimonio naturale si inserisce il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, prima previsto dall'art. 260 del Codice dell'Ambiente e, oggi, codificato, dopo la riforma operata dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, all'art. 452 quaterdecies c.p., il quale punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il fatto è punito più severamente se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Alla condanna consegue l'applicazione di pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici; interdizione da una professione o da un'arte; interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), salve alcune limitazioni in caso di delitto colposo, nonché l'onere di ripristinare lo stato dell'ambiente; onere a cui il giudice

¹⁹ In dottrina, cfr. Luigi Tramontano, *op. cit.*, p. 816 ss., Alessandro Trinci, Sara Farini, *op. cit.*, p. 377 ss.; Luca Ramacci, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 497 ss. e Licia Siracusa, *op. cit.*, p. 17.

²⁰ Giorgio Fidelbo, P. Molino (a cura di), *op.cit.*, p. 15.

²¹ “Il reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p. ha, quale oggetto di tutela, l'integrità dell'ambiente e in ciò si distingue dal disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., menzionato nella clausola di riserva [“fuori dai casi previsti dall'articolo 434”], posto a tutela della pubblica incolumità, peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche di reati contro l'incolumità pubblica disciplinate dagli articoli che lo precedono. Inoltre, quale ulteriore differenza, vi è il fatto che nei reati contro l'incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone e il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che semmai viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema” (Cass. pen., sez. III, 18/06/2018, n. 29901).

può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo.

È, inoltre, sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato stesso, salvo che appartengano a persone estranee al reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca per equivalente.

Si tratta di una fattispecie delittuosa che “assume particolare rilievo nonché una specifica valenza nel contrasto alla mafia”, al punto da giustificare, ad avviso della giurisprudenza, “l'applicazione, ai sensi dell'art. 67, comma 8, cod. antimafia degli effetti interdittivi della comunicazione antimafia, senza che ciò possa ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 41 Cost.”²². Nello specifico, il Consiglio di Stato ha sottolineato come detto reato

“istituisce una praesumptio iuris tantum di pericolo infiltrativo (...), al pari di tutti i delitti-spià previsti dall'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, ma non può essere assunto in modo automatico o acritico (...) a fondamento del giudizio di permeabilità mafiosa laddove non vi siano elementi concreti che lascino ritenere l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa. È ben vero, si noti, che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (cc.dd. ecomafie), ma è pur vero che una simile affermazione presuppone, appunto, che questo rischio in concreto sussista proprio per dette caratteristiche e modalità, non potendo essa essere assunta, in modo aprioristico e apodittico, a fondamento di un giudizio astratto di pericolosità ai fini antimafia”²³.

Del resto, il settore della gestione e spedizione illegale dei rifiuti ha assunto, come precisato, anche recentemente, in dottrina, una “peculiare vitalità”, proprio “in virtù dei suoi legami con la criminalità organizzata e con quella di impresa”, richiedendo un'efficace azione di contrasto²⁴.

3. Gli ecoreati

“Nel 2022 non si arresta la morsa delle ecomafie. I reati contro l'ambiente restano ben saldi sopra la soglia dei 30.000, esattamente sono 30.686, in lieve crescita rispetto al 2021 (+0,3%), alla media di 84

²² T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 11/07/2023, n. 516.

²³ Cons. Stato, Sez. III, 02/07/2021, n. 5043.

²⁴ Riccardo Ercole Omodei, *Spunti di riflessione in materia di reati di gestione e traffico di rifiuti. le necessità di un ripensamento normativo*, in “Sistema penale”, 2023, pp. 1 s.

reati al giorno, 3,5 ogni ora. Crescono anche gli illeciti amministrativi che toccano quota 67.030 (con un incremento sul 2021 del +13,1%): sommando queste due voci – reati e illeciti amministrativi - le violazioni delle norme poste a tutela dell’ambiente sfiorano quota 100.000 (97.716 quelle contestate, alla media di 268 al giorno, 11 ogni ora)”.

È questo quanto si legge nel comunicato stampa relativo al Rapporto ecomafie predisposto, per l’anno 2023, da Legambiente²⁵.

Un’affermazione che non può non indurre a pensare alla fragilità del contesto in cui, con difficoltà, il principio di sviluppo sostenibile tenta di affermarsi, chiedendo, inevitabilmente, un’azione di tutela a tutto campo, sia con riguardo ai soggetti coinvolti, sia con riguardo agli strumenti utilizzati.

Il crimine ambientale, del resto, “è un fenomeno in preoccupante estensione proprio perché coinvolge, trasversalmente, interessi diversificati. Il prodotto di tali comportamenti illeciti interferisce sull’ambiente e sull’integrità fisica e psichica delle persone, ledendone la qualità della vita, con conseguenti rilevanti costi sociali”²⁶. A essere interessati dagli effetti degli ecoreati non sono, quindi, solo istituzioni o enti pubblici, ma anche comuni cittadini, il cui ruolo nella lotta a questo devastante fenomeno - e, più in generale, nell’impegno alla tutela ambientale - non può, pertanto, essere ignorato. È, infatti, la stessa Costituzione a affermare, all’art. 9, come sia compito della Repubblica tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, così individuando, quale soggetto responsabile della tutela, l’intera Repubblica che, se come noto, ricomprende Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, non impedisce, attraverso un’interpretazione estensiva, di ritenere corresponsabili anche i privati. Il termine Repubblica, intesa in senso ampio, infatti, si estende anche al concetto di Stato-comunità, comprensivo, quindi, di privati ed enti pubblici²⁷.

Ad un siffatto dovere “soggettivamente” ampio di tutela ambientale e, più in particolare, di lotta agli ecoreati, si accompagna, inevitabilmente, un’azione estesa anche con riguardo al profilo “oggettivo”, inteso come tipologia di strumenti utilizzati. Quest’ultimi, pertanto, non potranno limitarsi a una mera

²⁵ Legambiente, comunicato stampa relativo al Rapporto ecomafie 2023. Per ulteriori precisazioni sul rapporto tra l’art. 452 quater c.p. e l’art. 434 c.c., si rinvia, in dottrina a Alessandro Trinci, Sara Farini, *op. cit.*, p. 384 ss.; Alfio Valsecchi, Alexander H. Bell, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in “Dir. pen. cont.”, 2015 e M. Riccardi, *I “disastri ambientali”: la Cassazione al crociera tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in “Dir. pen. cont.”, 2018.

²⁶ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Gennaio – Giugno, 2019, p. 583.

²⁷ Paolo Caretti, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 136. Sul punto cfr., in senso lievemente difforme, Alessandro Crosetti, Rosario Ferrara, Fabrizio Fracchia, Nino Olivetti Rason, *Diritto dell’ambiente*, Laterza, Bari, 2008, p. 66 ss.

repressione del fenomeno, dovendosi concentrare, invece, anche su una sua efficace prevenzione e, così, richiedendo, *in primis*, un'analisi e comprensione dei limiti che l'azione di contrasto agli ecoreati oggi pare incontrare più frequentemente.

4. Prevenzione e contrasto: i limiti

Un traguardo emblematico nell'azione di contrasto ai crimini ambientali è stato raggiunto, nel nostro ordinamento, dall'ormai nota Legge n. 68/2015 che, operando una riforma attesa da oltre vent'anni, ha permesso l'introduzione nel sistema penale dei delitti contro il patrimonio naturale. In particolare, come già sopra ricordato, con essa è stata introdotta nel libro secondo del Codice la parte sesta *bis* dedicata specificatamente alla tutela del bene giuridico ambiente²⁸.

L'aspetto più rilevante della suddetta riforma ha riguardato l'introduzione nell'ordinamento di fattispecie di aggressione all'ambiente, qualificate come delitto. L'ambiente è, così, stato espressamente riconosciuto come un bene da proteggere, in quanto assolutamente fondamentale nella vita dell'essere umano, anche sotto detto importante profilo penale, superando un sistema basato su ipotesi meramente contravvenzionali e, pertanto, cercando di assicurare una tutela maggiore al patrimonio naturale.

Il crimine ambientale, tuttavia, ha continuato, anche negli anni successivi, e continua tutt'ora, a interessare la nostra Comunità. Un adagio mafioso che, si legge nel rapporto DIA del 2019, persevera da oltre tre decenni, evidenziando l'interesse delle organizzazioni criminali per la “reale portata del business derivante dall'infiltrazione nel cd. ciclo dei rifiuti - nelle fasi della raccolta, del trasporto e del trattamento (nel riciclo e nello smaltimento) - a fronte di un ampio margine di impunità (...)”²⁹.

L'infiltrazione della criminalità in detto importante settore riguarda l'intera filiera di gestione dei rifiuti, ma non solo. Secondo i recenti dati condivisi da Legambiente, infatti, i reati ambientali accertati, solo nel 2023, ammontano a 35.487, le persone denunciate 34.480, per un totale di 319 arresti e 7.152 sequestri. Di questi, alcuni riguardano il settore rifiuti, mentre altri interessano, tra il resto, il ciclo del cemento, il patrimonio culturale, lo sfruttamento degli animali selvatici e domestici, gli incendi boschivi

²⁸ In dottrina, tra i molti, cfr. Carlo Ruga Riva, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Giappichelli, Torino, 2015; Ginevra Ripa, *Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie*, in lexambiente.it, 1, 2018; Tullio Padovani, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in “Guida dir.”, 32, 2015, p. 10 ss.

²⁹ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *op. cit.*, p. 580.

e la filiera agroalimentare, con reati che spaziano dal traffico dei pneumatici fuori uso (PFU), all'illecita gestione dei RAEE ovvero all'abusivismo edilizio o all'abuso di pesticidi, sino al traffico internazionale di rifiuti o alla distruzione di suolo e vegetazione³⁰.

Si palesa, così, uno scenario preoccupante; uno scenario contraddistinto dall'importante ruolo ricoperto, in questo settore, dalla criminalità organizzata presente, del resto già tempo. È, infatti, ormai da trent'anni che, con il primo Rapporto sulla criminalità ambientale in Italia, è stato coniato il termine “ecomafia”³¹, subito entrato a far parte del nostro linguaggio comune, seppur ancora non chiaro a molti, nel suo pieno significato.

4.1. Il costo sociale (non sempre noto) degli ecocrimini

Tra le molteplici cause del perseverare di questo preoccupante fenomeno non si può non annoverare una scarsa conoscenza della sua diffusione e, conseguentemente, una difficile, o comunque non pienamente corretta, comprensione da parte dei cittadini, che pur rivestono o potrebbero (e dovrebbero) rivestire, come già sopra rammentato, un emblematico ruolo nella lotta agli ecoreati.

È evidente, infatti, come le peculiarità che contraddistinguono i crimini ambientali e il loro costo sociale non sia, spesso, di immediata percezione per la comunità.

Alla contaminazione di un'area attraverso il deposito di rifiuti nel sottosuolo, ad esempio, difficilmente sarà data la giusta considerazione da parte del comune cittadino, non essendo visivamente e immediatamente percepibile ovvero, in ogni caso, essendo vista come un'unica condotta a cui poter, tramite bonifica, porre rimedio.

Analogamente, manca una diffusa consapevolezza dello stretto collegamento esistente tra la dimensione ambientale, la qualità della vita e, quindi, il benessere di ognuno di noi³².

Si tratta di un difetto di conoscenza che impedisce una corretta percezione del costo sociale dei crimini ambientali; crimini che danneggiando il comune *habitat* naturale non possono non incidere anche sul benessere di ogni cittadino.

³⁰ cfr. dati Legambiente 2023, elaborato numerico disponibile sulla relativa pagina web.

³¹ Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *op. cit.*, p. 581.

³² In merito al rapporto tra natura e società, cfr., in dottrina, tra il resto, Giuseppe Tipaldo, *La società della pseudoscienza*, Il Mulino, Bologna, 2019; Natalia Magnani, *Transizione energetica e società*, Franco Angeli, Milano, 2018; Luigi Pellizzoni, *Territorio e movimenti sociali. Continuità, innovazione o integrazione?*, in “Poliarchie”, n. 2, 2014; Luigi Pellizzoni (a cura di), *Conflitti ambientali*, Bologna, Il Mulino, 2011 e Luigi Pellizzoni, Giorgio Osti, *Sociologia dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2008.

Basti, del resto, sul punto, ricordare le parole della nostra Suprema Corte che, già nel 1979, affermava come “il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre”. “La protezione della salute”, infatti, “assiste l’uomo non (solo) in quanto considerato in una sua astratta quanto improbabile separatezza, ma in quanto partecipe delle varie comunità – familiare, abitativa, di lavoro, di studio e altre – nelle quali si svolge la sua personalità”, ossia, in altre parole, nel contesto in cui lo stesso vive e agisce³³.

Ecco che tra ambiente e salute esiste una profonda relazione; un legame che non può non estendersi anche al concetto di benessere. Come ricordato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la salute è un totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattie o infermità³⁴.

I concetti di salute e benessere, quindi, coincidono, creando, conseguentemente, uno stretto legame anche tra quelli di benessere e ambiente³⁵, come dimostra lo sviluppo, nel 2018, di un emblematico strumento di programmazione e valutazione della politica economica nazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile, che offrono la possibilità di misurare il benessere economico, ma anche il progresso della società sotto l’aspetto sociale e ambientale.

Orbene, detto progetto, nato dall’iniziativa congiunta del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e dell’Istat, ha permesso, negli anni, di individuare gli indicatori più rappresentativi del benessere equo e sostenibile, annoverando, tra questi, anche l’ambiente³⁶.

Più nello specifico, secondo tali indicatori, al fine di misurare il benessere in Italia è necessario aver riguardo anche alle condizioni qualitative e quantitative dell’ambiente naturale circostante ovvero alle relative sollecitazioni o pressioni, avendo le stesse una ripercussione sul sistema socio-economico, sulla salute delle persone e sulle caratteristiche degli ecosistemi.

³³ Cass. civ., Sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172.

³⁴ Word Health Organization (1948), Constitution of Word Health Organization (WHO), Geneva (World Basic Documents).

³⁵ Sul concetto di benessere e qualità della vita cfr., in dottrina, tra i molti; Antonella Spanò, *Benessere e felicità nella prospettiva della teoria della qualità della vita*, in “La critica sociologica”, 1989, pp. 69-120; G. Gadotti, *Riflessioni sulla definizione e misurazione della qualità della vita*, in “Soc. urb. e rur.”, 21, 1986, pp. 129-146, Wolfgang Zapf, *Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität*, in *Lebensqualität in der Bundesrepublik. Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden*, Wolfgang Glatze, Wolfgang Zapf (a cura di), Campus, 1984, pp. 13-26; Michelle Durand, *Per una epistemologia della nozione della qualità della vita*, in “Soc. lav.”, 17-18, 1983 e M. Graziosi, *Problemi nella misurazione del benessere sociale: indicatori oggettivi e soggettivi*, in “Quad. di sociol.”, XXVIII, 1, 1979, pp. 71-101.

³⁶ Descrizione dei domini e degli indicatori del Bes selezionati dalla Commissione scientifica e varati il 22 giugno 2012, p. 31 ss.

“Acqua pulita, aria pura e cibo non contaminato sono”, infatti, “possibili solo in un contesto ambientale ‘sano’ in cui le attività umane produttive e sociali si combinino con la natura rispettandone l’integrità strutturale ed evitando che il metabolismo socio-economico (...) ecceda le capacità di fornitura di materie prime e di assorbimento dei residui dell’ambiente naturale”. Non di meno, i servizi ecologici che la biodiversità garantisce rappresentano “una base essenziale per la produzione di risorse, la purificazione dell’acqua e dell’aria e, in generale, per il mantenimento del capitale naturale, la cui fruizione impatta direttamente sul benessere delle persone” e sul loro stato di salute³⁷.

Evidente appare, quindi, il costo sociale dei reati ambientali sul benessere della collettività e di ognuno dei suoi componenti. Un’evidenza che, tuttavia, non è sempre di immediata percezione, vuoi per la complessità delle condotte ecocriminali che, molto spesso, richiedono un approccio interdisciplinare, vuoi per le caratteristiche delle stesse, sempre più globalizzate e tali da estendersi oltre i confini geografici, assumendo dimensioni globali.

4.2. La mancanza di una diffusa coscienza ecologica tra lacune normative, criticità interpretative e difficoltà applicative

A una difficile e scarsa conoscenza degli ecocrimini e del loro costo sociale, si accompagna un’assenza, sempre più generalizzata, di principi condivisi.

Come ricordato dalla nostra Corte Costituzionale, tuttavia, “un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio” non può prescindere dalla risoluzione dei conflitti che, a sua volta, richiede leale collaborazione e ragionevolezza³⁸.

Il legislatore ha, così, elaborato criteri utili per la risoluzione delle situazioni conflittuali, introducendo, in particolare, nel nostro ordinamento il principio di cooperazione, il quale impone la realizzazione di obiettivi di politica ambientale condivisi, al fine di incrementare la diffusione e l’accettazione delle norme a tutela dell’*habitat* naturale, attraverso l’ampia partecipazione di tutte le forze sociali.

Stimolare proposte ecocompatibili e consolidare una coscienza ecologica sono, in altre parole, gli strumenti per intensificare e generalizzare gli sforzi a tutela dell’ambiente, in pieno ossequio di quanto

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Corte Cost. n. 407/2002 secondo cui per dirimere i conflitti normativi devono trovare applicazione i principi di leale collaborazione e ragionevolezza, al fine di “assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati”. Tale necessità è specificatamente richiamata anche nel Quinto programma comunitario d’azione a favore dell’ambiente, intitolato *Verso uno sviluppo sostenibile*.

già sancito a livello europeo, secondo cui la cooperazione “è importante per impedire, eliminare o ridurre e controllare efficacemente gli effetti nocivi arrecati all’ambiente da attività svolte in ogni campo”³⁹.

Da qui nasce la necessità di individuare principi che, non solo siano conosciuti dalla generalità dei consociati, ma siano anche dagli stessi condivisi e, quindi, applicati. Uno stile di vita fondato su solide fondamenta, infatti, rende possibile l’adozione di politiche ambientali premianti e, conseguentemente, assicura un’opportunità di crescita socio-economica ecosostenibile.

Tale obiettivo, tuttavia, richiede l’esistenza di dettami ambientali comprensibili. Un presupposto che, se in un primo momento, si è scontrato con molteplici lacune normative, richiedendo lo sviluppo di un’emblematica attività giurisprudenziale, poi, negli anni, progressivamente recepita dal legislatore, oggi, si scontra ancora con difficoltà interpretative e applicative di vario genere.

La già citata legge sugli ecoreati e, più recentemente, la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente contribuiscono, infatti, alla definizione di un sempre più completo quadro normativo ambientale, non solo attraverso l’introduzione di nuove categorie di reati e sanzioni, ma anche con la previsione di altri istituti volti ad assicurare sostegno e assistenza per chiunque segnali crimini contro l’ambiente e una formazione specializzata per le autorità competenti coinvolte.

Anche nei casi in cui non vi è una lacuna normativa, tuttavia, molto spesso la scarsa chiarezza della norma rende la stessa di difficile interpretazione e applicazione.

Si pensi, ad esempio, al reato di traffico illecito di rifiuti che - sebbene, come rammentato dalla giurisprudenza⁴⁰, costituisca uno dei principali strumenti, presenti nell’ordinamento italiano, di contrasto alle ecomafie – ha richiesto, a tal fine, proprio l’intervento delle Corti per fornire i chiarimenti necessari sulla portata di alcuni concetti. Si è così specificato come sia “sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata”⁴¹ e come non sia necessaria l’esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito⁴² ovvero come siano le “BAT” (Best Available Techniques), adottate dalla Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta

³⁹ Principio n. 24 della Dichiarazione di Stoccolma.

⁴⁰ T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 11/07/2023, n.516 e Cons. Stato, Sez. III, 02/07/2021, n. 5043.

⁴¹ Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710.

⁴² Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870.

Ufficiale dell'Unione, a concorrere, tra il resto, nel definire il parametro autorizzatorio la cui inosservanza è penalmente rilevante⁴³.

Non solo, le difficoltà di applicazione, in alcuni casi, sono dovute all'elevato tecnicismo della norma o al fatto che siano richiesti accertamenti o controlli che implicano conoscenze tecniche; conoscenze che non sempre gli operatori del settore hanno e che, pertanto, comportano la necessità di farsi assistere da personale esterno qualificato, con tutto quanto ne consegue in termini di tempo e costi.

5. Formazione, informazione e conoscenza: l'importanza di un'educazione ambientale

Il primo passo verso la prevenzione è la conoscenza e la condivisione di principi, i quali incentivando il controllo sociale, cooperano per prevenire la commissione dei crimini ambientali.

Il crimine ambientale, infatti, sempre più spesso, oltrepassa il singolo reato per tramutarsi in un illecito organizzato e plurisoggettivo, creando un sistema di sfruttamento illegale del bene ambiente. Si tratta, quindi, di un crimine di natura associativa che incide sulle vite di ciascuno di noi e che, pertanto, deve essere da ciascuno di noi efficacemente affrontato.

A tal fine, l'ordinamento giuridico offre (o dovrebbe offrire) diversi strumenti, giudiziari e non.

Il sistema normativo e l'intervento della magistratura costituiscono, infatti, solo una delle possibili risposte in caso di lesione del bene ambiente. Risposte che, inoltre, rischiano di non essere pienamente soddisfacenti in un contesto che, come sopra già esplicitato, si contraddistingue per la presenza di un quadro legislativo lacunoso, scoordinato e non sufficientemente chiaro⁴⁴.

Non solo, le lungaggini che contraddistinguono nel nostro ordinamento la risposta giudiziaria rischiano di scontrarsi con le esigenze di tutela immediata che il bene ambiente richiede dinnanzi a certi comportamenti e, in ogni caso, fornisce una risposta quasi esclusivamente repressiva, a dispetto di quanto, invece, impongono in detta materia in principi di prevenzione e precauzione.

⁴³ Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2022, n. 39150.

⁴⁴ Gianfranco Amendola, *Etica e diritto: il valore ambiente nell'enciclica Laudato si' e nella normativa italiana*, in "Questione giustizia", 2019, p. 4.

In un siffatto contesto, mentre parte della dottrina ritiene imprescindibile la pena come strumento ripristinatorio⁴⁵, altri guardano con favore alla collaborazione attiva del reo nelle attività necessarie per attenuare il danno ambientale⁴⁶.

Ecco, quindi, che gli strumenti utili nella lotta al crimine in parola, lungi dall'essere solo giudiziari, passano, *in primis*, dallo sviluppo di una coscienza ambientale, la quale non solo obbliga il reo a prendere coscienza del danno arrecato, della sua gravità e ad attivarsi personalmente per il ripristino, ma, più in generale, permette alla collettività di agire sulla base di principi condivisi nell'interesse proprio e delle future generazioni.

I necessari strumenti a cui ogni cittadino deve poter, in primo luogo, aver accesso sono, quindi, la formazione, l'informazione e la conoscenza.

Si tratta, in altre parole, di educare all'ambiente, avviando, come specificato dall'*International Union for Conservation of Nature, Commission on education and communication* (IUCN), un processo di consapevolezza e attenzione verso l'*habitat* naturale che ci circonda; un processo di acquisizione e scambio di conoscenza, valori, attitudini, esperienze e determinazione, così da essere in grado di agire individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri.

Del resto, non possiamo pensare di risolvere le criticità ambientali, in modo efficace e durevole, senza cittadini responsabili e rispettosi del patrimonio naturale, ma, allo stesso tempo, non possiamo pensare che questo accada senza offrire loro i necessari strumenti.

Formazione e informazione, quindi, sono necessarie oggi per poter essere efficaci domani. I cittadini del domani potranno, infatti, con il loro agire sostenibile creare un terreno socioeconomico ostile alla criminalità ambientale e, così, fornire un contributo non indifferente nella lotta agli ecoreati. A tal fine, tuttavia, dovranno prendere coscienza di essere parte dell'ambiente in cui vivono e, soprattutto, della minaccia che tale ambiente subisce, ogni giorno, proprio a causa del crimine ambientale.

5.1. Il ruolo di imprese e pubbliche amministrazioni

Lacune normative, criticità interpretative e difficoltà applicative influenzano inevitabilmente anche l'operato di imprese e pubbliche amministrazioni, che, del resto, sono tra i primi destinatari delle

⁴⁵ Massimo Donini, *Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell'espansione del diritto penale economico*, in “Cassazione penale”, 2003, p. 1819.

⁴⁶ Vincenzo Bruno Muscatiello, *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore (incerto)*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 2016, p. 2.

norme a tutela dell'ambiente e, pertanto, tra i principali soggetti chiamati a una loro corretta applicazione. Ne consegue un loro ruolo emblematico nella lotta alla criminalità ambientale. Come noto, infatti, l'enunciato giuridico contenuto nel testo di un atto normativo può assumere diversi significati imprecisi e non sempre univoci, rendendo necessario, per una sua corretta applicazione, ricercare il contenuto della disposizione stessa, attraverso l'opera interpretativa, la quale permette di trasformare la disposizione in norma, ovvero di attribuire un senso alla formula linguistica scelta dal legislatore⁴⁷. Ecco, quindi, che l'applicazione della norma presuppone, *in primis*, una sua corretta comprensione, la quale, se effettuata in essenza di una comune coscienza ecologica, può portare a una “errata” interpretazione, assicurando terreno fertile alla criminalità ambientale.

La consapevolezza di una siffatta esigenza, del resto, già emerge anche da alcune disposizioni normative. Si pensi, ad esempio, all'art 3 *quater* del D.lgs. 152/2006 laddove dispone che “ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del [predetto] codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future” ovvero laddove, al secondo comma, precisa come sia compito della pubblica amministrazione “consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile”, attribuendo, nell'ambito della scelta comparativa tra interessi pubblici e privati, prioritaria considerazione alla tutela dell'ambiente⁴⁸.

Ne consegue il dovere, *in primis*, per le istituzioni pubbliche e, in ogni caso, anche per le imprese di considerare prioritariamente gli interessi ambientali, il cui peso specifico deve, quindi, essere maggiore rispetto agli altri. È opportuno, a tal fine, assecondare politiche e scelte amministrative volte a preservare l'integrità funzionale degli ecosistemi, ma, allo stesso tempo, tali da modificarsi continuamente in relazione all'evolversi del progresso scientifico e al divulgarsi dell'informazione.

In altre parole, la tutela ambientale deve guidare le scelte discrezionali delle istituzioni pubbliche, rendendole soggetti attivi nella prevenzione del rischio e nell'opera di sensibilizzazione della società. Un siffatto risultato può essere ottenuto sia attraverso l'implementazione e l'efficacia dei controlli, sia grazie a un agire collaborativo con le imprese che operano sul territorio, ovvero attraverso il maggior rispetto del principio di informazione ambientale.

⁴⁷ Gustavo Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti*, Utet, 1988, p. 195. In merito all'attività interpretativa dei testi normativi cfr. Temistocle Martines, *Diritto costituzionale*, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, 2010, p. 93 ss.

⁴⁸ In dottrina cfr. Fabrizio Fracchia, *Principi di diritto*, op. cit., p. 571 ss.; Maurizio Cafago, op.cit., p. 87 ss. e Nicola Lugaresi, *Disposizioni comuni e principi generali*, in AA.VV., *Nuovo codice dell'ambiente con commento e giurisprudenza*, a cura di Nicola Lugaresi, Silvia Bertazzo, Maggioli, 2009, p. 74 ss.

Se è vero, infatti che, come sopra ampiamente esposto, la tutela ambientale richiede conoscenza e informazione, è altrettanto certo che ad assicurare detta trasparenza devono essere, *in primis*, proprio le pubbliche amministrazioni, rendendo chiari e accessibili i documenti rilevanti sul piano ambientale, attraverso il corretto adempimento degli oneri di pubblicazioni, ben codificati, del resto, dal D.lgs. 195/2005.

Non solo, anche una collaborazione tra enti nel raggiungimento degli obiettivi ambientali non può che assumere un'emblematica rilevanza, così, come dimostrano, ad esempio, i risultati ottenuti dal progetto di Sorveglianza Avanzata Gestione Rifiuti, avviato, nel 2019, da ARPA Lombardia, con l'obiettivo di ottimizzare il contrasto precoce alla gestione illegale di rifiuti attraverso la fotointerpretazione di immagini satellitari ovvero la sperimentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico di siti critici; siti che, una volta individuati, in base al loro rischio, rappresentano la base della successiva pianificazione di attività di controllo da parte dell'autorità giudiziaria, degli enti competenti e delle forze dell'ordine.

Sempre in un'ottica di collaborazione, assumono poi rilevanza sia i protocolli di intesa, sia gli accordi di programma funzionali ad assicurare lo sviluppo di procedure condivise per affrontare le problematiche ambientali in modo sinergico ed efficace.

Così, ad esempio, opera il Protocollo Regionale lombardo per lo sviluppo sostenibile, il quale grazie alla collaborazione di diversi portatori di interessi pubblici e collettivi, intende concretizzare azioni e politiche di sviluppo sostenibile, creando opportunità di dialogo e scambio di pratiche, così da rafforzare una visione ambientale condivisa⁴⁹. In tal senso, inoltre, ha operato l'Accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, Amazon Services Europe Sarl e i Consorzi Erp Italia, Erion Weee, Erion Energy per la sperimentazione di un modello di Responsabilità Estesa del Produttore in riferimento agli *online marketplace* e, in particolare, alla corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche⁵⁰. Un accordo che ha rappresentato un strumento di confronto tra enti e imprese sui temi ambientali, evidenziando l'esigenza e l'efficacia di un dialogo democratico al fine di permettere lo sviluppo di valori ambientali condivisi e favorire, più di un'imposizione normativa, l'attuazione di condotte ecocompatibili.

⁴⁹ Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile 2023 – 2027. Il documento è consultabile sul sito web istituzionale.

⁵⁰ Accordo di programma *ex art.* 206 del D.lgs. 152/2006, prot. n. 41 del 12/10/2022, stipulato tra il Dipartimento Diss, Amazon service Europe sarl, il consorzio Erp Italia, il consorzio Erion Weee e il consorzio Erion Energy.

6. Considerazioni conclusive

Una difficile comprensione del fenomeno della criminalità ambientale e delle ripercussioni che la stessa ha sulla qualità ambientale del nostro *habitat* naturale e, quindi, sul benessere di ognuno di noi, accompagnata dall'assenza di principi condivisi e da lacune normative ovvero da difficoltà interpretative e applicative delle norme vigenti, caratterizzate, molto spesso, da un elevato tecnicismo, costituiscono, in conclusione, quei limiti all'azione di prevenzione e contrasto che, ancora oggi, il nostro ordinamento sconta nella quotidiana lotta agli ecoreati.

Tali limiti, tuttavia, una volta individuati, ben possono (e devono) essere superati, dando vita a quella che è stata definita la “*rivoluzione verde*”, ossia la “voglia di fare, di ricercare, di credere che l'opzione green è qualcosa che entra e si permea. Uno stile di vita che ci accompagna e ci trascina”⁵¹. Servono, quindi, formazione, informazione e conoscenza, ma anche accordi di collaborazione tra enti pubblici ovvero tra p.a. e aziende, così da poter avviare quel fondamentale processo di acquisizione di valori e principi ambientali condivisi, necessari per lo sviluppo di una coscienza ecologica e per fornire quel contributo che, oggi, la lotta agli ecoreati richiede.

Bibliografia

Acuna Eduardo Rozo (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio De Janeiro a Johannesburg*, Giappichelli, Torino, 2004.

Alessandri Alberto, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in “Riv. trim. dir. pen.” ec., 2002.

Amarelli Giuseppe, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in “Dir. pen. cont.”, 2015.

⁵¹ Maurizio Guandalini, Viktor Uckmar, *Green Italia. La rivoluzione verde è adesso*, Mondadori, Milano, 2011.

Amendola Gianfranco, *Etica e diritto: il valore ambiente nell'enciclica Laudato si' e nella normativa italiana*, in “Questione giustizia”, 2019.

Benozzo M., *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente”, 2009.

Bernardi A., *L'armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive*, in “Riv. it. dir e proc. pen.”, 2008.

Bifulco Raffaele, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Franco Angeli, 2008.

Cafagno Maurizio, *Art. 3 quater (Principio dello sviluppo sostenibile)*, in AA.VV., *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2008.

Cappai M., *Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, in “Dir. pen. cont.”, 2016.

Caretti Paolo, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2005.

Comporti M., *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, in “Riv. giur. Ambiente”, 1990.

Consalvo Corduas Claudio, *Sostenibilità ambientale e qualità dello sviluppo*, Edizioni Nuova Cultura, 2013.

Cordini Giovanni, Fois Paolo, Marchisio Sergio, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Giappichelli, Torino, 2008.

Cordini Giovanni, *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in “Riv. giur. Ambiente”, 2009.

Crosetti Alessandro, Ferrara Rosario, Fracchia Fabrizio, Olivetti Rason Nino., *Diritto dell'ambiente*, Laterza, Bari, 2008.

Crosetti Alessandro, Ferrara Rosario, Fracchia Fabrizio, Olivetti Rason Nino, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Laterza, Bari, 2018.

Direzione Investigativa Antimafia (DIA), *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Gennaio – Giugno, 2019.

Donini Massimo, *Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell'espansione del diritto penale economico*, in “Cassazione penale”, 2003.

Durand Michelle, *Per una epistemologia della nozione della qualità della vita*, in “Soc. lav.”, 17-18, 1983.

Fidelbo Giorgio, Molino P. (a cura di), *Relazione della Corte di Cassazione*, Ufficio del massimario, Settore Penale, Roma, 29 maggio 2015.

Fimiani Pasquale, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2015.

Fois Paolo (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, XI Convegno Alghero, 16-17 giugno 2006, Editoriale scientifica, Napoli, 2007.

Fracchia Fabrizio, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in AA.VV., *Studi sui principi del diritto amministrativo*, a cura di Renna Mauro, Saitta Fabio, Giuffrè, Milano, 2012.

Fracchia Fabrizio, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.

Fracchia Fabrizio, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in Dell'anno Paolo, Picozza Eugenio (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2012.

Fracchia Fabrizio, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in “Riv. quadr. dir. Ambiente”, 2010.

Gadotti G., *Riflessioni sulla definizione e misurazione della qualità della vita*, in “Soc. urb. e rur.”, 21, 1986.

Giuffrida Roberto, *Diritto europeo dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2012.

Giuffrida Roberto, Amabili Fabio, *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018.

Grassi Stefano, *Ambiente e Costituzione*, in “Riv. quadr. dir. Ambiente”, 2017.

Grasso Giorgio, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra costituzioni nazionali, carta dei diritti e progetto di costituzione europea*, in “Pol. del dir.”, 2003.

Graziosi M., *Problemi nella misurazione del benessere sociale: indicatori oggettivi e soggettivi*, in “Quad. di sociol.”, XXVIII, 1, 1979.

Guandalini Maurizio, Uckmar Viktor, Green Italia, *La rivoluzione verde è adesso*, Mondadori, Milano, 2011.

Krämer Ludwig, *Manuale di diritto comunitario dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2002.

Lo Monte Elio, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in “Dir. e giur. agr., alim. e dell'ambiente”, 2009.

Lugaresi Nicola, *Diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2008.

Lugaresi Nicola, *Disposizioni comuni e principi generali*, in AA.VV., *Nuovo codice dell'ambiente con commento e giurisprudenza*, Lugaresi Nicola, Bertazzo Silvia (a cura di), Maggioli, 2009.

Magnani Natalia, *Transizione energetica e società*, Milano, Franco Angeli, 2018.

Marchisio Sergio, *Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg*, in *Profili di diritto ambientale da Rio De Janeiro a Johannesburg*, Acuna Eduardo Rozo (a cura di), Giappichelli, Torino, 2004.

Martines Temistocle, *Diritto costituzionale*, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, 2010.

Melzi D'eril Carlo, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in "Dir. pen. cont.", 2018.

Montaldo Riccardo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in Federalismi.it, 13, 2022.

Monti L., *I diritti umani ambientali nella Convenzione di Århus*, in *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg: saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo*, Acuna Eduardo Rozo(a cura di), , Giappichelli, Torino, 2004.

Montini Massimiliano, *La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario*, Cedam, Padova, 2001.

Mostacci Edmondo, *L'ambiente e il suo diritto nell'ordito costituzionale*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, R. Ferrara, M.A. Sandulli, a cura di R. Ferrara, C.E. Gallo, Giuffrè, Milano, 2014.

Muscatiello Vincenzo Bruno, *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore (incerto)*, in "Diritto

Penale Contemporaneo”, 2016.

Omodei Riccardo Ercole, *Spunti di riflessione in materia di reati di gestione e traffico di rifiuti. le necessità di un ripensamento normativo*, in “Sistema penale”, 2023.

Padovani Tullio, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in “Guida dir.”, 32, 2015.

Pellegrino Francesca, *Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2009.

Pellizzoni Luigi (a cura di), *Conflitti ambientali*, Bologna, Il Mulino, 2011.

Pellizzoni Luigi, Osti Giorgio, *Sociologia dell’ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2008.

Pellizzoni Luigi, *Territorio e movimenti sociali. Continuità, innovazione o integrazione?*, in “Poliarchie”, n. 2, 2014.

Pepe Vincenzo, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in “Riv. giur. Ambiente”, 2001.

Piergallini Carlo, *Sistema sanzionatorio e reati previsti del codice penale*, in “Dir. pen. proc.”, 2001.

Piergallini Carlo, *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in “Riv. trim. dir. pen. ec.”, 2002.

Porena Daniele, *La protezione dell’ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Giappichelli, Torino, 2009.

Pulitanò D., *La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano*, in “Cass. pen.”, 2003.

Ramacci Luca, *Diritto penale dell'ambiente. I principi fondamentali. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*, La Tribuna, 2017.

Riccardi M., *I “disastri ambientali”: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in “Dir. pen. cont.”, 2018.

Ripa Ginevra, *Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie*, in lexambiente.it, 1, 2018.

Rota Rosa, *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in Dell'anno Paolo, Picozza Eugenio, *Trattato di diritto dell'Ambiente, Principi generali*, vol. I, Cedam, Padova, 2012;

Ruga Riva Carlo, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Giappichelli, Torino, 2015.

Ruga Riva Carlo, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in lexambiente.it, 2016.

Salvemini Leonardo, *La nozione giuridica di ambiente e i riflessi sulla sua tutela*, in Palomba Annalisa, Salvemini Leonardo, Zanetti Tiziana, *Arte e legalità. Per un'educazione civica al patrimonio culturale*, San Paolo Edizioni, Milano, 2018.

Siracusa Licia, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in penalecontemporaneo.it, 2011;

Siracusa Licia, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in “Dir. pen. cont.”, 2015.

Spanò Antonella, *Benessere e felicità nella prospettiva della teoria della qualità della vita*, in “La critica sociologica”, 1989.

Telesca Mariangela, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”:* ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in “Dir. pen. cont.”, 2015.

Tipaldo Giuseppe, *La società della pseudoscienza*, Bologna, Il Mulino, 2019.

Torretta Paola, *Il “consolidamento” della prospettiva del diritto penale comunitario (note a prima lettura sulla Direttiva 2008/99/ CE)*, in “Quaderni Costituzionali”, 2009.

Tramontano Luigi (a cura di), *Codice penale. Studium*, La Tribuna, 2016.

Trinci Alessandro, Farini Sara, *Compendio di diritto penale. Parte speciale*, Dike giuridica, 2018.

Vagliasindi M., *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in “Dir. comm. Intern.”, 2010.

Valsecchi Alfio, Bell Alexander H., *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in “Dir. pen. cont.”, 2015.

Zagrebelsky Gustavo, *Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti*, Utet, 1988.

Zapf Wolfgang., *Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität*, in *Lebensqualität in der Bundesrepublik. Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden*, Glatze, Wolfgang, Zapf Wolfgang (a cura di), Campus, 1984.

CRIMINI AMBIENTALI, MAFIE E RIFIUTI. UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE

Thomas Aureliani, Andrea Carnì e Demetrio Villani*

Title: Environmental crimes, mafias and waste. A multidisciplinary perspective

Abstract

The article aims to provide a critical examination of the concept of environmental crime, analyzing the relationship between the mafia phenomenon and the environment through a multidisciplinary approach and the theoretical tools of green criminology and organized crime studies. Treating the Italian case in particular, the legal implications of the phenomenon will then be analyzed, with reference to the instruments of criminal law. Finally, the case of waste trafficking will be considered.

Keywords: environmental crimes; mafia; green criminology; criminal law; waste trafficking.

L'articolo vuole fornire un approfondimento critico del concetto di crimine ambientale, analizzando la relazione che intercorre tra il fenomeno mafioso e l'ambiente mediante un approccio multidisciplinare e gli strumenti teorici della *green criminology* e degli studi sulla criminalità organizzata. Trattando in particolare il caso italiano, si procederà poi ad analizzare le implicazioni giuridiche del fenomeno, facendo particolare riferimento agli strumenti del diritto penale. Infine, si prenderà in considerazione il caso del traffico di rifiuti.

Parole chiave: crimini ambientali; mafia; green criminology; diritto penale; traffico di rifiuti.

* Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Milano.

Pur essendo il frutto di una riflessione e di un lavoro condiviso, a Thomas Aureliani sono attribuibili i paragrafi 2 e 3; a Demetrio Villani il paragrafo 4 e il sottoparagrafo 5.4; ad Andrea Carnì il paragrafo 5 e i sottoparagrafi 5.1 e 5.2. I rimanenti paragrafi e sottoparagrafi sono frutto di una scrittura collettiva.

1. Introduzione

La crisi ecologica attuale si manifesta mediante “l’alterazione degli equilibri ecosistemici attraverso l’immissione nell’ecosfera di materie e sostanze residue dei processi produttivi ed in generale delle attività umane, attraverso la sottrazione continua e distruttiva di parti della natura”¹. Per alterazioni si intendono: la scomparsa delle foreste tropicali e la riduzione della biodiversità; il sovrasfruttamento delle acque dolci e delle risorse ittiche; l’immissione in atmosfera di ingenti quantità di gas serra; le attività estrattive e molte altre attività umane. Ciò che qualifica tali alterazioni come “crisi” è la crescente e pressante “consapevolezza sociale” del “possibile esaurimento delle risorse” del nostro pianeta². Quello che definisce la crisi è dunque il fatto che la società – o quantomeno alcuni suoi settori – interpreti la situazione come tale e tenti di agire per contrastarla. Specialmente a partire dagli anni ‘60-‘70 del Novecento, questa maggiore coscienza ha portato alla nascita e allo sviluppo di movimenti sociali ambientalisti, organizzazioni civili, associazioni e partiti verdi, istituzioni statali e sovranazionali, agenzie e ministeri per l’ambiente, università e corsi di studio dedicati. È maturata in particolare l’idea che l’essere umano, attraverso le sue azioni più o meno consapevoli, stia danneggiando l’ecosistema tanto da divenire una forza in grado di impattare in maniera irreversibile sul pianeta e sul clima: da tale considerazione nasce e si afferma con successo il concetto di “Antropocene” per definire l’attuale era geologica, un termine criticato per la sua a-politicità nell’assegnazione delle effettive responsabilità della crisi ecologica all’umanità in generale e non al modello economico capitalista³.

Questa presa di coscienza del carattere strutturale degli effetti deleteri di industrializzazione e urbanizzazione sugli ecosistemi e la salute – e dunque della responsabilità umana dei danni – ha fatto crescere, anche in campo accademico, l’interesse per i crimini e i danni ambientali dal punto di vista sociologico, giuridico, storico, criminologico, economico. In tale direzione, questo contributo ha come obiettivo quello di analizzare criticamente tali fenomeni mediante la prospettiva della *green criminology* che, pur appartenendo all’area delle scienze criminologiche, predilige un approccio multidisciplinare. Ed è proprio quest’ultimo che riteniamo possa essere la chiave non solo per approfondire i fenomeni legati ai crimini ambientali ma anche per affrontare, in un’ottica di ricerca-azione, le problematiche e le

¹ Fabio Beato, *I quadri teorici della sociologia dell’ambiente tra costruzionismo sociale e oggettivismo strutturale*, in “Quaderni di Sociologia”, v. XLII, n. 16, 1998, pp. 41-60.

² *Ibidem*.

³ In tal senso, ha avuto una certa risonanza il concetto di “Capitalocene”, cfr. Jason M. Moore, *Antropocene o Capitalocene?*, Ombre Corte, Verona, 2017.

possibili soluzioni. Non pensiamo sia infatti proficuo analizzare i processi legati ai danni e ai crimini ambientali dal punto di vista storico-sociologico senza mettere in luce, allo stesso tempo, le implicazioni giuridiche e viceversa. Ecco, dunque, che tale approccio è riflesso nel contributo attraverso la differente provenienza disciplinare degli autori (sociologica, storica e giuridica).

Il primo scopo del saggio è quello di fornire un quadro concettuale e analitico utile allo studio dei fenomeni criminali organizzati che vedono nell'aggressione all'ambiente la loro ragion d'essere. A seguito di una proposta definitoria di crimini ambientali e di una loro categorizzazione, dei fattori propulsivi che li alimentano e dei danni che ne conseguono, il contributo volgerà particolare attenzione al caso italiano, al ruolo delle mafie e al loro rapporto con l'ambiente. Si procederà poi approfondendo le implicazioni giuridiche del fenomeno, facendo particolare riferimento agli strumenti del diritto penale e alla sua evoluzione nell'ordinamento italiano. Successivamente, saranno forniti rilievi in merito alle modalità attraverso cui il legislatore ha trattato il fenomeno mafioso. Infine, si prenderà in considerazione il caso del traffico di rifiuti in Italia nella sua prospettiva storica, un'attività ritenuta particolarmente paradigmatica per analizzare meccanismi e rapporti tra l'attore mafioso e il vasto network di attori legali che commettono crimini ambientali. In tal senso, si è proceduto all'analisi di alcuni casi studio ritenuti particolarmente rilevanti al fine di comprendere l'evoluzione del fenomeno e le sue dinamiche. È all'interno di questo quadro, dunque, che si porterà l'attenzione dapprima sul traffico internazionale di rifiuti via mare della seconda metà degli anni '80 che, in Italia, inaugura un periodo florido per le attività criminali relative alle cosiddette "navi dei veleni" – fenomeno che, per le sue ripercussioni, si intreccia profondamente con la politica estera e i rapporti diplomatici italiani –, passando per il caso Ligure, e giungendo alla Terra dei fuochi campana, forse il caso più paradigmatico e conosciuto a livello internazionale. In tale contesto, si è realizzato infatti uno dei disastri ambientali più gravi della storia italiana nel campo dello smaltimento e del traffico illecito dei rifiuti, portato avanti da un network criminale che comprendeva camorristi, imprenditori (specialmente del nord Italia), politici e professionisti di ogni sorta. Infine, si concluderà con il caso lombardo che si caratterizza per una proficua collaborazione tra la 'ndrangheta e parte dell'imprenditoria locale così come per l'inversione/accorciamento delle rotte dei rifiuti.

2. Definire i crimini ambientali dalla prospettiva della *green criminology*

Secondo le principali organizzazioni internazionali e le agenzie di contrasto sovranazionali, i crimini ambientali sono in vertiginoso aumento e costituiscono una severa minaccia per l'ambiente e la società. Nel 2016, l'UNEP (United Nations Environment Programme) e l'Interpol (l'organizzazione dedita alla cooperazione di polizia e al contrasto del crimine), qualificavano i crimini ambientali come il quarto business criminale più redditizio dopo la droga, le merci contraffatte e il traffico di esseri umani, con un giro d'affari stimato tra i 91 e i 259 miliardi di dollari annui. Nel 2020, il settore dei crimini ambientali si trovava già al terzo posto⁴. Nonostante tale rilevanza sullo scenario globale, non esiste ancora una definizione univoca e comunemente accettata di crimine ambientale, né troviamo una convergenza su quali attività possano rientrare a pieno titolo in questo ambito. Una prospettiva che ha provato a concettualizzare e definire criticamente tali questioni è la *green criminology*, un vasto e multidisciplinare campo di studi e di indagine empirica che pone al centro lo studio dei crimini, dei danni e dei disastri ambientali così come delle varie forme di ingiustizia relazionate all'ambiente, alle specie animali e al pianeta⁵. Approfondisce i crimini commessi da attori istituzionali dotati di potere – governi, multinazionali, apparati militari –, ma anche da persone comuni⁶ e – aggiungiamo noi – attori non-statali come le organizzazioni criminali, le mafie, le milizie paramilitari o le guerriglie. Come evidenzia Vittorio Martone, “la green criminology si occupa innanzitutto di quelli che vengono definiti *corporate crimes*, che ai classici crimini d’impresa e crimini dei colletti bianchi affianca gli *state crimes* (danni ambientali causati dallo Stato, contaminazioni ambientali conseguenti a insediamenti militari, azioni belliche) e gli *State-corporate crimes* (danni e crimini conseguenti dalla cooperazione tra Stato e corporations)”⁷. Gli studiosi e le studiose che si collocano in questo solco tendono ad analizzare i crimini ambientali attraverso due approcci – legale-procedurale e socio-legale –, i quali sottendono a loro volta due diverse definizioni e concezioni di crimine ambientale. L’approccio legale-procedurale definisce i crimini ambientali come quelle condotte illegali

⁴ Lorenzo Colantoni, Giulia Sofia Sarno, Margherita Bianchi, *Fighting environmental crime in Europe. An assessment of trends, players and actions*, Istituto Affari Internazionali, Roma, 2022.

⁵ Avi Brisman, Nigel South, *The growth of a field, A short History of Green criminology*, in *Routledge international handbook of green criminology*, Nigel South, Avi Brisman (eds.), Routledge, London, 2020, pp. 39-51.

⁶ Piers Beirne, Nigel South, *Introduction: Approaching Green Criminology*, in Piers Beirne, Nigel South (eds.), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*, Willian, Collumpton, 2007, pp. xiii-xxii.

⁷ Vittorio Martone, *Rifiuti, Economia e Società: crimini, danni e vittime ambientali nell'era degli scarti*, In *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, Cancio Meliá, M., Cornacchia, L. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 331-354. Citazione p. 336.

definite per legge e dunque di rilevanza penale, civile o amministrativa che sono normate da un ordinamento statale o sovrastatale e/o da accordi bilaterali o multilaterali⁸. Di converso, in base all'approccio socio-legale, il crimine ambientale è definito come un'azione che 1) può o meno violare norme esistenti e la legislazione ambientale (2) ha quale effetto un danno ambientale identificabile (3) è riconducibile all'azione dell'uomo⁹. Per quest'ultimo approccio critico è dunque possibile contemplare i crimini ambientali come un insieme di condotte che possono anche non integrare alcuna fattispecie giuridica. Ecco che accanto all'interesse per i crimini definiti per legge, gli studiosi della *green criminology* si interessano anche a tutte quelle azioni dirette a degradare o a sfruttare l'ambiente naturale che sfuggono ad un determinato ordinamento giuridico: la deforestazione; l'estrazione di risorse naturali; il *land grabbing*¹⁰; l'inquinamento atmosferico; l'abuso e l'estinzione di specie animali; la colonizzazione della natura da parte delle imprese o la privatizzazione della stessa¹¹. L'approccio socio-legale prende in considerazione anche quelli che l'illustre filosofo e giurista Luigi Ferrajoli definisce “crimini di sistema”, cioè quelle “violazioni di massa dei diritti umani” che “non sono illeciti penali” ma che presentano “il carattere indeterminato e indeterminabile sia dell'azione che dell'evento, di solito catastrofico, e il carattere indeterminato e plurisoggettivo sia dei loro autori che delle loro vittime, consistenti queste, di solito, in popoli interi e talora nell'intera umanità”¹². In tal senso, trova ospitalità in questa prospettiva di studio anche l'ampio dibattito sulla necessità di introdurre a livello internazionale il crimine di ecocidio, inteso come un atto o un insieme di atti volti a distruggere o degradare diffusamente, sistematicamente e gravemente, in modo consapevole, l'ambiente¹³.

Nella sua definizione più ampia (socio-legale) il crimine ambientale – che può concepirsi anche nella sua natura transnazionale – tende, dunque, a comprendere e a sovrapporsi al concetto di danno. Per danni intendiamo le pratiche che impattano gravemente sugli esseri umani, l'ambiente e gli animali indipendentemente dalla loro natura legale. Sono danni

⁸ Avi Brisman, Nigel South, *The growth of a field, A short History of Green criminology*, cit.; si veda anche Vittorio Martone, *Rifiuti, Economia e Società: crimini, danni e vittime ambientali nell'era degli scarti*, cit.

⁹ Michael J. Lynch, Paul B. Stretesky, *The Meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives*, in “Theoretical Criminology”, 2003, v. 7, n. 2, pp. 217-238.

¹⁰ Sul *land grabbing* come forma di crimine ambientale, si consulti David Rodríguez Gómez, Hanneke Mol, Avi Brisman, Nigel South (a cura di), *Environmental Crime in Latin America. The Theft of Nature and the Poisoning of the Land*, Palgrave Macmillan, Londra, 2017.

¹¹ Rob White, *Transnational environmental crime, Toward an eco-global criminology*, Routledge, London, 2011.

¹² Quando pensa ai “crimini di sistema”, l'autore fa riferimento, ad esempio, al riscaldamento globale, alle deforestazioni e alle cementificazioni. Cfr. Luigi Ferrajoli, *Per una costituzione della terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022. Si veda in particolare il capitolo 4 “crimini di sistema” pp. 40-47.

¹³ Sul tema, si veda Polly Higgins, Damien Short, e Nigel South, *Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide*, in “Crime, Law and Social Change”, 2013, v. 59, n.3, pp. 251-266.

ambientali anche quelli perpetrati o facilitati dallo Stato, dalle imprese e da altri attori dotati di potere, nella misura in cui queste istituzioni hanno la capacità di plasmare le definizioni ufficiali di crimine ambientale in modo tale da consentire o condonare pratiche dannose per l'ambiente¹⁴. Gli studiosi che abbracciano questo approccio ritengono dunque che una definizione esclusivamente legale di crimine ambientale sia insufficiente sia perché uno dei maggiori perpetratori è proprio lo Stato (che ha, appunto, il potere di definire ciò che è reato e ciò che non lo è) sia perché rischia di escludere la grande quantità di danni ambientali provenienti da condotte formalmente lecite ma dannose che sono direttamente collegate al modo di produzione capitalistico. Per la green criminology, i crimini ambientali sono infatti prodotti inevitabili del capitalismo che per crescere e aumentare il profitto necessita di consumare la natura ed estrarre risorse a ciclo continuo¹⁵. Analizzando il fenomeno da un punto di vista economico-politico, la maggior parte dei crimini-danni ambientali sono perciò il risultato diretto delle azioni (o delle inazioni) delle imprese e dei governi.

2.1 Tipologie, drivers e danni ambientali

Dal punto di vista di una possibile categorizzazione dei crimini ambientali, occorre sottolineare che studiosi/e ed esperti/e internazionali hanno fornito diverse possibili risposte in base all'adozione di un approccio strettamente legale-procedurale oppure socio-legale; in base al contesto geografico di riferimento (locale, regionale, nazionale, globale, transnazionale) oppure alle matrici ambientali colpite e alle vittime umane e non umane dei crimini ambientali. Mantenendo uno sguardo ampio e passando in rassegna fonti accademiche¹⁶ e non accademiche¹⁷, nazionali e internazionali, riteniamo utile avanzare una possibile categorizzazione, senza pretesa di esaustività, dei principali crimini ambientali presenti sullo scenario globale, alcuni dei quali hanno una natura transnazionale (tab.1).

¹⁴ Rob White, *op.cit.*

¹⁵ Un ampio filone di studi ha dimostrato la relazione tra lo sviluppo del capitalismo e l'insorgenza dei crimini ambientali. Si veda, a tal proposito, la recente ricognizione di Michael J. Lynch e Michael A. Long, *Green Criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction*, in “Annual Review of Criminology”, 2022, v. 5, pp. 255-276.

¹⁶ Rob White, *op.cit.*; Vincenzo Ruggiero, Nigel South, *Critical Criminology and Crimes Against the Environment*, in “Critical Criminology”, 2010, v. 18, n. 4, pp. 245–250; Peter Stoett, Delon Alain Omrow, *Transnational Ecorviolence and Crime: Revisiting Environmental Justice and Human Security*, in *Spheres of Transnational Ecorviolence*, Peter Stoett, Delon Alain Omrow (eds.), Palgrave Macmillan, Cham, 2021.

¹⁷ United Nations Environment Programme, *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, 2018; Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, *Rapporto Ecomafia 2023, Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Edizioni Ambiente, Milano, 2023.

Tabella 1 - Tipologie di crimini ambientali

Categorie	Tipologie di crimini ambientali
Fauna	Traffico di animali o di parti di essi; traffico di specie protette; pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; sovrasfruttamento delle risorse ittiche; bracconaggio; vivisezione e abusi sugli animali; contrabbando di animali rari per il mercato degli animali da compagnia.
Flora	Disbosramento; deforestazione; raccolta, contrabbando e commercio illegale di piante e alberi; traffico di legname; incendi boschivi; ingegneria genetica delle piante che altera il mondo naturale.
Filiera agroalimentare	Truffe per ottenere finanziamenti pubblici, false certificazioni, finti marchi di qualità o l'abuso di pesticidi e fitofarmaci, caporalato, reati nel trasporto della merce e nella gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso e della GDO.
Rifiuti	Traffico, deposito e smaltimento illecito di rifiuti; combustione illecita in siti di smaltimento e/o stoccaggio abusivi o legali; gestione illecita di siti di smaltimento e/o stoccaggio legali; importazione ed esportazione di rifiuti da/verso paesi terzi in violazione di normative nazionali o internazionali.
Inquinamento	Immissione di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali: aria, acqua, terra; emissione di sostanze lesive dell'ozono; attività e operazioni militari.
Cemento e consumo di suolo	Abusivismo edilizio; speculazioni immobiliari; cementificazione intensiva e riduzione della biodiversità.
Risorse naturali	Estrazione illegale e/o intensiva di minerali e metalli; attività mineraria a cielo aperto; estrazione del catrame dalla sabbia; fratturazione idraulica per il recupero di gas naturale e petrolio (fracking); privatizzazione, gestione illegale e furto di risorse idriche; <i>land grabbing</i> ; <i>green grabbing</i> ¹⁸ ; <i>narco-grabbing</i> ¹⁹ .
Beni culturali	Scavi clandestini e razzie nei siti archeologici; furti; traffico illegale di opere d'arte.

I principali *drivers* dei crimini ambientali, cioè i fattori che contribuiscono a farli fiorire e sviluppare, sono diversi e variano in base al contesto in cui vengono perpetrati. In questo

¹⁸ Il termine *green grabbing* viene utilizzato per descrivere un'appropriazione privata su larga scala di terra, risorse e acqua, legittimata dalla necessità di protezione dell'ambiente o finanziata attraverso meccanismi legati alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

¹⁹ Forma di *land grabbing* che consiste nell'accaparramento delle terre e del conseguente sfollamento forzato di persone operato da gruppi armati e narcotrafficanti per installare coltivazioni di oppio, marijuana, foglie di coca.

paragrafo di inquadramento si ritiene però utile evidenziare, sinteticamente, alcuni elementi generali e comuni. Se il principale *driver* dei crimini ambientali risulta essere la ricerca del profitto economico e la crescente richiesta di beni ambientali tipica del sistema capitalistico e della società dei consumi, occorre anche menzionare la mancanza di un framework giuridico condiviso e la poca armonizzazione legislativa a livello internazionale, così come il ritardo politico nel riconoscere la gravità di tali condotte: tutti elementi che hanno contribuito ad alimentare una certa impunità attorno ai crimini ambientali, rendendoli meno puniti (e punibili) rispetto ad altre condotte illecite. In questo quadro, gioca anche un ruolo il deficit conoscitivo e di dati che caratterizza le agenzie di contrasto (civili e militari) in merito ad alcuni crimini ambientali e al loro impatto. È poi condivisa l'ipotesi secondo cui i contesti caratterizzati da conflitti, guerre, dalla presenza di altre forme di criminalità o in generale da legalità debole – corruzione, evasione fiscale, lavoro forzato, riciclaggio, contrabbando e traffico di droga, armi e persone – siano maggiormente inclini allo sviluppo di crimini ambientali. Inoltre, la disuguaglianza e la povertà, allo stesso modo, costituiscono un volano formidabile per la crescita dei crimini ambientali: si pensi alle miniere illegali che offrono lavoro alle popolazioni rurali o indigene che si trovano in situazione di estrema povertà. Specialmente nei paesi del Sud Globale, i network criminali e/o le imprese legali sfruttano infatti le esigenze delle comunità vulnerabili utilizzandole per facilitare il bracconaggio, il disboscamento o il traffico di risorse naturali²⁰.

In ultima analisi, un quadro fenomenologico sui crimini ambientali non può prescindere da un'analisi e da un tentativo di categorizzazione degli impatti e dei danni. Comprendere l'entità e la magnitudine dei danni risulta fondamentale anche per innescare percorsi di giustizia in favore delle vittime, che proprio a causa della difficoltà di quantificare il danno e stabilire i responsabili spesso non si vedono tutelati dalla legge oppure non si riconoscono (e non vengono riconosciuti) come tali²¹. La peculiarità dei crimini ambientali sta infatti nella loro invisibilità sia temporale che spaziale. Si pensi, ad esempio, allo smaltimento di rifiuti tossici: i perpetratori spesso non condividono con le vittime una scena del crimine; i luoghi in cui viene commesso un crimine difficilmente coincidono con quelli dove si producono le sostanze dannose; il tempo della commissione del crimine e quello del prodursi delle conseguenze dannose sulle vittime spesso non sono sovrapponibili. A tal proposito, occorre

²⁰ United Nations Environment Programme, *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, cit.

²¹ Lorenzo Natali, *Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività*, in “Studi sulla Questione Criminale”, 2014, v. 9, n. 1-2, pp. 81-98.

evidenziare come gli impatti dei crimini ambientali non siano esclusivamente ambientali ma investano anche il campo della salute (sia umana che animale), quello socioeconomico, quello politico²² e psicosociale²³. Riteniamo che in queste cinque aree si consumino i maggiori danni, riassunti nella tabella 2, che riporta anche alcuni esempi.

Tabella 2 - Tipologie di danni causati dai crimini ambientali

<i>Danni ambientali</i>	Inquinamento e contaminazione delle matrici ambientali; insicurezza alimentare; perdita di biodiversità; deforestazione; riscaldamento globale e cambiamento climatico; inondazioni e frane, erosione delle zone costiere e delle montagne.
<i>Danni sanitari</i>	Insorgenza di patologie tumorali e altre malattie; esposizioni a fattori di rischio; malattie professionali; zoonosi; pandemie; depressione; morte.
<i>Danni socioeconomici</i>	Violazione dei diritti umani; espropri di terra; sfollamenti e migrazioni forzate; perdita del valore sulle proprietà e sui beni; deterioramento del paesaggio e perdita di senso dei luoghi; perdita di tradizioni, pratiche e saperi; perdita e/o diminuzione del lavoro; sviluppo del mercato nero; evasione fiscale.
<i>Danni politici</i>	Insorgenza di conflitti e guerre; insicurezza e instabilità politico-istituzionale; indebolimento dello stato di diritto; rafforzamento della governance criminale; corruzione politico-istituzionale.
<i>Danni psicosociali</i>	Disagi o disturbi psicologici; stress; incertezza e preoccupazione; senso di sfiducia nelle istituzioni e nelle comunità.

3. Le mafie e l'ambiente

Un'ampia letteratura dimostra il coinvolgimento della criminalità organizzata e delle mafie nei crimini ambientali. Alcuni crimini necessitano infatti di vaste e ramificate reti relazionali; della possibilità di esprimere violenza organizzata; di un radicamento territoriale in zone strategiche per la movimentazione delle merci oppure in luoghi remoti in cui si estraggono risorse di vario genere, così come un ampio set di risorse economiche, sociali, politiche,

²² United Nations Environment Programme, *op. cit.*

²³ Si rinvia al contributo di Marialuisa Menegatto e Adriano Zamperini in questo numero.

militari. In un lavoro di cognizione a livello globale, Nelleman e colleghi²⁴ identificano cinque aree principali in cui è evidente l'inserimento della criminalità organizzata, a cui ne aggiungiamo altre tre:

- 1) Disbosramento illegale e deforestazione;
- 2) Estrazione mineraria e commercio illegale di minerali e metalli;
- 3) Traffico e smaltimento di rifiuti pericolosi²⁵;
- 4) Traffico e bracconaggio della fauna selvatica e di specie protette;
- 5) Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- 6) Ciclo del cemento: movimento terra, abusivismo edilizio, cementificazione;
- 7) Filiera agroalimentare;
- 8) Beni culturali.

Per quanto riguarda il contesto italiano, occorre approfondire criticamente il ruolo che detengono le mafie nei crimini ambientali e il rapporto che intrecciano con l'ambiente, operazione necessaria anche per evitare facili semplificazioni. Nel nostro paese, ma anche all'estero, ha avuto particolare fortuna il neologismo “ecomafie” – coniato dall'associazione Legambiente in un rapporto elaborato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri ed Eurispes nel 1994 – che indicava, nella sua prima definizione, i “gruppi di criminalità organizzata che basano buona parte delle loro attività (e delle loro entrate) in azioni che causano in maniera deliberata o meno il degrado del territorio e dell'ambiente”²⁶. Come però sottolinea Martone, “il tono evocativo, unitamente all'immediatezza e all'efficacia del termine, ne hanno favorito la diffusione e il successo, ma allo stesso tempo ne stanno sfibrando il significato”²⁷. Specialmente a livello mediatico, il termine “ecomafia” finisce così per rappresentare genericamente l'illegalità ambientale o altre forme di aggressione all'ambiente (come l'inquinamento industriale) che poco hanno a che fare con le mafie. Alcuni dati dimostrano che le organizzazioni mafiose sono tutt'altro che onnipresenti in questo ambito. Citando brevemente il settore del ciclo illegale dei rifiuti, una ricerca compiuta

²⁴ Christian Nellemann, Rune Henriksen, Arnold Kreilhuber, Davyth Stewart, Maria Kotsovou, Patricia Raxter, Elizabeth Mrema, Sam Barrat, *The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security*. A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment, United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response – Norwegian Center for Global Analyses, 2016.

²⁵ Qui occorre anche aggiungere il coinvolgimento delle mafie nel settore della gestione dei rifiuti urbani.

²⁶ Legambiente, Arma dei carabinieri, Eurispes - Osservatorio Permanente su Ambiente e Legalità, *Le ecomafie - il ruolo della criminalità organizzata nell'illegalità ambientale*, 1994.

²⁷ Vittorio Martone, *Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività*, in *Mafie Tossiche*, Diego Scarabelli (a cura di), Crim.Int. Edizioni, Roma, 2019, p. 67.

attraverso i rapporti ecomafia di Legambiente evidenzia che dal 2009 al 2022, su 405 crimini individuati, in solo 59 casi vi è il chiaro coinvolgimento mafioso²⁸. A una simile conclusione sono giunti anche Germani e colleghi quando evidenziano che, tra il 2002 e il 2013, solo nel 6,7% delle inchieste per traffico organizzato di rifiuti è stata registrata la presenza delle mafie²⁹. È ormai opinione comune e consolidata tra gli studiosi e le studiose, ma anche tra le forze dell'ordine e la magistratura, che l'organizzazione mafiosa è solamente uno degli attori della criminalità ambientale. Riteniamo fondamentale, dunque, evitare un discorso sui crimini ambientali di tipo “mafiocentrico”³⁰, evidenziando molto chiaramente la necessità di indagare in profondità i contesti politico-amministrativi, sociali ed economici poco regolati che rendono i beni ambientali così appetibili per le mafie. Occorre soprattutto analizzare il legame tra il modello economico capitalista e gli attori illegali che divengono strumentali alla commissione di crimini anche molto gravi contro l'ambiente e l'uomo. Come infatti sottolinea Martone, le mafie “sono accolte o addirittura invitate dagli operatori economici legali nei contesti sregolati in cui la violazione delle normative di tutela ambientale diviene prassi, in cui si diffondono fenomeni di legalità debole come la corruzione di amministratori pubblici e di tecnici deputati ai controlli, in cui si costruiscono complicità trasversali tra imprenditori, professionisti e faccendieri”³¹. Tale approccio sistematico risulta fondamentale anche per comprendere meglio le motivazioni che spingono gli operatori economici a rivolgersi alle mafie e perché esse accettino di buon grado l'inserimento nei settori ambientali.

Alle mafie interessa l'ambiente perché, attraverso il suo sfruttamento, possono aumentare i profitti, diversificare gli investimenti e accumulare potere. Il rapporto tra mafie e ambiente, infatti, non si sostanzia esclusivamente mediante la volontà criminale di estrarre profitto dalla devastazione ambientale, ma anche di immagazzinare potere ed estendere il proprio capitale sociale. Determinare le sorti di un territorio – avvelenandolo, cementificandolo, sottraendone risorse – significa esercitare potere di vita o di morte sull'ambiente naturale, umano e non-umano. Risulta dunque importante evitare di cadere nell'errore opposto rispetto a quello evidenziato in apertura di paragrafo, ovvero sottostimare il ruolo delle mafie. Ogniqualvolta

²⁸ Si fa qui riferimento ad un progetto di ricerca in corso di svolgimento di Thomas Aureliani, dal titolo: “CAMBIAMO – Criminalità Organizzata, Ambiente, Azione e mobilitazione civile”, Università degli Studi di Milano.

²⁹ Anna Rita Germani, Antonio Pergolizzi, Filippo Reganati, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia: un'analisi empirica a livello regionale*, in “Rivista Economica del Mezzogiorno”, 2017, v. 31, n. 1-2, pp. 269-304.

³⁰ Sulla pericolosità di un discorso mafiocentrico negli studi sulla criminalità mafiosa si veda il capitolo teorico introduttivo di Rocco Sciarrone in *Mafie del nord: Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli Editore, Roma, 2019.

³¹ Vittorio Martone, *Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività*, cit., p. 68.

le mafie entrano o sono invitate nei settori della criminalità ambientale, esse tendono ad aumentare qualitativamente e quantitativamente la portata dei danni ambientali, sanitari, socioeconomici, politici e psicosociali. Le peculiarità del modello mafioso sono decisamente funzionali alla commissione di crimini ambientali: il controllo del territorio; la violenza come suprema regolatrice dei conflitti; la rete di rapporti di dipendenza personale; l'organicità dei rapporti con la politica³². Attributi che definiscono la mafia come un “agente di trasformazione ecologica”³³, ossia un attore che attraverso le sue azioni plasma il territorio e il paesaggio, ne deforma e altera i connotati. È attraverso la loro territorialità – cioè la capacità di influire o controllare le persone, i fenomeni e le relazioni esercitando un controllo sopra un’area geografica – che le mafie assomigliano di più agli stati e sottraggono a questi ultimi la gestione delle risorse naturali, privatizzandole. Il controllo del territorio, nella sua duplice natura di spazio fisico e ambiente umano, permette alle mafie di esercitare una violenza non solo contro le persone, ma anche contro le cose e l’ambiente. Di particolare rilevanza risulta poi la capacità delle mafie di fondare il loro potere sulle relazioni esterne all’organizzazione, mediante collusione e complicità costruite all’interno dell’ambiente sociale, politico ed economico circostante. La possibilità dei mafiosi di “accumulare e impiegare capitale sociale, ovvero di manipolare e utilizzare relazioni sociali”³⁴ è uno strumento decisivo per favorire la collaborazione di professionisti per la falsificazione dei documenti o di autorità per favorire i contrabbandi illeciti; per la gestione e il controllo delle discariche; per infiltrarsi nel settore agricolo.

Le mafie interpretano il rapporto con l’ambiente e la natura nello stesso modo in cui lo concepisce il modello industriale prevalente: “in termini di dominio, sede di risorse infinite e spazio per lo stoccaggio di scarti altrettanto infinito”³⁵. In questo senso, le risorse ambientali sono mercificate, la natura diventa qualcosa da cui estrarre profitto mentre l’ambiente diviene mercato. In un interessante lavoro, Martone analizza l’agire mafioso in diversi settori ad alto impatto ambientale, in particolare nei mercati di tipo illegale, legale di tipo privato e legale a regolazione pubblica. Ognuno di questi mercati prevede un diverso ruolo delle mafie e, allo stesso tempo, un determinato impatto sull’ambiente. Nel primo caso, le mafie si inseriscono

³² Nando dalla Chiesa, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010.

³³ Riprendiamo qui un’espressione utilizzata in Nicola Cavallotti, Thomas Aureliani, Demetrio Villani, *Riparare il danno ambientale: una prospettiva ecologica del riutilizzo sociale dei beni confiscati*, in *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, Manuel Cancio Meliá, Luigi Cornacchia (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 338-406.

³⁴ Rocco Sciarrone, *Il capitale sociale delle mafie. Una ricerca nelle regioni del Centro e Nord Italia*. In Fondazione Res, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma, 2019.

³⁵ Vittorio Martone, *Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività*, cit., p. 80.

in mercati che assomigliano molto ai mercati illegali “classici”, come quello della droga, e svolgono le loro funzioni di regolazione e di ordine e in vista di una riduzione dei costi di transazione e dell’incertezza. L’esempio più classico è il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti industriali. Nei mercati legali di tipo privato – come l’agricoltura o l’edilizia –, la mafia può offrire protezione, liquidità, servizi di controllo del conflitto sindacale. Infine, nei mercati legali a regolazione pubblica, come i rifiuti urbani e il settore delle concessioni balneari, le mafie si inseriscono e/o facilitano circuiti corruttivi per influenzare la concessione di appalti o subappalti. Quest’ultimo è un mercato in cui è molto evidente la capacità di costruire e mantenere relazioni con l’esterno, soprattutto con la politica e l’amministrazione pubblica. Infine, occorre sottolineare come il progressivo coinvolgimento della criminalità organizzata e delle mafie nei crimini ambientali sia stato un processo notevolmente facilitato dal ritardo da parte degli ordinamenti giuridici, italiano ma non solo, nell’interpretare, definire e punire le diverse modalità di aggressione all’ambiente, specialmente dal punto di vista del diritto penale. In tal senso, riteniamo fondamentale, nel prossimo paragrafo, offrire un inquadramento del sistema di tutela penale dell’ambiente a livello internazionale per poi dedicarci più approfonditamente al panorama italiano.

4. Il sistema di tutela penale dell’ambiente

Alla luce di quanto sopra, si comprende come una definizione esclusivamente legale di crimine ambientale risulti estremamente semplificata e, in larga parte, insufficiente a cogliere aspetti determinanti posti da questo tipo di fenomeni³⁶. Tuttavia, al fine di cogliere il processo di criminalizzazione di questa tipologia di illeciti, appare cruciale l’analisi dell’evoluzione del sistema di tutela penale dell’ambiente attraverso lo studio dei principali interventi legislativi in materia adottati in sede nazionale e internazionale. Ciò, per una serie di ragioni. In primo luogo, una definizione chiara di crimine ambientale permette di identificare in modo inequivocabile il carattere di illiceità delle condotte che costituiscono una violazione della normativa posta a tutela dell’ambiente. Una definizione esaustiva dello stesso permette, inoltre, di prevenire, perseguire e punire le attività che danneggiano l’ecosistema,

³⁶ Lorenzo Natali, *Green criminology, conflitti socio-ambientali e processi di vittimizzazione ambientale*, in *La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi*, Lucia Musselli (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 19 ss.

contribuendo così alla conservazione delle risorse naturali e della biodiversità e favorendo processi di responsabilizzazione degli attori coinvolti.

Spinta da una sempre più crescente sensibilità globale nei confronti della tutela dell'ambiente, l'Unione Europea è intervenuta in modo incisivo al fine di favorire la promozione di una diffusa tutela ambientale attuata nelle forme proprie del diritto penale. Estremamente rilevante in tal senso, è stata l'adozione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela dell'ambiente, la quale, in attuazione dell'art. 191 T.F.U.E., ha imposto agli Stati membri l'obbligo di incriminare determinate condotte che arrecano pregiudizio all'ambiente, introducendo nei rispettivi ordinamenti disposizioni di carattere penale³⁷. Come attentamente osservato, il Legislatore comunitario, prendendo atto dell'assenza di un sistema di tutela nella maggior parte degli ordinamenti nazionali, ha ritenuto non procrastinabile la programmazione di un'azione europea volta ad armonizzare il delicato comparto ambientale³⁸. L'*input* pervenuto dalla fonte europea riguardava un modello di tutela antitetico rispetto a quello caratterizzante la normativa ambientale italiana, fino a quel momento basata su un regime amministrativo di protezione³⁹.

Come noto, con un ritardo di quasi otto anni dall'adozione della citata Direttiva, il Legislatore è finalmente giunto ad approvare la L. 22 maggio 2015, n. 68, c.d. *Legge sugli ecoreati*. Fino a quel momento, in Italia, i reati ambientali erano disciplinati principalmente dal D.Lgs. 152/2006 – c.d. *Codice dell'Ambiente* - che stabiliva un sistema sanzionatorio di tipo prettamente contravvenzionale. Spinta da una pressione sempre più evidente dell'opinione pubblica, in gran parte dovuta al diffondersi di notizie relative alle eclatanti vicende di assoluzione riguardanti il c.d. caso Eternit⁴⁰, la riforma del 2015 affonda le sue radici nella

³⁷ Si segnala che lo scorso 11 aprile è stata definitivamente adottata la nuova Direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente dell'11 aprile 2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024. Sul punto, sia concesso il rinvio a Demetrio Villani, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*, in "Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente", di prossima pubblicazione.

³⁸ Mariangela Telesca, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della legge n. 68/2015*, Giappichelli editore, Torino, 2021, p. 14; si veda anche in tal senso, Andrea Alberico, *Obblighi di incriminazione e "controlimiti" nell'adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in "Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.", 2014, n. 2, p. 244.

³⁹ La citata Direttiva propone un sistema caratterizzato da diversi fattori, quali: una tutela dell'ambiente incardinata su figure di reato non contravvenzionale, di evento o di pericolo concreto, avente un profilo di illiceità da rinvenirsi nella contrarietà della condotta del reo alla normativa volta alla protezione dell'ambiente (illiceità speciale), si veda sul punto Giovanni De Santis, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017, p. 36 ss.

⁴⁰ Si fa riferimento a Cass. Pen., sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941 (c.d. *sentenza Schmidheiny*), il cui esito assolutorio ha avuto una grande risonanza mediatica generando una diffusa indignazione dovuta alla ritenuta mancanza di una risposta punitiva della Stato di fronte alle gravissime condotte addebitate agli imputati. Per un

esigenza di adeguamento della normativa italiana agli obblighi comunitari e ritrova il suo primario merito nell'introduzione del Titolo VI-bis nell'impianto del Codice penale, rubricato “*Dei delitti contro l'ambiente*”. Con l'intento di superare l'estrema genericità del precedente sistema penalistico volto alla tutela ambientale, il Legislatore ha così introdotto delle nuove fattispecie delittuose, tra le quali figurano: i delitti di inquinamento e disastro ambientale doloso (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) e colposo (art. 452-quinquies c.p.); il reato preterintenzionale di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.); il delitto doloso di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); il delitto doloso di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.); il delitto doloso di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.); e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), confluito all'interno del codice penale a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 attuativo del principio di riserva di codice⁴¹.

Ciò premesso, quel che rileva ai fini del presente articolo, è la rilevanza riservata dal recente intervento normativo al ruolo della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore ambientale e, in particolare, nell'ambito della gestione illecita dei rifiuti. La crescente connessione tra associazioni per delinquere e reati ambientali ha, infatti, ormai assunto un grado di pervasività elevatissimo, come, peraltro, confermato anche in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che i delitti ambientali possono ormai costituire anche lo scopo esclusivo di alcune forme di delinquenza associata⁴². Con riguardo a quest'ultima ipotesi, si fa tendenzialmente (e scorrettamente) riferimento alla categoria delle c.d. *ecomafie* per descrivere l'insieme dei fenomeni di criminalità associativa caratterizzati dallo svolgimento di attività che arrecano danni all'ambiente quali, ad esempio, la raccolta e la gestione illecita di rifiuti, nonché la costruzione di siti abusivi, etc. Gli attori criminali coinvolti in questo settore sono, tuttavia, molto diversi tra loro e risulta assai complicato ricondurre gli stessi all'interno di una categoria unitaria. Come visto in precedenza e come si avrà modo di vedere per il caso specifico dei rifiuti, accanto all'attore mafioso

approfondimento della vicenda, si rimanda a: Donato Castronuovo, *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in “Legislazione Penale”, 2015, p. 1 ss.; Stefano Zirulia, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in “Dir. Pen. Cont.”, 24 febbraio 2015.

⁴¹ Per una disamina completa dell'intervento legislativo, si rimanda a: Mariangela Telesca, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della legge n. 68/2015*, Giappichelli, Torino, 2016; Enrico Napoletano, *Manuale di diritto penale ambientale*, Zanichelli, Bologna, 2021.

⁴² Cass., Sez. III, 25 maggio 2022, n. 30612, in *DeJure*.

operano, infatti, una pluralità di soggetti che spaziano dall'ambito criminale (vere e proprie associazioni a delinquere dediti ai delitti ambientali), a quello imprenditoriale e istituzionale.

Tale eterogeneità rende da sempre molto complesso il processo di inquadramento giuridico della criminalità ambientale da parte del Legislatore, il quale, impegnato sin dal 1999 nel tentativo di proporre una regolamentazione penale delle ecomafie, vi è pervenuto solo con la riforma del 2015, decidendo - in modo piuttosto deludente - di intervenire esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, intensificando la pena prevista per i gruppi criminali – mafiosi e non – operanti in questo settore criminale. L'intervento legislativo ha infatti prescelto l'introduzione di due circostanze aggravanti nell'impianto dell'art. 452-*octies* c.p., tralasciando così i più interessanti progetti di riforma che miravano alla previsione di due distinte figure criminose volte a reprimere, rispettivamente, le associazioni per delinquere comuni dediti alla commissione di delitti ambientali e quelle di tipo mafioso destinate ad analoghi scopi⁴³. Alla luce di tale scelta, qualora un'organizzazione criminale, sia essa semplice ex art. 416 c.p. o di tipo mafioso, sia oggi coinvolta nella commissione di reati ambientali, verrà esclusivamente punita mediante l'applicazione del delitto associativo – art. 416 c.p. o art. 416-bis c.p. – e, nel “migliore” dei casi, dell'aumento di un terzo della pena previsto dalla nuova aggravante.

Le problematiche evidenziate dalla dottrina in merito alla presente disciplina sono molteplici. La prima censura si rinviene proprio nella scelta del Legislatore di utilizzare lo strumento della circostanza aggravante anziché la previsione di figure delittuose autonome, considerate di gran lunga più efficaci per il contrasto di associazioni criminali dediti alla commissione di così gravi delitti⁴⁴. Secondo autorevole opinione, infatti, solo mediante la previsione di nuove ipotesi delittuose “si sarebbe potuto garantire un più rigido inasprimento della risposta punitiva nei confronti delle organizzazioni criminali anche mafiose finalizzate alla commissione dei delitti [ambientali]”⁴⁵. Nondimeno, anche rispettando la volontà del Legislatore di introdurre le citate circostanze aggravanti, si evidenzia come per ragioni di coerenza sistematica sarebbe stata probabilmente più efficace la previsione delle stesse nel

⁴³ Cfr. Disegno di legge 18 aprile 2007, n. 1508 – 15° Legislatura – secondo il quale l'art. 452-ter c.p. avrebbe dovuto punire la generica *Associazione finalizzata al crimine ambientale*; mentre il secondo comma dell'art. 452-*octies* c.p. avrebbe dovuto introdurre il delitto di *Associazione eco-mafiosa* all'art. 416-*quater* c.p.

⁴⁴ Sul punto, si veda Giuseppe Amarelli, *Le aggravanti ecomafiose*, in *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, cit., p. 100 ss.

⁴⁵ *Ibidem*.

corpo degli artt. 416 e 416-*bis* c.p., piuttosto che nell'art. 452-*octies* c.p., collocato in un differente Titolo del Codice penale.

Una seconda criticità si registra sul piano processuale. La mancata inclusione dell'art. 452-*octies* c.p. tra il novero dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. potrebbe, infatti, portare, nei casi in cui venisse contestata la citata aggravante ma non il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., all'esclusione della operatività delle regole procedurali speciali dettate dal Codice di procedure penale per i processi aventi ad oggetto reati associativi di tipo mafioso⁴⁶.

Un ultimo aspetto controverso della disciplina riguarda una piccola differenza tra le due aggravanti previste dall'art. 452-*octies* c.p. che ha però una grande rilevanza sul piano pratico. La circostanza aggravante ambientale concernente l'attività dell'associazione di tipo mafioso – secondo comma – prevede, infatti, un aumento di pena allorquando l'associazione di tipo mafioso è finalizzata alla realizzazione di delitti ambientali (di cui al Titolo VI-*bis*), nonché di altri comportamenti, “senza puntualizzare se tale direzione finalistica debba essere ‘esclusiva’ o anche ‘concorrente’”⁴⁷, aspetto, invece, chiarito nella descrizione della circostanza operante per le associazioni per delinquere semplici. Tale differenza, all'apparenza banale, avrebbe però non poche ricadute sul piano applicativo in quanto porterebbe all'esclusione della possibilità di applicare la citata aggravante tutte le volte in cui l'associazione di tipo mafioso non sia volta esclusivamente alla commissione di illeciti penali in materia ambientale, ipotesi praticamente impossibile da riscontrarsi nella pratica, data l'eterogeneità di interessi criminali che caratterizza i sodalizi mafiosi.

Risulta, quindi, evidente come, pur apprezzando i tentativi del Legislatore di inquadrare giuridicamente il dilagante fenomeno delle organizzazioni criminali operanti nel settore ambientale, la scelta di propendere per l'introduzione delle aggravanti di cui all'art. 452-*octies* c.p. è finita per risultare priva di un reale impatto. Come precedentemente osservato, sarebbe, infatti, auspicabile la previsione di fattispecie di reato specifiche volte all'incriminazione delle associazioni mafiose operanti in ambito ambientale.

⁴⁶ *Ivi*, p. 101.

⁴⁷ *Ivi*, p. 105.

5. Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: il caso italiano

5.1 Il traffico di rifiuti negli anni Ottanta: “a necessary business for the society”

L'intero ciclo dei rifiuti costituisce, storicamente, il settore di affari più rappresentativo della criminalità ambientale in Italia, dal Nord al Sud del Paese. Un settore in grado di garantire significative possibilità di guadagno economico⁴⁸, abbinate a pene lievi e a pochi controlli da parte delle autorità. “I rifiuti”, scrive l'economista Antonio Massarutto, “sono gli escrementi della civiltà”⁴⁹: in tal senso, non sono uno stock di merce bensì un “flusso” e, in quanto tale, garantiscono costanza negli affari. Il mercato dei rifiuti tossici di produzione industriale consente, forse più di quelli urbani e di quelli speciali, di osservare l'incontro tra economie e attori leciti e illeciti. Un intreccio che, suggerisce il criminologo Vincenzo Ruggiero, può prendere la forma della mutua promozione imprenditoriale e consistere nell'erogazione reciproca di specifici servizi⁵⁰. Ma come si struttura la domanda di mercato? E quali attori offrono servizi? È fuor di dubbio, infatti, che l'intero ciclo ha riscosso l'attenzione e gli interessi anche delle mafie almeno fin dagli anni Ottanta. Queste, infatti, compresero l'enorme possibilità di guadagno, erogando così un servizio a favore dell'impresa seppure a svantaggio dell'ambiente, della salute e dell'economia⁵¹. Le mafie non crearono una domanda di mercato bensì fornirono – o contribuirono a fornire – una risposta⁵² al produttore di rifiuti alla ricerca di “soluzioni più a buon mercato”⁵³.

Assumendo una prospettiva storica e osservando la genesi dei traffici in questione negli anni Ottanta, ossia nelle prime fasi in cui si hanno riscontri giudiziari di attività illecite nel ciclo di rifiuti perpetrati da affiliati alle cosche, è possibile fornire alcune utili riflessioni in merito al ruolo delle mafie nei crimini ambientali.

Occorre partire da una constatazione: smaltire costa. L’“economia sporca”⁵⁴, entro cui si genera la domanda di mercato e fanno affari i soggetti che compongono le reti di criminalità

⁴⁸ Nel 1994 Legambiente calcolò un potenziale mercato nel sud di 18.500 miliardi all'anno. Si veda: Antonio Cianciullo, Enrico Fontana, *Ecomafia. I predoni dell'ambiente*, Editori Riuniti, Roma, 1995, p.12.

⁴⁹ Antonio Massarutto, *I rifiuti*, Il Mulino, Bologna, 2009, p.23.

⁵⁰ Vincenzo Ruggiero, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollate Boringhieri, Torino, 1996, p. 176.

⁵¹ *Ivi*, p.189. Si veda anche: Stefania Pellegrini, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale*, Ediesse, Roma, 2019, p. 42; Isaia Sales, Simona Melorio, *Storia dell'Italia corrotta*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019, p. 260.

⁵² Isaia Sales, *La questione rifiuti e la camorra*, in “Meridiana”, 2012, n. 73-74, pp. 63-79, p. 70.

⁵³ Vincenzo Ruggiero, *Economie sporche*, cit., p.191.

⁵⁴ Vincenzo Ruggiero, *Economie sporche*, cit.; Vincenzo Ruggiero, “È l'economia, stupido!”. Una classificazione dei crimini di potere, in *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Alessandra Dino, Livio Pepino (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 188-208.

ambientale, è strettamente legata alla crescente richiesta del produttore di smaltire gli scarti senza frenare lo sviluppo industriale⁵⁵, attraverso metodi che rendano lo smaltimento dei rifiuti “economico e rapido”, seppur illecito⁵⁶. Di fatto, la motivazione sottostante il comportamento criminale è prevalentemente quella economica⁵⁷. In tal senso, è opportuno riprendere quanto detto da Charles Colbert, imprenditore che tra gli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta ha trafficato migliaia di fusti tossici dentro gli Stati Uniti d’America e oltre i confini federali,⁵⁸ nel corso di un’intervista effettuata da Lowell Bergman e da Bill Moyers:

“We were, in a sense, innovators ahead of the times because what you had was a whole definition in the environmental area that isn’t really defined yet. (...) We’re basically pioneers in (...) the surplus chemical business, which is something that’s a necessary business for the society” (...) “so we were in a gray area, and we were in an area that the society needs”⁵⁹.

Le considerazioni di Charles Colbert sono utili perché consentono di individuare alcuni nodi chiave relativi alla movimentazione dei rifiuti industriali o, per dirla con i suoi termini, del “surplus chemical business”, oltre che per osservare il contesto italiano. Tanto negli Stati Uniti d’America quanto in Italia vi era un vuoto definitorio in materia ambientale. In Italia, però, questo divario si andò a colmare a partire dalla prima metà degli anni Ottanta, fase storica in cui la produzione industriale italiana era in aumento e gli spazi di smaltimento erano insufficienti a garantire il corretto trattamento entro i confini nazionali dei rifiuti prodotti. Tra il 1982 e il 1985, infatti, il D.P.R. 915/82 e le norme seguenti che lo resero attuabile, consentirono di formulare una prima definizione di “rifiuto” e delle sue categorie (urbano, speciale, tossico-nocivo) identificando, quindi, anche le modalità di trattamento e smaltimento per ognuno di essi. Normare, definire e categorizzare il ciclo dei rifiuti ha implicato una riduzione degli spazi di smaltimento in valore assoluto poiché non furono costruite sufficienti nuove aree e strutture per trattare, stoccare e smaltire rifiuti industriali.

⁵⁵ Scrive Rob White: “waste production is associated with growth. Built into the logic and dynamics of capitalism is the imperative to expand”. Si veda: Rob White, *op.cit.*, p. 73.

⁵⁶ Vincenzo Ruggiero, *Economie sporche*, cit., p.190.

⁵⁷ Anna Rita Germani, Antonio Pergolizzi, Filippo Reganati, *op cit.*

⁵⁸ Presidente della Signo Trading International e della SCI Equipment and Technology. Charles e il fratello Jack Colbert furono condannati nel giugno del 1986 dalla U.S. Court for the Southern District di New York a tredici anni di reclusione per truffa ai danni della Chemplex Marketing Corporation di Harare per traffico illecito e internazionale di rifiuti chimici. Si vedano: Bill Moyers, *Global Dumping Ground. The International Traffic in Hazardous Waste*, The Lutterworth Press, Cambridge, 1991; Simone M. Müller, *Hidden Externalities: The Globalization of Hazardous Waste*, in “Business History Review”, 2019, n. 93.

⁵⁹ Bill Moyers, *op. cit.*, p. 30.

L'aumento di produzione e la riduzione dei luoghi di smaltimento, a seguito delle contromisure attuate dal Legislatore nei confronti del sempre crescente numero di disastri ambientali, causarono un aumento dei costi di smaltimento riscontrabile solo nei paesi in cui questi fattori si intrecciavano. Il Sud globale, infatti, non avendo nella gran parte dei casi una normativa ambientale avanzata, non solo manteneva dei costi di smaltimento inferiori di circa il 90% rispetto a paesi come l'Italia, ma garantiva ampi margini di manovra per attività illegali internazionali⁶⁰. Un esempio concreto lo fornisce il fenomeno delle “navi dei veleni”⁶¹, ossia della movimentazione di rifiuti tossico-nocivi prodotti in Italia effettuata nella seconda metà degli anni Ottanta. Queste spedizioni avevano come destinatari Paesi con governi indeboliti da guerre civili come il Libano, con gravi problemi economici, alti livelli di corruzione e con ridotti o nulli controlli ambientali⁶². Fu il caso di Nigeria e Libano, che ricevettero migliaia di tonnellate di rifiuti tossici esportati dalla Jelly Wax, un’azienda produttrice di paraffina con sede a Opera, in provincia di Milano, autorizzata dalla Giunta regionale della Lombardia ad effettuare attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi⁶³. Diversi furono i territori di importazione vittime di quello che studiose e studiosi chiamarono il “*toxic colonialism*”⁶⁴.

La genesi della domanda di mercato, dunque, è rintracciabile negli anni Ottanta e mette in luce come l'aumento dei prezzi – causato delle dinamiche sopra rilevate – generò quella domanda di mercato, quel “*necessary business*” – per dirla con le parole di Charles Colbert – di cui il produttore dei rifiuti aveva bisogno.

⁶⁰ John R. McNeill, *Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell'ambiente nel XX secolo*, Einaudi, Torino, 2002, p. 35.

⁶¹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, *Relazione sulle “navi dei veleni” i traffici internazionali di rifiuti negli anni '80 e '90*, doc. XXIII N. 51, approvata il 28 febbraio 2018, XVII legislatura.

⁶² Si vedano: Greenpeace, *The Toxic Ships, The Toxic Ships. The Italian hub, the Mediterranean area and Africa*, 2010; François Roelants du Vivier, *Les vaisseaux du poison*, Editions Sang de la terre, Paris, 1988; Monica Massari, Paola Monzini, *Dirty Businesses in Italy: A Case-study of Illegal Trafficking in Hazardous Waste*, in “Global Crime”, 2004, v. 6, n. 3-4, pp. 285-304, p. 287; Daniels Glynis, Samantha Friedman, *Spatial Inequality and the Distribution of Industrial Toxic Releases: Evidence from the 1990*, in “Social Science Quarterly”, 1999, v. 80, n. 2, pp. 244-262, p. 245.

⁶³ La delibera in questione è la n. IV/8299 del 22.04.1986.

⁶⁴ Jennifer Clapp, *Toxic Exports: the transfer of hazardous wastes from rich to poor countries*, Cornell University Press, Ithaca, 2001, p. 32. Molto interessanti, a tal proposito, sono gli studi di Susan George che individuò, nelle problematiche ambientali, uno dei fattori connessi alla crisi del debito del 1982, il cosiddetto *debt-for-nature swaps*. Si veda: Susan George, *The Debt Boomerang*, trad. it. *Il boomerang del debito. Il debito del Terzo Mondo colpisce tutti*, Edizioni Lavoro, Roma, 1992, p. 24.

5.2 Attori e meccanismi

Ciò che si struttura in Italia fin dalla metà degli anni Ottanta non è una semplice e disorganizzata illegalità ambientale. Non si tratta, infatti, del singolo imprenditore che smaltiva illegalmente i propri rifiuti in discariche non autorizzate o in corsi fluviali. È chiaro che vi fossero anche questi casi, ma il centro dell'attenzione non era posto su di essi. In gioco c'era un ampio e multiforme sistema relazionale in cui attori legali e illegali interagivano tra loro per portare a compimento il traffico. Un “crimine di potere associato” secondo Vincenzo Ruggiero, attraverso cui alcuni attori – criminali in senso stretto o che compiono crimini ambientali in senso più ampio – erogano un servizio illegale su delega di attori legali, con un accordo tra pari con le parti che si promuovono l'un l'altra in termini di attività e profitti⁶⁵.

L'attore mafioso poteva contare su alcuni elementi caratterizzanti la propria proposta, attuabile in ogni fase del ciclo dei rifiuti⁶⁶: dal capitale sociale al controllo del territorio, passando dall'uso organizzato della violenza⁶⁷. Da ricerche effettuate su traffici nazionali e internazionale di rifiuti tossico-nocivi – a tal proposito, si fa riferimento ai traffici diretti in Libano e Nigeria –, nel corso degli anni Ottanta emerge come le mafie ebbero, tendenzialmente, un'importanza o, come nel caso delle “navi dei veleni”, furono assenti dai network criminali. Nella gran parte dei casi, i metodi utilizzati per oltrepassare le poche norme presenti in Italia furono la fatturazione falsa, il meccanismo del giro-bolla, la declassificazione dei rifiuti pericolosi e la falsificazione delle bolle di accompagnamento o dei registri di carico e scarico⁶⁸. Questi metodi consentirono a una rete eterogenea di attori di eludere i pochi e vulnerabili controlli, movimentando rifiuti via terra e via mare⁶⁹. Si trattava di “ibridi connubi” tra colletti bianchi, politica e impresa in cui, in alcune occasioni, era presente anche l'attore mafioso⁷⁰. Una pluralità di attori, legali e illegali, interagirono dunque per effettuare traffici internazionali di vario tipo. Importanti furono, inoltre, le figura del

⁶⁵ Vincenzo Ruggiero, “È l'economia, stupido!”. Una classificazione dei crimini di potere, cit., p. 200. Si veda, inoltre, la concettualizzazione proposta Louise Shelley in merito al “political-criminal nexus” definito come la “concentrazione e la fusione di potere politico e criminale” unitamente, si potrebbe aggiungere, agli interessi industriali. Si veda: Louise I. Shelley, *Dirty Entanglements. Corruption, Crime, and Terrorism*, Cambridge University Press, New York, 2014, p. 101.

⁶⁶ Vincenzo Ruggiero, *Economie sporche*, cit., p. 191.

⁶⁷ Si veda: Rocco Sciarrone, *Le mafie dalla società locale all'economia globale*, in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, 2002, n. 43 “Reti di mafie”, pp. 49-82.

⁶⁸ Anna Rita Germani, Antonio Pergolizzi, Filippo Reganati, *op. cit.*

⁶⁹ Vincenzo Ruggiero, *Economie sporche*, cit., p. 190.

⁷⁰ Enrico Fontana, Lorenzo Miracle, *Le nuove frontiere dell'ecomafia*, in “Caos. Quaderni Legambiente”, 1997, v. 1, n. 8, pp. 61-72, citazione p. 61; Anna Rita Germani, Antonio Pergolizzi, Filippo Reganati, *op. cit.*, p. 290.

broker o del faccendiere, non semplicemente quale elemento di concatenazione tra più attori ma come punto di tangenza tra più traffici, nodo comune di più reti. Uomini “cerniera”, come li definì lo storico Enzo Ciccone, faccendieri, mediatori e *broker* a cui, però, vanno aggiunte anche società di import-export che, dietro il velo societario, pianificarono ed effettuarono movimentazione illecita di merce⁷¹.

Il caso studio delle “navi dei veleni” ha fatto emergere la presenza di reti criminali composte, in particolare, da colletti bianchi⁷². Le spedizioni di rifiuti partite dall’Italia erano organizzate da società di import-export, divisioni ecologiche di aziende con la collaborazione di avvocati e altre figure professionali, tendenzialmente comuni a più società. Costoro si rapportavano alle industrie presentando un’offerta che, in alcuni casi, riusciva ad abbattere i costi di smaltimento persino del 90%. L’unica richiesta fatta dal produttore era il rilascio, a ciclo concluso, di apposita documentazione attestante l’effettivo e regolare smaltimento dello scarto. Poco importava che la documentazione fosse fittizia o attestasse il falso. Nel caso dei traffici marittimi transfrontalieri, le società esportatrici affidavano a broker marittimi o a società di intermediazione il compito di occuparsi della movimentazione della merce, dal territorio di produzione a quello individuato per lo smaltimento, prendendo contatti con agenzie marittime e compagnie di navigazione⁷³. È opportuno, inoltre, evidenziare alcuni meccanismi riscontrati nei paesi importatori. In loco, infatti, gli organizzatori potevano contare sul coinvolgimento di una società formalmente destinataria della merce che riceveva, movimentava e occultava il carico anche grazie alla disponibilità di trasportatori o società di trasporti locali che si sarebbero occupati della movimentazione della merce, dal porto al luogo di stoccaggio o smaltimento.

In sostanza, dunque, l’analisi dei traffici internazionali di rifiuti italiani che hanno avuto luogo tra il 1987 e il 1988, conferma quanto scritto da parte della letteratura, ossia che l’attore mafioso può rappresentare una delle varie tessere criminali⁷⁴ ma non lo è necessariamente.

⁷¹ Enzo Ciccone, *Processo alla 'Ndrangheta*, Laterza, Roma-Bari, 1996. Per quel che concerne il ruolo dei mediatori, si veda: Donatella Della Porta, Alberto Vannucci, *Mani impunite. Vecchia e nuova corruzione in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 29.

⁷² Per una trattazione più completa si veda: Andrea Carnì, *Ships of Death. Il traffico internazionale di rifiuti tossicocivili e radioattivi italiani diretto in Libano, Nigeria e Somalia (1987-1992)*, Aracne, Roma, 2024.

⁷³ Per quel che concerne le compagnie di navigazione è difficile dire, in modo chiaro e definito, se vi fosse consapevolezza di ciò che veniva caricato sulle navi. Solo lo studio approfondito dei casi consente di individuare delle possibili responsabilità.

⁷⁴ Anna Rita Germani, Antonio Pergolizzi, Filippo Reganati, *op. cit.*, p. 272.

5.3 Le mafie nello smaltimento e nel traffico via terra: Liguria, Terra dei fuochi e Lombardia

In quegli stessi anni, lo scenario italiano era particolarmente articolato e le mafie si mostravano attente e attive sul fronte nazionale dei traffici di rifiuti. Le fonti primarie consultate presso l'Archivio Storico della Camera dei deputati, infatti, hanno fatto emergere alcuni legami tra trafficanti marittimi e altri attori coinvolti in traffici nazionali. Negli anni Ottanta, ad esser chiamata in causa è la Liguria. Dalla “parte ligure”, come raccontò il collaboratore di giustizia Emilio Di Giovine⁷⁵, partirono sia fusti diretti in Campania e nel Sud Italia sia migliaia di tonnellate di rifiuti industriali – poi esportate con destinazione la ditta rumena Kimica Ice di Sulina. All'interno di questi affari, il soggetto ritenuto “il reale regista dell'operazione”⁷⁶ era Federico Casanova⁷⁷, proprietario dell'impianto di incenerimento Fumeco⁷⁸ e profondamente coinvolto nella vicenda di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi in un piccolo paese nel savonese, Borghetto Santo Spirito. Terminale di Casanova per il deposito dei rifiuti, però, non era un imprenditore né un colletto bianco. Si trattava infatti di Filippo Fazzari, genero di Carmelo *Nino* Gullace della ‘ndrina Albanese-Gullace-Raso di Cittanova, imparentato con Giuseppe Raso di Canolo, ‘ndranghetista di un piccolo comune aspromontano ma con forti alleanze come i Mammoliti e i Piromalli⁷⁹. Fazzari controllava una cava in disuso che, durante la prima metà degli anni Ottanta, fu usata per stoccare circa tredicimila fusti di rifiuti pericolosi⁸⁰.

Il caso più conosciuto, anche a livello internazionale, è però quello della cd. “Terra dei fuochi”, cioè quella porzione di territorio campano tra Napoli e Caserta in cui si è concretizzato uno dei più gravi disastri ambientali della storia d'Italia: il tombamento, lo

⁷⁵ Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XVI legislatura, *Missione Bologna*, 17 febbraio 2010, Audizione di Emilio Di Giovine, p. 9.

⁷⁶ Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XIII legislatura, *Relazione sulla Liguria e sul Piemonte*, cit. p. 34.

⁷⁷ Legambiente, Dossier *Rifiuti connection: Liguria*, 15 luglio 1997; Christoph Hilz, *The International Toxic Waste Trade*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992, p. 86.

⁷⁸ A tal proposito si veda: Legambiente, Dossier *Rifiuti connection: Liguria*, cit., p. 5; Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, *Relazione sulla Liguria e sul Piemonte*, doc. XXIII n. 13, approvata il 2 luglio 1998, XIII legislatura, p. 34.

⁷⁹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XIII legislatura, *Relazione sulla Liguria e sul Piemonte*, cit., p. 33; Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XIII legislatura, *Documento sui traffici illeciti e le ecomafie*, doc. XXIII, n. 47, Relatore Scalia, approvata 25 ottobre 2000, p. 34.

⁸⁰ Legambiente, *Le nuove frontiere dell'ecomafia. Rapporto di Legambiente sull'illegalità ambientale in Italia e il ruolo della criminalità organizzata (1994-1997)*, 29 gennaio 1997, p. 61; Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XIII legislatura, *Missione Liguria*, 15 luglio 1997, audizione di Alberto Landolfi, p. 32.

spargimento e il rogo di tonnellate di rifiuti pericolosi tra gli anni ‘80 e gli anni 2000, molti dei quali provenienti dalle industrie del Nord e del Centro Italia⁸¹. L'espressione riprende soprattutto il fenomeno dell'abbruciamento dei rifiuti che ha provocato gravissimi danni all'ambiente, alla salute pubblica⁸² e all'economia locale. I clan di camorra, specialmente i Casalesi, si trovarono al centro di un articolato network criminale che permise all'imprenditoria di poter risparmiare sui costi di smaltimento⁸³. Come sottolinea Isaia Sales, le ragioni di questa supremazia a livello nazionale hanno una precisa ragione geografica e tecnica: i Casalesi controllavano capillarmente il primo territorio a tradizionale insediamento mafioso lungo la direttrice dei rifiuti nord-sud e, allo stesso tempo, potevano contare sul controllo diretto o indiretto di diverse cave entro cui potevano smaltire tonnellate di rifiuti e su rapporti già stabiliti con imprenditori edili, grazie al monopolio raggiunto nel settore del ciclo del cemento, quindi dell'edilizia e del movimento terra⁸⁴. Oltre a integrare il ciclo illegale dei rifiuti e del cemento, la camorra casalese ha saputo infiltrarsi direttamente negli enti locali attraverso la corruzione o l'elezione diretta di membri del clan, arrivando a controllare anche il sistema pubblico di smaltimento di rifiuti solidi urbani. La creazione ad hoc di società dirette alla gestione della filiera permetteva poi una gestione dalla parvenza “legale”, società a cui venivano assegnati appalti e commesse, spesso giustificati da situazione di “emergenza rifiuti”, come più volte accaduto in Campania⁸⁵. Come dunque si può osservare, il traffico e lo smaltimento di rifiuti nel caso campano è tutt'altro che un affare che si compie nel sottobosco criminale, ma si configura come “una transazione che coinvolge attori di estrazione diversa”, in cui la “compartecipazione mafioso-imprenditoriale genera giochi a somma positiva, in cui tutti gli attori traggono guadagno (gli imprenditori perché abbattono i costi di produzione, gli intermediari-proprietari delle discariche attraverso i ricavi per lo

⁸¹ Espressione resa celebre – ancora una volta – da Legambiente nel suo rapporto “Ecomafia” del 2003 cfr. Legambiente, *Rapporto Ecomafia 2003: i nomi, i numeri e le storie della criminalità ambientale*, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003.

⁸² Un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità e della Procura di Napoli Nord ha evidenziato che alcuni Comuni localizzati tra Napoli e Caserta presentano eccessi di specifiche patologie in termini di mortalità, ospedalizzazione e incidenza dei tumori. Cfr. Istituto Superiore di Sanità, Procura di Napoli Nord, *Studio sull'impatto sanitario degli smaltimenti controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 comuni del circondario della Procura della Repubblica di Napoli nord*, 2020.

⁸³ Il disvelamento del sistema rifiuti si ha solo con la prima e più conosciuta operazione “Adelphi” (1991) della Procura di Napoli.

⁸⁴ Isaia Sales, *op cit.*

⁸⁵ Le situazioni emergenziali legate ai rifiuti sono state capitalizzate dalle mafie anche in altre regioni d'Italia, soprattutto in Sicilia.

smaltimento, i camorristi in maniera parassitaria ma redditizia rispetto alla transazione principale”⁸⁶.

Questa compartecipazione “mafioso-imprenditoriale” troverà poi sua massima espressione in Lombardia a partire dagli anni 2000, quando la ‘ndrangheta inizierà ad operare in un contesto nazionale più fluido in cui si sono invertite o/e accorciate le rotte dello smaltimento. La relazione organica con parte dell’imprenditoria lombarda, il controllo di alcune imprese ma anche il potere di intimidazione esercitato hanno reso possibile lo smaltimento di rifiuti anche tossici in discariche abusive o il tombamento in terreni privati, in cave abbandonate o in terrapieni in prossimità degli svincoli delle tangenziali oppure in cantieri edili in qualche modo legati alla mafia calabrese⁸⁷. Sono dunque variate le rotte e i flussi di rifiuti, che oggi non seguono lo schema classico nord-sud ma si delineano in base alle esigenze di un mercato globalizzato e competitivo: per risparmiare ancora di più, si preferisce smaltire a breve distanza oppure favorire traffici transfrontalieri che dall’Italia vengono proiettati verso l’estero, complici anche le normative blande di alcuni paesi stranieri, come accadeva in passato con le “navi dei veleni”⁸⁸. Accanto a questa “inversione” di rotta, troviamo anche un parziale cambiamento nel *modus operandi* degli smaltitori illegali che utilizzano metodi come l’immissione dei rifiuti nei cicli produttivi cementifici e fornaci per la produzione di laterizi, di fanghi industriali, polveri di abbattimento fumi, ceneri e scorie derivanti dalla lavorazione di metalli; lo spandimento sul terreno di fertilizzanti provenienti da attività di compostaggio di fanghi non sottoposti ad alcun trattamento oppure l’impiego di rifiuti pericolosi in ripristini ambientali⁸⁹.

⁸⁶ Luca Bonzanni, *Ecomafie, oggi: l'inversione della rotta dei rifiuti illeciti*, in “Diacronie. Studi Di Storia Contemporanea”, 2019, v. 39, n. 3, pp. 1-17.

⁸⁷ CROSS, *Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia – Parte 2*, Università degli Studi di Milano, 2019; Thomas Aureliani, Demetrio Villani, *L'evoluzione del traffico illecito di rifiuti in Italia: attori, dinamiche e criticità. Il caso lombardo*, In *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, Manuel Cancio Meliá, Luigi Cornacchia (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2024; Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, *Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia*, dicembre 2012.

⁸⁸ Da diversi anni si è infatti accorciata la filiera dello smaltimento: molte inchieste hanno ad esempio attestato trasferimenti intraregionali e tra diverse regioni ma della medesima area geografica (direttive nord-nord, ma anche sud-sud).

⁸⁹ DIA (Direzione Investigativa Antimafia), *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, gennaio-giugno 2019.

5.4 I rifiuti e la normativa italiana

Anche il Legislatore non è stato indifferente all’evoluzione del fenomeno. A dimostrazione di questo sono le interessanti soluzioni normative adottate nell’ambito della gestione dei rifiuti, uno dei settori in cui la connessione tra organizzazioni criminali e ambiente risulta più evidente. Dopo anni di vuoto normativo, lo stimolo di matrice comunitaria ha portato alla maturazione di una maggiore consapevolezza in relazione al tema dell’economia circolare anche nel contesto italiano, stimolando così l’adozione di una corposa disciplina di settore disposta con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, - c.d. *Decreto Ronchi*, recante “*Disposizioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*”. Con il citato intervento, il Legislatore ha tentato di improntare l’intera normativa in tema di rifiuti sulla base di due principi ispiratori: da un lato, il divieto di abbandono di rifiuti, accompagnato dalla impostazione di provvedere al loro smaltimento o recupero nelle varie forme previste dal decreto; dall’altro, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti.

Sotto il profilo penalistico, il Decreto ha poi introdotto nell’ordinamento una serie di ipotesi delittuose collegate alla gestione ed allo smaltimento degli scarti industriali. Il *Titolo V*, infatti, riporta al *Capo I* il sistema sanzionatorio in relazione ad alcuni illeciti ambientali enucleando, tra gli altri, i reati di abbandono di rifiuti (art. 50), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 51), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 52) e traffico illecito di rifiuti (art. 53), molti dei quali verranno poi riprodotti e disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. *Codice Ambientale*). Proprio con riferimento all’ultima fattispecie citata, è bene evidenziare come il nostro ordinamento riconosca la differenza tra la fattispecie di mera spedizione illecita di rifiuti (art. 259 T.U.A. – ex art. 53 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e il più grave delitto di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 452-quaterdecies c.p.). E, infatti, l’introduzione di un delitto *ad hoc* in materia di traffico illecito di rifiuti, commesso in forma organizzata, risale alla L. 23 marzo 2001, n. 93, che ha inserito l’art. 53-bis nel c.d. *Decreto Ronchi*, intitolato appunto *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (oggi disciplinato appunto dall’art. 452-quaterdecies c.p.). La *ratio* della norma pare essere orientata al contrasto delle alterazioni del circuito legale di smaltimento dei rifiuti. Questa interpretazione è supportata dal fatto che il reato in esame è stato creato per rispondere all’insufficienza dell’art. 53 del Decreto Ronchi nel fronteggiare tali condotte illecite.

Si tratta di un reato abituale, di pericolo, e mono-soggettivo; non richiede, infatti, la partecipazione di più soggetti per la sua configurazione.

Rimandando ad altra sede una più diffusa analisi della disciplina, un aspetto di grande interesse con riferimento al tema degli strumenti normativi volti all'inquadramento delle condotte di organizzazioni criminali operanti nel settore ambientale è quello relativo alla configurabilità del concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, c.p. in due differenti ipotesi. La prima concerne la situazione in cui il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. sia commesso da soggetti appartenenti ad un'associazione per delinquere semplice o di tipo mafioso. In questo caso, le due fattispecie possono concorrere poiché differiscono nettamente per gli interessi tutelati, il numero dei soggetti richiesti e la modalità del dolo⁹⁰. La seconda questione riguarda, invece, il possibile concorso formale tra il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. e il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ipotesi in cui la Suprema Corte ha confermato la possibile configurabilità del concorso ribadendo l'inesistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie qualora siano accertati gli elementi essenziali del primo reato, congiuntamente alla mancanza di autorizzazione del secondo⁹¹.

6. Conclusioni

Partendo da un quadro definitorio e concettuale dei crimini ambientali attraverso la prospettiva della *green criminology*, l'articolo si è concentrato sul ruolo delle mafie e sul loro rapporto con l'ambiente. Prendendo in esame il caso specifico del traffico e dello smaltimento illecito di rifiuti, si è notato come questo rapporto sia simbiotico e mutuamente vantaggioso da un punto di vista economico e politico-relazionale. In tal senso, le mafie dimostrano di essere un ingranaggio decisivo, sebbene non onnipresente, del modello economico capitalista odierno che tende ad “accumulare attraverso la spoliazione” delle persone e dell’ambiente⁹². L’amalgama che si viene a creare tra mafie, imprenditoria e politica offre un salto qualitativo ai crimini ambientali, innescando processi di devastazione

⁹⁰ Cass. Pen., n. 52633 del 20 novembre 2017, in www.lexambiente.it.

⁹¹ Cass. Pen., Sez. III, 3 dicembre 2021, n. 39076, in *Cass. Pen.*, 2023, n. 5, 1724; sul punto, sia concesso il rinvio a Demetrio Villani, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A.): la Cassazione riconosce (ancora una volta) il concorso formale tra le due fattispecie*, in “Sistema Penale”, 14 novembre 2023.

⁹² David Harvey, *The ‘new’ imperialism: accumulation by dispossession*, in “Socialist Register”, 2004, n. 40, pp. 63-87.

ambientale e sociale irreversibili, come accaduto nella cosiddetta “Terra dei fuochi”. Il network criminale così composto porta alla costruzione di un anti-modello di sviluppo, come evidenziano Gabriella Corona e Rocco Sciarrone. Prende cioè forma il “paesaggio delle ecocamorre”, una modalità di “costruzione del territorio che ha innescato e favorito la diffusione di attività criminali e illegali, che a loro volta hanno alimentato una profonda trasformazione – e deformazione – della sua geografia”⁹³.

Le mafie, insieme ai propri partner, diventano perciò agenti di trasformazione ecologica, ovvero attori che plasmano i territori e chi li abita. In tal senso, la *green criminology* offre un importante contributo quando sottolinea con forza la necessità di occuparsi dei crimini e dei danni ambientali ancor prima che trovino sede negli ordinamenti giuridici, ancor prima che vengano criminalizzati.

Tuttavia, è proprio nel corpus normativo volto alla prevenzione e al contrasto dei delitti ambientali che può risiedere una speranza per il futuro. Pur essendo ancora molto lontana la configurazione di un sistema di tutela penale dell’ambiente realmente in grado di inquadrare ed intercettare tali illeciti, non si può negare che sotto alcuni profili le fonti legislative comunitarie e nazionali si stiano rivelando efficaci. È questo il caso del traffico illecito di rifiuti che, come ormai noto, è punito in Italia dall’art. 452-*quaterdecies* c.p. Stando ai dati di Legambiente, tra il 2002 e il 2023, si sono registrate oltre 500 inchieste – 582, per la precisione – che hanno visto impegnate novanta Procure sul territorio nazionale e che hanno portato al sequestro di 60 milioni di tonnellate di rifiuti⁹⁴. Dati come questi dimostrano che qualcosa sta cambiando, anche con riguardo alla sensibilità degli organi inquirenti impegnati nel contrasto a questa tipologia di fenomeni criminali.

Da ultimo, sempre sotto tale profilo, di non poca rilevanza pare l’introduzione del reato di ecocidio da parte della nuova Direttiva europea per la protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale (Direttiva 2024/1203)⁹⁵. Il recepimento di questa norma all’interno del sistema italiano potrebbe infatti avere una ricaduta molto positiva nel contrasto ai diversi attori – mafiosi e non – coinvolti in fenomeni di criminalità ambientale.

⁹³ Gabriella Corona e Rocco Sciarrone, *Il paesaggio delle ecocamorre*, in “Meridiana”, 2012, n. 74/73, pp. 13-35.

⁹⁴ Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, *Rapporto Ecomafia 2023. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Edizioni Ambiente, Milano, 2023, p. 95.

⁹⁵ Per una più approfondita disamina dell’intervento comunitario, sia concesso il rinvio a Demetrio Villani, *È ora di ripensare la tutela penale dell’ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*, in “Rivista Quadrimestrale di diritto dell’ambiente”, n. 1/2024.

Bibliografia

Alberico Andrea, *Obblighi di incriminazione e “controlimiti” nell’adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente*, in “Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.”, 2014, n.2.

Amarelli Giuseppe, *Le aggravanti ecomafiose*, in *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, Cancio Meliá Manuel, Cornacchia Luigi (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 111-130.

Asante-Duah Kofi D., Imre V. Nagy, *International Trade in Hazardous Waste*, E&FN Spon, New York, 1998.

Aureliani Thomas, Villani Demetrio, *L’evoluzione del traffico illecito di rifiuti in Italia: attori, dinamiche e criticità. Il caso lombardo*, in *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, Cancio Meliá Manuel, Cornacchia Luigi (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 355-382.

Beato Fabio, *I quadri teorici della sociologia dell’ambiente tra costruzionismo sociale e oggettivismo strutturale*, in “Quaderni di Sociologia”, v. XLII, n. 16, 1998, pp. 41-60.

Beirne Piers, South Nigel, *Introduction: Approaching Green Criminology*, in *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*, Beirne Piers, South Nigel (eds.), Willian, Collumpton, 2007, pp. xiii-xxii.

Bonzanni Luca, *Ecomafie, oggi: l’inversione della rotta dei rifiuti illeciti*, in “Diacronie. Studi Di Storia Contemporanea”, 2019, v. 39, n. 3, pp. 1-17.

Brisman Avi, South Nigel, *The growth of a field, A short History of Green criminology*, in *Routledge international handbook of green criminology*, South Nigel, Brisman Avi (eds.), Routledge, London, 2020, pp. 39-51.

Carnì Andrea, *Ships of Death. Il traffico internazionale di rifiuti tossico-nocivi e radioattivi italiani diretto in Libano, Nigeria e Somalia (1987-1992)*, Aracne, Roma, 2024.

Castronuovo Donato, *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in “Legislazione Penale”, 2015, pp. 1-25.

Cavallotti Nicola, Aureliani Thomas, Villani Demetrio, *Riparare il danno ambientale: una prospettiva ecologica del riutilizzo sociale dei beni confiscati*, in *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, Cancio Meliá Manuel, Cornacchia Luigi (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 338-406.

Cianciullo Antonio, Enrico Fontana, *Ecomafia. I predoni dell'ambiente*, Editori Riuniti, Roma, 1995.

Ciconte Enzo, *Processo alla 'Ndrangheta*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

Clapp Jennifer, *Toxic Exports: the transfer of hazardous wastes from rich to poor countries*, Cornell University Press, Ithaca, 2001.

Colantoni Lorenzo, Sarno Giulia Sofia, Bianchi Margherita, *Fighting environmental crime in Europe. An assessment of trends, players and actions*, Istituto Affari Internazionali, Roma, 2022.

Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, *Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia*, dicembre 2012.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, XVII legislatura, *Relazione sulle "navi dei veleni". I traffici internazionali di rifiuti negli anni '80 e '90*, doc. XXIII N. 51, approvata il 28 febbraio 2018.

Corona Gabriella, *Breve storia dell'ambiente in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2015.

Corona Gabriella, Sciarrone Rocco, *Il paesaggio delle ecocamorre*, in “Meridiana”, 2012, n. 74/73, pp. 13-35.

CROSS, *Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia – Parte 2*, Università degli Studi di Milano, 2019.

dalla Chiesa Nando, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010.

dalla Chiesa Nando, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016.

Della Porta Donatella, Vannucci Alberto, *Mani impunite. Vecchia e nuova corruzione in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

De Santis Giovanni, *Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017.

DIA (Direzione Investigativa Antimafia), *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, gennaio-giugno 2019.

Ferrajoli Luigi, *Per una costituzione della terra. L’umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022.

Fontana Enrico, Miracle Lorenzo, *Le nuove frontiere dell’ecomafia*, in “Caos. Quaderni Legambiente”, 1997, vol. 1, n. 8, pp. 61-72.

George Susan, *The Debt Boomerang*, trad. it. *Il boomerang del debito. Il debito del Terzo Mondo colpisce tutti*, Edizioni Lavoro, Roma, 1992.

Germani Anna Rita, Pergolizzi Antonio, Reganati Filippo, *Le determinanti del traffico organizzato di rifiuti in Italia: un'analisi empirica a livello regionale*, in “Rivista Economica del Mezzogiorno”, 2017, v. 31, n. 1-2, pp. 269-304.

Glynis Daniels, Friedman Samantha, *Spatial Inequality and the Distribution of Industrial Toxic Releases: Evidence from the 1990*, in “Social Science Quarterly”, 1999, v. 80, n. 2, pp. 244-262.

Greenpeace, *The Toxic Ships. The Italian hub, the Mediterranean area and Africa*, 2010.

Greenpeace, *Waste Trade in The Mediterranean – Toxic Attack Against Lebanon Case One: Toxics From Italy*, August 1996.

Harvey David, *The ‘new’ imperialism: accumulation by dispossession*, in “Socialist Register”, 2004, n. 40, pp. 63-87.

Hilz Christoph, *The International Toxic Waste Trade*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992.

Higgins Polly, Short Damien, South Nigel, *Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide*, in “Crime, Law and Social Change”, 2013, vol. 59, n.3, pp. 251-266.

Istituto Superiore di Sanità, Procura di Napoli Nord, *Studio sull'impatto sanitario degli smaltimenti controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 comuni del circondario della Procura della Repubblica di Napoli nord*, 2020.

Legambiente, Dossier Rifiuti connection: Liguria, luglio 1997.

Legambiente, *I mercati globali dell'ecomafia*, Palermo, dicembre 2000.

Legambiente, *Le nuove frontiere dell'ecomafia. Rapporto di Legambiente sull'illegalità ambientale in Italia e il ruolo della criminalità organizzata (1994-1997)*, 29 gennaio 1997.

Lu Robert, *West Africa: The Industrial World's Dumping Grounds*, in “Harvard International Review”, 1989, vol. 11, n. 4, pp. 57-59.

Lynch Michael, Long Michael A., *Green Criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction*, in “Annual Review of Criminology”, 2022, v. 5, pp. 255-276.

Lynch Michael, Paul B. Stretesky, *The Meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives*, in “Theoretical Criminology”, 2003, v. 7, n. 2, pp. 217-238.

Martone Vittorio, *Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività*, in *Mafie Tossiche*, Diego Scarabelli (a cura di), Crim.Int. Edizioni, Roma, 2019, pp. 67-81.

Martone Vittorio, *Rifiuti, Economia e Società: crimini, danni e vittime ambientali nell'era degli scarti*, in *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente*, Manuel Cancio Meliá, Luigi Cornacchia (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 331-354.

Massari Monica, Monzini Paola, *Dirty Businesses in Italy: A Case-study of Illegal Trafficking in Hazardous Waste*, in “Global Crime”, Vol. 6 n. 3-4, August-November 2004, pp. 285-304.

Massarutto Antonio, *I rifiuti*, Il Mulino, Bologna, 2009.

McNeill John R., *Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World*, (2000), trad. It. *Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell'ambiente nel XX secolo*, Einaudi, Torino, 2002.

Moore Jason M., *Antropocene o Capitalocene?*, Ombre Corte, Verona, 2017.

Moyers Bill, *Global Dumping Ground. The International Traffic in Hazardous Waste*, The Lutterworth Press, Cambridge, 1991.

Müller Simone M., *Hidden Externalities: The Globalization of Hazardous Waste*, in “Business History Review”, 2019, n. 93, pp. 51-74.

Napoletano Enrico, *Manuale di diritto penale ambientale*, Zanichelli, Bologna, 2021.

Natali Lorenzo, *Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività*, in “Studi sulla Questione Criminale”, 2014, vol. 9, n. 1-2, pp. 81-98.

Natali Lorenzo, *Green criminology, conflitti socio-ambientali e processi di vittimizzazione ambientale*, in *La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi*, Musselli Lucia, (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

Nellemann Christian, Henriksen Rune, Kreilhuber Arnold, Stewart Davyth, Kotsovou Maria, Raxter Patricia, Mrema Elizabeth, Barrat Sam, *The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security. A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment*, United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyses, 2016.

Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, *Rapporto Ecomafìa 2023. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Edizioni Ambiente, Milano, 2023.

Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, *Rapporto Ecomafìa 2003: i nomi, i numeri e le storie della criminalità ambientale*, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003.

Osservatorio Permanente su Ambiente e Legalità di Legambiente, Arma dei Carabinieri, Eurispes, *Le ecomafie - il ruolo della criminalità organizzata nell'illegalità ambientale*, 1994.

Pellegrini Stefania, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale*, Ediesse, Roma, 2019.

Rebovich Donald J., *Dangerous Ground. The World of Hazardous Waste Crime*, Transaction Publishers, New Brunswick, 1992.

Rodríguez Goyes David, Mol Hanneke, Brisman Avi, South Nigel (a cura di), *Environmental Crime in Latin America: The Theft of Nature and the Poisoning of the Land*, Palgrave Macmillan, Londra, 2017.

Roelants Du Vivier François, *Les vaisseaux du poison*, Editions Sang de la terre, Paris, 1988.

Ruggiero Vincenzo, “È l'economia, stupido!”. Una classificazione dei crimini di potere, in *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Alessandra Dino, Livio Pepino, (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 188-208.

Ruggiero Vincenzo, *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollate Boringhieri, Torino, 1996.

Ruggiero Vincenzo, South Nigel, *Critical Criminology and Crimes Against the Environment*, in “Critical Criminology”, 2010, v. 18, n. 4, pp. 245–250.

Sales Isaia, *La questione rifiuti e la camorra*, in “Meridiana”, 2012, n. 73/74, pp. 63-79.

Sales Isaia, Simona Melorio, *Storia dell'Italia corrotta*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.

Sciarrone Rocco, *Il capitale sociale delle mafie. Una ricerca nelle regioni del Centro e Nord Italia*, in Fondazione Res, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma, 2019.

Sciarrone Rocco, *Mafie del nord: Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli Editore, Roma, 2019.

Sciarrone Rocco, *Le mafie dalla società locale all'economia globale*, in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, 2002, n. 43 “Reti di mafie”, pp. 49-82.

Shelley Louise I., *Dirty Entanglements. Corruption, Crime, and Terrorism*, Cambridge University Press, New York, 2014.

Siracusa Licia, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 luglio 2015.

Stoett Peter, Omrow Delon Alain, *Transnational Ecoviolence and Crime: Revisiting Environmental Justice and Human Security*, in *Spheres of Transnational Ecoviolence*, Peter Stoett, Delon Alain Omrow (eds.), Palgrave Macmillan, Cham, 2021.

Telesca Mariangela, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della legge n. 68/2015*, Giappichelli, Torino, 2016.

Tolba Mostafa K., Osama El-Kholy, *The World Environment 1972-1992. Two decades of challenge*, Springer Science&Business Media, Oxford, 1992.

United Nations Environment Programme, *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, 2018.

United Nations, Economic and Social Council 40th plenary meeting, 28 July 1988 (1988/70), *Traffic in toxic and dangerous products and wastes*.

United Nations, General Assembly, 44th session, 18 July 1989 (A/44/362), *Development and International Economic Co-Operation: Environment. Illegal traffic in toxic and dangerous products and wastes*.

United Nations, Security Council, 66th session, 25 October 2011, *Report of the Secretary-General on the protection of Somali natural resources and waters*.

Van Solinge Tim Boekhout, *The illegal exploitation of natural resources*, in *The Oxford Handbook of Organized Crime*, Letizia Paoli (a cura di), Oxford University Press, New York, 2014, pp. 500-527.

Villani Demetrio, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A.): la Cassazione riconosce (ancora una volta) il concorso formale tra le due fattispecie*, in *Sistema Penale*, 14 novembre 2023.

Villani Demetrio, *È ora di ripensare la tutela penale dell'ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE*, in *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1/2024.

White Rob, *Transnational environmental crime, Toward an eco-global criminology*, Routledge, London, 2011.

Zirulia Stefano, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in “Dir. Pen. Cont.”, 24 febbraio 2015.

RISORSE NATURALI, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CONFLITTI ARMATI: IL CASO DELLA SIERRA LEONE E DEL REVOLUTIONARY UNITED FRONT

Vittorio Cama*

Title: Natural resources, organised crime and armed conflict: the case of Sierra Leone and the Revolutionary United Front

Abstract

This paper examines the interplay between natural resource exploitation, organized crime, and armed conflicts, focusing on the case of Sierra Leone and the Revolutionary United Front (RUF). The research highlights how the illicit diamond trade fueled RUF activities, prolonging the civil war and exacerbating both human rights violations and environmental degradation. The analysis aims to reconstruct the role of extractivism in the genesis and evolution of large-scale criminality, examining the phases before, during, and after the civil conflict.

Keywords: diamond smuggling; extractivism; natural resources; organized crime; armed conflict.

Il presente studio esamina l'intreccio tra lo sfruttamento delle risorse naturali, la criminalità organizzata e i conflitti armati, concentrandosi sul caso della Sierra Leone e del Revolutionary United Front (RUF). La ricerca mette in luce come il traffico illecito di diamanti abbia alimentato le attività del RUF, prolungando la guerra civile e acuendo sia le violazioni dei diritti umani sia il degrado ambientale. L'analisi si propone di ricostruire il ruolo dell'estrattivismo nella genesi e nell'evoluzione della macro-criminalità, esaminando le fasi precedenti, concomitanti e successive al conflitto civile.

Parole chiave: contrabbando di diamanti; estrattivismo; risorse naturali; criminalità organizzata; conflitto armato.

* Università di Trento

1. Introduzione

La criminalità organizzata alimenta i conflitti armati, prolungando la violenza ed esacerbando le vulnerabilità delle popolazioni e delle comunità colpite¹. In questa prospettiva, la criminalità organizzata (anche) transnazionale diviene motore per violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e, quindi, per la commissione di crimini internazionali. Ciononostante, il nesso tra crimini di natura transnazionale e quelli di natura internazionale costituisce un'area solo marginalmente esplorata nel dibattito giuridico-positivo. Ciò si deve probabilmente allo sviluppo “asistematico” del diritto penale internazionale² e all’attenzione di quest’ultimo sui crimini riconosciuti oggi nell’ambito della giurisdizione della Corte penale internazionale. Secondo questo punto di vista, questi fattori avrebbero contribuito a “mettere in ombra”³ lo studio dei percorsi – finora paralleli e raramente intersecati – del diritto penale internazionale e transnazionale⁴.

Al contrario, dal punto di vista criminologico non si può ignorare come la commissione di crimini internazionali dipenda spesso dall’operato di attori transnazionali, come organizzazioni criminali e politiche, e affondi le proprie radici in una comune “lotta” per le risorse naturali⁵ che “arricchiscono” i territori di determinate regioni geografiche al di là dei confini statali. Nel contesto di questa lotta, che alimenta conflitti sociali e diseguaglianze, fenomeni come l’estrattivismo mettono in dubbio singole categorizzazioni normative, richiedendo al

¹ Ekaterina Stepanova, *Armed Conflict, Crime and Criminal Violence* in SIPRI Yearbook 2010: *Armaments, Disarmament and International Security*, Stockholm International Peace Research Institute, Solna, 2010, pp. 37–60.

² Vedi Mahmoud Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd edn, Martinus Nijhoff, Leiden, 2013, p. 142; Claus Kress, *International Criminal Law*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 2009. Vedi anche Robert Cryer, *The Doctrinal Foundations of the International Criminalization Process*, in *International Criminal Law*, 3rd edn, Mahmoud Cherif Bassiouni (eds.), Martinus Nijhoff, Leiden, 2008, p. 108 ss.

³ Vedi Elies van Sliedregt, *International Criminal Justice: A Bubble About to Burst?*, in *Zukunftsperpektiven des Strafrechts, Symposium zum 70. Geburtstag von Thomas Weigend*, Elisa Hoven, Michael Kubiciel (a cura di), Nomos, Baden-Baden, 2020, pp. 253-276; Vedi anche Elies van Sliedregt, *International Criminal Law: Over-studied and Underachieving?*, in “Leiden Journal of International Law”, 2016, v. 29, n. 1, p. 1 ss.

⁴ Sulla nozione di diritto penale transnazionale, non si possono non citare, quale manuale fondamentale, Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2018 e, per un’introduzione alla questione trattata, Robert J. Currie, Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, in “Journal of International Criminal Justice”, 2015, v. 13, n. 15, pp. 1166-1169. Per ulteriori riferimenti sul diritto penale transnazionale, vedi i capitoli nn. 1, 2 e 3 in Neil Boister, Robert J. Currie (a cura di), *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*, Routledge, London, 2015.

⁵ Vedi Elies van Sliedregt, *International Criminal Law*, cit. Vedi anche Charles-Philippe David, Jean-François Gagné, *Natural Resources: A Source of Conflict?*, in “International Journal”, 2006, v. 62, n. 1, pp. 5-17; Martin Nie, *Drivers of Natural Resource-Based Political Conflict*, in “Policy Sciences”, 2003, v. 36, nn. 3-4, pp. 307-341; Paola Vescoa, Shouro Dasgupta, Enrica De Cian, Carlo Carraro, *Natural resources and conflict: A meta-analysis of the empirical literature*, in “Ecological Economy”, 2021, v. 172.

contrario un'analisi completa che tenga conto degli studi socio-economici e dei conflitti⁶, della varietà di attori coinvolti (compresi i gruppi criminali organizzati⁷ e le imprese)⁸ e dell'intersezione tra crimini internazionali e transnazionali.⁹

L'intersezione tra “lotta” per le risorse naturali, criminalità organizzata, e attori non-statali di carattere insurrezionale è ben esemplificata dal ruolo che ha svolto il contrabbando di diamanti nella guerra civile in Sierra Leone, iniziata nel 1991 quando il Revolutionary United Front (RUF) ne invadé il territorio dalla Liberia. Tra le priorità degli insorti, infatti, un ruolo primario è stato assegnato sin da subito all'appropriazione del controllo sulle miniere di diamanti più produttive del paese¹⁰. Nello sviluppo successivo del conflitto, i “*conflict diamonds*” si sono, inoltre, rivelati centrali per il finanziamento delle attività politiche e militari del RUF¹¹ e preziosa merce di scambio in operazioni di contrabbando con armi e risorse più in generale¹². Non è un caso quindi che le sentenze della Special Court for Sierra Leone e nel Report pubblicato dalla Truth and Reconciliation Commission, enfatizzino il ruolo svolto dai diamanti come fonte di alimentazione del conflitto e della commissione dei crimini internazionali accertati (principalmente crimini contro l'umanità)¹³.

⁶ Questo spirito informa, come sottolineato nell'introduzione, Marina Aksanova, Stephan Parmentier, Elies van Sliedregt (a cura di.) *Breaking the Cycle of Mass Atrocities. Criminological and Socio-Legal Approaches in International Criminal Law*, Hart, London, 2020.

⁷ Per l'integrazione del dibattito sulla giustizia di transizione e sui crimini internazionali, con considerazioni sulla criminalità organizzata, vedi Stephan Parmentier, *International Crimes and Transitional Justice: where does organised crime fit?*, in “Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, 2009, v. 3, n. 3, pp. 86-100.

⁸ Sul rapporto tra imprese e la commissione di crimini internazionali, vedi Wim Huisman, Susanne Karstedt, Annika van Baar, *The Involvement of Corporations in Atrocity Crimes*, in *The Oxford Handbook of Atrocity Crimes*, Barbora Holá, Hollie Nyseth Nziatira, Maartje Weerdesteyn (eds.), Oxford University Press, New York, 2022, pp. 393-422 e, come monografia di riferimento, Wim Huisman, *Business as Usual? The Involvement of Corporations with International Crimes*, Elgar, The Hague, 2010.

⁹ Vedi, per esempio, José Atiles, Gustavo Rojas-Páez, *Coal Criminals: Crimes of the Powerful, Extractivism and Historical Harm in the Global South*, in “The British Journal of Criminology”, 2022, v. 62, n. 5, pp. 1289-1304; Global Initiative against Transnational Organized Crime, *Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America*, 2016, consultabile in <http://www.globalinitiative.net> e la voce encyclopedica Yuliya Zabyelina, *The Harms and Crimes of Mining*, in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Henry N. Pontell (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2023; sull'attività mineraria come motore dei conflitti armati, Nicolas Berman, Mathieu Couttenier, Dominic Rohner, Mathias Thoenig, *This Mine Is Mine! How Minerals Fuel Conflicts in Africa*, in “American Economic Review”, 2017, v. 107, n. 6, pp. 1564-1610 e Irene Vélez-Torres, Fabián Méndez, *Slow violence in mining and crude oil extractive frontiers: The overlooked resource curse in the Colombian internal armed conflict*, in “The Extractive Industries and Society”, 2022, v. 9, n. 1.

¹⁰ Laura Forest, *Sierra Leone and Conflict Diamonds: Establishing a Legal Diamond Trade and Ending Rebel Control over the Country's Diamond Resources*, in “Indiana International and Comparative Law Review”, 2001, v. 11, n. 3, p. 633.

¹¹ UN, Conflict Diamonds: Sanctions and War, [ST/]DPI/2162, consultabile in <http://www.un.org/peaceaf-rica/Diamond.html>.

¹² Vedi John Reader, *Africa: A Biography of the Continent*, Hamish Hamilton, London, 1997, p. 576.

¹³ Sul tema e per una ricostruzione del conflitto dal punto di vista del diritto internazionale umanitario, si veda Sally Longworth, *Symbiosis in violence: A case study from Sierra Leone of the international humanitarian law implications of*

Prima di procedere a un'analisi, necessariamente sintetica, di come questa dinamica si sia sviluppata in concreto nel contesto sierraleonese, una prima parte del contributo sarà quindi dedicata all'analisi delle coordinate di fondo legate alla concettualizzazione delle nozioni di danno ambientale e criminalità organizzata. Una seconda questione preliminare riguarda, più in generale, il rapporto tra la criminalità organizzata e gli attori che agitano i conflitti di natura non-internazionale. Sono infatti molteplici e spesso opache – e in quanto tali meritevoli di approfondimento – le relazioni intessute tra situazioni conflittuali, attori armati non-statali (e quindi gruppi insurrezionali) e criminalità organizzata. La seconda parte del contributo mira quindi a identificare, sia pure in maniera sintetica, queste particolari relazioni.

Chiariti questi aspetti, ci si potrà calare nel contesto del conflitto in Sierra Leone. In particolare, saranno privilegiate tre prospettive di indagine. La prima riguarda, premessi cenni sulla concettualizzazione di questo fenomeno, il ruolo dell'estrattivismo e delle risorse minerarie, e in particolare dell'estrazione dei diamanti, nell'emergere del conflitto. La seconda invece guarda al ruolo del contrabbando di diamanti quale attività di finanziamento e prolungamento delle ostilità da parte del RUF. Con la terza si tenterà di inquadrare il contesto “criminale” esistente in Sierra Leone prima e dopo il conflitto ed eventuali ulteriori relazioni criminali sviluppatesi con attori esterni.

2. La nozione di danno ambientale

Come anticipato, dal punto di vista criminologico, il concetto di danno ambientale si colora di sfumature diverse e ulteriori rispetto alla corrispondente nozione ricavabile dalle discipline strettamente giuridiche.

Dal punto di vista del diritto penale, è comune – sia pur al netto delle criticità cui si espongono queste nozioni nel dibattito odierno – guardare ai reati ambientali come a condotte tipizzate in fattispecie incriminatrici dal Legislatore, che, dal punto di vista sostanziale, offendono il bene giuridico-ambiente. Tuttavia, già in questo stadio di analisi, la nozione di ambiente risulta foriera di ulteriori divergenze quanto al corretto modo di intendere tale bene giuridico, vale a dire se connotarlo di una dimensione antropocentrica (che tende a prevalere

parties to the conflict engaging in organized crime, in “International Review of the Red Cross”, v. 105, n. 923, pp. 750-771.

e a mettere in ombra l'intrinseco valore della natura e della fauna)¹⁴ o ecocentrica, culturale o biologica, unitaria o pluralistica¹⁵. Tale dibattito è in costante evoluzione anche a causa dell'incidenza (anche definitoria) che rispetto a tali istanze di tutela svolge il diritto penale “europeo”, da ultimo, con la recente Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente¹⁶. Dal punto di vista criminologico, invece, la concettualizzazione del danno ambientale risulta strettamente connessa alle coordinate di fondo della cosiddetta *Green Criminology*. Nell’ambito di tale branca, la nozione tende a espandersi al di là di ciò che è considerato reato dal punto di vista strettamente giuridico-positivo fino ad abbracciare condotte che, seppur legali, risultano comunque dannose per l’ambiente¹⁷. Così, accanto ad approcci di *Green Criminology* che centrano la propria attenzione sui reati ambientali, si può registrare la decisa tendenza a includere la nozione di danno ambientale in termini sociali ed ecologici, indipendentemente dallo *status* di bene giuridico riconosciuto all’oggetto della tutela penale e dalla tipizzazione legislativa dei reati ambientali. Questa prospettiva è, infatti, portata ancora oltre fino a includere violazioni che sono “dannose per esseri umani, ambienti e animali non umani”¹⁸ e “danni legati all’ambiente che sono facilitati dallo stato, così come da imprese e altri attori detentori di potere, nella misura in cui tali istituzioni abbiano la capacità di dare forma alle definizioni ufficiali di reato ambientale in modo da consentire, condonare o giustificare pratiche dannose per l’ambiente”¹⁹.

¹⁴ Rob White, *The Conceptual Contours of Green Criminology*, in *Emerging Issues in Green Criminology*, Reece Walters, Diane Solomon Westerhuis, Tanya Wyatt (a cura di), Palgrave Macmillan, Hounds Mills, 2013, p. 21.

¹⁵ Per una sintesi si rimanda a Alberto Cadoppi, Paolo Veneziani, *Elementi di diritto penale. Parte speciale. Vol. 1 Introduzione e analisi dei titoli*, Cedam, Padova, 2023, p. 212 ss.

¹⁶ Direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

¹⁷ Lorenzo Natali, *Per una green criminology. La costruzione sociale e politica del danno ambientale*, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 2019, v. 60, n. 2, pp. 331-356.

¹⁸ Si veda *ibidem*, p. 337 riprendendo la definizione contenuta nell’introduzione a Piers Beirne, Nigel South (eds.), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals*, Willan Publishing, Devon, 2007, p. xiii.

¹⁹ Rob White, *The Conceptual Contours of Green Criminology*, cit., pp. 19-20. Il tema può godere oggi di un’ampia bibliografia e di ampi riferimenti nel dibattito accademico. Vedi, quali testi di riferimento e senza pretesa di completezza, Robert Agnew, *It’s the End of the World as We Know It: The Advance of Climate Change from a Criminological Perspective*, in *Climate Change from a Criminological Perspective*, Rob White (a cura di), Springer, New York, 2012; Matthew Hall, *Victims of Environmental Harm: Rights, Recognition and Redress under National and International Law*, Routledge, London, 2013; Mark Halsey, *Against “green” criminology*, in “British Journal of Criminology”, 2004, v. 44, n. 4, pp. 833-853; Mark Halsey, Rob White, *Crime, ecophilosophy and environmental harm*, in “Theoretical Criminology”, 1998, v. 2, n. 3, pp. 345-371; Michael J. Lynch, *The greening of criminology: a perspective on the 1990s*, in “The Critical Criminologist”, 1990, v. 2, n. 3, pp. 3-12; Monica Massari, Paola Monzini, *Dirty business in Italy: A case-study of illegal trafficking in hazardous waste*, in “Global Crime”, 2004, v. 6, nn. 3 e 4, pp. 285-304; Yingyi Situ, David Emmons, *Environmental Crime: The Criminal Justice System’s Role in Protecting the Environment*, Sage, Thousand Oaks, 2000; Ragnhild Sollund, *Global Harms: Ecological Crime and Speciesism*, Nova Science Publishers, New York, 2008; Nigel South, *A green field for criminology? A proposal for a perspective*, in “Theoretical Criminology”, 1998, v. 2, n. 2, pp. 211-233; Nigel South, Avi Brisman, Piers Beirne, *A Guide to a Green Criminology*, in *Routledge International*

Di fronte a questo genere di violazioni, una risposta basata unicamente sulla criminalizzazione prima e sull'azione penale dopo, non appare sufficiente. Piuttosto, come sarà reso evidente dall'evoluzione che ha portato al conflitto in Sierra Leone, affidarsi a una nozione di danno ambientale più ampia, che metta in luce le interconnessioni con una stratificazione di livelli di criminalità e attori diversi, è fondamentale al fine di mettere in atto quei processi di transizione e trasformazione di carattere ambientale, ecologico o di specie che servano a riallacciare il tessuto sociale delle comunità colpite.

3. La nozione di criminalità organizzata

Prima di procedere oltre, è necessario, tuttavia, circoscrivere meglio la nozione di criminalità organizzata che sarà utilizzata nel prosieguo della trattazione.

A questo proposito, sia che ci si posizioni dal punto di vista della criminologia, che da quello delle discipline giuridiche, si riscontra rapidamente l'impossibilità di attribuire al concetto di criminalità organizzata una definizione universalmente valida o quantomeno universalmente accettata.

Da una prospettiva più propriamente sociologica, il termine di criminalità organizzata è infatti utilizzato per indicare una molteplicità di fenomeni criminali. In primo luogo, è possibile utilizzare la nozione per designare organizzazioni criminali di una certa dimensione e stabilità, tendenzialmente organizzate in modo gerarchico (con alcune eccezioni, ad esempio, nell'Europa del Nord dove le organizzazioni sono strutturate in reti)²⁰. In secondo luogo, il termine

Handbook of Green Criminology, Nigel South, Avi Brisman (a cura di) Routledge, London-New York, 2013; Rob White, *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, Willan Publishing, Devon, 2008; Rob White, *Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-global Criminology*, Routledge, London, 2011; Rob White, *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*, Policy Press, Bristol, 2013.

²⁰ Vedi Vincenzo Militello, *Report: La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione europea: percorsi di armonizzazione*, 2015, p. 5, e Edward R. Kleemanns, *Organised Crime, Transit Crime, and Racketeering*, in "Crime & Justice", 2007, v. 35, n. 1, p. 163 ss. Militello sottolinea che il dibattito sul tema era già avanzato negli Stati Uniti. Vedi, in questo senso, Tonius Spapens, *Macro networks, collectives, and business processes: An integrated Approach to Organised Crime*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", 2010, v. 18, n. 2, pp. 185-215. Per un tentativo di sintesi degli sforzi definitori nell'ambito del dibattito americano sul tema si veda, Frank E. Hagan, *The Organised Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model*, in "Criminal Justice Review", 1983, v. 8, n. 2, pp. 52-57; il tema è stato ri-esaminato agli inizi degli 2000 da Albanese, Finckenauer e dallo stesso Hagan, vedi Jay S. Albanese, *Organised Crime in Our Times*, Routledge, Cincinnati, 2014; James O. Finckenauer, *Problems of Definition : What Is Organised Crime ?*, in "Trends in Organised Crime", 2005, v. 8, n. 3, pp. 63-83; Frank E. Hagan, "Organised crime" and "organised crime": Indeterminate problems of definition, in "Trends in Organised Crime", 2006, v. 9, n. 4, pp. 127-137. Il risultato di questo studio è la distinzione tra "Criminalità Organizzata" e "criminalità organizzata". Con la prima nozione ci si riferisce alle organizzazioni criminali; con la seconda ai crimini che richiedono un certo grado di organizzazione da parte di chi li compie.

è utilizzato - secondo il modello della *illegal entreprise* - per indicare un insieme di attività illecite organizzate su larga scala a scopo di lucro²¹. Così, negli Stati Uniti e in Europa (a eccezione di Italia e Spagna) lo studio della criminalità organizzata si è concentrato essenzialmente su attività che si inseriscono in dinamiche di mercato illegali, senza alcun riferimento all'esistenza di organizzazioni criminali dotate di una struttura, schema o modello specifici²².

Nel contesto latino-americano - ma con riferimenti particolarmente utili al caso sierraleonese - viene proposta anche una ulteriore distinzione tra “criminalità organizzata” e “violenza di gang”²³. A distinguere i due fenomeni sarebbero soprattutto l'*humus* in cui tali gruppi si formano, le modalità di organizzazione e gli obiettivi. In questa prospettiva, le gang, soprattutto se formate da individui giovani, emergono principalmente a causa dell'esclusione sociale incontrata dai membri rispetto a sfide comuni come la disoccupazione. Così, la cultura delle gang, arricchita da rituali e simboli in cui riconoscersi e rinforzata dall'uso della violenza e dalle dispute territoriali (cosiddette *turf wars*), offre ai suoi membri un'identità, uno status e la solidarietà di individui che si confrontano con le medesime condizioni esistenziali²⁴. Inoltre, a differenza delle organizzazioni criminali *stricto sensu*, la violenza perpetrata dalle gang, tendenzialmente organizzate in maniera meno sofisticata rispetto ai gruppi “di stampo mafioso” (cosiddetta *mafia-style*), è generalmente orientata al raggiungimento di obiettivi immediati e non guidata da strategie a lungo termine²⁵.

²¹ Letizia Paoli, *Introduction*, in *The Oxford Handbook of Organised Crime*, Letizia Paoli (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 13 ss.

²² Per un'analisi storica dell'evoluzione di questo dibattito, vedi Letizia Paoli, Tom Vander Beken, *Organised Crime. A Contested Concept*, in *The Oxford Handbook of Organised Crime*, cit., p. 20 ss. Va notato, tuttavia, che il “paradigma dell’impresa illegale” ha lasciato inesplorato il riferimento alle organizzazioni criminali; se ciò è vero, d’altra parte, la nozione ha consentito di portare al centro del dibattito europeo il tema della criminalità organizzata, anche in quei Paesi che non avevano esperienza di fenomeni di criminalità organizzata come la mafia. Per un’analisi completa del concetto e delle sue declinazioni nei diversi ordinamenti giuridici europei, si può far riferimento al volume Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli (a cura di), *Organised Crime in Europe: Concepts Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Springer, Dordrecht, 2006. Per un’analisi di alcuni modelli di sanzione, si veda Gabriele Fornasari, *Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un’analisi di diritto comparato*, Università di Trento, Trento, 2007.

²³ Sul tema vedi Pierre Hauck, Sven Peterke, *Organised Crime and Gang Violence in National and International Law*, in “International Review of the Red Cross”, 2010, v. 92, n. 878, pp. 407-436, e Alan Wright, *Organised Crime*, Routledge, New York, 2006, pp. 27-47; Hans-Dieter Schwind, *Kriminologie. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen*, C.F. Müller, Heidelberg, 2008, p. 583.

²⁴ Sul tema vedi Larry J. Siegel, Brandon C. Welsh, *Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law*, Cengage, Belmont, CA, 2009, pp. 312-315 e Merry Morash, *Gangs, groups and delinquency*, in “British Journal of Criminology”, 1989, v. 23, n. 4, pp. 309-331.

²⁵ Scott H. Decker e Barrik van Winkle, *Life in the Gang: Family, Friends, and Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 23-25 e Alan Wright, *op. cit.*, p. 44. Vedi anche Malcolm W. Klein, *Gang Cop: The Words and Ways of Officer Paco Domingo*, AltaMira Press, Walnut Creek, CA, 2004, p. 59; Ulrich Eisenberg, *Kriminologie*, C.H. Beck, Munich, 2005, p. 920; e Hans-Dieter Schwind, *op. cit.*, p. 583.

Da un punto di vista più propriamente giuridico, e in maniera maggiormente orientata al modello “associativo”, uno sforzo definitorio ben noto di “gruppo criminale organizzato” può essere rinvenuto nell’Articolo 2 della Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000²⁶. Tuttavia, anche questa nozione non è andata esente da critiche relative alla sua vaghezza definitoria e quindi al suo carattere eccessivamente inclusivo²⁷ e al requisito del perseguimento di un “vantaggio economico o altro vantaggio materiale”. Realisticamente, si ammette tuttavia che queste criticità derivino dalla necessità di identificare un minimo denominatore comune idoneo a soddisfare - potenzialmente - tutti i sistemi giuridici del mondo e a fungere da ponte tra i sistemi di diritto civile e di *common law*²⁸.

Le difficoltà definitorie relative all’individuazione di una nozione di criminalità organizzata sono ulteriormente esacerbate, nell’ambito di conflitti armati, dall’esistenza di una “rete complessa di relazioni economiche tra milizie, gruppi criminali organizzati e gruppi terroristici”²⁹. Si nota quindi che la stessa definizione di gruppo criminale organizzato della Convenzione di Palermo offrirebbe – a causa dell’ancoraggio a finalità di profitto – una “micro-prospettiva” in grado di oscurare il “radicamento” della criminalità organizzata transnazionale nei conflitti³⁰, escludendo i gruppi a motivazione politica, così come i gruppi terroristici, i mercenari e le PMSC (*Private Military and Security Companies*), sebbene siano attori *lato sensu* ispirati dalla volontà di trarre profitto dalle situazioni di conflitto.

²⁶ Per un significativo tentativo di sistematizzazione dello *status quo* del concetto di criminalità organizzata nel diritto penale internazionale, si veda Kathrin Strobel, *Organised Crime and International Criminal Law*, Brill-Nijhoff, Leiden, 2021, p. 5 ss.

²⁷ In questo senso, si veda Valsamis Mitsilegas, *From National to Global, From Empirical to Legal: The Ambivalent Concept of Transnational Organised Crime*, in *Critical Reflections on Transnational Organised Crime, Money Laundering and Corruption*, Margaret E. Beare (a cura di), University of Toronto Press, Toronto, 2003, pp. 55-87 e l’introduzione al volume di Margaret E. Breare. Vedi anche Alexandra V. Orlova, James W. Moore, “Umbrellas” or “building blocks”: *Defining International Terrorism and Transnational Organised Crime in International Law*, in “Houston Journal of International Law”, 2005, v. 27, n. 2, pp. 282-287; James O. Finckenauer, *op cit.* p. 75. Pierre Hauck, Sven Peterke, “Organised Crime and Gang Violence” *cit.* p. 421 ss.

²⁸ Pierre Hauck, Sven Peterke, “Organised Crime and Gang Violence”, *cit.* Per quanto riguarda il quadro regionale, vedi anche Vincenzo Militello, *L’armonizzazione dei reati in Europa tra “parabola” e “piano inclinato”*. *il caso dell’incriminazione dell’organizzazione criminale*, in *I volti attuali del diritto penale europeo. Atti della giornata di studi per Alessandro Bernardi*, Ciro Grandi (a cura di), Pacini, Pisa, 2021, pp. 85-102. Per una recente analisi degli effetti della decisione quadro sui sistemi giuridici nazionali *cum grano salis* si veda *Report from the Commission to the European Parliament and the Council based on Article 10 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime*, COM/2016/448 final.

²⁹ Archana Kotecha, *Human Trafficking, Conflict and Money Flows*, in *Human Trafficking in Conflict, Crime Prevention and Security Management*, Julia Muraszkiewicz, Toby Fenton, Hayley Watson (a cura di), Springer, Cham, 2020, p. 66.

³⁰ Sven Peterke, Joachim Wolf, *International Humanitarian Law and Transnational Organized Crime*, in *International Law and Transnational Organized Crime*, Pierre Hauck, Sven Peterke (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 382-383.

Come vedremo a breve, la nozione di criminalità organizzata che meglio si attaglia al contesto del conflitto in Sierra Leone appare essere quella legata allo sviluppo di attività illecite organizzate su larga scala. Il RUF, infatti, si presenta come movimento animato da scopi principalmente politici quali il “salvataggio” del Paese dal regime instaurato dall’APC. L’anima “politica” del movimento – a prescindere da quanto questa poi trovi riscontro nella realtà – mostra come la definizione data dalla Convenzione di Palermo, incentrata sulla finalità di profitto, risulti effettivamente troppo angusta. Ciò non significa, tuttavia, che il gruppo insurrezionale, che effettivamente mirava a ottenere il controllo politico non si avvalesse anche di attività più propriamente “criminali” di carattere transazionale, come il contrabbando di diamanti. Questa constatazione rende quindi opportuno un maggiore approfondimento delle relazioni tra attori e attività “puramente” criminali e gruppi armati non-statali di carattere insurrezionale.

4. Le molteplici intersezioni tra criminalità organizzata e conflitti armati

I legami tra la criminalità organizzata e i conflitti armati sono al centro della discussione sulla genesi, sullo sviluppo e sulla conclusione dei conflitti armati. Nel dibattito odierno, tale fenomeno deve fare i conti con il tentativo di apporvi una vasta pluralità di etichette, quali “criminalizzazione dei conflitti armati”³¹, “guerra criminale”³², “guerra municipale”, “insurrezione urbana o criminale”³³, “guerra post-moderna”³⁴.

In generale, sembra che le manifestazioni di tale fenomeno possano essere raggruppate in tre linee direttive che seguono diversi gradi di compenetrazione e ibridazione tra crimine organizzato e conflitti armati.

³¹ L'espressione viene qui utilizzata da un punto di vista "sociologico". Da un punto di vista più strettamente giuridico, l'espressione "criminalizzazione della guerra" si riferisce alla classificazione come crimini internazionali di alcuni atti e comportamenti coperti dal diritto penale internazionale. Vedi James Crawford, Alain Pellet, Simon Olleson, Kate Parlett (a cura di), *The Law of International Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 334.

³² Vedi Elizabeth Wilmhurst, *op. cit.*, paras. 3.2.6. Vedi anche, per i dovuti riferimenti bibliografici, il capitolo ‘Criminal’ Armed Conflict, in *Identifying the Enemy: Civilian Participation in Armed Conflict*, Emily Crawford (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2015.

³³ Sven Peterke, *Urban insurgency, “drug war” and international humanitarian law : the case of Rio de Janeiro*, in “Journal of International Humanitarian Legal Studies”, v. 1, n. 1, 2010, p. 165; John P. Sullivan, Adam Elkus, *Plazas for Profit: Mexico’s Criminal Insurgency*, in “Small Wars Journal”, 2009, consultabile in <http://www.smallwarsjournal.com>.

³⁴ Vedi, citati da Peterke, Tatiana Moura, *Novíssimas Guerras, novíssimas paixes. Desafios conceptuais e políticos*, in “Revista Crítica de Ciências Sociais”, 2005, v. 71, p. 89 e Dieter Ruloff, Livia Schubiger, *Kriegerische Konflikte: eine Übersicht*, in “Aus Politik und Zeitgeschichte”, 2007, p. 12.

In primo luogo – e con un grado di ibridazione, in sostanza, nullo – si può notare come le organizzazioni criminali spesso non giochino un ruolo attivo nelle ostilità, limitandosi a sfruttare le situazioni di conflitto e ad approfittare delle instabilità e delle perturbazioni del tessuto sociale. Questo è il caso, ad esempio, del conflitto in Ucraina, dove le organizzazioni criminali coinvolte nella tratta degli esseri umani sfruttano le vulnerabilità dei migranti ucraini e non solo, aggravate dal conflitto, per aumentare i loro profitti³⁵.

Il grado di ibridazione aumenta quando gli attori del conflitto si prodigano direttamente nello svolgimento di attività criminali. In questo senso, i gruppi armati organizzati, pur essendo motivati da finalità e obiettivi politici, si affidano spesso ad attività criminali per finanziare i loro sforzi contro le autorità statali. Ciò è quanto accade, per esempio, con il traffico di diamanti per l'UNITA in Angola, con il traffico di droga per il Sendero Luminoso in Perù, o con le attività più strettamente criminali svolte dalle FARC in Colombia o dall'UCK in Kosovo³⁶. Sono quindi i gruppi armati stessi a indirizzarsi verso attività illecite come fonte di sostegno economico, diventando così entità ibride.

La terza direttrice risulta più problematica e riguarda i casi in cui sono le organizzazioni criminali stesse a presentarsi, più o meno consapevolmente³⁷, come parti di un conflitto, sfruttando le proprie risorse, creando le proprie milizie, o in quanto assoldate dalle parti in conflitto³⁸. Così, per esempio, cartelli criminali, come quelli presenti in Messico, possono assumere i connotati di attori non-statali, controllando grandi porzioni di territorio statale, imponendo tributi alla popolazione civile, e ingaggiando scontri armati violenti con le forze governative³⁹. Questo scenario, in cui le strutture criminali si trasformano in strutture para-insurrezionali, rappresenta il grado più elevato di interpenetrazione e ibridazione tra la criminalità organizzata e i gruppi armati organizzati, fino a sollevare significativi dubbi

³⁵ Si veda Archana Kotecha, *op. cit.* p. 66.

³⁶ Si veda United Nations, World Ministerial Conference Against Organized Transnational Crime, *Problems and Dangers Posed By Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World*, UN Doc E/Conf. 88/2, 18 agosto 1994.

³⁷ Vale la pena notare come spesso siano gli stessi leader delle organizzazioni criminali a dichiarare “guerra” al governo.

³⁸ Si veda, come citato da Peterke, Jakob von Schubert, *Gewaltmonopol und Fremdberrschaft. Die militärische Intervention und Okkupation im Fall innerstaatlicher Gewalteskalationen*, in “Universität Hamburg – IPW Arbeitspapier”, 2007, n. 1, p. 60.

³⁹ Sul tema, si veda Juan Francisco Padín, *Opening Pandora's box: The case of Mexico and the threshold of non-international armed conflicts*, in “International Review of the Red Cross”, 2023, v. 105, n. 923, pp. 772–794.

sull'opportunità e necessità di qualificare come conflitti armati gli scontri che ne derivano e quindi applicare a questi le regole del Diritto internazionale umanitario⁴⁰.

Da quanto illustrato emerge, quindi, come le attività criminali compiute nel contesto del conflitto in Sierra Leone siano riconducibili alla seconda chiave di lettura. Il RUF, infatti non nasce, almeno superficialmente, come gruppo puramente criminale. Lo scopo fondamentale del gruppo, come emerge dalla c.d. “Sentenza RUF”, era “l'utilizzo delle armi per ottenere la redenzione totale” e per “rovesciare un governo militare corrotto in maniera tale da realizzare il diritto di ogni Sierraleonese alla vera democrazia e a un buon governo”⁴¹. Ciò peraltro implicava che dovessero essere tutti i cittadini della Sierra Leone a farsi carico della rivoluzione, con la conseguenza che poteva considerarsi legittimo – e quindi inevitabile – l'arruolamento di qualsiasi sierraleonese indipendentemente dall'età e l'inquadramento degli oppositori quali “nemici”⁴². Ciononostante, come vedremo a breve, il grado di ibridazione tra attività “politica” e attività criminale transnazionale, quale soprattutto il traffico di diamanti e armi, attuate mediante la realizzazione di crimini internazionali – come crimini contro l'umanità e crimini di guerra – è tale da rendere pressoché indistinguibili i confini definitori.

5. Estrattivismo e impatto sulle popolazioni locali

5.1 La “lotta” per le risorse minerarie come causa scatenante del conflitto

La Sierra Leone si presenta come caso esemplificativo del cosiddetto “paradosso dell'abbondanza” o della “maledizione delle risorse.” Con questa espressione si intende il paradosso per cui Paesi dotati di ingenti e abbondanti risorse, fanno i conti con “sottosviluppo”, corruzione, instabilità politica, e nei casi più estremi, conflitti violenti⁴³. Un contesto di questo

⁴⁰ Uno studio recente, ricco di casi di studio, evidenzia questa difficoltà. Ad esso si rimanda per un'analisi dettagliata della situazione in alcuni dei Paesi citati in questo contributo. Si veda Elizabeth Wilmhurst, *op. cit.*

⁴¹ SCSL, *The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao (the RUF Accused)*, Case No. SCSL-04-15-T, Trial Judgment (Trial Chamber I), 2 marzo 2009 (Sentenza RUF), para. 652.

⁴² Sentenza RUF, para. 654.

⁴³ Sul tema si veda il celebre articolo di Michael L. Ross, *Does Oil Hinder Democracy?*, in “World Politics”, 2001, v. 53, n. 3, pp. 325-361. Si veda anche, con qualche riferimento al contesto sierraleonese, Avi Brisman, Nigel South, “Resource Wealth, Power, Crime, Conflict”, in *Emerging Issues in Green Criminology*, cit., pp.57-71. Per una discussione recente, sebbene focalizzata sul petrolio, si veda Benjamin Smith, David Waldner, *Rethinking the Resource Curse*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021. Per un'analisi incentrata sul Sierra Leone, si veda Roy Macconachie, Tony Binns, *Beyond the resource curse? Diamond mining, development and post-conflict reconstruction in Sierra Leone*, in “Resources Policy”, v. 32, n. 3, 2007, pp. 104-115 e Emmanuel Saffa Abdulai, *Freedom of Information Law and Good Governance: The Curse of Corruption in Sierra Leone*, Palgrave Macmillan, Cham, 2021, p. 120 ss. Sul tema del “paradox of plenty”, si veda anche Macartan Humphreys, Jeffrey D. Sachs, Joseph E. Stiglitz (a cura di), *Escaping the Resource Curse*, Columbia University Press, New York, 2007, p. 16.

genere si presenta come terreno fertile per il cosiddetto estrattivismo. Con questa espressione si suole definire un modello (anche) economico basato sull'estrazione intensiva e su larga scala di risorse naturali allo scopo di esportarle in altri mercati. In quanto fenomeno patologico e parassitario, tuttavia, l'estrattivismo provoca danni ambientali e, più in generale, conflitti sociali e diseguaglianze, poiché si basa sull'espropriazione di terre e risorse dalle comunità locali che non possono beneficiare in egual misura della ricchezza generata, esacerbando così anche il divario tra “Nord” e “Sud” a livello globale.

Inoltre, l'estrattivismo, nella sua connotazione “criminale”⁴⁴, favorisce “reti transnazionali di danno e violenza ambientale”, in cui gli Stati, le entità statali, i gruppi armati, le imprese e i gruppi criminali organizzati (spesso transnazionali) giocano un ruolo chiave. In questo contesto, la “lotta” di questi attori per “accaparrarsi” le risorse naturali per finanziare obiettivi criminali, militari e politici, può costituire un catalizzatore di conflitti armati⁴⁵.

5.2. L'impatto dell'estrazione mineraria sull'ambiente e sulle comunità locali

Dal punto di vista prettamente ambientale, inoltre, gli studi empirici dimostrano come l'estrazione di risorse minerali e di diamanti, causi danni irreversibili all'ambiente, evidenziati dall'impatto negativo sulle risorse idriche, sulla qualità dell'aria, sulla fauna selvatica, sulla qualità del suolo e più in generale sul cambiamento climatico⁴⁶. Il drenaggio dell'acqua altera i parametri fisico-chimici dei corsi d'acqua locali rendendo l'acqua inadatta per usi ricreativi e agricoli e inoltre causa la siltazione e l'interramento dell'acqua. Inoltre, dal punto di vista atmosferico, le attività associate all'estrazione di diamanti causano un aumento del particolato e delle emissioni gassose derivanti dalle attività di estrazione e trasporto. Infine, l'estrazione di diamanti è stata collegata alla rimozione della vegetazione e dello stato superficiale del suolo, allo spostamento della fauna e all'inquinamento acustico⁴⁷.

⁴⁴ Si tratta di un “modello di sviluppo basato su pratiche di spoliazione violenta, in cui sempre più frequentemente vi è la compartecipazione di attori armati irregolari e dove si assiste a una sistematica violazione dei diritti umani”, si veda Thomas Aureliani, *Estrattivismo criminale: violazioni dei diritti umani e resistenze dei popoli indigeni in Messico*, in *I popoli indigeni e i loro diritti in America Latina Dinamiche continentali, scenari nazionali*, Roberto Cammarata, Marzia Rosti (a cura di), Milano University Press, Milano, 2023.

⁴⁵ José Atiles, Gustavo Rojas-Páez, *op. cit.*, *passim*.

⁴⁶ Sul tema, si veda, anche per opportuni riferimenti bibliografici e case studies, Ibrahim Ahmed Kanu, Alpha Thullah, Musa Titus Sesaym, *Environmental and Socio-Economic Impact of Mining on Operational Communities in Tonkolili District Northern Sierra Leone*, in “Journal of Civil Engineering Research & Technology”, 2002, v. 4, n. 2, pp. 1-7.

⁴⁷ Sul tema si veda il report Gbemi Oluleye, *Environmental Impacts of Mined Diamonds*, Imperial College London, 2021, consultabile in <http://www.imperial-consultants.co.uk/>

Indipendentemente dalle sue implicazioni ambientali, l'estrazione mineraria comporta impatti negativi anche sul tessuto sociale locale, quali l'alto costo della vita per la popolazione "non mineraria", un elevato tasso di criminalità, violenza, tensione e prostituzione, la perdita di valori e norme tradizionali e una diminuzione del tasso di interazione sociale delle famiglie⁴⁸. Inoltre, le attività di estrazione mineraria favoriscono l'insorgere di conflitti di natura sociale a causa del trasferimento, del conseguente reinsediamento e dell'evacuazione forzata associate alle attività estrattive, non controbilanciate da benefici in termini di impiego e ricchezza per le comunità maggiormente colpite⁴⁹.

Come si vedrà a breve, il caso della Sierra Leone dimostra che, se lasciati "sedimentare" per anni, gli effetti dell'estrattivismo e della incontrollata gestione delle risorse mediante l'"espropriazione" delle medesime alle comunità locali possano portare a conseguenze che vanno ben oltre il degrado ambientale e il sorgere di conflitti locali.

6. Il conflitto in Sierra Leone

6.1 In sintesi: gli snodi principali del conflitto⁵⁰

Il 23 marzo 1991, il RUF, con meno di 300 combattenti, invase il paese muovendo dalla confinante Liberia, dando inizio a una guerra decennale celebre per la brutalità, per i raptimenti sistematici di bambini quale strategia di reclutamento, per i saccheggi epidemici e la violenza sessuale diffusa.

Nella prima fase del conflitto, l'Esercito della Sierra Leone (SLA) e il gruppo di monitoraggio dell' Economic Community of West African States (ECOMOG), inizialmente dispiegati per intervenire nella guerra civile in Liberia, si opposero al RUF. Inoltre, si formarono autonomamente gruppi di cacciatori tradizionali, i Kamajor, sul modello dei quali vennero fondate, nel 1993, le milizie filogovernative, denominate Forze di Difesa Civile (CDF). Il governo, inoltre, cercò di rafforzare il suo livello di incolumità ingaggiando servizi privati di "sicurezza" e assoldando, nel 1995, gli Executive Outcomes, un gruppo di mercenari sudafricani. Nel

⁴⁸ Vedi, per esempio, Irene Wakio Mwakesi, Raphael Githaiga Wahome, Daniel Weru Ichang'i, *Mining Impacts on Society: A Case Study of Taita Taveta County, Kenya*, in "Journal of Environmental Protection", 2020, v. 11, pp. 986-997.

⁴⁹ Esemplificativo è il caso della regione del Koidu in Sierra Leone. Come riportato dall'Environmental Justice Atlas, la Koidu Holdings Limited (KHL) ha cominciato a operare, a partire dalla conclusione del conflitto, causando ampi fenomeni di degrado ambientale oltre che il trasferimento e reinsediamento forzato delle comunità.

⁵⁰ Per una analisi concisa del conflitto, si veda Laura Forest, *op. cit.*, pp. 633-664.

maggio 1997, un colpo di stato guidato dal Maggiore Koroma rovesciò il Presidente Kabbah, instaurando il nuovo governo del Consiglio Rivoluzionario delle Forze Armate (AFRC), unitosi poi al RUF. Il governo in esilio di Kabbah riprese il controllo della capitale entro la metà del 1998, e l'anno seguente il RUF/AFRC attaccò e prese il controllo della capitale Freetown in una campagna, che si caratterizzò per le molteplici atrocità commesse, denominata “Operazione No Living Thing”. Nonostante gli accordi di Lomé del luglio 1999, i combattimenti continuarono fino a maggio 2002, quando il RUF iniziò ufficialmente il processo di disarmo, trasformandosi gradualmente in organizzazione politica.

6.2. Ben oltre i danni ambientali e conflitti locali: l'impatto dell'estrattivismo sul collasso delle istituzioni statali

Le radici storiche del conflitto in Sierra Leone sono molteplici⁵¹. Tra queste si ritrovano in letteratura, le rivendicazioni della popolazione nei confronti del regime decennale di Stevens (*grievance*)⁵², l'avida delle classi dirigenti e quindi la “lotta” per le risorse minerarie e in particolare per l'estrazione di diamanti, e soprattutto, la diseguale distribuzione della ricchezza generata da tali risorse (*greed*), insieme alla corruzione che animava gli snodi fondamentali della gestione delle stesse⁵³.

Questi dati confortano l'idea di un conflitto animato innanzitutto da rivendicazioni politiche nei confronti della classe dirigente.⁵⁴ Bisogna, infatti, resistere al tentativo di affermare che il conflitto in Sierra Leone veda la sua causa principale o esclusiva nella volontà del RUF di impadronirsi del mercato dei diamanti. A questo proposito, il Report finale della Sierra Leone

⁵¹ Sul tema si rimanda, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, a Marianne Ducasse-Rogier, *Resolving Intractable Conflicts in Africa: A Case Study of Sierra Leone*, in “Clingendael Institute Working Paper Series”, n. 31, 2004, pp. 15-32.

⁵² Dopo aver svolto le professioni di poliziotto, minatore e infine capostazione, Siaka Stevens (1905-1988) entrò in politica rappresentando il People's Party e svolgendo l'incarico di Ministro per le terre, delle miniere e del lavoro (1952). Successivamente fondò l'All People's Congress (APC) nel 1960, per il quale divenne leader dell'opposizione alle elezioni del 1961 (le prime dopo l'acquisizione dell'indipendenza). Diventò primo ministro nel 1967, ma fu deposto da un colpo di stato poco dopo. Tornò al potere nel 1968 e divenne presidente esecutivo nel 1971, quando con una riforma costituzionale, la Sierra Leone divenne repubblica, instaurando, infine, nel 1978, un regime a partito unico. Si dimise pacificamente nel 1985, ma due anni dopo fu posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver programmato un colpo di stato.

⁵³ Per un confronto tra i modelli di *Greed-motivated rebellion* e *Grievance-motivated rebellion* si veda Paul Collier e Anke Hoeffler, *Greed and Grievance in Civil War*, in “The World Bank Policy Research Working Paper”, 2000, n. 2355, pp. 2-27.

⁵⁴ Sposta questa tesi, rifiutando l'idea malthusiana di un conflitto guidato essenzialmente dal collasso ambientale e dalla necessità di riportare in equilibrio risorse e popolazione, Paul Richards, *Fighting for the Rain Forest. War, Youth and Resources in Sierra Leone*, The International African Institute e James Currey, Oxford, 1996, p. 115 ss.

Truth and Reconciliation Commission conclude che una simile affermazione sarebbe “semplistica”. Al contrario, le cause del conflitto vanno individuate all’interno di ragioni varie e complesse che includono “anni di malgoverno, corruzione endemica e negazione di diritti umani fondamentali che hanno creato le condizioni deplorevoli che hanno reso inevitabile il conflitto”⁵⁵.

Tuttavia, lo stesso Report afferma che le dinamiche legate al mercato dei diamanti siano state “cause indirette ed elementi di alimentazione della guerra”. Ancora, viene sottolineato come “[l]’uso improprio delle risorse diamantifere in un’economia essenzialmente monoprodotto come quella della Sierra Leone” abbia “creato enormi disparità nelle condizioni socio-economiche”. Così, “[m]entre le élite e i suoi soci d'affari nell’industria dei diamanti hanno potuto vivere in grande stile, i meno abbienti sono stati indiscriminatamente lasciati a rimpiangere l’indebita appropriazione della ricchezza collettiva.” In ultima istanza, il Report chiarisce che l’industria diamantifera divenne un vero e proprio “motore per la destabilizzazione e per il collasso nella guerra civile”⁵⁶.

Secondo questa chiave di lettura, come ampiamente sottolineato⁵⁷, le disfunzionalità del mercato dei diamanti hanno esacerbato il degradamento delle istituzioni statali, che ha a sua volta facilitato l’insorgere del conflitto⁵⁸. Dal punto di vista politico, l’attività di estrazione dei diamanti ha, infatti, incentivato l’arricchimento dei *leader* e alimentato la corruzione tramite pratiche come l’assegnazione preferenziale di licenze minerarie⁵⁹. Dal punto di vista economico, invece, il ruolo cruciale giocato dal mercato dei diamanti per lo Stato, in quanto fonte primaria di entrate fiscali e di valuta estera, ha facilitato l’appropriazione indebita di risorse e sollecitato un’ineguale redistribuzione della ricchezza⁶⁰.

⁵⁵ Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission (TRC), *Summary of the Findings and the Core Recommendations of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission*, para. 1; si veda anche TRC, *Findings in Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission* (TRC Report), v. 2, capitolo 2. Non possono, tuttavia, essere ignorati nemmeno possibili radici etniche e tribali del conflitto. Si veda Yusuf Bangura, *Strategic Policy Failure and Governance in Sierra Leone*, in “Journal of Modern African Studies”, 2000, v. 38, p. 567.

⁵⁶ Global Witness, Partnership Africa Canada, *Rich Man, Poor man: Development Diamonds and Poverty Diamonds*, 2004, p. 9, consultabile in <https://impacttransform.org/>. Vedi anche Emmanuel Saffa Abdulai, *op. cit.*, p. 123 ss.

⁵⁷ Marianne Ducasse-Rogier, *op. cit.*, pp. 15-20.

⁵⁸ Interessante a questo proposito è la risoluzione delle Nazioni Unite, *The role of diamonds in fuelling conflict: breaking the link between the illicit transaction of rough diamonds and armed conflict as a contribution to prevention and settlement of conflicts*, A/61/L.2 , 29 novembre 2006.

⁵⁹ Vedi Marianne Ducasse-Rogier, *op. cit.*, p. 17 ss. Sulla corruzione come causa del conflitto, si veda Sahr John Kpundeh, *Limiting Administrative Corruption in Sierra Leone*, in “Journal of Modern African Studies”, 1994, v. 32, p. 139; e, più in generale, il volume Sahr John Kpundeh, *Politics and Corruption in Africa: A Case Study of Sierra Leone/Corruption and State Politics in Sierra Leone*, University Press of America, Lanham, 1995.

⁶⁰ Marianne Ducasse-Rogier, *op. cit.*, p. 17.

Queste caratteristiche consentono di affermare che il sistema istituzionale della Sierra Leone, sotto il governo di Stevens, riflettesse in maniera accurata l'idea di uno “stato ombra”. Infatti, il consolidamento del potere di Stevens passava necessariamente attraverso le istituzioni statali, la creazione di reti informali, anche con la presenza di attori esterni, come ex potenze coloniali e multinazionali, per sfruttare le risorse del paese a proprio vantaggio, minando la legittimità del governo e rendendo secondarie le esigenze della popolazione, creando così un “governo parallelo” dipendente da una rete di élite politiche ed economiche⁶¹.

Infine, non si possono ignorare, quali ulteriori cause dell'insorgere del conflitto, la pressione esercitata da paesi quali soprattutto Libia e Liberia, ma anche da Nigeria, ECOWAS (Comunità Economica dei Paesi dell'Africa Occidentale), ECOMOG, gruppi di soldati mercenari, Gran Bretagna, Stati Uniti e Comunità internazionale⁶². In particolare, è noto che Fadoy Sandoh aveva ricevuto addestramento militare e organizzato la nascita del gruppo poi conosciuto come RUF in Libia dove era esiliato a partire dagli anni Settanta. Inoltre, in una dinamica di regionalizzazione delle ostilità, il RUF si unirà, ancor prima di invadere la Sierra Leone, agli insorti di Charles Taylor in Liberia al fine di rovesciare Samuel K. Doe, con lo scopo di ritrasferire successivamente la rivoluzione in Sierra Leone grazie anche al supporto degli appartenenti al National Patriotic Front of Liberia dello stesso Taylor⁶³.

6.2.1. L'epoca coloniale

Dal punto di vista storico, si nota come il mercato dei diamanti in Sierra Leone emerga a partire dagli anni Trenta. Risalgono, infatti, al 1930 la scoperta del primo diamante e al 1935 la concessione, da parte delle autorità coloniali britanniche, in accordo con la Consolidated African Selection Trust Ltd, alla Sierra Leone Selection Trust (SLST) dei diritti esclusivi di estrazione sul territorio del paese per 99 anni. I diamanti ricavati nell'ambito di tali operazioni venivano, tuttavia, spediti fondamentalmente nel Regno Unito senza alcun impatto positivo, in termini di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, per le popolazioni locali⁶⁴.

⁶¹ William Reno, *Corruption and State Politics in Sierra Leone*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 47. Cfr Emmanuel Saffa Abdulai, *op. cit.*, p. 128 ss.

⁶² Anna Lisa Ghini, *Il conflitto in Sierra Leone: le forze esterne*, in ‘Rivista Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente’, 2007, v. 62, n. 1, pp. 154-162.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Lansana Gberie, *War and Peace in Sierra Leone: Diamonds, Corruption and the Lebanese Connection*, The Diamonds and Human Security Project, Partnership Africa Canada, Ottawa, 2002, p. 6.

Peraltro, l'affidamento alla SLST dei diritti esclusivi sull'estrazione dei diamanti, implicava fondamentalmente che tutte le operazioni condotte da altri attori, quali soprattutto gruppi libanesi e madingo, fossero considerate “illecite” e consentissero quindi lo sviluppo di un mercato parallelo informale e destinato a muoversi nell’ombra⁶⁵. Di fronte all'estrema diffusione del fenomeno, nel 1956 la commissione coloniale di inchiesta rivelò nell’“Interim Report on the Alluvial Diamond Mining Scheme” che le attività della SLST erano viste dalle comunità locali come assimilabili a un racket estorsivo “volto principalmente a derubare i ‘nativi’ delle risorse che spettavano loro legittimamente e ad arricchire gli stranieri.” Le autorità coloniali risposero, quindi, limitando i diritti della SLST e introducendo licenze di estrazione per i minatori locali (cosiddetti *mining schemes*), molte delle quali furono concesse a commercianti libanesi.

6.2.2. Dall'indipendenza alla metà degli anni Ottanta

Nella fase che muove dall'indipendenza fino alla metà degli anni Ottanta si assiste alla costante appropriazione da parte delle *élite* governative delle maggiori risorse naturali come i diamanti, ma anche oro, rutile e bauxite, attuata mediante l'aggiramento dell'amministrazione “attraverso alleanze informali con aziende straniere legate alla diaspora libanese”⁶⁶. Con l'ascesa al potere di Siaka Stevens, nel 1968, il settore dei diamanti divenne una questione politica, con un aumento dell'estrazione illecita e la nazionalizzazione della SLST nella National Diamond Mining Company nel 1971, gestita da Stevens e dal suo socio libanese Jamil Mohammed. L'operazione portò, tuttavia, a un drastico calo delle esportazioni legittime di diamanti. Nel 1984, la SLST cedette le sue quote alla compagnia di Mohammed, e Stevens passò il potere a Joseph Momoh nel 1985, che intensificò ulteriormente il controllo di Mohammed sul settore. Dopo un fallito colpo di stato nel 1987, Mohammed andò in esilio, permettendo l'ingresso di investitori israeliani collegati al crimine organizzato internazionale e al commercio di diamanti⁶⁷.

⁶⁵ Hendrik Laurens van der Laan, *The Sierra Leone Diamonds*, Oxford University Press, Oxford, 1965, p. 163. Si veda anche Hendrik Laurens van der Laan, *The Lebanese traders in Sierra Leone*, De Gruyter, The Hague, 1975, p. 79.

⁶⁶ Fabrice Weissman, *Sierra Leone: Peace at any Price*, in *In the Shadow of Just Wars: Violence, Politics, and Humanitarian Action*, Fabrice Weissman (ed.), Cornell University Press, Itacha, 2004, p. 46.

⁶⁷ Gli snodi principali di questa evoluzione sono ripercorsi in Ian Smillie, Lansana Gberie, Ralph Hazleton, *The Heart of the Matter, Sierra Leone, Diamonds and Human Security*, The Diamonds and Human Security Project, Partnership Africa Canada, Ottawa, 2000, pp. 38-45.

6.2.3. L'inizio della guerra e l'arrivo delle società private

La guerra di insurrezione intrapresa dal Revolutionary United Front ha evidenziato sin da subito l'importanza dell'estrazione dei diamanti.

Come emerge dal Final Report, il RUF ottenne un controllo significativo sulla regione ricca di diamanti del Kono a partire dal 1992. Conseguentemente, le imprese controllate dal governo si ritirarono progressivamente dal settore, indebolendo ulteriormente le entrate del governo legate al commercio dei diamanti. Inoltre, durante l'intero conflitto, le parti hanno “confiscato” diamanti a minatori e mercanti per rivenderli velocemente e così ottenere fondi per le attività militari. Inoltre, tra l'ottobre del 1992 e il febbraio del 1993, il RUF ha potuto contare anche sul controllo di Koidu, il principale snodo della regione del Kono. Vale la pena notare come, anche in questa fase, i diamanti venissero essenzialmente trasportati all'estero e, in particolare, verso la Liberia.⁶⁸ Con l'inizio del conflitto civile, supportato e sospinto da Charles Taylor, la Liberia diviene infatti un vero e proprio epicentro del contrabbando di diamanti, con notevoli implicazioni anche a livello del traffico di armi, droga e del riciclaggio di denaro, sostenendo il RUF in cambio di diamanti e influenzando l'insorgere di conflitti e attività connesse alla criminalità organizzata in Africa e oltre⁶⁹.

Bisogna sottolineare tuttavia come le violenze, in realtà, non fossero attribuibili solo ai gruppi insurrezionali. A questo proposito, lo stesso Report finale mette in luce come anche l'esercito della Sierra Leone abbia, mediante violenze, stupri e torture, costretto le comunità locali a cedere diamanti o a rivelare l'esistenza di aree maggiormente fruttifere⁷⁰.

Sul fronte del mercato “leccito”, nel periodo del conflitto, peraltro, si intensificano le operazioni di imprese cosiddette “junior” – piccole imprese di estrazione disposte ad assumersi i rischi delle operazioni in terra di conflitto – rispetto a risorse contese tra le parti belligeranti⁷¹.

Vale la pena notare come le imprese junior si servissero, per assicurare la protezione dei propri investimenti, e a causa del totale collasso delle strutture statali, di società di sicurezza private.

Lo stesso Governo della Sierra Leone fu costretto, per far fronte all'avanzata del RUF, a

⁶⁸ TRC Report, para. 70 ss.

⁶⁹ TRC Report, para. 51.

⁷⁰ TRC Report, paras. 80-85.

⁷¹ Ian Smillie, Lansana Gberie, Ralph Hazleton, *op. cit.*, pp. 48-60.

ingaggiare i servizi di sicurezza di Executive Outcomes (EO)⁷². La strategia fu efficace, dal momento che l'EO riuscì a respingere il RUF lontano da Freetown e a riconquistare le aree diamantifere del Kono. Il prezzo da pagare, tuttavia, fu alto: non disponendo di risorse finanziarie sufficienti, il pagamento avvenne mediante la concessione “a debito” all'impresa Branch Energy, che aveva introdotto i servizi dell'EO al governo della Sierra Leone, di una concessione diamantifera della durata di 25 anni.

A questo proposito, come ben sottolineato dal Report, bisogna notare che l'utilizzo di società di sicurezza private non costituisce un'attività illecita di per sé. Al contrario, nel caso del conflitto in Sierra Leone, è possibile sostenere che tali società abbiano giocato un ruolo fondamentale nella vittoria da parte delle forze governative. Nella stessa chiave sarebbe possibile giustificare la fornitura di armi al governo democraticamente eletto di Tejan Kabbah, nonostante l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite⁷³. In un contesto caratterizzato dalla costante e continua espropriazione ed esternalizzazione dei flussi di ricchezza derivanti dalle risorse minerarie, che avevano alimentato il conflitto prima sociale e poi militare, la concessione a multinazionali private, tramite “patti faustiani”⁷⁴, della gestione delle stesse risorse, va considerato un ulteriore fattore di aggravamento della conflittualità⁷⁵.

7. I tratti fondamentali dell'estrazione e del traffico illecito di Diamanti da parte del RUF

Il traffico di diamanti del RUF prima del 1995 era essenzialmente sporadico, disorganizzato e affidato spesso allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù dei civili⁷⁶. Questo stato di

⁷² I rapporti tra le imprese *junior* e le società di sicurezza rimangono, al contrario, maggiormente oscuri. Per un'analisi dell'operato di Executive Outcome in Africa, si veda Herbert M. Howe, *Private Security Forces and African Stability: The Case of Executive Outcomes*, in “The Journal of Modern African Studies”, 1998, v. 36, n. 2, pp. 307-331.

⁷³ Ian Smillie, Lansana Gberie, Ralph Hazleton, *op. cit.*, pp. 6 ss. Sul tema si veda anche David J. Francis, *Mercenary Intervention in Sierra Leone: Providing National Security or International Exploitation?*, in “Third World Quarterly”, 1999, v. 20, n. 2, pp. 319–338.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Oggi alcuni degli aspetti maggiormente critici del mercato dei diamanti sono stati affrontati, su spinta delle Nazioni Unite, nel cosiddetto Kimberley Process. Sul Kimberley process, per valutare passi in avanti e criticità, si veda Roy Maconachie, Tony Binns, *op. cit.*, pp. 104-115 e più di recente Stefan Borsky, Andrea Maria Leiter, *International trade in rough diamonds and the Kimberley Process Certification Scheme*, in “World Development”, 2022, v. 152, n. 1, pp. 1-15.

⁷⁶ TRC Report, para. 97 ss.

cose muta nella seconda fase del conflitto⁷⁷, quando il RUF, cambiando la propria strategia, passa all'utilizzo di tattiche di guerriglia che costringono il Governo a ingaggiare le Ghurkhas Security Guard. Tale mutamento di strategia consente al RUF di stabilire il controllo sull'area del Koidu e, quindi, intensificare le attività di estrazione mineraria (e non solo) nella regione anche grazie alla confisca dei diamanti e ad altre pratiche abusive – quali una sostanziale riduzione in schiavitù votata all'estrazione forzata dei diamanti⁷⁸ – nei confronti dei civili. In questa fase del conflitto, i diamanti diventano valuta fondamentale in una “economia di guerra”⁷⁹. I proventi derivanti dal contrabbando di diamanti si dimostreranno, infatti, essenziali per finanziare l'amministrazione e gli sforzi bellici della *Junta* costituita dall'AFRC e dal RUF e in particolare per l'acquisto di munizioni, armi, medicine e cibo⁸⁰.

Peraltro, a partire dal 1997, con l'insediamento del governo di Charles Taylor in Liberia, il traffico di diamanti poté beneficiare enormemente della rotta verso la Liberia con vantaggi reciproci. Il controllo del traffico “istituzionalizzato” e attuato attraverso l'Inspector General of Mines rese il riciclaggio dei diamanti “estremamente facile”⁸¹: le rotte del traffico si muovevano soprattutto verso la Liberia e la Guineä, attraverso sentieri che attraversavano i confini; i diamanti venivano poi trasportati dai comandanti del RUF attraverso il confine a Foya-Kama e Voinjama, e poi a Monrovia⁸²; infine, i profitti derivanti dalla vendita dei diamanti venivano utilizzati per acquistare armi, munizioni, cibo ed equipaggiamento⁸³.

A questo proposito, la sentenza della Special Court for Sierra Leone sul RUF mostra effettivamente come le attività di estrazione dei diamanti – che tuttavia non costituivano l'unica fonte di finanziamento del RUF – fossero organizzate, nelle fasi più avanzate del conflitto, in maniera strutturata. La Corte ha infatti accertato che “la natura e l'entità dell'estrazione forzata nel distretto di Kono richiedevano un'ampia pianificazione su base continuativa”, come dimostrato dai “dettagliati registri amministrativi e archivi mantenuti per accettare le dimensioni, la qualità, l'origine e il valore dei diamanti trovati”⁸⁴. Più specificamente, in ogni sito minerario controllato dal RUF, c'erano gruppi di nove persone, denominati bande, coordinati da un capo. I diamanti trovati dovevano essere consegnati dall’”operaio” al capo della

⁷⁷ TRC Report, para. 86 ss.

⁷⁸ Già nell'agosto 1997 la Junta dell'AFRC/RUF costringesse i civili a svolgere attività di estrazione di diamanti alluvionali in tutto il distretto di Kono.

⁷⁹ TRC Report, paras. 101.

⁸⁰ Sentenza RUF, para. 1240.

⁸¹ TRC Report, paras. 51-52.

⁸² TRC Report, para. 102.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ Sentenza RUF, para. 2114.

banda, che poi lo consegnava al Comandante dell'operazione. Ogni sito minerario aveva un Comandante dell'operazione e un Vice Comandante, che garantivano la sicurezza delle miniere, raccoglievano e pesavano i diamanti prima di dichiararli e trasferirli al Comandante generale delle miniere e alla sua squadra di valutatori e “impiegati dei diamanti”⁸⁵. Il Comandante generale delle miniere era, inoltre, incaricato di dislocare i civili nelle aree minerarie e fornire tutta la logistica da utilizzare per l'estrazione, compresi pale, scavatori, stivali e benzina. I civili che estraevano senza il permesso del RUF venivano arrestati dal Comandante generale delle miniere che era anche incaricato di tenere la contabilità dettagliata e di registrare i diamanti in base all'area mineraria di competenza⁸⁶.

Tali dati consentono di ritenerne che le attività criminali transnazionali del RUF avessero aspetto, nel contesto del conflitto e alimentandosene, connotati di specifica e strutturata attività criminale organizzata su larga scala.

8. Alcune conseguenze “nascoste” del conflitto sulla criminalità organizzata in Africa occidentale e non solo

Prima di giungere alle conclusioni del presente contributo, vale la pena allargare lo scenario di indagine, tentando di cogliere qualche ulteriore collegamento tra il conflitto civile in Sierra Leone e lo sviluppo della criminalità organizzata nel Paese.

A livello regionale, bisogna preliminarmente sottolineare come la criminalità organizzata transnazionale trovi un terreno particolarmente fertile in Africa dell'Ovest a causa di una serie di fattori⁸⁷. Tra questi, un ruolo centrale è giocato da capacità e competenze statali deboli, economia disarticolata, regolamentazione delle attività scarna, confini scarsamente controllati, omogeneità della popolazione transfrontaliera generata dalla determinazione arbitraria dei confini nazionali da parte delle autorità coloniali⁸⁸. L'Africa Occidentale è diventata così, non solo un polo di attrazione per reti criminali internazionali, ma ha anche dato origine a un vero e proprio modello di rete criminale da esportare per nuove organizzazioni

⁸⁵ Sentenza RUF, para. 1243

⁸⁶ Sentenza RUF, para 1244.

⁸⁷ Sul tema si veda Antonio L. Mazzitelli, *Transnational Organized Crime in West Africa: The Additional Challenge*, in “International Affairs”, 2007, v. 83, n. 6, pp. 1071-1090.

⁸⁸ Etannibi E. O. Alemika, *West Africa*, in *Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy (Conception: Regine Schönenberg and Annette von Schönfeld)*, Heinrich-Böll-Stiftung e Regine Schönenberg (a cura di), Transcript, Bielefeld, 2013, pp. 127-144.

emergenti in Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio e Senegal. Si tratta di reti fluide, frammentate e *business-oriented* che meglio si adattano al contesto africano rispetto ai modelli criminali altamente organizzati⁸⁹.

Il quadro complessivo relativo al contesto sierraleonese mostra come alla guerra si sia sostituita la “dinamica destabilizzante” della criminalità transnazionale⁹⁰: in questa nuova fase la Sierra Leone diviene lo snodo per il traffico di sostanze stupefacenti (anche) dall’America Latina e più in generale per il traffico di armi, per l’abbattimento illegale di legname, oltre che per l’illecito traffico di risorse minerarie e anche per la tratta di esseri umani, entrambi resi più difficili da individuare a causa dell’aumento delle attività economiche legate alle risorse minerarie⁹¹.

8.1. La criminalità “organizzata” in Sierra Leone prima e dopo il conflitto

Con specifico riferimento al caso della Sierra Leone, possiamo notare come fossero assenti, prima del conflitto civile, organizzazioni criminali da intendersi nel senso di organizzazioni strutturate “di tipo mafioso”. Infatti, nei quartieri più poveri di Freetown, capitale dello Stato, si erano tutt’al più formati durante il dominio coloniale, gruppi di giovani, (dis)organizzati in maniera fluida e poco rigida, conosciuti come *rarray boy*, impegnati nella commissione di crimini di poco conto e di mantenimento del territorio⁹². Il costante declino delle istituzioni statali e l’assenza di servizi sociali hanno poi trasformato in *lumpenproletariat* una larga parte della popolazione giovane che si percepiva come vittima del dominio coloniale prima e del partito unico dopo⁹³. Gli stessi giovani sono stati “utilizzati”, durante il regime di Stevens e

⁸⁹ Amado Philip de Andrés, *West Africa under attack: drugs, organized crime and terrorism as the new threats to global security*, in “UNISCI Discussion Papers”, 2008, v. 16, pp. 203-227. Per un’analisi recente delle gang criminali in Africa Occidentale si veda la tesi di Stephanie Angela Meek, *Towards a Pluralistic Account of Gangs: Perspectives from Sub-Saharan Africa*, Stellenbosch University, Stellenbosch, 2023, pp. 46-57.

⁹⁰ Si veda a tal proposito l’intervista con Justice Bankole Thompson, Giudice della Corte Speciale per la Sierra Leone, 29 Aprile 2013, citata da Summer Walker, Elisa Burchert, *Getting Smart and Scaling Up: The Impact of Organized Crime on Governance in Developing Countries A Desk Study of Sierra Leone*, in *Getting Smart and Shaping Up: Responding to the Impact of Drug Trafficking in Developing Countries*, Camino Kavanagh (a cura di), NYU Center on International Cooperation, 2013, p. 164.

⁹¹ Summer Walker, Elisa Burchert, *op. cit.*, p. 163-180. Cf Judith Vorraph, *From War to Illicit Economies. Organized Crime and State-building in Liberia e Sierra Leone*, in “SWP Research Paper”, 2014, pp. 15-27.

⁹² John M. Hagedorn, *A World of Gangs Armed Young Men and Gangsta Culture*, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2009, pp. 34-35. Sul rapporto tra marginalizzazione dei giovani e violenza da strada, vedi Ibrahim Abdullah, *Marginal Youths or Outlaws? Youth Street Gangs, Globalisation, and Violence in Contemporary Sierra Leone*, in “Africa Development / Afrique et Développement”, 2020, v. 45, n. 3, pp. 33-52.

⁹³ Vedi Ibrahim Abdullah, *Bush Path to Destruction: The Origin and Character of the Revolutionary United Front/Sierra Leone*, in “Journal of Modern African Studies”, 1998, v. 36, n. 2, p. 203 ss.

quello di Momoh, per intimidire l'opposizione durante le elezioni e sedare ogni voce dissenziente: “il linguaggio della violenza era l'unico linguaggio che i giovani conoscevano”⁹⁴.

Grazie a tale “vocazione”, con lo scoppio del conflitto, i *rarray boy* sono stati rapidamente trasformati – in quella che è stata definita anche come “*revo (loot) shon*” – da criminali di strada in bambini-soldato⁹⁵, contribuendo al rafforzamento e alla stessa nascita del RUF, ma anche all’ampliamento delle forze governative specialmente durante la fase più “calda” del conflitto⁹⁶. Il conflitto avrebbe così fornito a gruppi di giovani anti-sistema, le armi e le capacità militari di cui avevano bisogno per resistere contro il sistema repressivo di cui si consideravano – e di fatto erano – vittime⁹⁷.

Durante il conflitto, poi, l’assenza di strutture statali e l’impegno del governo per far fronte all’insurrezione aveva conferito ai “criminali” non politicamente motivati una certa libertà, con conseguente impunità, determinando un aumento delle attività criminali⁹⁸. Si trattava del risultato diretto di una guerra e, più in generale, di una “illegalità generalizzata”, alimentata da “reti di signori della guerra e loschi operatori esterni, alcuni dei quali con legami che portano indirettamente ad Al Qaeda”⁹⁹.

Nella fase post-conflittuale, i soldati più giovani, “prestati” alla guerra da gang disorganizzate, hanno poi ricreato le strutture precedenti, “arricchendole” di caratteristiche militari, ma senza cambiarne le logiche di fondo¹⁰⁰, rimanendo queste ultime fortemente caratterizzate da sentimenti “anti-sistema”¹⁰¹.

Tuttavia, se prima del conflitto, la criminalità presentava le caratteristiche di criminalità da strada disorganizzata e occasionale, dopo la conclusione delle ostilità, si assistette a un fenomeno di irrobustimento delle strutture criminali. Al termine del conflitto, infatti, venute

⁹⁴ Vedi Emmanuel Saffa Abdulai, *op. cit.*, p. 127.

⁹⁵ Ibrahim Abdullah, *Youth, Culture, and Rebellion: Understanding Sierra Leone’s Wasted Decade*, in “Critical Arts: A Journal of South-North Cultural and Media Studies”, 2002, v. 16, n. 2, pp. 19–37.

⁹⁶ Oltre ad Abdullah, condividono questa teoria sulle cause della guerra Yusuf Bangura, *op. cit.*, p. 567 ss. e Sylvia Ojukutu-Macauley, Ismail Rashid (a cura di), *The Paradoxes of History and Memory in Post-Colonial Sierra Leone*, Lexington Books, Plymouth, 2013.

⁹⁷ Mats Utas, *Playing the Game’: Gang-Militia Logics in War-Torn Sierra Leone*, in *Global Gangs: Street Violence Across the World*, Jennifer M. Hazen, Dennis Rodgers (a cura di), University of Minnesota Press, Minneapolis, 2014, p. 179.

⁹⁸ Summer Walker, Elisa Burchert, *op. cit.*, pp. 163-180.

⁹⁹ Michael Chege, *Sierra Leone: The State That Came Back From the Dead*, in “The Washington Quarterly”, 2002, v. 25, n. 3, p. 148.

¹⁰⁰ Mats Utas, *op. cit.*, p. 186-187.

¹⁰¹ Kieran Mitton, “*A Game of Pain*”: youth marginalisation and the gangs of Freetown, in “Journal of Modern African Studies”, 2022, v. 60, n. 1, p. 48. Vedi anche John M. Hagedorns, *op. cit.*, p. 35, Mats Utas, *op. cit.*, p. 187 e Nicholas Barnes, *The Global Comparative Study of Gangs and Other Non-State Armed Groups*, in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 9.

meno le fonti di sussistenza derivanti dall'impiego nella guerra, gli stessi individui si trovarono senza occupazione e con una certa disponibilità di armi¹⁰².

Infine, oggi, le principali *clique* – termine utilizzato per riferirsi alle gang sierraleonesi – presentano, pur non raggiungendo il livello necessario per essere inquadrate quali organizzazioni criminali *mafia-style*, una struttura più salda e spesso improntata a forme e pratiche di tipo militare¹⁰³. Le federazioni di *clique* che esprimono il maggiore potenziale di rafforzamento¹⁰⁴ sono essenzialmente i Members of blood, i So-So Black e i Crips¹⁰⁵. Le strutture delle *cliques* rispecchiano, come anticipato, le strutture militari: sono organizzate in maniera gerarchica, con soldati, comandanti e superiori, e sono motivate essenzialmente dalla mancanza di altre fonti di sostentamento. Questa caratteristica, che sembrerebbe potersi considerare, infatti, un tratto caratteristico di quelle gang che si formano dopo periodi di conflitto civile e colonialismo¹⁰⁶, e che conservano un certo attivismo nello scacchiere politico¹⁰⁷, può bastare a distinguerli dai gruppi fluidi e disparati dei *rarray boy*¹⁰⁸. Lo stesso destino non ha invece coinvolto gli ex combattenti della guerra civile, impegnati nei programmi di re-integrazione¹⁰⁹. Costoro sono rimasti fuori da simili programmi (e soprattutto quelli appartenenti ai gradi superiori) e sono stati essenzialmente intercettati dalle *élites* regionali che ne necessitavano in altri scenari di guerra quali la Liberia o nell'ambito delle LURD¹¹⁰.

9. Conclusioni

Il quadro complessivo offertoci dal ruolo svolto dall'trafficò e dall'illecita estrazione di diamanti nel contesto della guerra civile in Sierra Leone dimostra come forme di criminalità organizzata legate ad attività transnazionali diventino, in situazioni di conflitto armato che coinvolgono attori ibridi, inestricabili e pressoché indistinguibili dalle attività e dagli obiettivi più propriamente politici e insurrezionali. L'elevato grado di interpenetrazione e ibridazione

¹⁰² Il ruolo degli *ex-combatant* e della disponibilità delle armi nella fase post-conflittuale è tuttavia controverso. Vedi, a tal proposito, John M. Hagedorn, *op. cit.*, pp. 34-35.

¹⁰³ Stephanie Angela Meek, *op. cit.*, p. 46.

¹⁰⁴ Kieran Mitton, *op. cit.*, p. 46 e Kars De Bruijne, *The Making of a Market*, 2019, consultabile in <http://matsutaz.com/bigmen/the-making-of-a-marketpoliticizing-gangs-in-sierra-leone-by-kars-de-bruijne/>

¹⁰⁵ Ibrahim Abdullah, *Marginal Youths or Outlaws?*, cit., p. 35 e Kieran Mitton, *op. cit.*, p. 46.

¹⁰⁶ Su questi temi, Stephanie Angela Meek, *op. cit.*, p. 52 ss.

¹⁰⁷ Vedi nota 102.

¹⁰⁸ Ibrahim Abdullah, *Marginal Youths or Outlaws?*, cit., p. 48

¹⁰⁹ Vedi Kieran Mitton, *op. cit.*, p. 55 ss.

¹¹⁰ Si tratta del gruppo insurrezionale Liberians United for Reconciliation and Democracy, attivo in Liberia dal 1999 fino alla conclusione della seconda guerra civile nel 2003. Anders Themnér, *A Leap of Faith: When and How Ex-Combatants Resort to Violence*, in "Security Studies", 2013, v. 22, n. 2, p. 317 ss.

rende, infatti, impossibile distinguere le motivazioni politiche da quelle legate a fini di profitto. Ciò è tanto più vero in un contesto, come quello della Sierra Leone, dove il circolo vizioso di degrado e indebolimento delle istituzioni statali e di sempre maggiore conflittualità sociale dovuta all'ineguale distribuzione della ricchezza è stato innescato dalle pratiche parasitarie invalse nell'estrazione di una risorsa centrale per l'economia locale, quali i diamanti. In questo contesto, per tornare al tema che ha aperto il presente contributo, si pongono le basi per uno studio integrato tra criminalità organizzata, conflitti armati e crimini internazionali. Il conflitto in Sierra Leone rivela, infatti, che una distinzione tra attori formulata in base unicamente alle finalità che muovono i gruppi *lato sensu* criminali, non sia auspicabile e che allo stesso tempo, sia difficile tenere distinte le cause della genesi e dell'alimentazione del conflitto dalle massive violazioni dei diritti delle popolazioni civili che sono state vittima dell'estrattivismo prima, e del conflitto dopo. La complessa stratificazione e le interconnessioni tra pratiche lecite e illegali, compiute da attori criminali e istituzionali o para-istituzionali, sfidano – dimostrandone, ancora una volta, l'insufficienza – le tradizionali categorie giuridiche di reato e danno ambientale, così come quella di criminalità organizzata e quindi degli ordinari strumenti di prevenzione di tali fenomeni. Nella medesima chiave, i crimini internazionali accertati dalla *Special Court for Sierra Leone*, diventano, in un capovolgimento di prospettiva interessante, non più finalità ultima, ma strumento ulteriore, attraverso la riduzione in schiavitù, le uccisioni, gli stupri, le mutilazioni, etc. per perseguire le finalità criminali proprie delle attività criminali transnazionali.

In conclusione, in una prospettiva che miri a svelare le trame nascoste che legano l'illecito sfruttamento delle risorse, la criminalità transnazionale e quella internazionale, diventa fondamentale il ruolo della dottrina non solo nel proporre modelli adeguati a studiare le complessità che questi fenomeni presentano, ma anche nel progettare strumenti – come, al netto di varie criticità, il Protocollo di Malabo¹¹¹ che consentano di contrastare e prevenire gli abusi e le violazioni derivanti da queste forme di macro-criminalità.

¹¹¹ Stipulato nel 2014, il Protocollo conferisce alla non ancora operativa African Court of Justice and Human Rights, la giurisdizione non solo sui classici crimini internazionali, ma anche su crimini transnazionali come l'illecito sfruttamento di risorse naturali.

Bibliografia

Abdulai Emmanuel Saffa, *Freedom of Information Law and Good Governance: The Curse of Corruption in Sierra Leone*, Palgrave Macmillan, Cham, 2021.

Abdullah Ibrahim, *Bush Path to Destruction: The Origin and Character of the Revolutionary United Front/Sierra Leone*, in “Journal of Modern African Studies”, 1998, v. 36, n. 2.

Abdullah Ibrahim, *Youth, Culture, and Rebellion: Understanding Sierra Leone's Wasted Decade*, in “Critical Arts: A Journal of South-North Cultural and Media Studies”, 2002 v. 16, n. 2.

Abdullah Ibrahim, *Marginal Youths or Outlaws? Youth Street Gangs, Globalisation, and Violence in Contemporary Sierra Leone*, in “Africa Development / Afrique et Développement”, 2020, v. 45, n. 3.

Agnew Robert, *It's the End of the World as We Know It: The Advance of Climate Change from a Criminological Perspective*, in *Climate Change from a Criminological Perspective*, Rob White (a cura di), Springer, New York, 2012.

Aksenova Marina, Parmentier Stephan, van Sliedregt Elies (a cura di) *Breaking the Cycle of Mass Atrocities. Criminological and Socio-Legal Approaches in International Criminal Law*, Hart, London, 2020.

Albanese Jay S., *Organised Crime in Our Times*, Routledge, Cincinnati, 2014.

Alemika Etannibi E. O., *West Africa*, in *Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy (Conception: Regine Schönenberg and Annette von Schönfeld)*, Heinrich-Böll-Stiftung e Regine Schönenberg (a cura di), Transcript, Bielefeld, 2013.

Atiles José, Rojas-Páez Gustavo, *Coal Criminals: Crimes of the Powerful, Extractivism and Historical Harm in the Global South*, in “The British Journal of Criminology”, 2022, v. 62, n. 5.

Aureliani Thomas, *Estrattivismo criminale: violazioni dei diritti umani e resistenze dei popoli indigeni in Messico*, in *I popoli indigeni e i loro diritti in America Latina Dinamiche continentali, scenari nazionali*, Roberto Cammarata, Marzia Rosti (a cura di), Milano University Press, Milano, 2023.

Bangura Yusuf, *Strategic Policy Failure and Governance in Sierra Leone*, in “Journal of Modern African Studies”, 2000, v. 38.

Barnes Nicholas, *The Global Comparative Study of Gangs and Other Non-State Armed Groups*, in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

Bassiouni Mahmoud Cherif, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd edn, Martinus Nijhoff, Leiden, 2013.

Beirne Piers, South Nigel South (a cura di), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals*, Willan Publishing, Devon, 2007.

Berman Nicolas, Couttenier Mathieu, Rohner Dominic, Thoenig Mathias, *This Mine Is Mine! How Minerals Fuel Conflicts in Africa*, in “American Economic Review”, 2017, v. 107, n. 6.

Boister Neil, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, 2nd ed, Oxford University Press, Oxford, 2018.

Boister Neil, Currie Robert J. (a cura di), *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*, Routledge, London, 2015.

Borsky Stefan, Leiter Andrea Maria, *International trade in rough diamonds and the Kimberley Process Certification Scheme*, in “World Development”, 2022, v. 152, n. 1.

Brisman Avi, South Nigel, *Resource Wealth, Power, Crime, Conflict*, in *Emerging Issues in Green Criminology*, Reece Walters, Diane Solomon Westerhuis, Tanya Wyatt (a cura di), Palgrave Macmillan, Hounds mills, 2013.

Cadoppi Alberto, Veneziani Paolo, *Elementi di diritto penale. Parte speciale. Vol. 1 Introduzione e analisi dei titoli*, Cedam, Padova, 2023.

Chege Michael, *Sierra Leone: The State That Came Back From the Dead*, in "The Washington Quarterly", 2002, v. 25, n. 3.

Collier Paul, Hoeffler Anke, *Greed and Grievance in Civil War*, in "The World Bank Policy Research Working Paper", 2000, n. 2355.

Crawford Elizabeth (a cura di), *Identifying the Enemy: Civilian Participation in Armed Conflict*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

Crawford James, Pellet Alain, Olleson Simon, Parlett Kate (a cura di), *The Law of International Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

Cryer Robert, *The Doctrinal Foundations of the International Criminalization Process*, in *International Criminal Law*, 3rd edn, Mahmoud Cherif Bassiouni (a cura di), Martinus Nijhoff, Leiden, 2008.

Currie Robert J., Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, in "Journal of International Criminal Justice", 2015, v. 13, n. 15.

David Charles-Philippe, Gagné Jean-François, *Natural Resources: A Source of Conflict?*, in "International Journal", 2006, v. 62, n. 1.

de Andrés Amado Philip, *West Africa under attack: drugs, organized crime and terrorism as the new threats to global security*, in "UNISCI Discussion Papers", 2008, v. 16.

De Bruijne Kars, *The Making of a Market*, 2019, consultabile in <http://matsutas.com/big-men/the-making-of-a-marketpoliticizing-gangs-in-sierra-leone-by-kars-de-bruijne/>.

Decker Scott H., van Winkle Barrik, *Life in the Gang: Family, Friends, and Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Ducasse-Rogier Marianne, *Resolving Intractable Conflicts in Africa: A Case Study of Sierra Leone*, in “Clingendaal Institute Working Paper Series”, n. 31, 2004.

Eisenberg Ulrich, *Kriminologie*, C.H. Beck, Munich, 2005.

Fijnaut Cyrille, Paoli Letizia (a cura di), *Organised Crime in Europe: Concepts Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Springer, Dordrecht, 2006.

Finckenauer James O., *Problems of Definition: What Is Organised Crime?*, in “Trends in Organised Crime”, 2005, v. 8, n. 3.

Forest Laura, *Sierra Leone and Conflict Diamonds: Establishing a Legal Diamond Trade and Ending Rebel Control over the Country's Diamond Resources*, in “Indiana International and Comparative Law Review”, 2001, v. 11, n. 3.

Fornasari Gabriele, *Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un'analisi di diritto comparato*, Università di Trento, Trento, 2007.

Francis David J., *Mercenary Intervention in Sierra Leone: Providing National Security or International Exploitation?*, in “Third World Quarterly”, 1999, v. 20, n. 2.

Gberie Lansana, *War and Peace in Sierra Leone: Diamonds, Corruption and the Lebanese Connection*, The Diamonds and Human Security Project, Partnership Africa Canada, Ottawa, 2002.

Ghini Anna Lisa, *Il conflitto in Sierra Leone: le forze esterne*, in ‘Rivista Trimestrale Di Studi e Documentazione Dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente’, 2007, v. 62, n. 1.

Global Initiative against Transnational Organized Crime, *Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America*, 2016, consultabile in <http://www.globalinitiative.net>.

Global Witness, *For a few dollars more: how al Qaeda moved into the diamond trade*, 2003, consultabile in <http://www.globalwitness.org>.

Global Witness, *The usual suspects: Liberia's weapons and mercenaries in Côte d'Ivoire and Sierra Leone*, 2003, consultabile in <http://www.globalwitness.org>.

Global Witness, Partnership Africa Canada, *Rich Man, Poor man: Development Diamonds and Poverty Diamonds*, 2004, consultabile in <https://impacttransform.org/>.

Hagedorn John M., *A World of Gangs Armed Young Men and Gangsta Culture*, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2009.

Hagan Frank E., *The Organised Crime Continuum : A Further Specification of a New Conceptual Model*, in “Criminal Justice Review”, 1983, v. 8, n. 2.

Hagan Frank E., “Organised crime” and “organised crime” : Indeterminate problems of definition, in “Trends in Organised Crime”, 2006, v. 9, n. 4.

Hall Matthew, *Victims of Environmental Harm: Rights, Recognition and Redress under National and International Law*, Routledge, London, 2013.

Halsey Mark, *Against “green” criminology*, in “British Journal of Criminology”, 2004, v. 44, n. 4.

Hauck Pierre, Peterke Sven, *Organised Crime and Gang Violence in National and International Law*, in “International Review of the Red Cross”, 2010, v. 92, n. 878.

Howe Herbert M., *Private Security Forces and African Stability: The Case of Executive Outcomes*, in “The Journal of Modern African Studies”, 1998, v. 36, n. 2.

Huisman Wim, *Business as Usual? The Involvement of Corporations with International Crimes*, Elgar, The Hague, 2010.

Huisman Wim, Karstedt Susanne, van Baar Annika, *The Involvement of Corporations in Atrocity Crimes*, in *The Oxford Handbook of Atrocity Crimes*, Barbora Holá, Hollie Nyseth Nzita-tira, Maartje Weerdesteyn (a cura di), Oxford University Press, New York, 2022.

Humphreys Macartan, Sachs Jeffrey D., Stiglitz Joseph E. (a cura di), *Escaping the Resource Curse*, Columbia University Press, New York, 2007.

Kanu Ibrahim Ahmed, Thullah Alpha, Sesaym Musa Titus, *Environmental and Socio-Economic Impact of Mining on Operational Communities in Tonkolili District Northern Sierra Leone*, in “Journal of Civil Engineering Research & Technology”, 2002, v. 4, n. 2.

Klein Malcolm W., *Gang Cop: The Words and Ways of Officer Paco Domingo*, AltaMira Press, Walnut Creek, CA, 2004.

Kleemanns Edward R., *Organised Crime, Transit Crime, and Racketeering*, in “Crime & Justice”, 2007, v. 35, n. 1.

Kotecha Archana, *Human Trafficking, Conflict and Money Flows*, in *Human Trafficking in Conflict, Crime Prevention and Security Management*, Julia Muraszkiewicz, Toby Fenton, Hayley Watson (a cura di), Springer, Cham, 2020.

Kpundeh Sahr John, *Limiting Administrative Corruption in Sierra Leone*, in “Journal of Modern African Studies”, 1994, v. 32.

Kpundeh Sahr John, *Politics and Corruption in Africa: A Case Study of Sierra Leone/Corruption and State Politics in Sierra Leone*, University Press of America, Lanham, 1995.

Kress Claus, *International Criminal Law*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

Longworth Sally, *Symbiosis in violence: A case study from Sierra Leone of the international humanitarian law implications of parties to the conflict engaging in organized crime*, in “International Review of the Red Cross”, v. 105, n. 923.

Lynch Michael J., *The greening of criminology: a perspective on the 1990s*, in “The Critical Criminologist”, 1990, v. 2, n. 3.

Maconachie Roy, Binns Tony, *Beyond the resource curse? Diamond mining, development and post-conflict reconstruction in Sierra Leone*, in “Resources Policy”, v. 32, n. 3, 2007.

Mazzitelli Antonio L., *Transnational Organized Crime in West Africa: The Additional Challenge*, in “International Affairs”, 2007, v. 83, n. 6.

Meek Stephanie Angela, *Towards a Pluralistic Account of Gangs: Perspectives from Sub-Saharan Africa*, Stellenbosch University, Stellenbosch, 2023.

Militello Vincenzo, *L’armonizzazione dei reati in Europa tra “parabola” e “piano inclinato”. Il caso dell’incriminazione dell’organizzazione criminale*, in *I volti attuali del diritto penale europeo. Atti della giornata di studi per Alessandro Bernardi*, Ciro Grandi (a cura di), Pacini, Pisa, 2021.

Militello Vincenzo, *Report: La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione europea: percorsi di armonizzazione*, 2015.

Mitsilegas Valsamis, *From National to Global, From Empirical to Legal: The Ambivalent Concept of Transnational Organised Crime*, in *Critical Reflections on Transnational Organised Crime, Money Laundering and Corruption*, Margaret E. Beare (ed.), University of Toronto Press, Toronto, 2003.

Mitton Kieran, “*A Game of Pain*”: youth marginalisation and the gangs of Freetown, in “Journal of Modern African Studies”, 2022, v. 60, n. 1.

Morash Merry, *Gangs, groups and delinquency*, in “British Journal of Criminology”, 1989, v. 23, n. 4.

Natali Lorenzo, *Per una green criminology. La costruzione sociale e politica del danno ambientale*, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 2019, v. 60, n. 2.

Nie Martin, *Drivers of Natural Resource-Based Political Conflict*, in “Policy Sciences”, 2003, v. 36, nn. 3-4.

Ojukutu-Macauley Sylvia, Rashid Ismail (eds.), *The Paradoxes of History and Memory in Post-Colonial Sierra Leone*, Lexington Books, Plymouth, 2013.

Oluleye Gbemi, *Environmental Impacts of Mined Diamonds*, Imperial College London, 2021, consultabile in <http://www.imperial-consultants.co.uk/>.

Orlova Alexandra V., Moore James W., “Umbrellas” or “building blocks”: Defining International Terrorism and Transnational Organised Crime in International Law, in “Houston Journal of International Law”, 2005, v. 27, n. 2.

Padin Juan Francisco, *Opening Pandora’s box: The case of Mexico and the threshold of non-international armed conflicts*, in “International Review of the Red Cross”, 2023, v. 105, n. 923.

Paoli Letizia (ed.), *The Oxford Handbook of Organised Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

Paoli Letizia, Vander Beken Tom, *Organised Crime. A Contested Concept*, in *The Oxford Handbook of Organised Crime*, Letizia Paoli (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2018.

Parmentier Stephan, *International Crimes and Transitional Justice: where does organised crime fit?*, in “Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, 2009, v. 3, n. 3.

Peterke Sven, *Urban insurgency, “drug war” and international humanitarian law : the case of Rio de Janeiro*, in “Journal of International Humanitarian Legal Studies”, v. 1, n. 1, 2010.

Peterke Sven, Wolf Joachim, *International Humanitarian Law and Transnational Organized Crime*, in *International Law and Transnational Organized Crime*, Pierre Hauck, Sven Peterke (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2016.

Parmentier Stephan, *International Crimes and Transitional Justice: where does organised crime fit?*, in “Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, 2009, v. 3, n. 3.

Reader John, *Africa: A Biography of the Continent*, Hamish Hamilton, London, 1997.

Reno William, *Corruption and State Politics in Sierra Leone*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Richards Paul, *Fighting for the Rain Forest. War, Youth and Resources in Sierra Leone*, The International African Institute e James Currey, Oxford, 1996.

Ross Michael L., *Does Oil Hinder Democracy?*, in “World Politics”, 2001, v. 53, n. 3.

Ruloff Dieter, Schubiger Livia, *Kriegerische Konflikte: eine Übersicht*, in “Aus Politik und Zeitgeschichte”, 2007.

Schwind Hans-Dieter, *Kriminologie. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen*, C.F. Müller, Heidelberg, 2008.

Siegel Larry J., Welsh Brandon C., *Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law*, Cengage, Belmont, CA, 2009.

Situ Yingyi, Emmons David, *Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment*, Sage, Thousand Oaks, 2000.

Smillie Ian, Gberie Lansana, Hazleton Ralph, *The Heart of the Matter, Sierra Leone, Diamonds and Human Security*, The Diamonds and Human Security Project, Partnership Africa Canada, Ottawa, 2000.

Smith Benjamin, Waldner David, *Rethinking the Resource Curse*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

Sollund Ragnhild, *Global Harms: Ecological Crime and Speciesism*, Nova Science Publishers, New York, 2008.

South Nigel, *A green field for criminology? A proposal for a perspective*, in “Theoretical Criminology”, 1998, v. 2, n. 2.

South Nigel, Brisman Avi, Beirne Piers, *A Guide to a Green Criminology*, in *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Nigel South, Avi Brisman (eds.) Routledge, London-New York, 2013.

Spapens Tonius, *Macro networks, collectives, and business processes : An integrated Approach to Organised Crime*, in “European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice”, 2010, v. 18, n. 2.

Stepanova Ekaterina, *Armed Conflict, Crime and Criminal Violence’ in SIPRI Yearbook 2010: Armaments, Disarmament and International Security*, Stockholm International Peace Research Institute, Solna, 2010.

Strobel Kathrin, *Organised Crime and International Criminal Law*, Brill-Nijhoff, Leiden, 2021.

Sullivan John P., Elkus Adam, *Plazas for Profit : Mexico’s Criminal Insurgency*, in “Small Wars Journal”, 2009, consultabile in <http://www.smallwarsjournal.com>.

Themnér Anders, *A Leap of Faith: When and How Ex-Combatants Resort to Violence*, in “Security Studies”, 2013, v. 22, n. 2.

Utas Mats, *Playing the Game’: Gang-Militia Logics in War-Torn Sierra Leone*, in *Global Gangs: Street Violence Across the World*, Jennifer M. Hazen, Dennis Rodgers (a cura di), University of Minnesota Press, Minneapolis, 2014.

van der Laan Hendrik Laurens, *The Lebanese traders in Sierra Leone*, De Gruyter, The Hague, 1975.

van der Laan Hendrik Laurens, *The Sierra Leone Diamonds*, Oxford University Press, Oxford, 1965.

van Schubert Jakob, *Gewaltmonopol und Fremdherrschaft. Die militärische Intervention und Okkupation im Fall innerstaatlicher Gewalteskalationen*, in “Universität Hamburg -- IPW Arbaitspapier”, 2007, n. 1.

van Sliedregt Elies, *International Criminal Justice: A Bubble About to Burst?*, in *Zukunftsperspektiven des Strafrechts, Symposium zum 70. Geburtstag von Thomas Weigend*, Elisa Hoven, Michael Kubiciel (a cura di), Nomos, Baden-Baden, 2020.

van Sliedregt Elies, *International Criminal Law: Over-studied and Underachieving?*, in “Leiden Journal of International Law**”, 2016, v. 29, n. 1.

Vélez-Torres Irene, Méndez Fabián, *Slow violence in mining and crude oil extractive frontiers: The overlooked resource curse in the Colombian internal armed conflict*, in “The Extractive Industries and Society”, 2022, v. 9, n. 1.

Vescoa Paola, Dasgupta Shouro, De Cian Enrica, Carraro Carlo, *Natural resources and conflict: A meta-analysis of the empirical literature*, in “Ecological Economy”, 2021, v. 172.

Vorrath Judith, *From War to Illicit Economies. Organized Crime and State-building in Liberia e Sierra Leone*, in “SWP Research Paper”, 2014.

Walker Summer, Burchert Elisa, *Getting Smart and Scaling Up: The Impact of Organized Crime on Governance in Developing Countries A Desk Study of Sierra Leone*, in *Getting Smart and Shaping Up: Responding to the Impact of Drug Trafficking in Developing Countries*, Camino Kavanagh (a cura di), 2013, NYU Center on International Cooperation.

Weissman Fabrice, *Sierra Leone: Peace at any Price*, in *In the Shadow of Just Wars: Violence, Politics, and Humanitarian Action*, Fabrice Weissman (a cura di), Cornell University Press, Itacha, 2004.

White Rob, *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, Willan Publishing, Devon, 2008.

White Rob, *Transnational Environmental Crime: Toward and eco-global criminology*, Routledge, London, 2011.

White Rob, *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*, Policy Press, Bristol, 2013.

White Rob, *The Conceptual Contours of Green Criminology*, in *Emerging Issues in Green Criminology*, Reece Walters, Diane Solomon Westerhuis, Tanya Wyatt (eds.), Palgrave Macmillan, Hounds mills, 2013.

Zabyelina Yuliya, *The Harms and Crimes of Mining*, in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Henry N. Pontell (a cura di), Oxford University Press, Oxford, 2023.

VITTIME DI VIOLENZA AMBIENTALE: UN PROFILO DEI DANNI PSICOSOCIALI

Marialuisa Menegatto, Adriano Zamperini*

Title: Victims of environmental violence: a profile of psychosocial damages

Abstract

The article deals with the issue of environmental violence through the environmental disaster caused by the ecomafie in Campania, in the so-called 'Land of Fires'. The perspective offered by the authors, social psychologists, by highlighting the complex territorial and human phenomenology that these events show aims at enlarging the definition of environmental damage, usually referred to the biomedical field, including the damages to the quality of life inflicted on the community.

Keywords: chronological environmental contamination; illegal waste dumping; violence; land of fires; social psychology.

L'articolo affronta il tema della violenza ambientale attraverso il caso del disastro ambientale causato dalle ecomafie in Campania, nella cosiddetta "Terra dei fuochi". La prospettiva presentata dagli autori, psicologi sociali, mettendo in luce la complessa fenomenologia territoriale e umana che tali vicende ricoprono, mira ad ampliare la definizione di danno ambientale, ricondotto solitamente al campo biomedico, includendo i danni alla qualità della vita inferti alla collettività.

Parole chiave: contaminazione ambientale cronica; smaltimento illegale di rifiuti; violenza; terra dei fuochi; psicologia sociale.

* Università di Padova, Università di Padova.

1. Introduzione

La “Terra dei Fuochi” è una vasta area situata sul lato nord-orientale della Regione Campania, nel Sud d’Italia, divenuta celebre negli anni 2013-2014 per essere stata un territorio dove venivano depositati, incendiati, e smaltiti illegalmente rifiuti tossici di vario tipo, tra i quali prodotti chimici, metalli pesanti, petrolio, fanghi di depurazione, acidi di batterie, amianto e perfino scorie radioattive, da parte dei membri della criminalità organizzata affiliati alla camorra, un sistema successivamente denominato “ecomafie”¹. Si tratta di una zona che attualmente ospita circa 3 milioni di abitanti, distribuiti in 56 Comuni nella Città Metropolitana di Napoli e 34 nella Provincia di Caserta². Già dal 1989 le indagini svolte dalla Polizia di Napoli individuarono una serie di accordi tra diversi clan camorristici, imprenditori e politici, che vedeva i primi al vertice di un triangolo della cosiddetta violenza eco-psicologica³. Quest’ultimo fa riferimento ad un frame concettuale psicosociale unitario, all’interno del quale vengono inclusi nel fenomeno oggetto dell’indagine - ovvero nei cosiddetti “disastri human made” -, tutti gli attori coinvolti, (perpetratore, vittima, spettatore), e i processi annessi (giuridici, socio-culturali e psicologici), come si prenderà in considerazione nel secondo paragrafo. La violenza che si manifesta è una violenza che passa attraverso l’ambiente e attraverso atti umani che colpiscono le vittime in modo indifferenziato e producono conseguenze latenti e graduali distribuite nello spazio, nel tempo, e nelle generazioni, procurando danni socio-ambientali tali da violare specifiche nicchie ecologiche e da causare profonde sofferenze alla popolazione. Questo per ribadire lo stretto legame tra esseri umani e ambiente: quando i luoghi sono violentati, maltrattati e

¹Legambiente. Rapporto, Ecomafie, in “<https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/rapporto-ecomafia/>”, 2003.

² Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, *Sintesi della relazione di cui all’art. 1 comma 3 lett. c) della Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013 – Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura di cui art.1, comma 1 DL 10.12.2013 n.136*, in “[https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2131_allegato.pdf]”, 2013. ARPAC, *Annuario dei Dati Ambientali in Campania* (2006), in “[<http://www.arpacampania.it/documents/30626/51722/Siti%20Contaminati.pdf>]”, 2008. Istituto Nazionale di Statistica, in “[<https://www.istat.it/>]”, 2014.

³ Il presente contributo mira a dare un inquadramento teorico all’analisi della violenza ambientale derivante da disastri tecnologici human-made di matrice contaminazione cronica ambientale. Esso è parte di un progetto pluriennale di ricerca avviato nel 2019 presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova, dal gruppo di ricerca ‘Psicologia Sociale della Sicurezza e della Protezione’ dal titolo ‘Community Health Resilience’ (CHR). I seguenti paragrafi attingono, per alcune parti di testo, opportunamente rielaborate e argomentate all’interno di una nuova architettura concettuale e argomentativa, ai volumi: Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto, *Cattive acque. Contaminazione ambientale e comunità violate*, Padova, Padova University Press, 2021, al cui interno è possibile approfondire singoli aspetti dei molti argomenti trattati in queste pagine, il volume è in formato open access e quindi gratuitamente scaricabile da Internet; Adriano Zamperini, *Violenza invisibile. Anatomia dei disastri ambientali*, Einaudi, Torino, 2023.

degradati, anche le persone lo sono a loro volta, tanto che il territorio in cui vivono può divenire per loro una fonte di “distress”. Collocata in quest frame concettuale, a camorra ha agito in un duplice modo. Da un lato, ha operato per conto di aziende del Nord Italia nell’ambito del riciclo di rifiuti a basso costo abbandonando questi ultimi in discariche non regolamentate, seppellendoli nelle campagne, nascondendoli nelle cave e bruciandoli. Dall’altro lato, ha impegnato una parte dei suoi profitti per corrompere i politici affinché consentissero lo sviluppo di discariche senza alcun controllo pubblico⁴, e di fatto trasformando il territorio di Napoli e Caserta in una discarica a cielo aperto. Sulla base delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, rilasciate tra il 1990 e il 2005, si calcola che la camorra abbia gestito circa 14 milioni di tonnellate di rifiuti, generando un guadagno di 44 miliardi di euro⁵.

Con la cosiddetta “crisi dei rifiuti in Campania” si aprì nel 1994 un’emergenza nazionale, risultante dalla congiuntura tra attività illecite della camorra, anni di ritardi nella pianificazione, e cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, si sarebbe dovuti arrivare agli anni 2000 perché i primi studi epidemiologici dessero prova delle riacute negative di questa situazione anche sulla salute della popolazione⁶. I dati che via via venivano esposti mostravano una correlazione positiva tra la presenza di discariche di rifiuti tossici e la mortalità infantile, l’aumento significativo di decessi causati da vari tipi di cancro, malattie cardiovascolari e diabete. L’attenzione internazionale sulla Terra dei Fuochi venne richiamata nel 2004 da Alfredo Mazza, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il quale pubblicò un rapporto sulla rivista *The Lancet Oncology*⁷, che dimostrava la presenza di un elevato indice di mortalità, in particolare per cancro al fegato e leucemie, nell’area compresa tra i comuni di Acerra, Nola e Marigliano, denominata “triangolo della morte”. Da un punto di vista strettamente epidemiologico, questi studi non furono in grado di stabilire precise relazioni causali, tuttavia formulavano puntuali raccomandazioni che sottolineavano la necessità di bonificare i terreni, di osservare una maggiore trasparenza istituzionale e di avviare un processo decisionale condiviso nelle comunità colpite, così come di attivare un

⁴ Alessandro Iacuelli, *Le vie infinite dei rifiuti. Il sistema campano*, Roma, Rinascita edizioni, 2007.

⁵ A tale proposito si vedano: *Ecocamorre*, in “Meridiana”, 2012, n.73-74; *Napoli emergenza rifiuti*, in “Meridiana”, 2009, n. 9; e Roberto Saviano, *Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Milano, Mondadori, 2006.

⁶ Per una rassegna si veda Piero Alberti, *The ‘land of fires’: epidemiological research and public health policy during the waste crisis in Campania, Italy*, in “Helyon”, 2023, vol.8, n.12, p. 1231.

⁷ Kathryn Senior, Alfredo Mazza, *Italian “Triangle of death” linked to waste crisis*, in “Lancet Oncology”, 2004, vol. 5, n. 9, pp. 525-527.

piano di sorveglianza epidemiologica permanente sulla popolazione, affiancato da interventi di sanità pubblica in termini di prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza.

In tale contesto si aprirono aspri conflitti in diversi ambiti della comunità. All'interno della comunità scientifica, e in particolare tra gli epidemiologi, si verificò una polarizzazione tra coloro che miravano a tranquillizzare le comunità locali, affermando che le prove disponibili non erano sufficienti per prevedere un rischio per la salute pubblica, e chi sosteneva l'importanza di condurre ulteriori studi. All'interno della società civile, i cittadini iniziarono a mobilitarsi e a protestare contro la percepita inazione delle autorità, tanto che alcune nuove discariche vennero militarizzate e i comportamenti di protesta furono dichiarati atti di eversione contro siti di interesse strategico nazionale. Nel 2008, ispettori della Commissione Europea dichiararono la mancanza di un piano regionale integrato per la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, attestando il perdurare di una crisi ambientale. Successivamente, con sentenza del 4 marzo 2010 – CAUSA C-297/08 - l'Italia venne condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per non aver adottato le misure necessarie a evitare di mettere in pericolo la salute e l'ambiente. Per restare nel perimetro della salute, occorrerà arrivare al 2016, con uno studio commissionato dalla Procura di Napoli Nord all'ISS, e completato solo in tempi recenti, nel 2021, per accettare il fattore di rischio sanitario rispetto alla vicinanza spaziale degli abitanti ai siti contaminati. Lo studio ebbe il merito di individuare, anche attraverso sofisticati strumenti tecnologici di mappatura geografica, 2.767 siti contaminati in 38 comuni della zona Napoli-Caserta, di cui il 90% abusivi, definendo la causa ambientale come uno dei fattori dell'insorgenza di malattie. Non mancarono poi gli effetti economici negativi sull'agricoltura e sull'economia. Nel 2008 scoppì il primo allarme relativo alla diffusione di diossina, riscontrata in alte concentrazioni nel latte di bufale, di ovini e di ovicaprini. In quegli anni la regione Campania dispose un piano di emergenza che prevedeva il divieto di pascolo e di coltivazione nelle aree segnalate, procedette a sequestrare numerose aziende e ad abbattere un cospicuo numero di capi di bestiame. Uno scenario che destò grande preoccupazione, arrivando fino a generare panico: in ambito internazionale alcuni Paesi bloccarono le importazioni di mozzarella, con pesanti ripercussioni economiche, mentre la riluttanza dei consumatori italiani all'acquisto dei prodotti alimentari campani fece crollare massicciamente il mercato interno⁸. Non andò meglio sul versante della giustizia. In

⁸ Luigi Cembalo, Daniela Caso, Valentina Canfora, Francesco Caracciolo, Alessia Lombardi, Gianni Ciccia, *The "Land of Fires" toxic waste scandal and its effect on consumer food*, in "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2019, vol. 16, n. 1, 165.

sintesi un processo rilevante, conosciuto alla cronaca come “processo Carosello”, iniziato nel 2006 e nel 2012, si concluse con prescrizioni, assoluzioni, e poche condanne, e soprattutto non portò alcun risarcimento alle vittime. Oltretutto, nel giugno del 2023 la Corte di Cassazione decise di restituire ai fratelli Pellini, condannati in via definitiva a sette anni per traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale, il patrimonio confiscato di centinaia di milioni di euro per un vizio amministrativo. Molti osservatori considerarono tale decisione uno scandalo e una beffa a fronte di milioni di vittime che non erano riuscite a ottenere giustizia, nonostante anni di lotte incessanti. Situazioni come quella della Terra dei fuochi hanno sollecitato e continuano a sollecitare l'attenzione dei ricercatori, all'interno di uno scenario, ormai globale, di una criminale devastazione ambientale.

2. Psicologia sociale della violenza ambientale

Con il termine “green criminology” si fa generalmente riferimento a un variegato campo di ricerche riguardanti danni ambientali che causano innumerevoli conseguenze bio-fisiche e socio-economiche. Un'eterogeneità di teorie e pratiche al cui interno le conseguenze dei crimini ambientali sono esaminate e valutate da diverse angolature concettuali⁹. Inizialmente gli studiosi si focalizzarono sul crimine ambientale, ovvero sul comportamento umano che trasgredisce la legislazione vigente e causa un danno ambientale identificabile. I danni ambientali possono essere commessi da attori collettivi dotati di potere (governi, multinazionali, apparati militari), organizzazioni criminali, ma anche da persone comuni. Una prospettiva che però ha fatto emergere una questione centrale, ovvero: che cosa caratterizza l'azione umana come crimine ambientale? Si tratta di un problema che attualmente viene affrontato almeno da due prospettive differenti.

La prima assume una visione strettamente legale-procedurale e dunque concentra l'attenzione sulle violazioni delle norme poste dall'ordinamento vigente che presentino una rilevanza penale, civile o amministrativa, ovvero su reati come lo smaltimento illegale di rifiuti tossici, il traffico di sostanze radioattive, gli incendi dolosi del patrimonio forestale; in sostanza, da questo versante, il crimine ambientale è definito per il tramite dalla legge. Se, invece, si adotta la seconda prospettiva, il danno ambientale può essere considerato un crimine sociale ed ecologico, indipendentemente dal fatto che le azioni lesive siano vietate e

⁹ Robert Douglas White, *Environmental harm: an eco-justice perspective*, Bristol, Policy Press, 2013.

sanzionate a livello giuridico¹⁰. In questa definizione allargata, l'accento viene posto spesso su quella tipologia di danni ambientali che possono essere facilitati dallo Stato, così come da altri potenti attori (es. multinazionali), nella misura in cui queste istituzioni e organizzazioni hanno la capacità di plasmare definizioni ufficiali di crimine ambientale in modo da consentire, condonare o giustificare pratiche dannose per l'ambiente.

In sostanza, gli studiosi che si riconoscono in questa seconda prospettiva condividono l'idea che il sistema giudiziario debba occuparsi maggiormente e più seriamente dei danni ambientali. Benché consapevoli dell'esistenza di numerose leggi e convenzioni poste a tutela dell'ambiente, essi denunciano, almeno fino a poco tempo fa, una scarsa attenzione criminologica circa l'operato di questi dispositivi normativi. Inoltre, e soprattutto per coloro che sposano la versione allargata del concetto di crimine ambientale, impellente è la necessità di ripensare la nozione di danno, alla luce della considerazione che alcune attività distruttive (per esempio, l'abbattimento di alberi secolari) avvengono sostanzialmente nell'ambito della legalità. Poiché la dinamica legale/illegale solleva molti interrogativi in relazione alla definizione di danno e di crimine, inevitabilmente si apre la strada a una serie di dispute che vertono sulla definizione della condizione di vittima.

Al di là delle dispute definitorie attorno alla coppia concettuale legale/illegale, la psicologia sociale, da tempo¹¹ propone un modello a triangolo della violenza che include tre soggetti: perpetratore-vittima-spettatore. Recentemente, questo modello è stato “ecologizzato”, come abbiamo proposto in altri lavori sul tema¹², al fine di analizzare una serie di fenomeni che possiamo chiamare “disastri ambientali human-made”. In modo particolare, questo modello teorico parte da una nozione dinamica di violenza per giungere a delineare un set di danni psicosociali patiti dalle vittime. Naturalmente, per sviluppare una simile “cornice ecologica” attorno alla nozione di violenza occorre riconoscere che esseri umani e ambiente fisico formano una coppia inseparabile¹³. Infatti, il loro rapporto è continuamente co-adattativo: se le persone, alterando l'ambiente, progettano gli spazi dove vivono, questi spazi a loro volta esercitano pressione e influenza sui soggettivi processi psicologici. La ricerca scientifica evidenzia chiaramente le innumerevoli modalità con cui mondo sociale e fisico si integrano.

¹⁰ Nigel South, Avi Brisman, Piers Beirne, *A guide to a green criminology*, in *Routledge international handbook of green criminology*, Nigel South, Avi Brisman (eds.), Routledge, London-New York, 2013, pp. 27-42.

¹¹ Adriano Zamperini, Marialuisa Menegatto, *Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie*, Milano-Udine, Mimesis, 2016.

¹² Adriano Zamperini, Marialuisa Menegatto, 2021, *op. cit.*, Adriano Zamperini, *op. cit.*

¹³ Richard Lewontin, *Human diversity*, New York, W. H. Freeman and Company, 1982.

Inoltre, il territorio può svolgere una funzione riparativa e accidente, come pure diventare un elemento generativo di stress. Affinché l'essere di un individuo si faccia “benessere” sono indispensabili sicurezza e protezione ambientali. La peculiare dimensione familiare e comunitaria (sicura e protettiva)¹⁴ può però essere invasa da agenti estranei e pericolosi di origine naturale (come un terremoto) oppure umana (è il caso di una discarica di rifiuti tossici vicina all'abitato). In definitiva, l'ambiente orienta e guida lo sviluppo della personalità e sostiene i rapporti interpersonali nella famiglia, all'interno della comunità e con la società allargata.

La nozione di violenza come violazione dell'integrità individuo-ambiente propria del modello “perpetratore-vittima-spettatore” sottende una visione sistematica che riguarda il modo di concepire il sé e la sua articolazione con il contesto di vita. Se persona e ambiente fisico costituiscono un'unità, allora appare lecito parlare di violenza in relazione a fenomeni ambientali. Infatti, in simili frangenti, ciò che qualifica la violenza è una connotazione di innaturalità dannosa attribuibile a un particolare evento. Il presupposto è che il corso naturale degli avvenimenti avrebbe avuto un più opportuno andamento senza l'occorrere di un'azione definibile, per questo motivo, come violenta: un'iniziativa, quindi, “intrusiva” e “destrutturante” che si traduce in una violazione dell'eco-sistema di un individuo e/o di una comunità. Se, dal punto di vista fisico, è acclarato che la distruzione/contaminazione dell'ambiente può comportare danni alle persone, per esempio sotto forma di varie patologie organiche, ancora trascurato è il danno che può provocare a livello psicosociale. Proprio su questo aspetto, spesso trascurato dalla letteratura, anche quando si tratta di fare un bilancio dei danni causati da crimini e devastazioni ambientali, intendiamo focalizzare la nostra attenzione.

3. Quale danno nei disastri ambientali?

Distinguere le caratteristiche¹⁵ di un disastro ambientale è un nodo cruciale per capire l'entità e la morfologia delle sue conseguenze, in una parola il “danno provocato”. In via generale, nell'ambito della *Disaster Science*, un disastro è definito come un evento concentrato nel tempo

¹⁴ Qui non è possibile sviluppare una disamina compiuta attorno alla nozione, parecchio problematica, di comunità. Per ogni approfondimento si veda: Piero Amerio, *Problemi umani in comunità di massa. Una psicologia tra clinica e politica*, Torino, Einaudi, 2004.

¹⁵ Qui per caratteristiche intendiamo: le cause, l'insorgenza, il decorso, la visibilità dei danni, la persistenza degli effetti, vedi Adriano Zamperini, Marialuisa Menegatto, 2021, *op. cit.*, p. 59.

e nello spazio a causa del quale una società o una delle sue parti subisce un grave danno fisico e disagio sociale¹⁶. L'entità del danno è tale da compromettere tutte o alcune delle funzioni necessarie della società o di una sua parte¹⁷. Limitandoci al perimetro ecologico, un disastro ambientale può avere diverse cause: innanzitutto naturali, in tal caso si parla di un'origine legata a forze fisiche come uragani, terremoti, alluvioni; oppure tecnologiche, caratterizzati da una genesi antropica correlata all'azione umana e ai suoi artefatti, come ad esempio le contaminazioni chimiche o gli incidenti nucleari. Tuttavia, una simile categorizzazione non esaurisce la complessa fenomenologia dei disastri, dato che in essi fattori naturali e tecnologici si possono intrecciare e, inoltre, i disastri naturali possono essere amplificati dalle attività antropiche, rendendo labile il confine tra le due categorie.

Una seconda caratteristica distintiva riguarda l'insorgenza dei disastri. Esistono disastri improvvisi e disastri "lenti"¹⁸ che si sviluppano nel tempo ed emergono gradualmente, come nel caso della "Terra dei Fuochi" attraverso la contaminazione di terreni e acque da sostanze nocive. Relativamente all'insorgenza, si pone anche la questione dell'identificabilità del momento iniziale del disastro. In alcuni casi l'origine è chiara, ben riconoscibile e definita nel tempo, mentre in altri risulta quasi impossibile distinguere l'esatto momento di passaggio fra la situazione di normalità e quella di criticità distruttiva.

Infine, un'ultima caratteristica riguarda il decorso dell'evento nel tempo. Si possono avere, infatti, disastri che raggiungono, nella loro manifestazione, un punto di inversione di tendenza (*low-point*), superato il quale le condizioni tendono a migliorare. Al contrario, possono esserci disastri che presentano un'evoluzione cronica, senza un miglioramento con il passare del tempo. Questo fa venir meno le aspettative da parte della popolazione colpita di poter ristabilire l'equilibrio perso e la cronicizzazione costringe gli abitanti a fare i conti quotidianamente con una costante preoccupazione rispetto al possibile manifestarsi di una minaccia.

Di fronte a un disastro naturale, se imprevedibile e incontrollabile, è anche possibile rassegnarsi rispetto a quanto accaduto e iniziare a mobilitarsi per sanare le ferite subite; di fronte a un disastro tecnologico o antropico, spesso sorgono lotte giudiziarie e battaglie legali. La maggior parte di questi casi si trascinano in conteziosi, spesso interminabili ed estenuanti,

¹⁶ Charles E. Fritz, *Disaster*, in *Contemporary Social Problems*, Robert K. Merton, Robert A. Nisbet (eds.), Harcourt, Brace & World, New York, 1961, pp. 651-694.

¹⁷ Enrico Quarantelli, *What is a disaster? Perspectives on the question*, London, Routledge, 1998.

¹⁸ United Nations Environment Programme, *Adaptation Gap Report*, Nairobi, 2020.

in cui le parti in causa cercano di stabilire le effettive responsabilità rispetto a eventi chiamati anche “crimini ambientali”. La “Terra dei Fuochi” rappresenta uno di questi. Come peraltro tanti altri disastri causati dalla mano dell’essere umano, nel nostro Paese faticano a trovare sul piano della legge una consona giustizia che sappia punire adeguatamente i responsabili e risarcire le vittime. Ancor più se queste ultime sono migliaia o milioni. Basta soffermarsi sui tanti processi celebrati, tra assoluzioni, prescrizioni, contradditorie analisi peritali, fardelli processuali, o responsabili occultati tra le tante scatole cinesi di compagnie multinazionali¹⁹. Eppure, punire i colpevoli dovrebbe rappresentare un aspetto fondamentale del processo, affinché certi crimini e danni non si ripetano, e per porre fine a strategie e metodi illegali. Va inoltre ricordato che risarcire le vittime resta una forma di pubblico riconoscimento. Infatti, i crimini ambientali si caratterizzano per la distruzione della condizione umana per via indiretta: attraverso l’ambiente. E inizia quando i perpetratori violentano l’ambiente ecologico, i terreni, le acque, l’aria, introducendo sostanze nocive e sottraendo la risorsa salubrità ai suoi abitanti. E spesso il crimine si avvale della complicità delle istituzioni o dell’assenza di controlli e normative. Il concetto di danno ci porta quindi a considerare la condizione di vittima. In base alla caratteristica di esposizione al disastro, si possono riscontrare soggetti dalla vittimologia chiara e definita, che hanno vissuto l’esperienza dannosa in prima persona (vittime dirette), e risultano inequivocabilmente colpite dagli eventi, rispetto a vittime non direttamente esposte al disastro (vittime indirette). Tra queste, vanno annoverati parenti, amici e pure i futuri nascituri, cioè distali dalla fonte.

Le sentenze generate da questi avversi processi giudiziari rischiano di relegare in un cono d’ombra le vittime dirette e consegnare all’oblio le vittime indirette. Il caso della “Terra dei Fuochi”, come altri disastri ambientali di matrice tecnologica, vista l’incapacità di fornire una giustizia a tutto tondo, può essere facilmente inserito tra i «disastri senza vittime». Quel che resta è una popolazione spogliata dal diritto ad avere diritti, come il diritto alla salute, il diritto a vivere in un ambiente sano, e privata di qualsivoglia tutela, se non la capacità di poter apprendere dall’esperienza e mettere in atto essa stessa azioni di protezione a salvaguardia della propria integrità. Sempre accompagnate da ulteriori crisi dell’agency collettiva, in quanto lo scenario di un disastro tecnologico caratterizzato da un’esposizione ambientale costante è

¹⁹ Francesca Rosignoli, *Giustizia ambientale. Come sono nate e cosa sono le diseguaglianze ambientali*, Roma, Catelvecchi, 2020.

governato da un cronico disagio psicosociale²⁰, persistente incertezza e preoccupazione²¹ per la propria salute e quella dei propri cari, soprattutto se vulnerabili come i bambini. In aggiunta, il clima diffuso di incertezza, il fallimento della giustizia, la percezione di inazione dei propri governanti, può ulteriormente deteriorare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, generando sentimenti di rabbia che possono sfociare in proteste. È infine utile sottolineare come, nei casi di contaminazione ambientale, il recupero psicologico delle comunità coincida, sovente, con il recupero ambientale del sito inquinato. Una prospettiva, questa, che sposta ulteriormente in avanti il recupero dell'equilibrio perduto, aumentando durata e intensità dello stress esperito, il quale a sua volta può intaccare ancor più gravemente le risorse, le capacità di gestione e la resilienza di una comunità²². Un agente che contamina un territorio non contamina solo l'acqua, la terra e l'aria, ma contamina pure le persone e le loro menti, nonché le relazioni che fanno da trama al tessuto sociale. Infatti, il territorio non è solo terra natia, dove si è cresciuti o si abita, ma è anche una componente del sé di un individuo. Nei prossimi paragrafi, entreremo maggiormente nel dettaglio del disagio psicosociale causato dai danni ambientali *human-made*.

4. Lo stress cronico di una vita vissuta tra rifiuti tossici

Senza rifarsi a specifiche classificazioni psicopatologiche, è opportuno ricordare che un disastro ambientale ad andamento lento compromette la qualità di vita personale e collettiva, causando una condizione di diffuso stress. Generalmente, con questo termine si indica lo stato di tensione prodotto da un evento – lo stressor –, dotato della capacità di innescare disequilibrio e cambiamenti indesiderati a livello individuale, familiare o di comunità. Lo stress è così generato dalla consapevolezza del disequilibrio e dagli sforzi messi in atto per cercare di individuare e attivare una qualche forma di rimedio.

Un disastro ambientale *human-made*, come quello che drammaticamente sta devastando la Campania, costituisce senza dubbio uno stressor pericoloso, capace di distruggere il microcosmo di una comunità e di scuotere profondamente la psiche dei cittadini coinvolti. A venir meno non sono semplicemente la geografia o l'integrità di un ambiente, ma

²⁰ Adriano Zamperini, Marialuisa Menegatto, 2021, *op. cit.*

²¹ Marialuisa Menegatto, Sara Lezzi, Michele Musolino, Adriano Zamperini, *The psychological impact of per- and poly-fluoroalkyl substances (PFAS) pollution in the Veneto Region, Italy: a qualitative study with parents*, in “International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2022, vol.19, n.1, 14761.

²² Michael Edelstein. *Contaminated communities: coping with residential toxic exposure*, New York, Routledge, 2018.

addirittura l'ordine simbolico attraverso il quale i singoli attribuiscono senso alla loro esistenza. Non è fuori luogo parlare di un vero e proprio “collasso del quotidiano”²³, con gli abitanti che si trovano a fare i conti con un marcato senso di incertezza che investe presente e futuro. Si produce un'indeterminatezza che può assumere forme variegate: incertezza per la salute propria e dei cari per il diffuso inquinamento; incertezza lavorativa ed economica per quanti si trovano a lavorare nei settori direttamente o indirettamente interessati; incertezza per lo stato dell'ambiente e del territorio. Tutto ciò, unito a un aumento nella percezione soggettiva del rischio²⁴, si traduce in una situazione di stress estremamente logorante²⁵. La letteratura scientifica evidenza il manifestarsi, nel breve periodo, di sintomi come difficoltà legate al sonno, incubi frequenti, intorpidoimento emotivo o viceversa rabbia, umore depresso, faticabilità, così come l'aumento nell'uso di alcol e tabacco²⁶. Si tratta di condizioni molto frequenti che interessano la maggior parte delle persone coinvolte. Se tali problematiche possono anche risolversi senza l'intervento di esperti della salute mentale, va evidenziata la pericolosa tendenza alla cronicizzazione di tali manifestazioni²⁷. Inoltre, lo stress tende ad aumentare nel corso del tempo, continuando ad affliggere le persone per molti anni. Nel lungo periodo, un tale stress cronico cagiona un deterioramento a livello lavorativo, familiare e sociale, in grado di incidere negativamente sulla qualità della vita.

Accanto a un disagio propriamente individuale, l'espressione “stress sociale” indica lo stress generato da relazioni interpersonali e di gruppo problematiche e conflittuali. Con questa accezione si fa riferimento alle esperienze stressanti croniche quotidiane che ridisegnano le forme di socialità in famiglia, sul posto di lavoro, nei quartieri, nelle scuole, ecc. Uno dei primi sistemi a subire le conseguenze dello stress è indubbiamente la famiglia. L'ambiguità del danno, le conseguenze sulla salute fisica e psicologica, gli effetti economico-lavorativi propri dei disastri ambientali costituiscono forti stressor per i nuclei familiari, che vengono chiamati a una profonda riorganizzazione. Soprattutto nelle famiglie con bambini, nelle quali la preoccupazione e l'incertezza dei genitori per la salute e le condizioni di vita dei figli, unita

²³ Gianluca Ligi, *Disastro*, in “Risk Elaboration”, 2020, n.1, pp. 53-67.

²⁴ Duan A. Gill, J. Steven Picou, Liesel A. Ritchie, *The Exxon Valdez and BP Oil Spills: a comparison of initial social and psychological impacts*, in “American Behavioral Scientist”, 2012, vol. 56, n.1, pp. 3-23.

²⁵ Lori J. Lange, Raymond Fleming, Loren L. Toussaint, *Risk perceptions and stress during the threat of explosion from a railroad accident*, in “Social Behavior and Personality: An International Journal”, 2004, vol. 32, n. 2, pp. 117-127.

²⁶ Lisa C. McCormick, Gabriel S. Tajeu, Joshua Klapow, *Mental health consequences of chemical and radiologic emergencies*, in “Emergency Medicine Clinics of North America”, 2015, vol. 33, n. 1, pp. 197-211.

²⁷ Liesel A. Ritchie, Duan A. Gill, Michael A. Long, *Mitigating litigating: an examination of psychosocial impacts of compensation processes associated with the 2010 BP Deepwater Horizon Oil Spill*, in “Risk Analysis”, 2018, vol. 38, n. 8, pp. 1656-1671.

al senso di responsabilità nei loro confronti, diviene spesso la principale fonte di stress²⁸. Inoltre, abitudini e modi di comunicare subiscono cambiamenti non voluti e vissuti con disagio. Per esempio, in merito alla grave situazione ambientale e ai pericoli per la salute, in alcuni nuclei la comunicazione può risultare sì aperta e solidale, senza però che i vari membri riescano a parlare costruttivamente del problema; in altri, aumenta la conflittualità coniugale, con scambi improntati al conflitto; per altri ancora, il problema può venire sottovalutato o addirittura negato, generando un pattern comunicativo orientato al diniego, con i membri della famiglia impegnati a evitare di discutere l'argomento²⁹.

Infine, come ormai ben documentato, a seguito di un disastro ambientale *human-made*, a risentire degli effetti negativi legati all'incertezza e allo stress esperiti dai suoi membri non è solo la famiglia, ma l'intera comunità. In simili frangenti si viene spesso a creare una “cultura del distress”³⁰, in grado di ledere due fondamentali proprietà di una comunità: il capitale sociale – l'insieme di caratteristiche della struttura sociale atte a facilitare determinate azioni di comunità – e il senso di efficacia collettiva – corrispondente alla percezione che una comunità ha di poter effettivamente utilizzare il proprio capitale sociale per il bene collettivo. In sintesi, lo stress psicologico si riferisce a reazioni emozionali, comportamentali e fisiologiche esibite dai singoli quando si confrontano con una situazione che mette a dura prova le loro capacità di farvi fronte. Lo stress sociale si riferisce a sentimenti gravosi che possono derivare da relazioni problematiche con i membri della famiglia, i vicini di casa, i colleghi di lavoro e altri appartenenti alla propria comunità. Ogni tipo di stress può influenzare l'altro e nella loro articolazione congiunta si parla di “stress psicosociale”. Un simile stress danneggia significativamente – spesso in maniera permanente – il benessere e la qualità di vita delle persone che vivono in contesti colpiti da disastri tecnologici e, ciononostante, allo stato attuale ancora si stenta a riconoscerne pubblicamente e adeguatamente l'impatto in termini di conseguenze nocive.

²⁸ Michael Edelstein, *op. cit.*

²⁹ Vedi nota 32.

³⁰ Stephen R. Couch, Charlton L. Coles, *Community stress, psychosocial hazards, and EPA decision-making in communities impacted by chronic technological disasters*, in “American Journal of Public Health”, 2011, vol.101, suppl.1, pp. 140-148.

5. Sfiducia sistemica

La fiducia sistemica è la probabilità percepita che un’istituzione porterà avanti il proprio mandato nei confronti dei cittadini in maniera sufficientemente soddisfacente e in grado di garantire una dignitosa qualità della vita³¹. Quando un’istituzione si assume la responsabilità della sicurezza dei suoi cittadini, ogni individuo, nel processo di delega, accetta di privarsi di parte della sua agency, garantendosi, allo stesso tempo, una certa tutela. Dalla prospettiva dei cittadini, la fiducia nelle istituzioni può quindi rappresentare un fattore di mediazione che permette di rileggere la vulnerabilità quale dispositivo per entrare in relazione con l’altro. Ma affinché una tale relazione abbia un buon andamento è necessario avere fiducia.

Come già detto, i disastri tecnologici a impatto ambientale si caratterizzano per un notevole grado di responsabilità umana, che può assumere i tratti dell’omissione o del dolo. Nel momento in cui i singoli e la collettività si interrogano sulle cause che hanno portato all’evento avverso, si costruiscono credenze e rappresentazioni circa le responsabilità in gioco tali da minare il patto fiduciario alla base della relazione cittadino-istituzioni. A questo punto, la relazione stessa, caricata di un drammatico eccesso di vulnerabilità che coincide con una perdita di controllo, diventa fonte di stress cumulativo. E se da un lato risulta facile immaginare che venga meno la fiducia nei confronti dei perpetratori – sempre che si riesca a identificarli e consegnarli alla giustizia –, è importante precisare che la fiducia sistemica può essere intaccata pure nei casi in cui le istituzioni non siano gli effettivi colpevoli. Infatti, i vari sforzi posti in essere dai membri di una comunità per affrontare gli effetti negativi di simili disastri mettono ulteriormente alla prova la fiducia nelle istituzioni: se queste non riescono a comprendere le richieste della comunità e a rispondere in modo ritenuto adeguato, la percezione di inadempienza che ne consegue intacca ancora di più la fiducia.

La fiducia sistemica svolge un ruolo importante anche nella valutazione soggettiva dei rischi e nel livello di accettazione di materiali e attività ritenuti pericolosi³²: coloro che rimangono direttamente coinvolti in disastri tossici tendono infatti a mostrare livelli particolarmente elevati di percezione dei rischi e un minor livello di accettazione rispetto a persone mai interessate da simili eventi. Tale differenza è spiegata sulla base di due differenti processi: il primo, definito percorso cognitivo, sembra essere proprio di individui non esposti a disastri ambientali e prevede che l’accettazione passi attraverso l’analisi dei rischi e dei benefici

³¹ John Hudson, *Institutional trust and subjective well-being across the EU*, in “Kyklos”, 2006, vol. 59, n. 1, pp. 43-62.

³² Denise M. Rousseau, Sim B. Sitkin, Ronald S. Burt, Colin Camerer, *Not so different after all: a cross discipline view of trust*, in “Academy of Management Review”, 1998, vol. 23, n. 3, pp. 393-404.

percepiti; il secondo, invece, il percorso affettivo, prevede che il livello di accettazione di pratiche o materiali pericolosi passi principalmente attraverso una valutazione fondata sulla percezione personale di fiducia nei confronti delle istituzioni. E questo tipo di valutazione sembra essere più comune nelle vittime primarie e secondarie.

Le istituzioni e i diretti responsabili di un disastro tecnologico non sono gli unici a essere colpiti dalla sfiducia: la condizione che si delinea a seguito di un disastro dovuto all'inquinamento può essere definita come una "perdita di civiltà"³³. A crollare spesso è anche la fiducia che sostiene le relazioni tra i membri della comunità colpita, i quali perdono fiducia nel proprio senso di autoefficacia³⁴. Ma la dialettica tra fiducia e sfiducia riguarda altresì i rapporti tra comunità colpita e comunità esterne: in alcuni casi si crea una sorta di mutua sfiducia tra i membri della prima – la cui fiducia verso gli altri risulta gravemente compromessa dalla calamità – e le seconde – le quali hanno difficoltà a comprendere pienamente le condizioni di coloro che sono stati investiti dall'evento e per questa ragione tendono a disdegnare e/o rifiutare il loro punto di vista. Tali differenze sono state definite come "distinte mentalità contrapposte"³⁵. Uno dei possibili esiti di una simile sfiducia è costituito dallo stigma ambientale o sociale: quando si concretizza, a lungo termine, è molto probabile riscontrare un basso livello di attaccamento al luogo o alla comunità³⁶.

Senso di sfiducia e stress psicosociale risultano fortemente connessi. Nel prossimo paragrafo analizzeremo come queste due dimensioni della sofferenza umana entrino tra loro in sinergia, logorando e persino distruggendo i legami costitutivi di una collettività umana.

6. Comunità corrosive

Come visto finora, un disastro ambientale mette a dura prova le risorse di una comunità per far fronte alle sue conseguenze. Tali eventi avversi vengono spesso percepiti dai cittadini come violazioni al loro diritto di sicurezza e una minaccia alla qualità della vita. Ciò può indurre emozioni e stati psicologici di rabbia e frustrazione, contribuendo a creare un clima di sfiducia che colpisce i perpetratori, ma spesso pure le istituzioni – ree nella maggior parte

³³ Steve Kroll-Smith, *Toxic contamination and the loss of civility*, in "Sociological Spectrum", 1995, vol. 15, n. 4, pp. 377-396.

³⁴ Stephen R. Couch, Charlton L. Coles, *op. cit.*

³⁵ Michael Edelstein, *op. cit.*

³⁶ Stefano Tartaglia, Enrica Conte, Chiara Rollero, Norma De Piccoli, *The influence of coping strategies on quality of life in a community facing environmental and economic threats*, in "Journal of Community Psychology", 2017, vol. 46, n. 2, pp. 251-260.

dei casi di non aver attuato tutte le misure necessarie per evitare il disastro o di non aver risposto adeguatamente alle necessità delle vittime –, nonché la stessa comunità – per la quale lo stigma ambientale o sociale è sia causa che conseguenza della sfiducia³⁷.

Ad esempio, le proteste da parte delle comunità contaminate nella “Terra dei Fuochi” sono iniziate proprio perché i cittadini hanno percepito che i rappresentanti istituzionali stavano deliberatamente negando la verità attraverso una strategia comunicativa rassicurante e negazionista. Questo ha contribuito a generare un clima di sfiducia generalizzata tra i cittadini, i quali, oltre a doversi smarcare dallo stigma di NIMBYismo³⁸ o dall'accusa di essere criminali violenti che si opponevano alla costruzione di nuove discariche, hanno dovuto fondare la loro opposizione su argomenti scientifici. Hanno pertanto presentato dati che indicavano come i siti selezionati dalle istituzioni erano spesso luoghi abbandonati non conformi alle normative, inidonei per motivi strutturali, geografici e soprattutto igienico-sanitari e che, inoltre, tali aree dismesse erano state utilizzate precedentemente dalla camorra, che vi aveva sepolto grandi quantità di rifiuti industriali estremamente pericolosi per la salute³⁹.

La sfiducia tende ad accompagnarsi a un forte senso di impotenza esperito dai membri della comunità, talvolta con vissuti di colpa o vergogna per non essere riusciti a scongiurare l'accaduto o a ridurne le conseguenze per sé stessi e per le generazioni a venire⁴⁰. Generalmente si intraprendono azioni legali con il fine di ridurre il forte senso di inefficacia e ottenere giustizia per il danno subito. Tuttavia, come già accennato, non sempre i risultati sperati, in termini giuridici, vengono raggiunti. La consapevolezza che vi sia un responsabile, per quanto possa essere difficile identificarlo nitidamente, può portare le vittime a percepire le autorità come evasive piuttosto che reattive, spesso più preoccupate di proteggere le prerogative burocratiche e i propri interessi, piuttosto che fornire una vera e propria assistenza per individuare il colpevole e ripristinare una giustizia sociale. Alimentando un clima del sospetto che intacca le relazioni anche a livello dei pari: nel caso dell'inquinamento chimico di Love Canal, per esempio, Martha Fowlkes e Patricia Miller⁴¹ ben descrivono lo

³⁷ Michael Edelstein, *op. cit.*

³⁸ Anche detto movimento Not in My Backyard, si riferisce all'opposizione dei cittadini o alla resistenza dei residenti a cambiamenti o sviluppi proposti nelle loro comunità.

³⁹ Cinzia Colombo, *Sono tutte ecoballe. Come uscire dall'emergenza rifiuti in Campania?*, in “Epidemiologia & Prevenzione”, 2005, vol. 29, n. 1, pp. 61-62.

⁴⁰ Fanny Guglielmucci, Isabella Giulia Franzoi, Marco Zuffranieri, Antonella Granieri, *Living in contaminated sites: which cost for psychic health?*, in “Mediterranean Journal of Social Sciences”, 2015, vol. 6, n. 4, pp. 207-214.

⁴¹ Martha Fowlkes, Patricia Miller, *Love Canal: The social construction of disaster. Report to the Federal Emergency Management Agency*, in “<https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA125410.pdf>”, 1982.

stigma attribuito a coloro che si erano attivati in difesa del territorio da parte di coloro che invece non l'avevano fatto. Quest'ultimo gruppo, che si considerava “normale” e “adeguato”, delegittimava o considerava esagerato il disturbo che la mobilitazione produceva.

Oltre a ciò, nei casi di disastro ambientale è possibile riscontrare una compromissione delle capacità relazionali individuali. Ciò si traduce generalmente in ritiro sociale e nel conseguente impoverimento della rete di rapporti sia all'interno che all'esterno della comunità interessata. E non è raro che i cittadini, scoraggiati, adottino strategie difensive di rimozione psicologica o di diniego, pur di non accettare la compromissione delle proprie attività quotidiane a seguito dell'evento disastroso. Da una ricerca condotta proprio nella “Terra dei Fuochi” è emerso come, laddove il territorio era irrimediabilmente contaminato, la familiarità con esso e con le persone che vi producevano “genuinamente” prodotti agricoli agisse come fattore di compensazione al senso di impotenza altrimenti percepito di fronte a uno scenario disarmante e angosciante⁴². Unitamente a questa rimozione dell'osceno, spesso il supporto sociale fornito alle vittime di un disastro ambientale viene percepito dalle stesse come insufficiente, tale da far affermare che si tratti di una forma di “indebolimento sociale”.

L'insieme di simili interazioni problematiche può portare al costituirsi di una “comunità corrosiva”, al cui interno gli scambi interpersonali, anziché generare sostegno e rassicurazione, diventano fonte di uno stress conflittuale e snervante. Per l'eterogeneità di risposte che si attivano nella cittadinanza di fronte al fenomeno avverso, in una comunità corrosiva si rischia la lacerazione dei legami sociali e, in taluni frangenti, pure l'esaurirsi del senso di attaccamento al luogo. Ciò può spingere i singoli a ricercare sostegno e risorse anche all'esterno del perimetro del gruppo di appartenenza. La comunità corrosiva si pone cioè come polo opposto rispetto a una comunità terapeutica: qui il focus dell'azione è centrato sul recupero e il benessere dei membri, si registrano elevati livelli di coordinamento e collegamento tra gli individui, e l'orizzonte comune è il bene di ciascuno e della collettività. In questa configurazione, i cittadini sono in grado di rielaborare l'accaduto in modo da accogliere le fragilità esperite, creando consenso circa gli obiettivi per la ripresa. Mentre le comunità terapeutiche sono una conseguenza ricorrente nei disastri naturali (come ad esempio a seguito di un terremoto), le comunità corrosive si riscontrano frequentemente nei casi di eventi avversi come disastri dovuti a inquinamento del territorio, proprio perché questi ultimi possono esser scoraggianti a tal punto da far sentire i cittadini intrappolati e di

⁴² Liliana Cori, Vincenza Pellegrino (a cura di), *Corpi in trappola. Vite e storie tra i rifiuti*, Roma, Editori Riuniti University Press, 2011.

conseguenza impotenti. In definitiva, una comunità corrosiva può nascere in tutti i contesti nei quali vi sia sfiducia, e la fiducia è la prima risorsa relazionale a venir danneggiata a seguito di un evento estremo di cui l'essere umano è il principale responsabile.

7. Conclusioni

La Campania è una regione ad alto rischio ambientale a causa soprattutto di un'azione umana negligente e dolosa che ha devastato il territorio. In tale contesto protagonista principale è indiscutibilmente la camorra, che si è specializzata nello smaltimento illegale di rifiuti tossici altamente nocivi. Non è certo casuale che il termine “ecomafie” sia nato proprio in riferimento alla situazione campana. Con il presente contributo non siamo entrati direttamente all'interno della sfaccettata e complessa morfologia, territoriale e umana, di quei luoghi, sicuramente unici. Piuttosto, traendo spunto dalla vicenda della “Terra dei Fuochi” e articolandola con il fenomeno generale della violenza ambientale, abbiamo voluto proporre una serie di argomenti che, nel loro insieme e dalla nostra prospettiva di ricerca, punta a ripensare il legame “territorio-corpo” comune per esempio nell'ambito dell'epidemiologia-verso una sua estensione come “territorio-corpo-mente”. In qualità di psicologi sociali, crediamo sia indispensabile contribuire a dare visibilità alle vittime, non solo per mettere in discussione la definizione di crimini ambientali come crimini “senza vittime” (così definiti perché, anche quando i danni all'ambiente si traducono in danni alle persone, la ricostruzione dei nessi eziologici è molto difficile, considerando pure il carattere latente e multifattoriale delle patologie connesse) –, ma soprattutto per restituire presenza a una sofferenza non catalogabile nella nosografia biomedica e invece ascrivibile alla qualità della vita. Il senso del male proprio di una violenza ambientale è anche e soprattutto “male dell'essere”: una vita assalita e aggredita, incrinata da un profondo senso di spaesamento, sempre oscillante tra una dolorosa consapevolezza e una pericolosa rimozione. E poi, l'impotenza di una conoscenza che, molto spesso, non sa tradursi in azione. Laddove il danno certificabile da un apparato biomedico presuppone generalmente la presenza di qualche cosa in più e di indesiderato dentro l'organismo, qui, a nostro avviso, prevale la logica di una sottrazione, di qualcosa di meno. Una sorta di privazione di componenti vitali per qualsiasi esistenza umana: la tranquillità (o libertà dalle preoccupazioni), la sicurezza, la protezione, la fiducia interpersonale e sistemica.

Un simile modo di fare ricerca e di pubblicizzazione dei risultati – nel senso di disseminazione nella società – non si esaurisce nella stesura di “bollettini psicosociali” di sofferenza, quasi che si volesse meramente aggiungere ulteriori resoconti ai già numerosi bollettini biomedici. Piuttosto, si pone l’obiettivo di offrire una visione più completa delle conseguenze generate dai disastri e dai crimini ambientali. Un simile modo di procedere permette di evidenziare una serie di nodi problematici che, quando sono affrontati adeguatamente, possono rendere meno soli, sofferenti e impotenti i cittadini. Per esempio, chi vive un simile dramma ambientale non è influenzato solo dall’esperienza diretta della violenza subita, ma anche dalle spinte esercitate da gruppi di attivisti con i quali si può identificare, spesso e soprattutto perché percepisce di condividere il medesimo disagio. In tal modo, invece di cercare un’illusoria salvezza individuale, magari abbandonando il territorio, oppure rassegnandosi a non avere alcuna speranza, può farsi strada la consapevolezza che solo attraverso il ripristino e/o lo sviluppo di risorse relazionali complesse (come la sicurezza o la fiducia) è possibile affrancarsi dal ruolo di vittima. Certo, tenere viva ed esercitare la cittadinanza attiva è lavoro fragile, sempre esposto all’insuccesso e alla sconfitta. Eppure, l’opera di recovery e di giustizia di fronte a simili devastazioni dei territori, dei corpi e delle menti, non può che passare dall’ambiente, dalla salute e dal benessere intesi come beni comuni.

Bibliografia

AA.VV., *Napoli emergenza rifiuti*, in “Meridiana”, 2009, n. 9.

AA.VV., *Ecocamorre*, in “Meridiana”, 2012, n. 73-74.

Alberti Piero, *The ‘land of fires’: epidemiological research and public health policy during the waste crisis in Campania, Italy*, in “Helyon”, 2023, vol.8, n.12, p. e12331.

Amerio Piero, *Problemi umani in comunità di massa. Una psicologia tra clinica e politica*, Torino, Einaudi, 2004.

ARPAC, *Annuario dei Dati Ambientali in Campania* (2006), in “<http://www.arpacampania.it/documents/30626/51722/Siti%20Contaminati.pdf>.”, 2008.

Cembalo Luigi, Caso Daniela, Canfora Valentina, Caracciolo Francesco, Lombardi Alessia, Ciccia Gianni, *The “Land of Fires” toxic waste scandal and its effect on consumer food*, in “International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2019, vol.16, n.1, 165.

Colombo Cinzia, *Sono tutte ecoballe. Come uscire dall'emergenza rifiuti in Campania?*, in “Epidemiologia & Prevenzione”, 2005, vol. 29, n. 1, pp. 61-62.

Cori Liliana, Pellegrino Vincenza (a cura di), *Corpi in trappola. Vite e storie tra i rifiuti*, Roma, Editori Riuniti University Press, 2011.

Couch Stephen R., Coles Charlton L., *Community stress, psychosocial hazards, and EPA decision-making in communities impacted by chronic technological disasters*, in “American Journal of Public Health”, 2011, vol. 101, suppl.1, pp. 140-148.

Edelstein Michael, *Contaminated communities: coping with residential toxic exposure*, New York, Routledge, 2018.

Fowlkes Martha, Miller Patricia, *Love Canal: The social construction of disaster. Report to the Federal Emergency Management Agency*, in “<https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA125410.pdf>”, 1982.

Fritz Charles E., *Disaster*, in *Contemporary Social Problems*, Robert K. Merton, Robert A. Nisbet (eds.), Harcourt, Brace & World, New York, 1961 pp. 651-694.

Gill Duan A., Picou J. Steven, Ritchie Liesel A., *The Exxon Valdez and BP Oil Spills: a comparison of initial social and psychological impacts*, in “American Behavioral Scientist”, 2012, vol. 56, n.1, pp. 3-23.

Guglielmucci Fanny, Franzoi Isabella Giulia, Zuffranieri Marco, Granieri Antonella, *Living in contaminated sites: which cost for psychic health?*, in “Mediterranean Journal of Social Sciences”, 2015, vol.6, n.4, pp. 207-214.

Hudson John, *Institutional trust and subjective well-being across the EU*, in “Kyklos”, 2006, vol. 59, n. 1, pp. 43-62.

Iacuelli Alessandro, *Le vie infinite dei rifiuti. Il sistema campano*, Roma, Rinascita edizioni, 2007.

Istituto Nazionale di Statistica, in “[<https://www.istat.it/>]”, 2014.

Kroll-Smith Steve, *Toxic contamination and the loss of civility*, in “Sociological Spectrum”, 1995, vol. 15, n. 4, pp. 377-396.

Lange Lori J., Fleming Raymond, Toussaint Loren L., *Risk perceptions and stress during the threat of explosion from a railroad accident*, in “Social Behavior and Personality: An International Journal”, 2004, vol. 32, n. 2, pp. 117-127.

Legambiente, *Rapporto Ecomafie*, in “[<https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/rapporto-ecomafia/>”], 2003.

Lewontin Richard, *Human diversity*, New York, W. H. Freeman and Company, 1982.

Ligi Gianluca, *Disastro*, in “Risk Elaboration”, 2020, n.1, pp. 53-67.

Luhmann Niklas, *La fiducia*, Bologna, Il Mulino, 2002.

McCormick Lisa C., Tajeu Gabriel S., Klapow Joshua, *Mental health consequences of chemical and radiologic emergencies*, in “Emergency Medicine Clinics of North America”, 2015, vol. 33, n. 1, pp. 197-211.

Menegatto Marialuisa, Lezzi Sara, Musolino Michele, Zamperini Adriano, *The psychological impact of per- and poly-fluoroalkyl substances (PFAS) pollution in the Veneto Region, Italy: a*

qualitative study with parents, in “International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2022, vol.19, n.1, 14761.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, *Sintesi della relazione di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) della Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013 – Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui art. 1, comma 1 DL 10.12.2013 n.136*, https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2131_allegato.pdf, 2013.

Quarantelli Enrico, *What is a disaster? Perspectives on the question*, London, Routledge, 1998.

Rosignoli Francesca, *Giustizia ambientale. Come sono nate e cosa sono le diseguaglianze ambientali*, Roma, CateLvecchi, 2020.

Rousseau Denise M., Sitkin Sim B., Burt Ronald S., Camerer Colin, *Not so different after all: a cross discipline view of trust*, in “Academy of Management Review”, 1998, vol. 23, n. 3, pp. 393-404.

Ritchie Liesel A., Gill Duan A., Long Michael A., *Mitigating litigating: an examination of psychosocial impacts of compensation processes associated with the 2010 BP Deepwater Horizon Oil Spill*, in “Risk Analysis”, 2018, vol. 38, n. 8, pp. 1656-1671.

Saviano Roberto, *Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Milano, Mondadori, 2006.

Senior Kathryn, Mazza Alfredo, *Italian “Triangle of death” linked to waste crisis*, in “Lancet Oncology”, 2004, vol. 5, n. 9, pp. 525-527.

South Nigel, Brisman Avi, Beirne Piers, *A guide to a green criminology*, in *Routledge international handbook of green criminology*, Nigel South, Avi Brisman (eds.), Routledge, London-New York, 2013, pp. 27-42.

Tartaglia Stefano, Conte Enrica, Rollero Chiara, De Piccoli Norma, *The influence of coping strategies on quality of life in a community facing environmental and economic threats*, in “Journal of Community Psychology”, 2017, vol. 46, n. 2, pp. 251-260.

United Nations Environment Programme, *Adaptation Gap Report 2020*, Nairobi, in “<https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2020>”, 2021.

White Robert Douglas, *Environmental harm: an eco-justice perspective*, Bristol, Policy Press, 2013.

Zamperini Adriano, *Violenza invisibile. Anatomia dei disastri ambientali*, Einaudi, Torino, 2023.

Zamperini Adriano, Menegatto Marialuisa, *Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie*, Milano-Udine, Mimesis, 2016.

Zamperini Adriano, Menegatto Marialuisa. *Cattive acque. Contaminazione ambientale e comunità violate*, Padova, Padova University Press, 2021.

COME SI AVVELENA UNA TERRA. IL TRAFFICO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E RADIOATTIVI IN CAMPANIA NELLA TESTIMONIANZA DI CARMINE SCHIAVONE

A cura di Ciro Dovizio*

Title: How to poison a land. The trafficking and disposal of toxic and radioactive waste in Campania in the deposition of Carmine Schiavone.

Abstract

The article highlights the main points of the testimony given by Carmine Schiavone, former Casalesi boss, in 1997 to the Parliamentary Commission on the Waste Cycle and related illegal activities, declassified in 2013. It emerges a picture of the origins of hazardous waste illegal trafficking in Campania, with toxic drums buried in quarries, political and Masonic cover-ups and an increase in cancer cases in the area between the provinces of Naples and Caserta.

Keywords: Camorra; Casalesi clan; environment; ecomafie; toxic waste.

L'articolo sottolinea i punti principali della testimonianza rilasciata da Carmine Schiavone, ex boss dei Casalesi, nel 1997 alla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, declassificata nel 2013. Ciò che emerge è un quadro delle origini del traffico illegale di scorie pericolose in Campania, con fusti tossici e radioattivi interrati nelle cave, coperture politiche e massoniche e aumento dei casi di tumore nell'area tra le province di Napoli e Caserta.

Parole chiave: Camorra; clan dei Casalesi; ambiente; ecomafie; rifiuti tossici.

* Università degli Studi di Milano

Per questo numero della rivista, dedicato al tema della criminalità ambientale, la sezione “Storia e memoria” propone ai lettori una testimonianza di grande rilievo: quella di Carmine Schiavone, ex boss dei casalesi, cugino di Francesco “Sandokan” Schiavone – vertice storico del sodalizio –, il quale nel 1993 iniziò a collaborare con la giustizia contribuendo ad avviare i celebri processi “Spartacus 1”, “Spartacus 2” e “Aima”. Nel 1997, davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, il collaboratore rese noti per la prima volta l’entità e i rischi del traffico e dello smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi in area campana. La deposizione rimase segreta fino al 2013 – dal momento che sugli argomenti del verbale pendevano indagini giudiziarie – quando l’ufficio di presidenza della Camera dei deputati ne ottenne la desecretazione.

Nato nel 1943 a Casal di Principe (e morto a Viterbo nel 2015), Schiavone ha ricoperto ruoli apicali nel clan dei casalesi. Cominciò la sua “carriera” nel 1972-73 occupandosi, con Mario Iovine, di raccolta di prodotti ortofrutticoli per la trasformazione conserviera, di bische e bollette false, di truffe. Nella stessa fase entrò nell’orbita di Cosa nostra, che aveva creato in Campania un suo gruppo, partecipando con la Nuova famiglia alla guerra contro la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Sia lui che suo cugino “Sandokan” vennero affiliati formalmente alla mafia nel 1981. Stando alla sua versione, rivestì l’incarico di amministratore del clan e di consigliere del cugino, che era il capo militare¹. Si interessava, in sostanza, degli affari (estorsioni, edilizia, stupefacenti...) e dei rapporti con la politica del clan. Più avanti una serie di aspri conflitti intestini lo spinsero sulla strada della collaborazione.

Nel documento, Schiavone spiega come all’inizio il traffico di rifiuti pericolosi fosse un affare privato di “Sandokan”, suo cugino Francesco Bidognetti (altro capo del clan) e Iovine, che tenevano per sé il ricavato. Tutto cominciò nel 1988, quando l’affare della realizzazione della superstrada Caserta-Napoli si intrecciò con quello dello smaltimento illegale di rifiuti tossici. Le operazioni di scavo per i lavori, assegnate a imprese vicine al clan, venivano effettuate abusivamente sui terreni adiacenti l’autostrada o nell’area dei Regi Lagni, tra Napoli, Nola e Caserta. A un certo punto emerse che qualcuno del clan (“Sandokan”, Bidognetti e Iovine) riempiva gli scavi con rifiuti tossici versando al gruppo cifre irrisorie. Venuto alla luce, l’affare da “privato” divenne di competenza del clan, assumendo rapidamente il ruolo di “core business”: esso fruttava 700 milioni di lire al mese e coinvolgeva sia le discariche ordinarie

¹ In seguito avrebbe ammesso di avere ordinato centinaia di omicidi e di averne commessi oltre cinquanta.

sia quelle adibite allo smaltimento dei rifiuti speciali, provenienti da imprese settentrionali e straniere.

Lo schema-base del sistema era il seguente: i camion versavano ai gestori delle discariche il prezzo di smaltimento dichiarato in bolla (2 milioni e mezzo a fusto); i rifiuti, però, anziché essere smaltiti nelle discariche cui erano destinati, venivano inviati al costo di 500 mila lire a fusto alla camorra, che li interrava nelle cave abusive. Al vertice della gestione illegale vi erano vari professionisti, alcuni dei quali, stando a Schiavone, sarebbero stati legati al Granmaestro della P2 Licio Gelli.

Secondo il collaboratore di giustizia, dalla fine degli anni Ottanta nell'area tra le province di Caserta e Napoli sarebbero state scavate una serie di buche profonde da venti a cinquanta metri. Molte di esse sarebbero state limitrofe alle falde acquifere. I terreni rialzati sarebbero stati venduti a contadini per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Il sistema, insomma, era integrato: di giorno si scavava la sabbia per il calcestruzzo e di notte le buche venivano riempite coi rifiuti dei camion provenienti dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana. Secondo le dichiarazioni del collaboratore, in queste cave vennero scaricati addirittura fanghi nucleari di origine tedesca, tuolene, residui di pitture dell'aretino, solventi. I fusti radioattivi, disse Schiavone, vennero interrati in un terreno di Noviello, “dove pascolano i bufali ma non cresce più l'erba”.

Quanto alle modalità di smaltimento, Schiavone fece intendere l'alto livello di complicità del clan con gli apparati delle istituzioni: “avevamo creato un sistema di tipo militare, con ragazzi incensurati muniti di regolare porto d'armi che giravano in macchina. Avevamo divise e palette dei carabinieri, della finanza e della polizia. Ognuno aveva un suo reparto prestabilito”. E ancora: “il nostro era un clan di Stato [...] La mafia e la camorra non potevano esistere se non era lo Stato [...] Se le istituzioni non avessero voluto l'esistenza del clan, questo avrebbe forse potuto esistere”?

Il settore del traffico e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi non era appannaggio esclusivo dei casalesi. Schiavone spiegò che altri gruppi camorristici e di tipo mafioso (mafia, 'ndrangheta, criminalità pugliese) se ne occupavano. “Il sistema era unico, dalla Sicilia alla Campania. Anche in Calabria era lo stesso: non è che lì rifiutassero i soldi. Che poteva importargli, a loro, se la gente moriva o non moriva? L'essenziale era il business”. Il collaboratore di giustizia ebbe modo anche di specificare: “So per esperienza che, fino al 1991, per la zona del Sud, fino alle Puglie, era tutta infettata da rifiuti tossici provenienti da tutta Europa e non solo dall'Italia”. E, più in particolare, questo sistema sarebbe stato

adottato “nel Salento, ma sentivo anche parlare delle province di Bari e di Foggia”. Il tutto, aggiunse, non poteva avvenire senza l’appoggio della politica locale, tanto che a suo dire i casalesi avrebbero controllato le amministrazioni comunali del casertano: “in tutti i 106 comuni della provincia di Caserta noi facevamo i sindaci, di qualunque colore fossero [...] socialisti, democristiani, ma anche comunisti se serviva”.

Schiavone affermò anche che entro venti anni gli abitanti di numerosi comuni di quelle aree avrebbero rischiato di morire di tumore, profetizzando il vertiginoso aumento dei casi di neoplasie che effettivamente venne in seguito registrato in quei luoghi. Su tali vicende sono in corso procedimenti giudiziari. Per fortuna, su questo tema c’è oggi maggiore sensibilità che in passato, ma molta strada resta da fare, sul piano repressivo e su quello politico, sanitario, informativo. Nelle pagine che seguono, il lettore avrà una prova evidente di quanto devastante e “letale” possa essere l’impatto delle mafie sul territorio.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CICLO
DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO
CONNESSE, SEDUTA DI MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997:
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MASSIMO SCALIA -
AUDIZIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA CARMINE
SCHIAVONE**

PRESIDENTE. Premesso che questa è una delegazione della Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, ricordo al nostro interlocutore che siamo qui per ricevere da lui tutte le informazioni che potrà fornirci proprio in ordine a questa attività: in particolare, vorremmo sapere quando, come e perché il clan dei Casalesi abbia cominciato a interessarsi della questione dei rifiuti, quali collegamenti lo stesso clan avesse con varie ditte ed in quali settori del ciclo (raccolta, trasporto, smaltimento).

CARMINE SCHIAVONE. Consegno innanzitutto alla Commissione la copia di alcuni documenti, i cui originali sono già a disposizione della DNA e della DDA, riguardanti, tra l’altro, le amministrazioni provinciali di Massa Carrara e di Santa Croce sull’Arno e la regione Campania; nella stessa documentazione figura l’elenco delle società e dei camion che

trasportavano i rifiuti. Anche se qualcosa è andato perso, ho ritrovato parte del carteggio, di cui consegno copia alla Commissione.

PRESIDENTE. Tutto questo per quanto riguarda le prove documentali. Vorrei però che lei ci spiegasse da quale momento inizi tale vicenda, nonché come si sia comportato il clan dei Casalesi.

CARMINE SCHIAVONE. La vicenda è iniziata nel 1988; all'epoca mi trovavo ad Otranto e vennero da me l'avvocato Pino Borsa e Pasquale Pirolo, i quali mi fecero una proposta relativa allo scarico di fusti tossici e quant'altro. Poiché mi ero interessato dei rilevati della superstrada in costruzione nonché del gruppo Italstrade e di altre società come la Ferlaino e la CABIB, che all'epoca stavano operando ai Regi Lagni, dissi che vi erano circa 240 ettari di terreno scavati alla profondità 15-20 metri ed assicurai che avrei parlato con tutti, anche perché facevo parte del reparto amministrativo del clan, non di quello militare. Andai allora a Casal di Principe, dove c'erano Mario Iovine e mio cugino; parlammo tutti e tre del fatto che avevo ricevuto una proposta relativa allo scarico di fusti e casse che venivano da fuori. Mi si rispose che sarebbe stato un buon *business* per far entrare nelle casse del clan soldi da investire, ma il paese sarebbe stato avvelenato, perché i rifiuti avrebbero inquinato le falde acquifere: infatti, molti degli scavi già realizzati erano limitrofi alle stesse falde acquifere.

PRESIDENTE. Si trattava di un'attività estrattiva dalle cave? Vi erano già delle cave?

CARMINE SCHIAVONE. No, erano tutti scavi abusivi. Ricordo di aver accompagnato i rappresentanti della Criminalpol, dello SCO (con Nicola Cavaliere), nei luoghi di quelle che non erano cave ma scavi che poi sono stati chiusi. Infatti, per realizzare le superstrade si predispone prima il rilevato, circa 4-5 metri al di sotto: nei capitoli emanati dall'amministrazione di lavori pubblici si prevedeva che sotto la strada, per garantirne la tenuta, dovesse esservi sabbia insieme ad altri detriti speciali. Tuttavia, per costruire in fretta le strade si usava del terreno, ed in particolare uno strato che possiamo definire paesano, non cretoso, che era friabile e veniva mescolato con un po' di sabbia. In questo modo si realizzava il rilevato e si risparmiava sull'importo che veniva da Roma. Tra l'altro, vi era una situazione satellitare di subappalti, una sorta di meccanismo di scatole cinesi, per cui le imprese

lavoravano in quel modo. A tal fine venivano realizzati questi pozzi, queste vasche, questi scavi, in cui si arrivava sistematicamente fino al punto cui usciva l'acqua.

PRESIDENTE. Questo è il problema: in sostanza, lo scavo arrivava fino alla falda?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, e la superava; dal di sotto usciva anche un altro materiale che in dialetto viene definito “scarena”. Si creava così una piattaforma, in un primo momento con gli escavatori a braccio e successivamente con quelli a corda, che consentivano di scendere 5, 6, 7 metri sotto la falda acquifera. Disponevamo quindi di scavi profondi circa 20-24 metri, sui quali esiste un'ampia documentazione che credo sia in possesso dello SCO, della Criminalpol (all'epoca c'era Cavaliere). Pensavamo di riempire tutti quei terreni con questo materiale, il che mi fu però vietato perché - come seppi seguito - era iniziato di nascosto il traffico dei rifiuti, d'accordo con l'avvocato Chianese e con altre persone.

PRESIDENTE. Chi aveva iniziato questo traffico?

CARMINE SCHIAVONE. L'avevano iniziato mio cugino Sandokan e Francesco Bidognetti, insieme ad un certo Cerci Gaetano, che aveva già intrattenuto rapporti con dei signori di Arezzo, Firenze, Milano e Genova; il coordinamento generale era comunque curato dall'avvocato Chianese. Ecco perché mi fu detto che in quel modo avremmo avvelenato le falde acquifere e così via.

PRESIDENTE. Lei è conoscenza del fatto che abbiano sversato rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Sì.

PRESIDENTE. L'avevano già fatto nel momento cui le veniva avanzata la proposta di smaltire rifiuti tossico-nocivi e lei si poneva il problema di dove collocarli?

CARMINE SCHIAVONE. Non avevo questo problema, perché avevo in consegna tutti quegli scavi, attraverso le nostre imprese.

PRESIDENTE. Le avevano comunque proposto di riversare rifiuti tossico-nocivi in quegli scavi; lei stava esaminando la questione ma è venuto sapere che gli stessi scavi erano già stati usati dalle persone che ha citato per seppellire fusti di rifiuti pericolosi?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, è così. Non avendo allora alcuna prova, ho avuto tale convincimento negli anni Novanta. Ricordo peraltro che mi ero impegnato con coloro che ci avevano venduto il terreno in cui erano collocati gli scavi, oppure ce lo avevano dato in gestione, a garantire un compenso di 7-10 milioni l'ettaro. Quegli scavi dovevano essere riempiti con il terreno dei Regi Lagni, che gestivamo noi: si trattava, in particolare, di due rivoli d'acqua in mezzo ai quali vi era una piattaforma di terreno che li divideva. Poiché si doveva invece realizzare un unico corso d'acqua navigabile che partiva da Nola ed arrivava alle foci del Volturno, quindi al mare, tutto quel terreno doveva essere smaltito. A tal fine, ci eravamo impegnati a riempire le suddette cave con questo terreno, che in realtà fu usato in parte solo per coprire rifiuti.

PRESIDENTE. Si tratta di una vicenda molto complessa: lei sta affermando che nei Regi Lagni vi era una piattaforma di terreno...

CARMINE SCHIAVONE. Si estendeva da Nola...

PRESIDENTE. Conosciamo *grossomodo* il punto in cui si trova il canale (l'abbiamo anche visitato). Quindi, vi era una piattaforma di terreno e vi eravate impegnati con coloro i quali avevano dato in affitto i terreni da cui trarre materiale per il rilevato stradale a ricoprire gli scavi con questo terreno.

CARMINE SCHIAVONE. Questo terreno non era, per così dire, paesano, ma era cretoso. Avremmo dovuto comunque riempire gli scavi con quel terreno.

PRESIDENTE. Il problema era prendere il terreno dai Regi Lagni...

CARMINE SCHIAVONE. Siamo stati noi a realizzare il lavoro, non la CABID o la Ferlaino. Questi erano appaltatori, come consorzio ICAR, insieme ad altri.

PRESIDENTE. Si riferisce sempre ai Regi Lagni?

CARMINE SCHIAVONE. Sì. Lo stesso discorso riguarda il gruppo Italstrade ed altre società interessate.

PRESIDENTE. Le società che realizzavano l'opera stradale di cui ha parlato prima erano le stesse che dovevano realizzare delle opere sui Regi Lagni?

CARMINE SCHIAVONE. Il gruppo Italstrade, che poi passò tutto in subappalti (i 16 miliardi iniziali divennero migliaia), doveva realizzare la superstrada che univa Caserta al lago di Patria e a Castel Volturno. Si trattava del collegamento esterno per tutta la provincia di Caserta, che arrivava fino a Napoli e Nola. Un altro lotto, che partiva dopo Caserta, veniva gestito in parte da noi attraverso i nostri gruppi di Acerra ed in parte dal gruppo Alfieri, collegato noi. Infatti, lo stesso Alfieri era nostro capo zona fino al 1988.

PRESIDENTE. Completiamo discorso relativo alla connessione esistente tra le opere da realizzare sui Regi Lagni e la superstrada di Caserta.

CARMINE SCHIAVONE. Noi gestivamo entrambe le realizzazioni.

PRESIDENTE. Vi saranno state delle società che operavano, almeno formalmente.

CARMINE SCHIAVONE. Erano le nostre società che operavano, vi era quella di Giuseppe Natale; tutto questo risulta già alla Direzione nazionale antimafia e alla direzione distrettuale già dal 1993.

PRESIDENTE. Sia le società che operavano sui Regi Lagni sia quelle che operavano sulla superstrada Caserta-Napoli...

CARMINE SCHIAVONE. Incassavano i mandati da Roma, ma in effetti tutto veniva gestito tramite subappalti.

PRESIDENTE. Era il clan dei Casalesi che gestiva questi subappalti?

CARMINE SCHIAVONE. Sì.

PRESIDENTE. Quindi, voi potevate prendere la terra da una parte e portarla qualche chilometro distanza?

CARMINE SCHIAVONE. Potevamo fare tutto. Prendevamo la terra, i mezzi, tutto.

PRESIDENTE. Lei ha detto che formalmente l'Italstrade era la società titolare...

CARMINE SCHIAVONE. Era una delle società titolari per quanto riguarda la superstrada, mentre l'ICAR era un consorzio di cui facevano parte Ferlaino, Milani e molte altre di quelle 15-16 società che si riunirono e gestirono l'opera dei Regi Lagni. A seconda delle diverse zone, avevamo le nostre ditte o quelle a noi vicine, che ci favorivano in vari modi, per esempio pagandoci tangenti, e che operavano in tutta questa zona. Quindi, il terreno veniva gestito da noi: una parte fu venduto a contadini che ne avevano bisogno, ad esempio, per rialzare propri terreni. Quindi, i camionisti andavano a scaricare il terreno, che veniva venduto ai contadini per consentire loro di installare frutteti e quant'altro. Nei primi progetti di cui si cominciò a discutere negli anni 1982-1983, la cui realizzazione iniziò un po' più tardi, era previsto che si sarebbe dovuto scavare per i primi rilevati nel 1986-1987 (infatti, nella nostra zona si iniziò nel 1987); era già deciso che si sarebbero effettuati gli scavi, i quali sarebbero stati poi riempiti con altro terreno. Tuttavia, i contadini non sapevano con che tipo di terra sarebbero stati coperti gli scavi. Nel 1990 mio genero mi disse che i carabinieri erano stati da lui ed avevano trovato tre fusti di rifiuti tossici; presentò allora una regolare denuncia. Tra l'altro, quel terreno non era suo ma della parrocchia; poiché il parroco aveva celebrato il matrimonio della mia prima figlia, per aiutarlo gli fece scavare il terreno. Chiamai quindi mio cugino e gli chiesi: "A che gioco stiamo giocando?". Gli dissi che dietro il campo sportivo c'erano sei ettari di terreni suoi e del cognato Natale.

PRESIDENTE. In quale località?

CARMINE SCHIAVONE. A Casal di Principe, dietro il campo sportivo nei pressi della superstrada. Generalmente, infatti, trattavamo terreni non troppo lontani dalla stessa

superstrada e proprio lì erano stati trovati i fusti. Fui comunque informato che in quel punto arrivavano camion da fuori; ad un certo punto, chiamai una persona e le chiesi di darmi tutti i documenti relativi a tale situazione (vi erano altri documenti che ora sono andati persi). Rilevai allora che nelle casse del clan non entravano soldi relativamente ai rifiuti, mentre quel traffico era già in atto. Mi riferisco alla cassa del clan con cui si pagavano i mensili agli affiliati, le spese relative ai latitanti, gli avvocati e così via: le uscite complessive erano pari a circa 2 miliardi e mezzo al mese, tra compensi agli affiliati e spese extra. Mi risposero che avremmo parlato della questione osservando, come scusa, che forse quell'attività era stata avviata da Cicciotto con il nipote, mentre in realtà vi era implicato anche mio cugino, che teneva per sé il ricavato. In questo modo, ottenemmo il versamento di una quota. Potei però constatare che tutte le cave erano sistematicamente piene di immondizia, così come lo erano quelle scavate da un altro nostro consorzio (la CONCAV) che operava sulla Domiziana, dove scavava sabbia: avevamo, al riguardo, la licenza per allevamenti ittici, mentre in realtà si prendeva sabbia per il calcestruzzo e per le costruzioni e poi le vasche venivano sistematicamente riempite di rifiuti. Nel 1992 sono stato arrestato e da quel momento in poi non so come siano andate le cose; fino a quella data, tuttavia, arrivavano camion... .

PRESIDENTE. Se questa attività volta a seppellire abusivamente rifiuti negli scavi realizzati veniva attuata a sua insaputa...

CARMINE SCHIAVONE. Questo è accaduto la prima volta.

PRESIDENTE. Poi lei se ne è accorto, ma in precedenza ciò avveniva sua insaputa.

CARMINE SCHIAVONE. I soldi entravano nelle casse del clan da tutt'altra attività.

PRESIDENTE. Vi era però qualcuno che, per intenderci, non era molto rispettoso delle leggi del clan.

CARMINE SCHIAVONE. Sì, è così.

PRESIDENTE. Si trattava di suo cugino?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, si trattava di mio cugino, di Marto Iovine e di Bidognetti che aveva organizzato questo traffico insieme fidanzato della nipote.

PRESIDENTE. Fino ad ora abbiamo compreso in che modo funzionasse il meccanismo. A questo punto, al di là della documentazione di cui lei è in possesso, vorremmo sapere in maniera dettagliata se, una volta che l'affare è venuto alla luce, sia stato fatto proprio da tutto il clan.

CARMINE SCHIAVONE. Sì, è così.

PRESIDENTE. Quindi, dopo 1990 clan ha deciso orientarsi sui rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Sì. Da quell'affare si traeva una quota, anche se inferiore a quella che poteva essere.

PRESIDENTE. Quindi, quello che fino al 1990...

CARMINE SCHIAVONE. Fino a quel momento hanno rubato.

PRESIDENTE. ...avveniva di soppiatto all'interno del clan, diventa poi attività propria di quest'ultimo.

CARMINE SCHIAVONE. Fino al 1990 sapevamo che veniva portata l'immondizia di Santa Maria Capua Vetere, perché le discariche erano tutte piene, sia a Parete, sia ad Aversa e nella zona circostante. Quindi, sapevamo che arrivava quell'immondizia.

PRESIDENTE. La mia era una domanda precisa: quando, al di là di quello che lei ha definito furto all'interno del clan, quest'ultimo ha deciso che l'attività di smaltimento...?

CARMINE SCHIAVONE. Quando io li ho scoperti.

PRESIDENTE. Vi sarà stata una decisione: quando quello dei rifiuti è diventato un settore di attività del clan?

CARNINE SCHIAVONE. Questa situazione diventò subito operativa e cominciarono a versare soldi nelle casse dello stato...

PRESIDENTE. Vuole dire nelle casse del clan?

CARMINE SCHIAVONE. È lo stesso, più meno.

PRESIDENTE. Perché dice che è lo stesso?

CARMINE SCHIAVONE. Mi confondo. Mi riferivo alle casse del clan: era un clan di stato...

PRESIDENTE. Il vostro stato!

CARMINE SCHIAVONE. La mafia e la camorra non potevano esistere se non era lo Stato... Se le istituzioni non avessero voluto l'esistenza del clan, questo avrebbe forse potuto esistere?

PRESIDENTE. Su questo aspetto le rivolgeremo domande più puntuali. Concludendo questa prima parte, ricordo che lei ha affermato che nel 1990 (ci confermi questa data) il clan dei Casalesi decide...

CARMINE SCHIAVONE. Si è deciso di versare quote nella cassa. All'epoca tenevo ancora il relativo registro, in cui figurava che per l'immondizia entravano 100 milioni al mese, mentre poi mi sono reso conto che in realtà il profitto era di almeno 600-700 milioni al mese. Sono inoltre al corrente del fatto che arrivavano dalla Germania camion che trasportavano fanghi nucleari, che sono stati scaricati nelle discariche, sulle quali sono stati poi effettuati rilevamenti aerei tramite elicotteri: da qualche verbale dovrebbe risultare che ho mostrato quei luoghi. Evidentemente vi è stata qualche fuga di notizie e sono state fatte rinvenire delle immondizie poste come una barriera sulla strada davanti al cimitero, appunto per sfidare lo Stato e dimostrare che potevano addirittura scaricare l'immondizia su una strada, sbarrandola.

PRESIDENTE. Lei è in grado di indicare con precisione alla Commissione (sappiamo che al riguardo sono state svolte delle indagini) i siti cui sono stati interrati rifiuti pericolosi, in particolare tossico-nocivi e radioattivi?

CARMINE SCHIAVONE. Si, ho mostrato tutti i posti all'autorità giudiziaria

PRESIDENTE. Dalle prospezioni effettuate si è appurato il tipo di rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Vi erano fusti che contenevano tuolene, ovvero rifiuti provenienti da fabbriche della zona di Arezzo: si trattava di residui di pitture.

PRESIDENTE. Solventi?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, materiali del genere. I rifiuti venivano anche da Massa Carrara, da Genova, da La Spezia, da Milano.

PRESIDENTE. Questo aspetto riguarda le provenienze. Vorremmo però sapere quali tipi di rifiuti siano stati interrati. Lei ha parlato anche rifiuti radioattivi.

CARMINE SCHIAVONE. Vi sono molte sostanze tossiche, come fanghi industriali, rifiuti di lavorazione di tutte le specie, tra cui quelli provenienti da concerie. Vi era inoltre qualche camion che veniva dall'estero.

PRESIDENTE. Poiché lei ha parlato di rifiuti radioattivi, è al corrente di dove siano stati collocati?

CARMINE SCHIAVONE. Alcuni dovrebbero trovarsi in un terreno sul quale oggi vi sono i bufali e su cui non cresce più erba.

PRESIDENTE. Dove?

CARMINE SCHIAVONE. Vicino alla superstrada, in un terreno di Noviello.

PRESIDENTE. Ha mostrato quel luogo all'autorità giudiziaria?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, li ho accompagnati in tutti i posti.

PRESIDENTE. Quindi, lei ha già mostrato all'autorità giudiziaria i luoghi in cui sono stati effettuati questi interamenti di rifiuti pericolosi?

CARMINE SCHIAVONE. Sì.

PRESIDENTE. Nel 1990 clan dei Casalesi ha deciso che l'affare dei rifiuti dovesse essere portato avanti non più di soppiatto, ma secondo le leggi del clan.

CARMINE SCHIAVONE. Sì, è diventato un affare autorizzato, che faceva entrare soldi nelle casse del clan. Tuttavia, quel traffico veniva già attuato in precedenza e gli abitanti del paese rischiano di morire tutti di cancro entro venti anni; non credo, infatti, che si salveranno: gli abitanti di paesi come Casapesenna, Casal di Principe, Castel Volturno e così via avranno forse venti anni di vita!

PRESIDENTE. Perché afferma questo?

CARMINE SCHIAVONE. Lo dico perché di notte i camion scaricavano rifiuti e con le pale meccaniche vi si gettava sopra un po' di terreno. Tutto questo per una profondità di circa 20-30 metri: nella zona di Parete o di Casapesenna, in cui la falda acquifera è più bassa, vi sono punti che si trovano a 30 metri.

PRESIDENTE. Lei parla di 30 metri...

CARMINE SCHIAVONE. Mi riferisco a 30 metri di profondità.

PRESIDENTE. Tutti riempiti con rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Da una parte possono esservene per circa 6-7 metri, in altri punti per 10 metri, in altri ancora per un metro e mezza così via. Tutto questo avveniva sistematicamente; ad eccezione di quelli che si trovano nella zona di Villa Literno, in cui l'acqua usciva ad un livello più alto, sull'altro versante, quelle del "Canciello 'o monaco" (come viene definito), non dovrebbe esserci, perché si è scavato al massimo per 7 metri. Tuttavia, conoscendo l'ingordigia di tutti... Basti pensare che sulla Domiziana sono stati scaricati rifiuti di ogni genere nelle vasche in cui si era scavata sabbia per 30-40 metri. Ricordo inoltre che fino a due anni fa le discariche non risultavano mai piene, perché facevano soltanto le fatture.

PRESIDENTE. Si riferisce al fatto che vi erano bolle di accompagnamento?

CARMINE SCHIAVONE. La bolla arrivava ed automaticamente...

PRESIDENTE. Il camion scaricava illegalmente rifiuti nei terreni di cui lei ha parlato e non conferiva gli stessi rifiuti alla discarica autorizzata.

CARMINE SCHIAVONE. La discarica autorizzata faceva scaricare là attraverso i clan.

PRESIDENTE. Quindi, all'amministrazione tornava la bolla di accompagnamento con la registrazione di un conferimento effettuato legalmente.

CARMINE SCHIAVONE. Questi documenti lo comprovano: mi riferisco a quelli originali di cui è in possesso il dottor Luciano Di Pietro della Direzione nazionale antimafia, nonché il dottor Cafiero.

PRESIDENTE. Ne abbiamo sentito parlare: alcune amministrazioni davano a dei trasportatori il compito di portare via i rifiuti e di conferirli in una discarica.

CARMINE SCHIAVONE. Vi è anche una delibera relativa a Napoli risalente all'epoca in cui Fantini era presidente...

PRESIDENTE. Secondo la documentazione, alcune amministrazioni poste al di fuori della Campania davano l'incarico di trasportare e smaltire rifiuti in una discarica autorizzata...

CARMINE SCHIAVONE. Sì, nelle discariche autorizzate.

PRESIDENTE. Questo invece non accadeva.

CARMINE SCHIAVONE. Quanto alle discariche autorizzate, non so se vi fossero dei patti, in base ai quali sapevano...

PRESIDENTE. Ce lo dica.

CARMINE SCHIAVONE. Non glielo posso dire.

PRESIDENTE. Ce lo dica se lo sa.

CARMINE SCHIAVONE. Se vuole il mio parere personale, posso dire che lo sapevano; se però vuole una prova, non posso affermare di saperlo.

PRESIDENTE. In sostanza, lei dice che chi gestiva la discarica autorizzata...

CARMINE SCHIAVONE. ... lo sapeva, certo. Quelli della Di.fra.bi., l'avvocato Chianese, quelli di Parete e di Aversa lo sapevano. Lo sapevano bene perché mandavano a scaricare nelle nostre discariche, dando un tot a chilo ed una percentuale mensile.

PRESIDENTE. Insomma, lei, pur non essendo in grado di provarlo, sostiene che i gestori della discarica... Io credo che lei lo dovrebbe sapere, visto che erano d'accordo con voi.

CARMINE SCHIAVONE. Onorevole, mica ci dobbiamo nascondere dietro...

PRESIDENTE. Dal punto di vista dell'amministrazione del suo clan, se avete dovuto pagare una quota ai gestori delle discariche autorizzate...

CARMINE SCHIAVONE. Erano le discariche autorizzate a pagare noi, non noi loro! In effetti, all'inizio si agiva in una certa legalità. Se, ad esempio, la Di.fra.bi. doveva scaricare fanghi tossici o non tossici nella sua discarica, quanto tempo ci avrebbe messo a riempirla? Forse, due giorni. Ecco allora che la Di.fra.bi. o la società di Chianese scaricavano nelle nostre cave e pagavano un tanto al chilo.

PRESIDENTE. Questo, allora, non è un sospetto!

CARMINE SCHIAVONE. Pagavano 500 mila lire a fusto, perché per distruggerli dovevano avere un'attrezzatura speciale, per cui ci volevano 2 milioni e mezzo. Allora, lui incassava per la ditta i 2 milioni mezzo (o i 2 milioni) ed il clan incassava 500 mila lire a fusto. Era questo il fattore principale.

PRESIDENTE. A partire dall'epoca in cui questo traffico ha finito per essere - diciamo così - nascosto, lei è in grado di fare una stima di quante migliaia di tonnellate, di quanti camion...

CARMINE SCHIAVONE. Qui si parla di milioni, non di migliaia. Se lei guarda l'elenco che le ho consegnato, vedrà che ci sono 70-80 camion di quelli che smaltivano dal nord, tra i quali vi era anche un mio camion. Si tratta di milioni e milioni di tonnellate. Io penso che per bonificare la zona ci vorrebbero tutti i soldi dello Stato di un anno.

PRESIDENTE. Chi era il responsabile presso il clan del traffico dei rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Il responsabile era Gaetano Cerci. Noi siamo nati mafiosi, con il gruppo Bontade e con Riccobono. Nuvoletta era il rappresentante regionale per la Campania. Poi ne siamo usciti nel 1984, dopo una guerra contro i Nuvoletta e contro il gruppo Riina. Noi eravamo dei perdenti, mentre a Napoli diventammo i vincenti. Tutto questo è ampiamente verbalizzato e penso che lei ne sia conoscenza. Forse, lo vuol sapere per curiosità... Ammazzammo il direttore dell'ASI, una società collegata al gruppo Riina, ed assorbimmo l'UNICOP, un'industria conserviera di Teano. Inoltre, bloccammo 600 ettari di frutteto del gruppo Riina (con i Nuvoletta) e mandammo via gli operai. In sostanza, cacciammo il gruppo vincente dal *business* dei consorzi di calcestruzzo e di inerti e rimase soltanto Peppe Polverino con la CAF 90. Dopo la morte di Bardellino, ci fu un

avvicinamento tra noi e i Nuvoletta. Poiché io ero il coordinatore per creare il Procal, un consorzio (noi avevamo già Cedic), cercammo di creare tale consorzio tra i produttori di calcestruzzo della Campania, per fissare un prezzo unico. A quel punto, la pressione venne dal gruppo Ferruzzi, attraverso l'ingegner Rambaldi, nostro associato nella zona. I Nuvoletta si avvicinarono a noi, cercando di entrare in certi business. Noi li avevamo chiusi nella zona da Marano fino a Pianura (diciamo la Montagna spaccata e Quarto) e non li facevamo uscire. Dopo aver cercato l'accordo con noi, tentarono di ottenere la presidenza del Procal, attraverso Peppe Polverino, il quale era socio del figlio di Lorenzo Nuvoletta e del marito della figlia (che sarebbe figlio di Vincenzo Lubrano), per la gestione della CAF 90. Rambaldi diceva... In una riunione che abbiamo fatto al Reggia Palace Hotel il 13 dicembre 1990, per lanciare le basi della Procal e per l'assorbimento totale dell'Eurocem... Non so se posso dire certe cose perché sono ancora coperte da segreto istruttorio.

PRESIDENTE. Guardi che anche le dichiarazioni che rilascia a noi sono coperte da segreto.

CARMINE SCHIAVONE. Dissi a Rambaldi: lascia stare quello e non ti immischiare. A noi fu imposto un generale della finanza, un certo Vita, anzi un certo Di Mura, un generale in pensione, che avrebbe dovuto fare il presidente del Procal. Poi vi fu una rottura perché Rambaldi cercò di insediarsi nelle costruzioni che si stavano realizzando a Quarto di Marano, zona di Nuvoletta. Peppe Polverino, allora, gli fece sparare nelle gambe. Io, il giorno prima, avevo avvertito Rambaldi, durante una riunione alla quale partecipammo io, lui, Mingione ed altri. Quindi, l'immondizia la gestivamo noi. I siciliani la gestivano per fatti loro già da molti anni, come anche...

PRESIDENTE. Cosa intende per "siciliani"?

CARMINE SCHIAVONE. Il gruppo vincente dei siciliani.

PRESIDENTE. In Sicilia?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, in Sicilia, come noi lo facevamo in Campania. Nel 1988 furono suddivise le zone: il clan dei Casalesi arrivava fino alla provincia di Benevento, mentre Carmine Alfieri, con Mario Fabbrocino e Pasquale Galasso, si allargavano nella zona

vesuviana, sia pure sempre collegati con noi attraverso - diciamo così - un mutuo soccorso. Alfieri è stato capo zona nostro fino al maggio 1988, quando fu ammazzato Bardellino in Brasile.

PRESIDENTE. Le risulta che il clan dei Casalesi avesse rapporti con altre realtà della criminalità organizzata sul piano della gestione dei rifiuti, nel senso che il responsabile del clan gestisse lo smaltimento dei rifiuti anche in aree al di fuori del vostro ambito territoriale?

CARMINE SCHIAVONE. Nel Lazio.

PRESIDENTE. E in Campania? In tutta la regione?

CARMINE SCHIAVONE. No: parliamo della provincia di Caserta, di una parte del beneventano, arrivando fino a Giugliano. Questo per un accordo che facemmo con i Mallardo; a questi ultimi facemmo un favore ed essi, mentre stavano con i Nuvoletta, divennero autonomi, più vicini a noi. Arrivavamo fino al Lazio.

PRESIDENTE. A sud non arrivavate fino a Napoli?

CARMINE SCHIAVONE. No.

PRESIDENTE. Neanche a Salerno?

CARMINE SCHIAVONE. A Salerno c'era Carmine Alfieri anche se, come ho detto, c'era un mutuo soccorso per cui, se quello diceva "dobbiamo scaricare qua, scaricava. Lui faceva il suo *business* là. Come zona di influenza nostra arrivavamo fino a Latina, diciamo la zona di Roma. A Roma c'era qualche società finanziaria, attraverso Roberto... È quello che era stato in Spagna, ma non ricordo il cognome.

PRESIDENTE. Sta parlando sempre del problema dei rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Sì. Per quanto riguarda i rifiuti, noi arrivavamo fino alla zona di Latina; Borgo San Michele e le zone vicine erano già di influenza bardelliniana, perché

avevano società che vendevano nella zona di Latina assieme ai Diana. Dopo la guerra del 1988 contro i Bardellino, arrivammo noi. Io e mio cugino avevamo comprato un'azienda, che mi sono fatto sequestrare perché era “sporca”, proprio nella zona di Latina.

PRESIDENTE. A quando risale tutto questo?

CARMINE SCHIAVONE. Questo avveniva dal 1988 a salire. Già prima, però, la gestivano i Bardellino...

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, lei sta dicendo che lo smaltimento illegale dei rifiuti in provincia di Latina avveniva già prima del 1988...

CARMINE SCHIAVONE. Anche a scendere giù, cioè non solo Latina, ma anche Gaeta, Scauri ed altre zone. I Bardellino avevano già insediamenti...

PRESIDENTE. Per capirci, mi interesserebbe sapere quali fossero i confini verso nord. Mi è sembrato di capire che l'attività di smaltimento illegale dei rifiuti fosse posta in essere, per conto del clan dei Bardellino, in epoca antecedente al 1988 in tutta la provincia di Latina. È così?

CARMINE SCHIAVONE. Sì. Quando noi abbiamo fatto gli scavi... Da noi gli scavi per la superstrada sono iniziati nel 1987, nel periodo giugno-luglio. Man mano che finivano gli scavi, questi ultimi venivano sistematicamente riempiti.

PRESIDENTE. Vorremmo capire quale fosse l'estensione territoriale del fenomeno, almeno in base a ciò che le risulta. Il controllo di clan malavitosi sul traffico dei rifiuti, per quanto ne sa, si spingeva, *grosso modo*, fino a Latina e non più a nord?

CARMINE SCHIAVONE. Dal nord arrivava...!

PRESIDENTE. So bene che arrivava dal nord, ma il vostro controllo sul territorio, ai fini dello smaltimento illegale, fino a dove si spingeva?

CARMINE SCHIAVONE. Fino a Latina, perlomeno così sapevo. Fino al 1992 noi arrivavamo Latina, poi non so se i Bardellino avevano...

PRESIDENTE. Al nord, quindi, l'attività si svolgeva fino Latina; dove arrivava ad est? Nella zona del Matese? In Molise?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, quella era una zona di nostra influenza.

PRESIDENTE. Quale?

CARMINE SCHIAVONE. Tutto il Matese, fino alla zona di Benevento. Noi avevamo Mimmo Pagnozzi come nostro capo zona insediato San Martino Valle Caudina, il quale ci gestiva i lavori per nostro conto, ci dava le quote sulla droga e tante di quelle cose

PRESIDENTE. Non è al corrente di eventuali estensioni verso est., verso l'Abruzzo, ad esempio?

CARMINE SCHIAVONE. Fino 1992 noi arrivavamo nella zona del Molise (Isernia e le zone vicine), a Latina... Non so cosa è accaduto dopo. Se vogliono, possono arrivare anche a Milano...!

PRESIDENTE. In definitiva, fino al 1992 il raggio di estensione dei traffici illegali dei rifiuti era limitato a nord dalla provincia di Latina...

CARMINE SCHIAVONE. Nel 1992 dovevano addirittura ancora essere riempite tutte le nostre cave, tutte le cave della provincia di Caserta. Lì non si trattava soltanto di 240 ettari di terreno scavati per le sopraelevate: c'erano 10 mila ettari di terreni che costeggiavano tutta la Domiziana, tutti per l'Eurocav e tutto scavato a 30, 40 e 50 metri. Le draghe estraevano la sabbia e le buche venivano sistematicamente riempite. Vi era quindi una potenzialità di scarico enorme. Nel 1992 abbiamo assorbito nella zona di Latina e nel Molise ovest perché c'erano influenze bardelliniane o di Nuvoletta, che noi abbiamo cacciato da certe zone.

PRESIDENTE. Vorrei capire bene. Nonostante sui territori da voi controllati aveste ancora molta potenzialità per sotterrare rifiuti, in virtù di una guerra di clan vi siete estesi...

CARMINE SCHIAVONE. Sì, per assorbire... L'Unicop l'abbiamo assorbita noi. L'Unicop, che era di Riina, Nuvoletta e Lubrano, l'abbiamo assorbita noi, così come abbiamo assorbito tutti i centri AINA e tutte le associazioni che operavano in questo consorzio tra Salerno, Napoli e Caserta. Erano tutte controllate. Ad esempio, una la gestivo io, un'altra mio cugino Sandokan, un'altra De Falco, un'altra Bidognetti. Bidognetti, in effetti, è passato ai vertici proprio per la faccenda dell'immondizia, perché prima era un po' in disgrazia. C'era tutto un complesso affaristico esteso a tutti i livelli e a tutti i settori. Noi, per esempio, "facevamo" i sindaci.

PRESIDENTE. Dove?

CARMINE SCHIAVONE. In tutti i 106 comuni della provincia di Caserta. Noi facevamo i sindaci, di qualunque colore fossero. C'è la prova... Io, ad esempio, avevo la zona di Villa Literno e sono stato io a fare eleggere il sindaco. Prima il sindaco era socialista e noi eravamo democristiani. Dopo la guerra con i Bardellino... Ci avrebbe fatto piacere anche se fosse rimasto socialista, perché era la stessa cosa. Per esempio, a Frignano avevamo i comunisti. A noi importava non colore ma solo i soldi, perché c'era un'uscita di 2 miliardi e mezzo al mese. Posso raccontare un aneddoto, anche perché è già stato verbalizzato ed i protagonisti sono agli arresti, tranquilli. A Villa Literno, che era di mia competenza, ho "fatto" io stesso l'amministrazione comunale. Abbiamo candidato determinate persone al di fuori di ogni sospetto, persone con parvenze pulite ed abbiamo fatto eleggere dieci consiglieri, mentre prima ne prendevamo tre o quattro. Un seggio lo hanno preso i repubblicani, otto i socialisti ed uno i comunisti (un certo Fabozzo). La sera li abbiamo riuniti e ne mancava uno. Io li ho riuniti e ho detto loro: "tu fai il sindaco, tu fai l'assessore" e via di questo passo. Mi hanno detto: "ma manca un consigliere per avere la maggioranza". All'epoca c'era Zorro, il quale era capo zona e dipendeva da me; ho detto: "andate a prendere Enrico Fabozzo e lo facciamo diventare democristiano". Infatti, lo facemmo assessore al personale. La sera era comunista e la mattina dopo diventò democristiano. È così che si facevano le amministrazioni. Il patto era che gli affari fino a 100 milioni li gestiva il comune, oltre i 100 milioni, con i consorzi, ci portavano l'elenco dei lavori e noi li assegnavamo. Ai comuni dicevamo che sui grandi lavori

edili avrebbero trattato direttamente con noi al 2,50 per cento. C'era una tariffa: 5 per cento sulle opere di costruzione e 10 per cento sulle opere stradali. Perché le strade si debbono rifare ogni anno? Perché non venivano fatte bene, perché se il capitolato stabiliva che vi dovessero essere sei centimetri di asfalto, in realtà ne venivano messi tre, perché il cemento utilizzato non era quello previsto, e così via. Il sistema generale era così. Speriamo che cambi.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di fanghi radioattivi provenienti dalla Germania. Può dirci qualcosa in più a tale proposito? Conosce società...

CARMINE SCHIAVONE. No. So solo che questi fanghi arrivavano in cassette di piombo da 50, un po' lunghe. Qualcuno me lo ha spiegato, anche perché non andavo certo a vedere l'immondizia di notte. C'erano i ragazzi che controllavano la zona. Avevamo creato un sistema di tipo militare, con ragazzi incensurati, muniti di regolare porto d'armi, che giravano in macchina. Vi erano persone addette ai controlli alle macchine. Avevamo divise e palette dei carabinieri, della finanza e della polizia. Ci preparavano anche le macchine a doppione... Ognuno aveva un suo reparto prestabilito. Il settore dell'immondizia, invece, era gestito, come riscossione soldi, dall'avvocato Chianese, il quale era il coordinatore a livello un po' massonico, un po' politico...

PRESIDENTE. Che significa "un po' massonico, un po' politico"?

CARMINE SCHIAVONE. Parecchi avevano il grembiulino, vecchi grembiuli... Coordinatore dell'avvocato Chianese era Cerci Gaetano, il quale era geometra.

PRESIDENTE. A livello di struttura piramidale, Cerci era superiore a Chianese?

CARMINE SCHIAVONE. No. Era Chianese il boss dei boss in quel settore. Cerci era alle dipendenze di Chianese e raccoglieva i soldi; nella zona di influenza del clan dei Casalesi, dirigeva il reparto immondizia per conto del clan.

PRESIDENTE. Vorrei ritornare sulla vicenda delle cassette contenenti fanghi radioattivi. Lei sa dove sono state messe queste cassette?

CARMINE SCHIAVONE. Penso che siano state messe nel terreno di Noviello

PRESIDENTE. ...sul quale lei ha condotto, per un sopralluogo, l'autorità giudiziaria.

CARMINE SCHIAVONE. Sì, sul terreno di Noviello, dietro il terreno di Peppe Natale, il primo terreno dietro il campo sportivo; poi ce ne è un altro dove ora è stato costruito un deposito di materiale edile, di cui una parte era della chiesa. Il terreno poi fu venduto. Infatti, quel ragazzo, figlio dell'avvocato Letizia, che era onesto, capì...

PRESIDENTE. Lei ha portato in tutti questi posti l'autorità giudiziaria...

CARMINE SCHIAVONE. Qui è presente un signore c'è che stato.

PRESIDENTE. Sì, ma noi vorremmo capire.

CARMINE SCHIAVONE. Siamo andati sia con la macchina, un Fiorino della scientifica, sia con l'elicottero; hanno fatto le riprese fotografiche e ci siamo andati anche a piedi sopra.

PRESIDENTE. Lei ha la quasi certezza che in questi posti siano stati seppelliti... Conosce tutti i posti in cui sono avvenuti interamenti di questo genere?

CARMINE SCHIAVONE. No, non li ricordo tutti.

PRESIDENTE. Quindi, vi possono essere stati tanti altri posti

CARMINE SCHIAVONE. Sì, sì. Nella zona di Parete, a Casapesenna... Io mi interessavo di Casale, Villa Literno, fin sotto Aversa, Teverola, vicino all'Indesit...

PRESIDENTE. Chi conosce gli altri luoghi in cui possono essere stati seppelliti illegalmente rifiuti radioattivi?

CARMINE SCHIAVONE. L'avvocato Chianese conosce tutte le dislocazioni. Cipriano Chianese di Parete le conosce tutte. Quest'uomo è avvocato ed è iscritto all'ordine degli

avvocati di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere; in più, aveva la discarica a Parete e poi era socio con un'altra persona di Aversa, il cui nome, che in questo momento non ricordo, risulta comunque a verbale. Sono tutti verbalizzati.

PRESIDENTE. Lei ci ha dato un'idea dell'area in cui si svolgevano tutte queste attività criminali. Poiché recentemente abbiamo effettuato alcuni sopralluoghi su discariche nell'area salernitana, vorremmo sapere se lei è a conoscenza di luoghi in cui siano avvenuti smaltimenti di rifiuti tossici e pericolosi in detta area, magari realizzati per conto di Alfieri.

CARMINE SCHIAVONE. Può anche darsi che, attraverso noi, Alfieri scaricava... Però quella è la zona di Alfieri. Io so che lì ci sono le discariche e che sono state scavate le cave per realizzare le sopraelevate; anche lì, fare la superstrada, i Regi Lagni od altro era una sola cosa. Anche le loro discariche furono automaticamente riempite, ma non da noi o, meglio, non so se da noi. Fino al 1991 - inizio 1992 a noi scaricavano tra la zona di Latina fino a Benevento. Avevamo ancora le cave di sabbia, parecchie delle quali erano in via di esaurimento, che potevano ancora essere riempite. Quando abbiamo fatto il giro in elicottero si è verificata una "scena", nel senso che abbiamo visto un camion che stava scaricando e che poi è scappato. Insomma, c'erano cave non ancora sistematicamente piene, perché il territorio è vastissimo; in più, non è che per scavare si andasse a prendere uno che avesse mille metri di terra: ne doveva avere almeno 7-10 mila. Con una profondità di 25 metri, si trattava di 250 mila metri cubi di terreno da estrarre e, quindi, di 25 mila metri cubi di immondizia da poter sistemare (forse 200 mila, visto che altri 50 mila erano occupati dalla terra usata per ricoprire). Addirittura, ci sono cave rialzate di 4-5 metri, nella zona della "Casarella". Sono stati anche fatti rilievi.

PRESIDENTE. Le risulta che nella discarica di Battipaglia siano stati riversati rifiuti tossici da parte del clan dei Casalesi o di clan in contatto con quest'ultimo?

CARMINE SCHIAVONE. Non lo so. Però, è possibile, visto che il sistema era unico, dalla Sicilia alla Campania. Anche in Calabria era lo stesso: non è che lì rifiutassero i soldi. Che poteva importargli, a loro, se la gente moriva o non moriva? L'essenziale era il *business*. So per esperienza che, fino al 1992, la zona del sud, fino alle Puglie, era tutta infettata da rifiuti tossici provenienti da tutta Europa e non sola dall'Italia.

PRESIDENTE. Sulla Puglia cosa sa?

CARMINE SCHIAVONE. Anche sulla Puglia parlavamo; c'erano discariche nelle quali si scaricavano sostanze che venivano da fuori, in base ai discorsi che facevamo negli anni fino al 1990-1991.

PRESIDENTE. In quali aree della Puglia, a sua conoscenza?

CARMINE SCHIAVONE. A mia conoscenza personale, nel Salento, ma sentivo parlare anche delle province di Bari e di Foggia.

PRESIDENTE. Non si ricorda località più precise?

CARMINE SCHIAVONE. No, era un discorso “accademico” interno che facevamo, dicendo: mica siamo solo noi, lo fanno tutti quanti.

PRESIDENTE. Chi operava in Puglia?

CARMINE SCHIAVONE. In effetti, in Puglia, la Sacra corona unita non è mai stata nessuno; era sorta inizialmente insieme al gruppo della NCO di Cutolo e poi fu staccata. C'erano gruppi che operavano con noi e con i siciliani. Nel brindisino operavano un certo Bicicletta, un certo D'Onofrio che stava con Pietro Vernengo, il suo capo zona; con me operavano un certo Tonino 'o zingaro e Lucio Di Donna, che era di Lecce: si occupavano delle sigarette. C'erano anche il gruppo di Michele Zaza, che poi è morto, i nipoti, i Mazzorelli: le sigarette venivano messe nei depositi in Albania. Ho caricato armi in Albania già in quegli anni, attraverso i contrabbandieri che stavano con noi; Tonino 'o zingaro era il capo di un gruppo ed io comprai anche la quota di una nave, sempre con il clan. Quindi, ci poteva essere chiunque, perché una parte lavorava con i calabresi per la droga in Puglia, una parte lavorava con noi. ...

PRESIDENTE. La parte che lavorava con voi trattava sigarette ed armi?

CARMINE SCHIAVONE. Sigarette e armi ma facevano anche droga. Per esempio, la droga la facevano con il gruppo dei Mazzorelli, in effetti con gruppo di Michele Zaza; c'era anche il nipote, Ciruzzo, 'o Scillone. Operavano sulla zona.

PRESIDENTE. I Vostri rapporti con la Calabria e con la Sicilia?

CARMINE SCHIAVONE. Stavamo bene con la Calabria e con la Sicilia, in particolare con qualche gruppo calabrese, quelli contrari ai De Stefano. Eravamo contro De Stefano perché era stato l'istigatore di Raffaele Cutolo, lo aveva punto nel manicomio di Napoli, a Sant'Efemo e gli aveva messo in testa strane idee. Stavamo bene con una parte dei siciliani: ho avuto un incontro con Mariano Agate e Pippo Bono nel carcere di Trapani nel 1984; poi quando sono venuto per fare il processo nel 1985 ci parlavo. Mariano Agate e Pippo Bono cercavano, già all'epoca, di fare la pace con noi perché erano vicini al gruppo di Riina e poi anche con i Nuvoletta: noi dicevamo che era impossibile perché all'epoca Bardellino aveva ammazzato il fratello, per cui c'era una guerra in atto.

PRESIDENTE. Tornando alla nostra materia, sa se questi collegamenti hanno fatto sì che si utilizzassero parti della Calabria e della Sicilia per lo smaltimento illegale di rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. A voce lo so; erano tutte le zone, come vi ho detto poc'anzi. Tutti i clan, tutte le associazioni criminali erano interessate, perché si trattava di decine di miliardi all'anno nel libro mastro. In più c'era chi gestiva questa attività ed aveva il suo tornaconto personale di nascosto dal clan; tutti lo facevano, pure io scavavo nel terreno ed avevo un certo tornaconto perché i terreni li compravo io. Ci hanno rubato anche dopo, ci davano 100 milioni al mese.

PRESIDENTE. Domando a lei che era l'amministratore: quanto valeva complessivamente il *business* dei rifiuti, per i Casalesi, in tutto il periodo che lei conosce? Quanti soldi sono entrati in cassa dalla partita rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Per quanto ne so, dal 1990 2-3 miliardi.

PRESIDENTE. Così poco?

CARMINE SCHIAVONE. Ma nella cassa comune, con la quale si pagava il mensile, non nelle casse private. C'è qualche latitante che ha ancora le valigie piene di soldi, le ho viste io stesso; sono soldi fatti con i rifiuti e con altre attività, di nascosto. Ho fatto sequestrare allo Stato 2.200 miliardi, e penso che sono ancora pochi, i conti non tornano. Ci sono anche proprietà all'estero che non si possono sequestrare, per esempio in Brasile; in Spagna, De Falco, che era un nostro capo zona per la droga, è stato liberato con una cauzione di 60 mila pesos. Ci sono proprietà in Germania, in Francia; quelle in Italia, le ho indicate per quanto mi potevo ricordare e ho fatto sequestrare anche le mie proprietà "sporche".

PRESIDENTE. Lei è conoscenza dello smaltimento di rifiuti pericolosi attraverso navi che venivano fatte affondare per riscuotere anche il premio assicurativo? Il clan dei Casalesi non è mai stato coinvolto in questa attività?

CARMINE SCHIAVONE. Questo fatto, per quanto riguarda le assicurazioni, non lo so.

PRESIDENTE. Lei non ha mai sentito parlare della nave *Rigel* e di Giorgio Comerio?

CARMINE SCHIAVONE. No; anche se ne ho sentito parlare, ormai è passato molto tempo, Adesso conduco una vita diversa, man mano la memoria passa; non ho la mente di quelli che ricordano le cose dopo quindici anni. Purtroppo, il tempo passa. Vede che belle mani? Sono tornato alle origini.

PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di traffici di rifiuti con le navi?

CARMINE SCHIAVONE. So che c'erano navi e che qualcuna è stata affondata nel Mediterraneo, però sono ricordi sbiaditi. Ricordo che una volta si parlò di una nave che portava rifiuti speciali e tossici, scorie nucleari, che venne affondata sulle coste tra la Calabria e la Campania, ma è sempre un discorso che è stato fatto in linea di massima fra noi. Discutevamo anche, per esempio, dopo la caduta del muro di Berlino, sugli investimenti che avevano fatto in Germania est i Bardellino, mentre erano in guerra con noi; avevamo delle notizie a questo riguardo perché avevamo degli appoggi a Francoforte, a Dortmund, a Monaco di Baviera, a Baden-Baden. Sapemmo quindi di questi investimenti, come sapevamo

che c'era gente che faceva traffico internazionale di droga e aveva cambiato rotta, facendo passare la droga attraverso la Russia. Sapemmo che altri stavano facendo investimenti in Russia ed anche noi ci stavamo preparando; lo stesso vale per la Romania, dove c'erano già nostri insediamenti attraverso un nostro affiliato che importava prima macchine, poi vitelli e mucche dalla Romania.

PRESIDENTE. Lei prima parlava dei rapporti con l'Albania.

CARMINE SCHIAVONE. In Albania comandavamo noi, mica Hoxha; si pagavano 5 mila lire a cassa per il deposito, 15 mila lire a cassa per la scorta di motovedette militari nelle acque internazionali se si avvicinavano le motovedette italiane.

PRESIDENTE. Si riferisce al traffico di sigarette?

CARMINE SCHIAVONE. Sigarette ed armi; l'ho già verbalizzato. Ho iniziato con le sigarette: comprammo una nave in disarmo in Olanda (la comprò Tonino 'o zingaro) e quando mi accorsi che stavano trattando anche droga mi opposi e chiesi la mia quota, per il mio *business* personale; per gli altri, invece, c'era il gruppo di Michele Zaza, che era collegato con noi. Michele Zaza, nella guerra cutoliana, ci dava 100 milioni al mese perché avevamo gli uomini che lo difendevano: lui pensava solo a fare soldi; investì parecchi miliardi a Santo Domingo con Umberto Ammaturo e Tonino Bardellino, per fare ville e costruzioni; poi Tonino Bardellino li cacciò via tutti e due e si appropriò anche dei loro interessi. In Brasile rimase Mario Iovine, per esempio nella zona di Ipanema. Loro si interessavano principalmente di droga e ci davano una quota, io mi interessavo delle sigarette; poi abbiamo cominciato a caricare armi. Io ho caricato solo una volta un camion attraverso Lucio Di Donna, che aveva grosse influenze a Roma, nel Liechtenstein; si vantava, ma non so quanto fosse vero, di essere molto vicino al Grande oriente d'Italia. C'era anche un mio avvocato civilista, che si chiama Casciara, il quale stava nel giro ma non ne faceva parte, conosceva questa gente. Caricai quindi un camion di armi in Albania attraverso Di Donna.

PRESIDENTE. La nostra Commissione si occupa dei rifiuti: abbiamo capito che in Albania vi erano altri traffici.

CARMINE SCHIAVONE. Se venivano portati rifiuti in Albania, lo facevano forse i pugliesi: a noi non interessava. L'Albania, come il Montenegro, ci serviva come terra di appoggio per i latitanti, oppure per l'attraversamento di armi ed altre merci.

PRESIDENTE. Tornando ai rifiuti, ci ha già dato uno spaccato della situazione per quanto riguarda le amministrazioni locali e i sindaci del casertano; lei ha anche alluso al fatto che alcuni esponenti politici erano legati in qualche modo alla massoneria...

CARMINE SCHIAVONE. Perché non lasciamo da parte i politici?

PRESIDENTE. Sempre con riferimento al traffico dei rifiuti, vorremmo sapere se il clan dei Casalesi aveva rapporti particolari, per la partita che faceva capo, se ho ben capito, all'avvocato Chianese...

CARMINE SCHIAVONE. C'era pure Nicola Di Muro che si interessava a Santa Maria.

PRESIDENTE. Lei ci ha detto quali erano le società coinvolte ma vorremmo sapere se vi erano rapporti particolari con amministratori, uomini politici.

CARMINE SCHIAVONE. Ho già detto che controllavamo tutti i comuni.

PRESIDENTE. A parte questo, vi erano rapporti con personalità politiche che non fossero sindaci o amministratori locali?

CARMINE SCHIAVONE. Non ricordo; avevamo i sindaci.

PRESIDENTE. Vi bastavano sindaci?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, ci bastava il sindaco. Ogni cittadino italiano ha diritto a un solo voto, anche lei quando va a votare può fare affidamento solo sul suo voto; per avere 20-30 mila voti, o addirittura 50-100 mila voti, uno ha bisogno di tanti amici.

PRESIDENTE. Se sa qualcosa, ce lo dica.

CARMINE SCHIAVONE. Che debbo dire? Ho detto tutto quello che dovevo dire.

PRESIDENTE. Sia più chiaro.

CARMINE SCHIAVONE. Che devo dire più dei sindaci?

ROBERTO NAPOLI. Di quelli che stanno sopra dei sindaci.

CARMINE SCHIAVONE. Non fanno più politica; ammazzare i morti è inutile.

PRESIDENTE. Lei ha messo in connessione la costruzione della superstrada Napoli-Caserta con le opere che si facevano per i Regi Lagni; vi è il sospetto naturale che, rispetto a volumi di affari così rilevanti, ci fossero...

CARMINE SCHIAVONE. Questo non capita solo in Italia; in Germania, un nostro affiliato che aveva 99 società ha costruito l'autostrada da Baden-Baden a Monaco con 27 miliardi in soldi tedeschi. Quindi, non c'è da meravigliarsi, non capita solo in Italia; purtroppo, siamo abituati dai giornali a pensare che gli italiani sono tutti ladri, ma questo capita in Francia, in tutta Europa, non parliamo del Sud America. Forse in Italia c'è più risalto, c'è sempre stata una guerra politica per farsi fuori l'uno con l'altro, per cui questi aspetti si accentuano in televisione, sui giornali.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di morti in senso politico ma, dal punto di vista delle responsabilità, in questo giro di affari che ha seppellito di rifiuti un'intera area della Campania...

CARMINE SCHIAVONE. Non so; ci siamo fermati ai sindaci, li facevamo in tutti i 106 comuni, di qualunque colore. Per esempio, Peppe Della Corte era comunista a Frignano e ci portava l'elenco; mio cugino era democristiano e ci portava l'elenco...

PRESIDENTE. Quando ha parlato di morti politici, a chi alludeva?

CARMINE SCHIAVONE. Ex democristiani, ex socialisti.

PRESIDENTE. Ci indichi qual che esponente politico di rilievo.

CARMINE SCHIAVONE. Erano di tutti i partiti, democristiani, socialisti; parliamo, per esempio, di De Lorenzo, Gava, Scotti, Santonastaso. De Mita fa ancora il politico. Non è che fossero dei clan, che fossero mafiosi; purtroppo, ognuno ha un solo voto e per raccogliere tanti voti, soprattutto in certe zone, ci vogliono tante amicizie.

PRESIDENTE. Non facciamo teorie generali: per esempio, nella vicenda che riguarda da vicino la sua ex attività venne fuori all'epoca il nome di Perrone Capano.

CARMINE SCHIAVONE. Mica l'ho fatto io questo nome. Anche Perrone Capano non è più niente, allora era un politico della regione...

GIOVANNI LUBRANO DI RICCO. Della provincia.

CARMINE SCHIAVONE. Sì, della provincia; infatti è nell'elenco. L'ha indicato un altro che lo conosceva personalmente; io ho sentito il suo nome e che stava nel *business*. L'ho anche verbalizzato, ma sempre perché avevo lo sentito dal clan, mentre l'altro signore di Pianura che lo conosceva, perché manteneva certi rapporti...

PRESIDENTE. Si riferisce alla Di.fra.bi?

CARMINE SCHIAVONE. Sì. Erano rapporti come quelli che manteneva l'avvocato Chianese, ma non solo con Perrone Capano, con tutte le amministrazioni. Certo che gli unici che non pigliavano soldi erano i comunisti e i fascisti.

PRESIDENTE. Spesso, in tutta la vicenda dei rifiuti, ha giocato un ruolo che andava a favore degli affari illeciti (ruolo non voluto, almeno auspichiamo) il fatto che intervenivano sentenze di sospensiva dei TAR: lei ci sa dire se questi fatti erano del tutto involontari o se vi era qualche collegamento?

CARMINE SCHIAVONE. Vi ho detto dell'immondizia; non lo so.

PRESIDENTE. A proposito di smaltimento di rifiuti pericolosi, di fanghi tossico-nocivi, la precedente Commissione d'inchiesta ebbe la conferma che erano state scaricate mille tonnellate di fanghi tossici provenienti dall'ACNA di Cengio nella discarica Di.fra.bi di Pianura: ne eravate al corrente, avete avuto qualche ruolo in questa vicenda?

CARMINE SCHIAVONE. Pure a Villaricca abbiamo fatto scaricare 520 fusti tossici, che penso stiano ancora là, in una cava che fu scavata nel terreno, tramite Mimmuccio Ferrara. Durante lo scarico, un autista rimase cieco; facevamo scaricare là attraverso il nostro capo zona che era Mimmo Ferrara.

PRESIDENTE. La discarica Di.fra.bi è vicino a una riserva naturale molto bella, quella degli Astroni: cosa sa di questa vicenda?

CARMINE SCHIAVONE. Non so il fatto specifico ma la Di.fra.bi ci dava i soldi, quindi come scaricava da noi scaricava anche là, perché la Di.fra.bi aveva non solo il suo scarico ma anche terreni abusivi dove scaricare; li aveva anche sulla Domiziana, vicino Varcaturo, dove c'erano delle antiche fosse di sabbia: scaricavano anche là, quindi l'inquinamento riguarda tutta la costiera.

PRESIDENTE. Si riferisce anche al lago di Lucrino?

CARMINE SCHIAVONE. Sì, hanno buttato anche dentro al lago di Lucrino. Il discorso era questo: le cave, che erano aperte da decenni, si sarebbero riempite in uno o due giorni; potevano anche essere 50 ettari ma si sarebbero riempite in due-tre giorni. Oggi leggo sui giornali che all'improvviso le cave sono piene di immondizia: è perché ci sono dei controlli, quelli che non c'erano prima.

PRESIDENTE. La sorgente dei rifiuti era così abbondante che non avevate bisogno di stringere rapporti particolari con società e amministrazioni, oppure curavate questi rapporti? Come è nato il traffico? In Campania arrivavano tanti rifiuti illegali che a un certo punto ve ne siete accorti e avete deciso di lucrarcisi?

CARMINE SCHIAVONE. Io me ne sono accorto dopo, gli altri se ne erano già accorti. Già scaricavamo un po' di rifiuti di un paese, come ci aveva chiesto Nicola Di Muro, che era il vicesindaco di Santa Maria ma era il padrone della democrazia cristiana della provincia di Caserta.

PRESIDENTE. Lei ha detto che i rifiuti venivano dall'Italia del nord e dall'Europa: venivano per conto loro o avete svolto anche un ruolo procacciatori?

CARMINE SCHIAVONE. Non per conto loro, l'avvocato Chianese aveva introdotto Cerci in circoli culturali ad Arezzo, a Milano, dove aveva fatto le sue amicizie. Attraverso questi circoli culturali, entrò automaticamente in un gruppo di persone che gestiva i rifiuti industriali, tossici o meno.

PRESIDENTE. Può essere più preciso su questi aspetti: per esempio, a Milano l'emissario dell'avvocato Chianese con chi si collegava?

CARMINE SCHIAVONE. So che lavorava a Milano, Arezzo, Pistoia, Massa Carrara, Santa Croce sull'Arno, La Spezia. Avevano un giro di amicizie, nell'ambito del quale dicevano che si potevano interessare di smaltire i rifiuti. Lei mi chiede di fare nomi ma io non li ricordo.

PRESIDENTE. Anche nomi di società, di aziende.

CARMINE SCHIAVONE. Ne ho fatto qualcuno nel passato e sono scritti nei verbali

PRESIDENTE. Lei ci sta dicendo una cosa precisa: che questi rifiuti dal nord dell'Italia o addirittura dall'estero non arrivavano in Campania da soli, ma che l'avvocato Chianese era in grado di organizzare il traffico attraverso circoli culturali e amici.

CARMINE SCHIAVONE. Erano circoli culturali che stavano al nord, al sud, al centro, in tutta Italia e in Europa.

PRESIDENTE. Quindi il traffico era organizzato per far arrivare i rifiuti in Campania, nell'area del casertano?

CARMINE SCHIAVONE. Provvedevamo anche a far lavorare camion della nostra zona, come troverà nella documentazione che ho portato.

PRESIDENTE. Ci interessa sapere quali erano questi collegamenti precisi, se vi era un'attività che potremmo definire di *promotion*.

CARMINE SCHIAVONE. Faccio solo un nome: so che Cerci stava molto bene con un signore che si chiama Licio Gelli.

PRESIDENTE. Le rivolgo una domanda alla quale mi può rispondere con un sì o con un no: sulla base della sua esperienza, dietro la vicenda del traffico di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, esiste un'organizzazione che lei conosce fino ad un certo punto e che faceva capo all'avvocato Chianese; ma se lei parla di Licio Gelli ci fa sospettare che questa organizzazione fosse ben orchestrata e vi fosse in qualche modo un settore della massoneria che si occupava di questi affari.

CARMINE SCHIAVONE. Non lo so; questo lo lascio pensare a lei. So che a Milano c'erano delle grosse società che raccoglievano rifiuti, anche dall'estero, rifiuti che poi venivano smaltiti al sud. So che in Lombardia c'erano queste società che gestivano i rifiuti ma non so chi erano i proprietari.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i trasporti, chi se ne occupava all'interno dell'organizzazione?

CARMINE SCHIAVONE. Di una parte dei trasporti si occupavano camion delle province di Caserta e di Napoli; andavano a caricare lassù.

PRESIDENTE. Mandavate i camion ad Arezzo, a Pistoia eccetera?

CARMINE SCHIAVONE. Io, per esempio, avevo un camion mio che caricava a Massa Carrara e a Santa Croce sull'Arno: un 190-38 turbo targato CE 607050.

PRESIDENTE. Un singolo camion.

CARMINE SCHIAVONE. Nella documentazione che ho portato c'è un lungo elenco.

PRESIDENTE. Eravate quindi soprattutto voi che mandavate dei camion a ritirare i rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Li mandavano Cerci, l'avvocato Chianese e la Di.fra.bi.

PRESIDENTE. Li mandavano a ritirare rifiuti nei posti che ci ha indicato, come Santa Croce, Milano, Massa Carrara?

CARMINE SCHIAVONE. Ce n'erano ancora altri; poi c'erano i TIR con targa tedesca che arrivavano dalla Germania, che non sono registrati nella documentazione, perché avevo altri documenti che però sono spariti.

PRESIDENTE. Le risulta che questi camion andavano in un luogo sicuro? Da chi ritiravano rifiuti?

CARMINE SCHIAVONE. Per esempio, dalla GIS di Santa Croce sull'Arno; dalle società che sono indicate nella documentazione.

PRESIDENTE. Vorremmo avere un quadro più preciso per quanto riguarda momento iniziale: i camion indicati nell'elenco...

CARMINE SCHIAVONE. Quelli sono registrati con una delibera, per farli viaggiare tranquilli.

PRESIDENTE. Dove andavano ritirare rifiuti? Direttamente nelle industrie?

CARMINE SCHIAVONE. Andavano principalmente a ritirarli dalle industrie, oppure in capannoni, ma potevano anche esserci traslochi da un camion all'altro. Questo succedeva a Milano, La Spezia eccetera; per esempio, se a La Spezia una nave scaricava e c'era una parte in eccedenza, si caricava su un camion, eventualmente dentro un capannone.

PRESIDENTE. Andavate anche dai gestori delle discariche, i quali affidavano a voi rifiuti che avevano preso?

CARMINE SCHIAVONE. Il mercato dei rifiuti in Italia è uno solo e veniva tutto gestito da poche persone. Poi i clan si sono intromessi e hanno detto (come hanno fatto per le strade): noi vi facciamo passare camion, non ve li distruggiamo, ma ci dovete dare tanto. Poiché era più conveniente dare ai clan che lavorare di nascosto... Ma per poter fare ciò serviva gente che entrasse in queste associazioni culturali, quindi gente intelligente, che studiava.

PRESIDENTE. Lei dice che erano poche le persone che gestivano i rifiuti in Italia. Chi ha in mente?

CARMINE SCHIAVONE. Io? Nessuno, nessuno...

PRESIDENTE. Lei conosce i nomi delle associazioni culturali di cui ci ha parlato più volte e che sono state la leva per entrare, da parte dei clan, nella gestione dei rifiuti, che lei dice essere gestita da poche persone?

CARMINE SCHIAVONE. Una stava ad Aversa, a via Roma.

PRESIDENTE. Ma lei parlava di circoli culturali al di fuori della Campania: in Toscana, in Lombardia.

CARMINE SCHIAVONE. So di quello di Aversa che era collegato, o qualcuno di Lecce che era collegato, o qualcuno di Napoli che era collegato.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare della SIR di Fiorillo, Ugolini e Gava Rosario?

CARMINE SCHIAVONE. No.

PRESIDENTE. È al corrente di rapporti tra la camorra, il clan dei Casalesi, e titolari di discariche autorizzate?

CARMINE SCHIAVONE. Sì.

PRESIDENTE. La Di.fra.bi. e basta?

CARMINE SCHIAVONE. No, ce n'era un'altra ad Aversa, che ho verbalizzato.

PRESIDENTE. L'ISMAR le è nota?

CARMINE SCHIAVONE. I nomi a noi non interessavano: a me non interessava la società, interessava la persona che gestiva la società.

PRESIDENTE. Nel rapporto che hanno avuto i Casalesi con la partita rifiuti ha mai saputo di rapporti con associazioni ambientaliste?

CARMINE SCHIAVONE. No.

PRESIDENTE. Prima ha parlato di un confine a nord per le attività dei Casalesi, subentrati ad altre attività, fino a Latina. E la provincia di Frosinone?

CARMINE SCHIAVONE. Frosinone fa parte ancora del sud. Noi intendiamo Cassino...

PRESIDENTE. Quindi, anche la provincia di Frosinone.

CARMINE SCHIAVONE. Sì.

PRESIDENTE. Poiché a suo tempo vi è stata l'attività relativa all'autostrada del Sole, per questa strada non siete arrivati fino a Roma?

CARMINE SCHIAVONE. A Roma avevamo l'attività, avevamo degli appoggi. Prima del 1984, nel 1983, avevamo nostri emissari che erano collegati con Calò. Eravamo la stessa cosa. Eravamo, diciamo, il gruppo di Barbarossa, quello di Michele, c'erano gruppi nostri. Poi, dopo la guerra con Nuvoletta, alcuni gruppi nostri collegati con i gruppi Alfieri (che era la stessa cosa, era proprio stretto con noi), che ha partecipato anche lui contro i Nuvoletta, gestivano qui a Roma... ma non l'immondizia, bensì altri...

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare la società di trasporti RONA?

CARMINE SCHIAVONE. Chi era il proprietario? Allora io vi posso dire... Chi se le ricorda tutte quelle società? C'erano miliardi di società che sparivano e ricomparivano, scatole cinesi, la sera per la mattina. Una volta all'Eurocem, che importavamo cemento...

PRESIDENTE. Il proprietario della RONA è Fiorillo che è comparso prima a proposito della SIR.

CARMINE SCHIAVONE. Fiorillo l'ho sentito nominare.

PRESIDENTE. Lei ha fatto molte volte nome dell'avvocato Cipriano Chianese come il punto di riferimento per tutti questi traffici di rifiuti, e poi anche del geometra Cerci. Per gestire una partita del genere bisogna ricorrere, probabilmente, a società di commercializzazione, a dei professionisti. Lei ha una visione di questo, ci sa dare informazioni su questo, o lo sa solo Chianese?

CARMINE SCHIAVONE. Chianese o Cerci è normale che c'erano... a Cerci non interessava nessuna società di commercializzazione, perché non era titolare di discarica, anche se aveva una cooperativa, una società vicina a lui. Chianese a Parete aveva una società di discarica di immondizia. Però dal commercialista andava tutto ciò che era lecito.

PRESIDENTE. C'erano amministrazioni separate, per così dire.

CARMINE SCHIAVONE. Se a me arriva un camion di rifiuti legalmente, sto a posto, attraverso licenze regionali, provinciali, della Legambiente, di tutto... la porto dal

commercialista e automaticamente... e poi riscuoto. Ma dal commercialista non potevo portare ciò che non arrivava fatturato, che arrivava solo con la bolla e spariva.

PRESIDENTE. Cioè, lei escluderebbe una partecipazione da parte di studi di commercialisti? Dice che ciò che arrivava dal commercialista era sostanzialmente pulito.

CARMINE SCHIAVONE. Io non escludo niente, però non so quale commercialista si sarebbe prestato con Chianese.

PRESIDENTE. In ogni caso, a lei non risulta.

CARMINE SCHIAVONE. A me... non lo so. Che poi ci sia... A noi non interessava: a noi interessava la sostanza, alla fine del discorso, la sostanza che arrivava nelle casse. Come ho detto, c'erano da pagare tante spese mensilmente, quindi dovevano arrivare i soldi. Poi, in tono accademico discutevamo...

PRESIDENTE. Abbiamo capito. Le risulta che l'avvocato Chianese gestisse la società SETRI, che ha una discarica?

CARMINE SCHIAVONE. Gestiva una società con discarica a Parete.

PRESIDENTE. Non ricorda il nome?

CARMINE SCHIAVONE. No.

PRESIDENTE. SETRI non le dice nulla?

CARMINE SCHIAVONE. Ma Chianese gestiva parecchie società. Anche se può uscire assolto, perché purtroppo in Italia succede tutto questo, succede ancora che escono assolti...

PRESIDENTE. Va bene, grazie.